

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO ANTONIO MAZ- ZOCCHI)	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	37
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	43
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
GIUSTIZIA (II)	»	87
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	119
DIFESA (IV)	»	133

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	139
FINANZE (VI)	»	149
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	168
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	181
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	231
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	248
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	264
AFFARI SOCIALI (XII)	»	271
AGRICOLTURA (XIII)	»	279
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	296
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	319
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	329
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	351
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	352
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	354
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	355
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	356

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi

S O M M A R I O

Esame della relazione conclusiva 3

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Esame della relazione conclusiva.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte di aver predisposto una bozza di relazione conclusiva, che illustra. Ricorda che il termine

per riferire all'Assemblea è giovedì 31 maggio.

Dopo un intervento di Giacomo STUCCHI (LNP), Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per giovedì 31 maggio, nella quale la Commissione procederà all'approvazione della relazione conclusiva.

La seduta termina alle 14.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> ..	4
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	6
Comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della corte costituzionale n. 147 del 2011 <i>(Seguito e conclusione)</i>	7
AVVERTENZA	8

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò).

(doc. IV-ter, n. 23).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, insiste sulla sua proposta d'insindacabilità giacché l'articolo 68 della Costituzione è stato scritto per consentire ai parlamentari di esercitare liberamente il proprio mandato senza indebiti condizionamenti e senza doversi ogni volta preoccupare del fatto che le loro espressioni possano dare luogo a contenziosi. L'episodio all'esame della Giunta ha un'indubbia caratterizzazione politica, giacché si riferisce alle

elezioni comunali di un paese della Toscana dove per molti anni, in controtendenza rispetto alla gran parte della regione, governava il centrodestra. Ciò è tanto vero che Monica Faenzi è stata anche il candidato del centrodestra alla regione Toscana nel 2010, sconfitta proprio da quell'Enrico Rossi di cui la Giunta si è occupata di recente nel caso che ha riguardato il collega Barani. Ciò a dimostrazione ulteriore della caratterizzazione politica della questione. Che poi la controversia sia di ambito locale non appare decisivo: come ha evidenziato anche il collega Cassinelli in relazione alla successiva deliberazione oggi all'ordine del giorno – relativa al caso Berlusconi-Soru – vi sono molti precedenti di deliberazioni che hanno a che fare con dispute locali. D'altronde il sistema elettorale italiano non prevede il collegio unico nazionale bensì 27 circoscrizioni elettorali che afferiscono a specifici territori. Sicché gli sembra evidente che la politica parlamentare è sempre la proiezione di quella locale.

È per questi motivi che invita i colleghi a votare per l'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD) voterà per la sindacabilità. In questa sede non si tratta di elaborare teorie generali sugli istituti immunitari previsti in Costituzione ma soltanto di applicare ben consolidati schemi giurisprudenziali, che richiedono di verificare l'esistenza di un nesso funzionale tra quanto affermato *extra moenia* e atti parlamentari. Ogni collegamento in tal senso è manifestamente carente nel caso di specie.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) voterà per l'insindacabilità in ragione dei criteri che la Giunta per le autorizzazioni si è data all'inizio della legislatura con un documento approvato all'unanimità. In tale documento si legge che le affermazioni di carattere politico-parlamentare rientrano per ciò stesso nell'ambito della prerogativa a meno che non debordino in insulti o espressioni gratuite. È capitato anche a lui di trovarsi immerso in logiche di partito e in sede locale nell'ambito delle quali l'invettiva e la polemica sono all'ordine del giorno. Non per questo può dirsi interrotto l'esercizio della complessiva funzione parlamentare, la quale quindi può individuarsi anche nei momenti relativi alla presentazione di liste elettorali nel contesto amministrativo, rispetto al quale, nel caso specifico, la deputata Faenzi non ha insultato alcuno ma ha espresso le sue perplessità sulle operazioni di ricezione delle liste medesime.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore e rammenta ai colleghi, se non se ne fossero ancora accorti, che nel Paese serpeggia un corposissimo sentimento ostile ai partiti e alle istituzioni elettive in cui essi sono rappresentati. Tutto suggerirebbe di adoperare e amministrare le prerogative parlamentari con oculatezza e di evitare forzature che le persone estranee al circuito della politica avvertirebbero come un abuso di privilegi. La proposta del relatore, che egli trova molto audace, giunge a ipotizzare un'insindacabilità motivata dal solo fatto che Monica Faenzi fosse, e sia, deputata. L'argomento per cui si tratterebbe di una

disputa politica non solo è infondato ma, fosse effettivamente riscontrato nei dati di fatto, comunque proverebbe troppo. L'attività politica di per sé non è coperta dall'articolo 68 della Costituzione ma è anzi una possibilità offerta dalla Costituzione a tutti i cittadini che volessero concorrere alla vita pubblica del Paese. Non capisce per quale motivo l'attività politica del candidato sindaco Faenzi dovrebbe essere coperta dall'articolo 68, mentre l'attività politica del candidato a lei avverso, non deputato, dovrebbe invece essere esposta al controllo giurisdizionale. Ognuno capisce l'abuso che si propone venga commesso e quanto esso sia pericoloso in una temperie storica e mediatica come quella attuale, nella quale l'opinione pubblica non è disposta a perdonare più nulla. Crede anche che la collega Faenzi abbia perso un'occasione, quella che la Giunta le ha offerto di tentare una conciliazione stragiudiziale, anche oltre l'obbligatoria procedura di mediazione prevista dalla legge. Ella ha sdegnosamente respinto l'ipotesi di una composizione bonaria, mostrandosi insensibile all'invito della Giunta.

Conclude ribadendo che voterà contro la proposta del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), osservato che le espressioni contestate alla deputata Faenzi non sono particolarmente gravi od offensive, nondimeno ritiene che esse esulino dall'articolo 68 della Costituzione. Le funzioni che ella stava esercitando erano evidentemente quelle di un concorrente politico in sede amministrativa e non già quelle di membro del Parlamento. Gli sembra di aver ascoltato due soluzioni estreme, quella del relatore, per cui a fondare l'insindacabilità basterebbe la qualità di deputato, e quella dell'on. Palomba, per cui le garanzie parlamentari sarebbero solo dei privilegi di casta. Il suo gruppo sceglierà una terza via, più meditata e fedele alla giurisprudenza costituzionale. Dettosi costernato che ogni volta la Giunta debba tornare a mettere in discussione i relativi dettami, preannuncia

il suo voto contrario alla proposta del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) annunzia che il suo gruppo si asterrà.

Francesco Paolo SISTO (PdL) teme che il dibattito che ha ascoltato trascuri alcuni dati di fatto rilevanti. La deputata Faenzi non si è limitata a rilasciare dichiarazioni alla stampa ma ha anche depositato un esposto in sede penale nonché un ricorso al TAR sui fatti occorsi durante la fase preparatoria delle elezioni comunali di cui si tratta. Tali azioni giudiziarie costituiscono indubbi addentellati documentali per fondare l'insindacabilità parlamentare. Voterà a favore della proposta del relatore.

Maurizio TURCO (PD) voterà per la sindacabilità, rimarcata l'evidente differenza con il caso da poco esaminato dalla Giunta e dall'Assemblea dell'on. Barani.

Maurizio PANIZ (PdL) dichiara il voto favorevole del gruppo del Popolo della libertà alla proposta del relatore.

Vincenzo D'ANNA (PT), con riferimento a quanto ascoltato dal collega Palomba, crede che la Giunta non possa farsi condizionare da un ambiente mediatico ostile. Se i deputati dovessero seguire gli umori della piazza, dovrebbero cambiare mestiere. Peraltro, non comprende come mai i magistrati godano dell'insindacabilità delle dichiarazioni espresse e invece il collega Palomba vorrebbe che di tale prerogativa i deputati fossero spogliati.

Federico PALOMBA (IdV), replicando, chiarisce che la disinvolta applicazione degli istituti immunitari da parte di una maggioranza faziosa non è censurata tanto e solo dall'opinione pubblica ma da una granitica giurisprudenza costituzionale, la quale con ogni probabilità annullerà anche la delibera che gli pare si stia preparando in questa sede.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, messa ai voti la proposta del relatore, ne constata l'approvazione per 9 voti a favore, 7 contrari e 2 astenuti.

La Giunta dà quindi mandato al deputato Mario Pepe (Misto-R-A) di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP). (doc. IV-ter, n. 21).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che il relatore Cassinelli ha proposto l'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore, il quale ha fatto riferimento a due casi nei quali la Giunta e la Camera avrebbero deliberato per l'insindacabilità in relazione a casi di dispute politiche locali. Questo dovrebbe confortare l'opinione per cui anche gli insulti dell'ex Presidente del Consiglio all'ex Presidente della Regione Sardegna sarebbero ricompresi nell'articolo 68 della Costituzione. Egli ha anche detto che tali precedenti sono stati confermati dalla Corte costituzionale. Si tratta di una doppia inesattezza.

Tanto per iniziare, entrambe quelle delibere, relative ai deputati Di Fonzo e Patarino, sono state impugnate dai giudici procedenti e la Corte costituzionale ha salvato la Camera solo per motivi procedurali, avendo i giudici ricorrenti ommesso di rispettare i termini processuali. Non è dato sapere quale sarebbe stato l'esito se la Corte fosse entrata nel merito. Ma il richiamo a quei precedenti è anche sbagliato da un punto di vista sostanziale, specialmente con riferimento al caso dell'on. Di Fonzo. La delibera concernente Giovanni Di Fonzo è risalente al tempo in cui i deputati erano eletti con il sistema maggioritario e quindi davvero rappresen-

tavano il loro territorio. Tanto più che la questione relativa all'acquedotto del chietino era stata oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata dal senatore eletto nello stesso collegio di Di Fonzo. Sicché si tratta di un caso che probabilmente esulava dai criteri stretti della Corte costituzionale, ma non se ne allontanava neanche di tanto, come invece accade in questo caso.

Riconosce che il relatore ha fatto degli sforzi ma questi saranno vanificati dal vaglio non solo della Corte costituzionale ma anche da quello di qualsiasi persona di buon senso. Chiunque dei presenti sarebbe insorto di fronte alla falsa accusa di aver intascato illecitamente 30 milioni di euro.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) fa presente che è in corso la seduta della Commissione giustizia e che comunque ha bisogno di formarsi un orientamento preciso sulla base della documentazione che non ha potuto compiutamente compulsare oggi. Chiede pertanto un rinvio del seguito dell'esame.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, nessuno chiedendo di parlare a favore o contro, pone ai voti la richiesta di rinvio.

La Giunta respinge.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario alla proposta del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) voterà contro la proposta del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà a favore della proposta del relatore, in ragione del fatto che la questione del processo per abuso d'ufficio a carico di Renato Soru era già emersa sull'*Unione Sarda* in mesi precedenti il comizio e rispetto a quelle notizie Soru non aveva reagito. Di qui l'ovvio affidamento del deputato Berlusconi sulla verità dei fatti.

Marilena SAMPERI (PD) preannuncia che il suo gruppo voterà per la sindaca-

bilità, anche associandosi agli argomenti del collega Palomba in ordine alla totale inconferenza dei precedenti Di Fonzo e Patarino.

La Giunta, per 10 voti contro 9, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della corte costituzionale n. 147 del 2011.

(Seguito e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella scorsa seduta era stata data notizia del deferimento di un parere su un conflitto di attribuzione relativo a una deliberazione d'insindacabilità della Camera – adottata su conforme proposta della Giunta a maggioranza – a sua volta inerente a una causa tra i deputati Berlusconi e Di Pietro. Aveva proposto di esprimere il parere che la Camera si costituisse al solo fine di far rilevare la tardività della notifica e, dunque, l'improcedibilità del conflitto. Ipotizza altresì, pur non essendo questo un profilo strettamente rientrante nelle competenze della Giunta, di suggerire di avvalersi dell'Avvocatura interna.

Il deputato Palomba aveva richiesto il rinvio dell'esame della questione per intervenire.

Federico PALOMBA (IdV), chiarito che la difesa privata del deputato Di Pietro non è chiamata in causa dai rilievi procedurali emersi dall'esposizione del Presidente delle sedute del 16 maggio e di oggi, rimarca tuttavia che sarà decisivo conoscere il *dies a quo* dal quale considerare decorrenti i 60 giorni assegnati nell'ordinanza n. 147 al tribunale di Bergamo per notificare il conflitto alla Camera.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, concorda che la tardività della notifica del conflitto d'attribuzione non è in alcun

modo attribuibile alla difesa privata dell'onorevole Di Pietro: il giudizio per conflitto d'attribuzione non è tra parti private ma pubbliche, ovvero i poteri dello Stato in conflitto, in questo caso la Camera dei deputati e il tribunale di Bergamo. Salva la verifica sul *dies a quo* giustamente ritenuta opportuna dal collega Palomba, la tardività potrebbe essere ascritta agli uffici di Bergamo. Ciò non toglie che ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 76 del 2001 l'onorevole Di Pietro avrebbe potuto intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio, ove questo si fosse svolto, ciò che gli pare tuttavia compromesso, essendo passato ormai un anno dal deposito dell'ordinanza nella cancelleria della Corte costituzionale.

La Giunta concorda all'unanimità sull'orientamento proposto dal Presidente, il quale avverte che ne riferirà al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo). (Doc. IV-ter, n. 22) (rel.: Costa).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo
(Esame e rinvio)

9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Antonio DISTASO (PdL), *relatore per la I Commissione*, intende preliminarmente fare presente che, dopo un breve cenno al contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento, si soffermerà, come relatore per la I Commissione, sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed e), nonché del comma 3 del medesimo articolo 1. Illustrerà inoltre le previsioni del comma 3 dell'articolo 3. Sulle altre parti del provvedimento interverrà il relatore per la VIII Commissione.

Fa quindi presente che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, il provvedimento in esame è volto, in primo luogo, a restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, assegnando allo stato di emergenza precisi ambiti temporali – di regola sessanta giorni, prorogabili per altri quaranta – compatibili con tale stato ed impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.

La protezione civile è stata originariamente disciplinata dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e dal relativo regolamento di esecuzione, che ponevano in capo al Ministro dell'interno il compito di organizzazione generale della protezione civile, compresa la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte in caso di calamità.

Successivamente è intervenuta in materia la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, in virtù della quale la protezione civile si fonda su un articolato sistema basato sul Servizio nazionale della protezione civile – di cui fanno parte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche –, dalle regioni, dalle province,

dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Com'è noto, con l'approvazione della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, la protezione civile è stata ricompresa tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Tale assetto è stato ribadito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale, all'articolo 1, comma 4, lettera c), ha previsto il mantenimento allo Stato dei soli compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile. Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, attuando tale previsione, ha disposto, agli articoli 107-109, il trasferimento di tutte le funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali, ad eccezione di una serie di compiti e di funzioni.

Ricorda che, dopo aver classificato gli eventi secondo la gravità (ordinari e straordinari) e la pluralità o meno degli enti coinvolti, la legge n. 225, all'articolo 3, individua le attività di protezione civile: previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; soccorso delle popolazioni sinistrate; superamento dell'emergenza.

Per quanto riguarda il primo tipo di attività, ossia quella di previsione e prevenzione, si prevedono la predisposizione di indirizzi e programmi nazionali, regionali e provinciali.

Lo Stato, oltre a promuovere e a coordinare tutte le attività di protezione civile, svolge, a livello operativo, un ruolo centrale nelle situazioni straordinarie, avendo il Governo il potere di dichiarare lo stato di emergenza, il potere di ordinanza, quello di nomina di commissari delegati. In merito a situazioni eccezionali o eventi calamitosi, le cosiddette ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 hanno assunto, nel corso degli anni, una peculiare fisionomia, in quanto, pur non avendo forza di legge né natura normativa, si sono palesate idonee a derogare ad ogni disposizione vigente, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Tali provvedimenti sono emanati dal Presidente del Consiglio o da Commissari delegati in

seguito alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e al verificarsi di un evento straordinario di protezione civile consistente in « calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ». Numerosi elementi sembrano avvalorare un effetto di una progressiva « attrazione » di interi ambiti materiali nell'orbita di siffatte ordinanze, con conseguente sottrazione di questi ultimi alla legislazione primaria.

Per quanto riguarda le competenze operative riconosciute agli enti territoriali, per gli eventi di ambito comunale, il sindaco è autorità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, ed assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza delle popolazioni; nel caso in cui la calamità non sia fronteggiabile dal solo comune, subentra la competenza del prefetto, che coordina i propri interventi con quelli del comune. Le province sono chiamate a svolgere un ruolo prevalentemente di rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati, oltre che alla predisposizione e realizzazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione. Le regioni partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento.

Con la circolare 30 settembre 2002, n. 5114, recante una serie di indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia di protezione civile, è stata ribadita da una parte la posizione centrale del Dipartimento della protezione civile, dall'altra, l'applicazione dell'articolo 108, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 112 del 1998 con riferimento alle competenze degli enti territoriali.

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Ricorda che il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 aveva inoltre attribuito al Dipartimento

anche il coordinamento delle azioni necessarie a realizzare i cosiddetti « grandi eventi », cioè eventi di particolare complessità organizzativa sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, per i quali serve l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente. Tale disposizione è stata poi abrogata dall'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni).

Le strutture operative nazionali del servizio della protezione civile sono individuate dall'articolo 11 della legge n. 225 del 1995 nei seguenti soggetti: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale della protezione civile proprio perché già titolare delle attività istituzionali attinenti al soccorso tecnico urgente, le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, i servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica e gli altri istituti di ricerca (fondamentali per la predisposizione dei piani di prevenzione e per le mappature delle zone di rischio), la Croce rossa italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato nonché il Corpo nazionale di soccorso alpino.

La legge n. 225 del 1992 ha, inoltre, conferito particolare rilievo alla partecipazione della collettività, e quindi delle associazioni *no profit*, alle attività di protezione civile, attribuendo alle organizzazioni di volontariato il ruolo di « struttura operativa nazionale » quale parte integrante del sistema pubblico. Nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sono oggi iscritte oltre 4.000 organizzazioni, tra cui più di 3.850 organizzazioni locali in diverse regioni italiane.

Ricorda inoltre che l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 era stato dapprima abrogato dall'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), che, all'articolo 79, aveva istituito l'Agenzia di protezione civile, sopprimendo anche il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge n. 225.

Successivamente il citato articolo 87 è stato abrogato dal decreto-legge n. 343 del 2001, il quale ha soppresso l'Agenzia di protezione civile ampliando le competenze del Ministero dell'interno; il decreto ha così ricondotto al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato, le competenze in materia di protezione civile indicate dalla legge n. 225 del 1992 abrogate dal decreto legislativo n. 300.

Da ultimo, il decreto-legge n. 90 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, all'articolo 4, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri « la titolarità della funzione in materia di protezione civile », fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente e salva la facoltà di delega ad altro ministro, abrogando alcune disposizioni, contenute nel decreto-legge n. 343 del 2001, recanti riferimenti al ministro o al Ministero dell'interno. Il provvedimento è stato emanato per massimizzare la funzionalità delle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile nella gestione delle emergenze e dei rischi per il territorio e per la popolazione civile, anche in considerazione dei compiti istituzionali che lo stesso è chiamato ad assolvere sul fronte degli incendi boschivi e della gestione dei « grandi eventi ». Tra gli obiettivi principali del decreto legge vi era, tra l'altro, il potenziamento delle strutture operative del Dipartimento mediante incremento e stabilizzazione del livello di specializzazione e di professionalità del personale.

Tenuto conto del complesso quadro normativo testé descritto, passa ad illustrare le modifiche apportate dal decreto-legge in esame, per le parti di competenza.

Fa presente che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, interviene sulla legge n. 225 del 1992, riaffermando l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze, eventualmente delegabili al Ministro dell'interno ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in materia di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territo-

rio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile.

I soggetti sopra individuati si avvalgono del Dipartimento della protezione civile in favore del quale permangono le funzioni di coordinamento a livello centrale.

Per quanto riguarda le modifiche in questione, evidenzia che si interviene con una novella di tipo ordinamentale su un articolo non più vigente. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novella infatti l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992. Tuttavia, come già evidenziato, quest'ultimo articolo era stato abrogato dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, a sua volta soppresso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 343 del 2001, senza peraltro contemporaneamente esprimere la volontà del legislatore di far rivivere la norma. Risulta quindi opportuno intervenire, in luogo della novella, con l'espressa introduzione di un nuovo articolo 1 della legge 225 del 1992.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *d*), reca modifiche che intervengono, chiarendo incertezze applicative, sull'articolo 14 della legge n. 225 del 1992 in merito alle competenze del prefetto, al fine di armonizzarle con le novelle apportate dal decreto in esame in relazione al trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco operato dal successivo comma 2 e all'attribuzione al Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, delle competenze, eventualmente delegabili da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di promozione e coordinamento delle attività di protezione civile a seguito della riformulazione dell'articolo 1 della legge n. 225 del 1992.

In particolare, si prevede che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con la regione, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

Le modifiche sopra esposte, come rilevato nella relazione illustrativa del decreto in esame, sono volte a chiarire la spettanza

in capo al prefetto dei compiti di coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi di competenza regionale, in considerazione delle incertezze applicative incorse in relazione alla lettera *b*) dell'articolo 14 laddove si prevede che il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 reca modifica l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992 introducendo, al comma 1, a seguito dell'abrogazione della legge n. 142 del 1990, il corretto riferimento normativo al Decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le modifiche al comma 3 specificano ulteriormente i compiti che sono posti in capo ai sindaci nel momento in cui questi sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale.

L'intervento correttivo in esame è volto, come sottolineato nella relazione illustrativa, a rafforzare i compiti e i poteri che spettano al sindaco assegnandogli, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la funzione di direzione generale dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. Si stabilisce inoltre che, al verificarsi di calamità naturali o di altre forme di eventi di maggiore intensità e pericolosità tali da non poter essere affrontati con le strutture comunali, il sindaco è obbligato a chiedere l'intervento di altre forze e strutture operative al prefetto, il quale a sua volta pone in essere i piani di intervento, coordinando la sua attività con quella del capo dell'ente locale.

Il comma 3 dell'articolo 1, modificando il comma 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 010 (cosiddetto mille proroghe), estende il cosiddetto silenzio assenso in merito al controllo della Corte dei conti sugli provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Viene infatti previsto che

tali atti (già esecutivi oltre il termine di 7 giorni) diventano efficaci qualora la Corte non si esprima nel termine previsto di 7 giorni.

L'articolo 3, comma 3, prevede la riassegnazione delle somme non ancora impegnate dai commissari delegati per l'emergenza nomadi. Si tratta dei commissari nominati in virtù dello stato di emergenza dichiarato in alcune regioni del territorio nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio del maggio 2008, il quale è stato giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato con la conseguenza che è venuta meno anche la legittimità della nomina dei commissari delegati.

Il decreto in esame provvede quindi alla destinazione delle risorse economiche ancora presenti nelle contabilità speciali dei commissari e non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato, stabilendo che queste siano riassegnate al Ministero dell'interno e destinate al « necessario completamento funzionale degli interventi già programmati ». Come chiarito dalla relazione tecnica al disegno di legge in esame, le somme sono destinate a taluni interventi già programmati per l'emergenza nomadi. Si tratta, come evidenziato nella stessa relazione tecnica, di una prima attuazione del procedimento di rientro delle situazioni di emergenza nel regime ordinario definito per la prima volta dal provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 4, che introduce i nuovi commi 4-ter e 4-quater nell'articolo 5 della legge 225 del 1992.

Peraltro, il provvedimento di conclusione dello stato di emergenza, ai sensi del nuovo comma 4-ter, è una nuova ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione competente, mentre, nel caso dell'emergenza nomadi, il rientro è disposto direttamente con norma legislativa di rango primario. Inoltre, il comma 4-quater prevede la possibilità, nel caso di prosecuzione degli interventi anche dopo la conclusione dell'emergenza, di individuare il soggetto responsabile cui intestare la contabilità speciale e l'indicazione di un tempo determinato per il

completamento degli interventi. Nel caso in esame non si è provveduto né all'individuazione del soggetto responsabile, né alla determinazione del limite di tempo. Viene invece osservata la procedura contabile introdotta dal comma 4-quater che prevede prima il versamento delle somme all'entrata dello Stato (in questo caso al capitolo di entrata dell'Interno) e poi la successiva rassegna (ai capitoli « pertinenti » del medesimo ministero).

Rileva, infine, quanto alla previsione che interviene sul comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, su cui si soffermerà più diffusamente il relatore per la VIII Commissione, che – sotto un profilo del rispetto delle fonti normative – la disposizione in questione, attribuendo un potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della Protezione civile, conferisce ad un vertice amministrativo un potere anche derogatorio della normativa vigente, sia pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tale potere, sia pur limitato alla disciplina di profili organizzativi e meramente provvisori di prima necessità, risulta inoltre sottratto al controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008. Sul punto sarà quindi opportuno svolgere ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, rileva che il decreto in esame si prefigge di rafforzare l'operatività del Dipartimento della Protezione civile circoscrivendola alla fase dell'emergenza che si cerca di ridurre, al fine di restituire alle amministrazioni competenti in via ordinaria la gestione delle situazioni determinate dal verificarsi degli eventi. Si intende, pertanto, riportare nell'alveo delle attribuzioni originarie la competenza della Protezione civile che, negli ultimi anni è stata coinvolta nella gestione di eventi che in un certo senso l'hanno distratta dalla sua *mission* originaria. Parimenti occorre garantire nella fase emergenziale un'azione incisiva supportata dalle occorrenti risorse finanziarie in con-

siderazione della gravità degli eventi che possono verificarsi e che si verificano, come dimostra il recente sisma che ha colpito l'Emilia Romagna e che rappresenta la prima applicazione della disciplina recata dal presente decreto. Il provvedimento reca una nuova disciplina per il finanziamento delle emergenze, che è volta a superare le criticità determinate dalla pronuncia della Consulta che ha inciso sulla disciplina di carattere finanziario introdotta dal decreto legge n. 225/2010. Ricorda che il provvedimento, prima di approdare in Parlamento, ha avuto un articolato *iter* preparatorio con due deliberazioni in Consiglio dei ministri, il passaggio in Conferenza unificata e prima ancora l'apertura di un tavolo tecnico. Ricorda peraltro che la Commissione Ambiente ha sempre dedicato particolare attenzione alle questioni riguardanti la Protezione civile, come dimostra anche il recente esame di alcune risoluzioni finalizzate alla salvaguardia dell'attuale assetto del Dipartimento della protezione civile e al potenziamento del suo ruolo operativo.

Passando pertanto a illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, relativamente alle parti di competenza della VIII Commissione, segnala che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 2 della legge n. 225/1992, per specificare, ai fini dell'attività di protezione civile, la tipologia degli eventi calamitosi naturali, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari, il quale deve essere limitato e predefinito nel tempo in coerenza con la durata degli stati di emergenza stabilita dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 della stessa legge n. 225, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge. I numeri 1) e 2) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, rispettivamente, sostituiscono il comma 1 ed introducono il comma 1-*bis* all'articolo 5 della legge n. 225/1992, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche « nell'imminenza » del

verificarsi degli eventi calamitosi e l'introduzione di una durata massima dello stesso stato di emergenza, che è stabilita per un periodo massimo che non potrà, di regola, superare i sessanta giorni, e potrà essere prorogata o rinnovata una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di regola di ulteriori quaranta giorni. I numeri da 3) a 7) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, nel novellare i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, introducono alcune sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che si traducono nell'attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile (comma 2), nell'immediata efficacia delle ordinanze stesse (comma 2-*bis*), nonché nell'individuazione delle autorità deputate ad emanare e curare la loro attuazione (commi 4 e 4-*bis*) e nel subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali (commi 4-*ter* e 4-*quater*). Segnala che la norma attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile un potere importante, che è un potere di ordinanza in deroga alla normativa vigente, anche se nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. Aggiunge che il decreto introduce una disciplina differente a seconda che le ordinanze vengano emanate o meno entro i primi venti giorni dall'evento in quanto, nel primo caso, le ordinanze emanate entro i primi venti giorni dall'evento sono trasmesse anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che dovrà comunicare gli esiti della verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti correttivi, e sono immediatamente efficaci, mentre successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza l'emanazione delle ordinanze necessita del previo concerto del MEF, limitatamente ai profili finanziari. Viene poi abrogato il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 che disciplinava l'emanazione di ordinanze finalizzate a

evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose e che, invece, non prevedevano alcuna deroga alla normativa vigente.

Secondo quanto previsto nel decreto, il Capo del Dipartimento può avvalersi di commissari delegati per i quali il provvedimento di delega dovrà specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio, esplicitando, rispetto alla disposizione previgente, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza; con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, che vengono pertanto consentite al di fuori del periodo di emergenza. Il numero 8 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 – relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato – introducendo la previsione che tale rendicontazione sia corredata anche degli eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei conti in sede di controllo sui provvedimenti commissariali e venga trasmessa, per conoscenza anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno e che tale previsione si applichi anche ai casi contemplati dal comma 4-*quater* dell'articolo 5. Il numero 9 della lettera c) dello stesso comma 1 dell'articolo 1, al fine di recepire il dictum della Corte Costituzionale, modifica le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi. Viene a tal fine disposto l'utilizzo prioritario delle risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e

Fondo di riserva delle spese impreviste), in luogo dell'obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie – derivanti anche dall'aumento del prelievo tributario sul territorio – e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali. In particolare a tal fine viene modificato il comma 5-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 prevedendo che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia nella facoltà della Regione elevare la misura dell'imposta regionale della benzina per autotrazione.

Il successivo numero 10 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 sopracitato, disponendo che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si debba ricorrere all'utilizzo anche del Fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'articolo 28, legge n. 196/2009), ne va contestualmente previsto il reintegro, mediante riduzioni delle voci di spesa riportate in un elenco allegato al decreto-legge, nonché mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante. Con le medesime modalità (ulteriori riduzioni delle predette voci di spesa ed aumenti dell'accisa) si dovrà provvedere altresì agli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi previsti dal comma 5-*ter* dell'articolo 5 richiamato. In ordine a tale disposizione fa presente l'opportunità di un approfondimento nel corso dell'istruttoria parlamentare, per quanto riguarda il meccanismo del reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste con le risorse dell'elenco allegato. La norma, poi, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le singole voci di spesa interessate tra quelle riportate in allegato e le eventuali conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno. In combinazione con la predetta riduzione

delle voci di spesa, alla reintegrazione del Fondo per le spese impreviste si provvederà anche mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti.

Il nuovo comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, introdotto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, detta modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, stabilendo che il pagamento degli stessi sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo 1, novellando l'articolo 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000, trasferisce la flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Il successivo comma 4 reca l'abrogazione espressa dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 195/2009, che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile. Alla luce di tale abrogazione, tale competenza è rimessa alle regioni e agli enti locali.

Precisa poi che l'articolo 2, al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, e di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, prevede la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Le modalità attuative sono demandate ad un regolamento di delegificazione i cui criteri sono definiti al comma 2 e configurano una vera e propria disciplina. Tra i criteri di attuazione della disciplina in esame, particolarmente importante è quello che prevede anche incentivazioni fiscali, sia mediante regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione, sia mediante la previsione della deducibilità – anche parziale – dei premi dalle imposte sui redditi nel rispetto del

principio dell'invarianza di gettito. Rileva che su tale disposizione saranno necessari approfondimenti nel corso dell'istruttoria anche per valutare gli effetti finanziari della medesima.

Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 fanno salvi gli effetti delle dichiarazioni di «grandi eventi» per l'Expo 2015 e il Forum delle famiglie del 2012 di Milano; prevedono che le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere prorogate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; inoltre vengono ammesse limitate proroghe unicamente per le gestioni commissariali relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto (quantificate in 355.550.240,84 euro e già trasferite alla regione Campania dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 16/2012). Al riguardo, segnala che su tale disposizione sono intervenuti recentemente i commi da 8 a 12 dell'articolo 12 del decreto-legge 16/2012 e che la regione Campania ha recentemente sollevato un conflitto di attribuzioni per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012 che ha trasferito ad essa la proprietà del termovalorizzatore. Il comma 5 dell'articolo 3, infine, include il Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le voci escluse dal taglio lineare alle dotazioni finanziarie rimodulabili disponibili del bilancio a legislazione vigente disposto dal comma 1-*quinquies* dall'articolo 13 del decreto legge n. 16/2012 (legge n. 44/2012).

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, di cui certamente condivide la ratio fondamentale, fa presente l'opportunità di appro-

fondire taluni profili del provvedimento, evidenziando al contempo come, nell'ambito del dibattito svoltosi in Assemblea nella seduta di ieri in occasione dell'informativa urgente sul recente sisma in Emilia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, aveva dichiarato la disponibilità del Governo a valutare con attenzione in sede parlamentare le proposte emendative comunque

finalizzate a migliorare l'impianto di riordino della Protezione civile recato dal decreto in esame.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Atto n. 461.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli

obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (Atto n. 461).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/109/CE, essa, modificando le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE (ora rifusa nella direttiva 2011/35UE), 82/891/CEE e 2005/56/CE, intende ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione. A tal fine la direttiva consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul sito della società medesima ovvero altro sito *web* designato a tale scopo dagli Stati membri e l'invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità dei medesimi atti e documenti.

Si stabilisce inoltre che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti, e si contempla altresì la possibilità di omettere la redazione della situazione contabile, qualora l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato, pubblici relazioni semestrali ai sensi delle disposizioni vigenti. Il termine di recepimento delle norme della direttiva è già scaduto il 30 giugno 2011.

Sebbene la norma generale di delega per il recepimento, tra le altre, della predetta direttiva 2009/109/CE, recata dall'articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), non indichi alcun principio e criterio direttivo specifico, la Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo segnala come, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cosiddetto divieto di *gold plating*, stabilito dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012), il Governo intenda avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, in armonia con il dettato dell'articolo 7 della legge delega sulla riforma del diritto societario (legge n. 366 del 2001), il quale prevede, alla lettera *a*), che la riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali fosse ispirata al principio di semplificazione nel rispetto, per le società di capitali, delle direttive comunitarie.

Segnala quindi come la CONSOB abbia trasmesso informalmente una serie di rilievi sullo schema di decreto legislativo, volti a migliorare la formulazione del testo, che ritiene di condividere pienamente.

Sottolinea infatti la necessità di coniugare l'obiettivo, posto dalla direttiva 2009/109/CE, di ridurre alcuni obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione, con l'esigenza, che assume in questi casi particolare rilievo, di garantire l'integrità e autenticità dell'informativa societaria, e di tutelare i diritti, oltre che degli azionisti, di tutti i soggetti portatori di interessi in qualche modo coinvolti dalle predette operazioni.

Passando quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si com-

pone di soli tre articoli, l'articolo 1 apporta modifiche alle norme del codice civile dedicate alla documentazione prodotta in occasione delle operazioni di fusione e scissione.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2501-*ter* del codice civile, il quale impone all'organo amministrativo della società di redigere un apposito progetto di fusione cui deve essere data pubblicità mediante deposito presso il registro delle imprese; per effetto della modifica proposta, si prevede la possibilità di pubblicarlo sul sito *internet* della società invece che nel registro delle imprese.

A tale proposito segnala come la CONSOB abbia espresso talune perplessità circa la previsione che consentirebbe la pubblicazione del progetto di fusione nel sito *internet* della società, segnalando l'opportunità di consentire il deposito del progetto al registro delle imprese anche con modalità elettroniche.

Inoltre la CONSOB sottolinea l'esigenza che il sito stesso sia dotato di adeguati presidi di sicurezza, nonché di assicurare l'autenticità dei documenti ivi pubblicati.

Il comma 2 modifica l'articolo 2501-*quater* del codice civile, relativo alla situazione patrimoniale delle società coinvolte nella fusione.

In connessione con le modifiche del comma 1, ai sensi della lettera *a*) del comma 2 tale situazione patrimoniale deve essere riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società, ovvero è pubblicato sul sito *internet* della società.

Anche a tale riguardo rileva come la CONSOB abbia segnalato l'opportunità di consentire il deposito del progetto al registro delle imprese anche con modalità elettroniche, nonché l'esigenza che il sito stesso sia dotato di adeguati presidi di sicurezza, ed assicuri l'autenticità dei documenti ivi pubblicati.

La lettera *b*) introduce una specifica disciplina per le società quotate in mercati regolamentati, prevedendo che, in caso di fusione, la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria

semestrale prevista dalle leggi speciali, purché riferita ad una data antecedente i sei mesi dal deposito ovvero della pubblicazione sul *web* del progetto di fusione.

In merito alla formulazione della lettera *b*), la CONSOB ha segnalato l'opportunità di sostituire il riferimento alle « leggi speciali » con quello al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto la relazione finanziaria semestrale è prevista dall'articolo 154-*ter*, comma 2, del medesimo TUF.

Ai sensi della lettera *c*) la situazione patrimoniale non sarà richiesta ove vi rinuncino all'unanimità i soci delle partecipanti alla fusione.

Relativamente alla formulazione della lettera *c*), evidenzia, con riferimento alle società quotate, come la possibilità di escludere la redazione della situazione patrimoniale potrebbe determinare alcune criticità, per quanto riguarda i riflessi negativi che ciò potrebbe avere sul patrimonio informativo a disposizione di soggetti terzi (possibili investitori, creditori, autorità di vigilanza), e sembri contrastare inoltre con il dettato dell'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF, il quale stabilisce l'obbligo, per l'organo di amministrazione delle società quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su tutte le materia all'ordine del giorno.

Al medesimo riguardo la CONSOB ha inoltre rilevato l'esigenza di prevedere che la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, rilevando come la dizione « soci » possa prestarsi ad alcuni dubbi applicativi e come l'articolo 2, paragrafo 5, lettera *a*), punto *ii*), della direttiva 2009/109/CE preveda che la redazione della situazione contabile non sia obbligatoria se vi rinuncino « tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione ».

Il comma 3 modifica l'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, che impone agli amministratori delle società partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio di azioni o quote.

In particolare, la norma è integrata disponendosi che l'organo amministrativo debba segnalare ai soci e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito o di pubblicazione in *internet* del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione medesima. Analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera *c*), dello schema di decreto, la relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci delle società che partecipano alla fusione.

In merito alla formulazione della disposizione la CONSOB ha segnalato l'esigenza di specificare che la relazione con la quale l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione illustra il progetto di fusione deve essere scritta e particolareggiata.

Per quanto riguarda la previsione secondo la quale si può rinunciare alla predisposizione della predetta relazione in presenza del consenso dell'unanimità dei soci delle società partecipanti alla fusione, la CONSOB, anche in questo caso, ha sottolineato l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Il comma 4 modifica l'articolo 2501-*sexies* del codice civile, che disciplina la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

In particolare, in ottemperanza all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, attraverso una modifica dell'ottavo comma, si esclude la presentazione della relazione di stima sui conferimenti in natura e di

crediti di cui all'articolo 2343 e all'articolo 2465 del codice civile, richiesta in occasione di conferimento di beni in natura o di crediti, nel caso in cui sia redatta la predetta relazione degli esperti, facendo comunque salva la previsione, contemplata dal settimo comma dell'articolo 2501-*sexies*, secondo cui tale relazione di stima ex articoli 2343 e 2565 è comunque richiesta per le fusioni di società di persone con società di capitali.

A tale riguardo la CONSOB ha sottolineato l'opportunità di chiarire l'intento di tale modifica, rilevando come, in riferimento alle fusioni, la relazione di stima, di cui agli articoli 2343 e 2465, sia prevista solamente nelle ipotesi di fusione tra società di persone con società di capitali, e come pertanto non si comprenda in quali casi si possa verificare l'esclusione prevista dalla novella.

Rimane comunque fermo che, ai sensi della già vigente formulazione dell'ottavo comma, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio non è altresì richiesta, qualora vi rinuncino all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione.

In merito a tale ultima previsione, la CONSOB evidenzia, anche in questo caso, l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Il comma 5 modifica l'articolo 2501-*septies* del codice civile, relativo agli obblighi di deposito del progetto di fusione, degli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti e delle relative situazioni patrimoniali.

Oltre ad alcune modifiche di coordinamento formale (di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 5), la lettera *a*) prevede la possibilità di pubblicare tali documenti su *internet* in luogo del deposito presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, mentre la lettera *d*) prevede, su richiesta del socio, la possibilità di trasmissione telematica dei predetti docu-

menti, esonerando la società dal fornire copia dei documenti, ove essi siano pubblicati sul sito *internet* e da lì siano liberamente scaricabili o stampabili.

Il comma 6 modifica l'articolo 2505 del codice civile, al fine di recepire le disposizioni, contenute nell'articolo 25 della direttiva 2011/35/UE, che obbligano lo Stato membro a non richiedere, in presenza di determinate condizioni, l'approvazione della fusione con delibera assembleare, nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ma a prevedere la sua sostituzione con una decisione dell'organo amministrativo.

In particolare, il richiamato articolo 25 della direttiva 2011/35/UE prevede:

a) che siano rispettate da tutte le società partecipanti le disposizioni in materia di pubblicità del progetto di fusione;

b) che sia garantito ai soci della società incorporante di prendere visione e di estrarre copia, oltre che del progetto di fusione, dei bilanci e delle relative relazioni degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti indipendenti);

c) che sia garantito ad una minoranza qualificata di azionisti di chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare sulla fusione.

In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 2505, comma secondo, il quale prevede già che l'atto costitutivo o lo statuto contemplino tale possibilità, prevedendo che la sostituzione della delibera di approvazione assembleare della fusione con una delibera degli organi amministrativi è possibile purché:

siano rispettate le norme sulla pubblicità del progetto di fusione di cui all'articolo 2501-*ter*, terzo e quarto comma (iscrizione nel registro delle imprese o pubblicazione via *internet* ed intervallo di

almeno trenta giorni tra la pubblicità del progetto e la decisione in ordine alla fusione);

siano rispettate inoltre le norme sulla pubblicità e il deposito di atti, di cui all'articolo 2501-*septies* del codice civile, anche tramite trasmissione telematica.

Viene comunque mantenuta la possibilità, riconosciuta alle minoranze azionarie dal terzo comma dell'articolo 2505, di chiedere la delibera assembleare.

Il comma 7 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2505-*bis* del codice civile, al fine di recepire le norme (di cui all'articolo 28 della direttiva 2011/35/UE) che prevedono, nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90 per cento o più, ma non nella totalità, la disapplicazione degli obblighi di redazione e pubblicazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti al sussistere di specifiche condizioni, nonché del deposito di atti, laddove sia concesso agli altri soci della società incorporata di far acquistare le proprie azioni o quote dalla società incorporante alle condizioni previste per il recesso.

In particolare, la lettera *a*) del comma 7 integra il primo comma dell'articolo 2505-*bis*, al fine di aggiungervi il riferimento agli articoli (2501-*quater*, 2501-*quinqüies*, 2501-*sexies* e 2501-*septies*) contenenti i predetti obblighi, i quali, in tale ipotesi, non sono più applicabili.

La lettera *b*) (in ottemperanza all'articolo 27 della direttiva 2011/35/UE) modifica le norme che prevedono, nella predetta ipotesi di possesso oltre il 90 per cento, la possibilità di sostituire la delibera assembleare sulla fusione con la decisione dell'organo amministrativo: in particolare, sono modificate le condizioni alle quali può avvenire tale sostituzione, che sono individuate nell'osservanza dell'articolo 2501-*septies* (e non più solo dell'articolo 2501-*septies*, primo comma, numeri 1 e 2), concernente la pubblicazione e trasmissione, anche tramite *internet*, dei documenti inerenti la fusione, dei bilanci degli

ultimi tre esercizi e delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, nonché il diritto dei soci di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il comma 8, modificando il quinto comma dell'articolo 2506-*bis* del codice civile, introduce – in alternativa alla pubblicazione nel registro delle imprese – la possibilità di pubblicare via *internet* anche il progetto di scissione.

Il comma 9 modifica le norme di cui all'articolo 2506-*ter* del codice civile, relative alla scissione mediante costituzione di nuova società, nel caso in cui non si prevedano criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

In ottemperanza alle modifiche introdotte con la direttiva 2009/109/CE, in tale ipotesi la lettera *a*) del comma 9 dispone che non siano richieste, oltre alla relazione degli esperti, nemmeno la relazione dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, esentando la società dal relativo obbligo di pubblicazione: a tal fine l'articolo 2506-*ter* è integrato col riferimento agli articoli 2501-*quater*, 2501-*quinqüies* e 2501-*sexies*, modificati dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, dello schema di decreto.

La lettera *b*) modifica invece l'articolo 2506-*ter*, comma quinto, del codice civile, recante le disposizioni in materia di fusione applicabili alla scissione, limitando il rinvio, ivi contenuto, all'articolo 2505, modificato dall'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto, ai soli commi primo e secondo, in materia di incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante, ed escludendo invece il rinvio al terzo comma, il quale prevede la possibilità che i soci rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale della società incorporante, possano chiedere che la fusione sia approvata dall'assemblea a maggioranza dei soci.

La modifica è volta a recepire il disposto della direttiva 2009/109/CE che ha reso obbligatoria la sostituzione della delibera assembleare di approvazione della scissione con una decisione dell'organo amministrativo, in presenza di determinate condizioni: in tale contesto la novella pre-

vede, in sostanza, che, nel caso di fusione per incorporazione di società già posseduta, la predetta sostituzione potrà essere effettuata qualora – tra le altre – siano rispettate le norme sulla pubblicità del progetto di fusione, obbligo assolto anche mediante *internet*, e le norme sulla pubblicità e il deposito di atti, anche tramite trasmissione telematica ai soci.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sopprime l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 108 del 2008, in quanto – come precisa al riguardo la Relazione illustrativa – tale disposizione è superata dalla nuova disciplina delle fusioni transfrontaliere (direttiva 2007/63/CE, recepita con decreto legislativo n. 147 del 2009).

La disposizione che si intende sopprimere prevede infatti che, nei soli casi di fusioni transfrontaliere, i soci di tutte le società partecipanti alla fusione possano rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti. Dal momento che la citata direttiva 2007/63/CE equipara la disciplina delle fusioni « interne » e transfrontaliere, si ritiene superfluo mantenere una specifica disposizione in materia di fusioni transfrontaliere, alle quali si applica la disciplina italiana richiamata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2008 (titolo V, capo X, sezione II, del libro V del codice civile: articoli da 2501 a 2505-*quater*).

L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva quindi di formulare, d'accordo con il relatore per la II Commissione, una proposta di parere.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore per la II Commissione*, condivide le considerazioni espresse dal relatore per la VI Commissione, Fogliardi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento da parte delle Commissioni riunite scadrà il 26 maggio prossimo: pertanto, non essendo possibile che l'esame sul provvedimento si concluda entro tale data, chiede al Governo di attendere l'espressione del parere parlamentare fino alla prossima settimana, prima di adottare in via definitiva lo schema di decreto legislativo.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI assicura che il Governo non procederà all'approvazione in via definitiva dello schema di decreto legislativo prima che sia stato espresso il parere parlamentare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare, d'intesa con il Presidente della Commissione Giustizia, la prossima settimana, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	25

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 22 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere con condizioni e un'osservazione, che tiene conto anche dei rilievi emersi nel corso della seduta di ieri (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Anna Rossomando, illustra la proposta di parere.

Il Sottosegretario Massimo VARI prende atto della proposta di parere riservandosi di valutare le condizioni e l'osservazione apposte.

Jonny CROSIO (LNP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere, manifestando peraltro la preoccupazione che, ferma restando l'esigenza di tutela degli utenti, non si creino dei protocolli di comunicazione diversi da quelli degli altri Paesi, perché in tal modo si finirebbe per isolare la rete del nostro Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

premesso che il presente schema di decreto legislativo è diretto ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario mediante modifiche ed integrazioni al Codice in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo di rafforzare la disciplina a tutela dei dati personali degli utenti attraverso una maggiore responsabilizzazione in tal senso dei fornitori dei servizi di telecomunicazione e accesso ad Internet;

rilevato che nel settore delle comunicazioni elettroniche l'utente si trova in una posizione di particolare debolezza nei confronti del fornitore dei servizi, per cui vi è l'esigenza di assicurare all'utente adeguati ed efficaci strumenti di tutela, ga-

rantendo, in primo luogo, che il suo consenso per l'acquisizione dei servizi offerti *online* sia prestato attraverso l'utilizzo di metodologie che garantiscano l'effettiva consapevolezza dell'adesione;

ritenuto che al fine di tutelare l'utente sia necessario pertanto che i rapporti contrattuali instaurati attraverso forme di comunicazioni elettroniche siano regolati, anche attraverso l'integrazione di disposizioni di natura legislativa, in maniera tale che qualsiasi effetto contrattuale derivante da clausole predisposte dall'altro contraente sia conosciuto dall'utente ovvero concretamente conoscibile;

rilevato che dall'esigenza di tutela dell'utente si deve tener conto anche nella predisposizione dell'apparato sanzionatorio del provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, che nel caso in esame fissano nella somma di 150.000 euro il limite massimo della sanzione amministrativa applicabile;

rilevata l'opportunità:

all'articolo 122, comma 1, del predetto codice, come modificato dal presente schema di decreto, di tenere conto, ai fini della determinazione delle modalità di manifestazione del preventivo consenso da parte dell'interessato, anche delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte;

all'articolo 122, comma 2, del citato codice, come modificato dal presente schema di decreto, di fare riferimento, nella definizione delle modalità tecnologiche necessarie per consentire all'interessato di esprimere il proprio consenso, ai programmi informatici o dispositivi riconosciuti dai principali enti standardizzatori o dai codici di autoregolamentazione previsti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate;

di sostituire la definizione « di abbonato » con quella « di contraente », ovunque ricorra, nel codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal presente schema di decreto;

rilevata altresì l'opportunità all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di individuare modalità idonee a tener conto della raccomandazione del Garante volta a delineare con chiarezza il quadro giuridico riferibile alla figura dell'abbonato-persona giuridica, evitando nel contempo aggravii di costo per le imprese rispetto alle misure di semplificazione recentemente adottate con il decreto-legge n. 201/2011 (articolo 40, comma 2);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni di cui al presente schema di decreto legislativo siano sempre dirette a controbilanciare la posizione di particolare debolezza nella quale si trova l'utente nei confronti del fornitore dei servizi, assicurando all'utente adeguati ed efficaci strumenti di tutela e, quindi, garantendo, in primo luogo, che il suo consenso per l'acquisizione dei servizi offerti *online* sia prestato attraverso l'utilizzo di metodologie che garantiscano l'effettiva consapevolezza dell'adesione;

2) all'articolo 122, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal presente schema di decreto, dopo il primo periodo

aggiungere il seguente: « Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al precedente periodo si tiene conto anche delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte »;

3) all'articolo 122, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal presente schema di decreto, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I programmi informatici e i dispositivi di cui al precedente periodo devono essere riconosciuti dai principali enti standardizzatori o dai codici di autoregolamentazione definiti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate »;

4) all'articolo 162-*ter* del codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal presente schema di decreto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « venticinquemila » è sostituita dalla seguente: « cinquantamila »;

b) al comma 2, le parole « da centocinquanta euro a mille euro » sono sostituite dalle seguenti: « da mille euro a diecimila euro »;

c) al comma 3, la parola « ventimila » è sostituita dalla seguente: « quarantamila »;

5) all'articolo 1, comma 12, del presente schema di decreto dopo la parola: « contraente », aggiungere le seguenti: « ovunque ricorra »;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di individuare modalità idonee a ricondurre i soggetti persone giuridiche nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, come segnalato dal Garante, senza tuttavia determinare aggravii di oneri amministrativi per le imprese rispetto alle misure di semplificazione recentemente adottate.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (seguito esame testo unificato). Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni</i>)	29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (seguito esame testo unificato). Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'ufficio di presidenza congiunto delle due Commissioni del 16 maggio, i relatori del provvedimento in esame hanno preannunciato la presentazione di un nuovo testo unificato, resosi necessario prevalentemente a causa dell'individuazione di una diversa copertura

finanziaria che consente esclusivamente l'erogazione di fondi classificabili quali stanziamenti in conto capitale. Le Commissioni dovrebbero quindi, nella seduta odierna, deliberare l'assunzione di tale testo quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Deborah BERGAMINI (PdL), sottolinea che il nuovo testo elaborato dai relatori deriva prevalentemente dall'individuazione di una nuova forma di copertura finanziaria del provvedimento, identificata nell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente. Tale nuova copertura ha implicato infatti una sensibile modifica nelle disposizioni di spesa recate dal testo, che i relatori hanno apportato senza per altro alterare le finalità generali del provvedimento. Ove le Commissioni consentano all'adozione del nuovo testo, che è in distribuzione (*vedi allegato*) quale testo base, si potrebbe prevedere un termine ampio per la presentazione degli emendamenti per poi procedere celermente alla definizione del testo da inviare ai pareri.

Le Commissioni deliberano l'acquisizione del nuovo testo quale ulteriore testo base per il prosieguo dell'esame.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emen-

damenti al nuovo testo a giovedì 31 maggio, alle ore 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni (C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera).**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati a energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km.

ART. 2.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

2. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contri-

buire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione sul territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;

b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;

c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;

d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;

e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

ART. 3.

(*Legislazione regionale*).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.

2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale.

ART. 4.

(*Normalizzazione*).

1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici rispondenti agli *standard* fissati dal regolamento della Com-

missione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100.

2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), della legge 21 giugno 1986, n. 317, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-*bis* e 9-*ter* della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

ART. 5.

(*Semplificazione dell'attività edilizia*).

1. L'esecuzione negli edifici delle opere dirette alla realizzazione, all'adeguamento, alla sostituzione o all'integrazione degli impianti elettrici per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e costituisce attività edilizia libera.

2. Per le opere di cui al comma 1 è comunque prescritta l'osservanza delle ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto di tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Qualora le opere di cui al comma 1 non incidano sulle parti strutturali dell'edificio, non comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o non implicino un incremento dei parametri

urbanistici, la loro esecuzione è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi degli articoli 22 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-*ter*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-*bis* le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 ».

5. Le leggi regionali possono regolamentare diversamente le materie disciplinate dai commi da 1 a 3, fermo restando che tali disposizioni non devono comportare un aggravamento del regime giuridico edilizio delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, anche per gli aspetti procedurali.

ART. 6.

(Diritto ai punti di ricarica).

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, nei casi in cui le opere edilizie per l'installazione dei punti di ricarica elettrica dei veicoli in edifici privati comportino l'obbligo di deliberazione degli organi della comunione o

del condominio, queste ultime, ove abbiano per oggetto le innovazioni dirette a installare prese di alimentazione per veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché le relative opere murarie, anche su parti comuni dell'edificio, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 1, secondo le modalità ivi previste.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

ART. 7.

(Disposizioni in materia urbanistica).

1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 3, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno *standard* minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno *standard* minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

CAPO II

PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

ART. 8.

(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato « piano nazionale ».

2. Il piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

4. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stra-

dale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il piano nazionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;

b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:

1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti.

e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera *d*), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.

7. I comuni possono accordare l'esonerazione e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, commi 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

ART. 9.

(Finanziamento del piano nazionale).

1. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 80 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanzia-

mento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 5.

3. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, è destinato alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Azioni di sostegno alla ricerca).

1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *e*), a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:

a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica.

ART. 11.

(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Entro un mese dalla data di approvazione del piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di *start up* del mercato e almeno per il primo quinquennio;

b) fissazione dei criteri, specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

d) opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di

distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;

e) opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

f) opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

CAPO III

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI

ART. 12.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli).

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni e che consegnano un veicolo per la rottamazione è riconosciuto, nei limiti delle risorse di

cui all'articolo 13, comma 1, il seguente contributo statale:

a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 1.200 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 1.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del 30 per cento del contributo riconosciuto;

b) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da data anteriore a quella di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari

conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

4. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

ART. 13.

(Fondo per l'erogazione degli incentivi).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12.

2. Le risorse del fondo sono erogate a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che una quota del 30 per cento delle risorse medesime sia assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo aggiornamento delle disponibilità del predetto fondo.

ART. 14.

(Ulteriori agevolazioni).

1. Le regioni possono disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà.

2. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree a traffico limitato e possono altresì escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione.

3. Le regioni e amministrazioni locali possono inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni in sostituzione dei veicoli da rottamare del rispettivo parco dei veicoli.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, pari complessivamente a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (Seguito dell'esame e rinvio)	37
ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti dei Relatori)	39
ALLEGATO 2 (Emendamenti riformulati)	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.45.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 15 maggio 2012.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 maggio 2012, a seguito degli interventi del viceministro Martone e del sottosegretario De Vincenti,

si era convenuto di consentire ai relatori un'ulteriore riflessione sul testo per l'eventuale elaborazione di proposte emendative.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, facendo seguito a quanto concordato dalle Commissioni riunite nella precedente seduta, comunica che i relatori hanno proceduto a un lavoro istruttorio basato sui suggerimenti formulati dai rappresentanti del Governo e sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare già presentate.

Fa notare che, in esito a tale lavoro istruttorio, si è convenuto di presentare due nuovi emendamenti: l'emendamento 2.51 dei relatori, che risponde alle perplessità espresse dal viceministro Martone in relazione alla sovrapposizione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 con gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente, e l'emendamento 8.50 dei relatori, che interviene sulle semplificazioni in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che assorbe, peraltro, l'emendamento Damiano 8.1, essendo frutto di un'intesa tra i gruppi parlamentari (*vedi allegato 1*).

Propone altresì la riformulazione dei seguenti emendamenti: 2.50 dei relatori, in particolare al fine di rispondere alle richieste del Governo circa gli adempimenti in materia ambientale, che sono già oggetto del decreto-legge cosiddetto «semplificazioni» (peraltro, la riformulazione consente anche di assorbire l'emendamento Damiano 9.1); Bobba 1.1, che trasforma in un articolo aggiuntivo la proposta normativa sull'impresa sociale, e Lulli 2.2, che prevede di apportare modifiche aggiuntive (e non sostitutive) al comma 2 dell'articolo 2, in materia di versamento dei contributi (*vedi allegato 2*).

Conferma il parere favorevole su una serie di emendamenti di iniziativa parlamentare, diretti, tra l'altro, a rispondere anche ad alcune delle sollecitazioni formulate dai rappresentanti del Governo; al riguardo, segnala, in particolare, il parere favorevole agli emendamenti a prima firma dell'onorevole Fedriga che intendono evitare differenziazioni tra aree svantaggiate e altre zone del Paese e che vanno incontro alle considerazioni svolte dal viceministro Martone rispetto all'articolo 4 del testo unificato.

Sottolinea, infine, che – rispetto alle ulteriori richieste di modifica proposte dal Governo – i relatori hanno ritenuto di non adottare apposite iniziative nei casi di sovrapposizione di disposizioni con futuri atti normativi ovvero con provvedimenti in discussione nell'altro ramo del Parlamento, che non sono da considerare ancora vigenti: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 1, comma 5, all'articolo 6 e all'articolo 12, che possono permanere – a giudizio dei relatori – all'interno del testo unificato, almeno sino a quando le eventuali norme sovrapposte non saranno definitivamente approvate e, dunque, non entreranno in vigore.

In conclusione, ricorda che i relatori intendono esprimere parere favorevole sui seguenti emendamenti: Bobba 1.1 (*Nuova formulazione*), la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti Bobba 1.2 e 1.3;

Fedriga 1.6, 2.51 dei relatori, Lulli 2.2 (*Nuova formulazione*), Fedriga 2.3, Fedriga 2.4, 2.50 dei relatori (*Nuova formulazione*), la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento Damiano 9.1, Fedriga 4.1, Fedriga 5.1, Fedriga 5.2, Fedriga 5.3, Fedriga 5.4, Anna Teresa Formisano 6.1, Fedriga 6.2 Fedriga 6.3, Fedriga 6.4, Fedriga 7.1, Anna Teresa Formisano 7.3, Fedriga 7.4, 8.50 dei relatori, la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento Damiano 8.1. Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in relazione alla presentazione dei nuovi emendamenti 2.51 e 8.50 dei relatori, nonché alla riformulazione del loro emendamento 2.50, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17.30 di domani, giovedì 24 maggio, per poter procedere quindi nella prossima settimana ad una seduta dedicata alle votazioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede di anticipare a stasera il termine di presentazione dei subemendamenti, al fine di procedere alla votazione delle proposte emendative nella giornata di domani.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, fa presente che la Commissione X domani sarà impegnata nell'audizione del ministro Passera, mentre nella Commissione XI è già previsto l'esame di un decreto-legge. Ritiene pertanto opportuno confermare alle ore 17.30 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati nella seduta odierna, rinviando alla prossima settimana la votazione delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ALLEGATO 1

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente per incentivare la contrattazione di secondo livello,.

Conseguentemente, al comma 6, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli sgravi contributivi già previsti dalla legislazione vigente,.

2. 51. I Relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività svolte nelle aziende di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e alle attività classificate a « rischio medio » o a « rischio alto » per la salute e la sicurezza sul lavoro, come individuate nell'accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 21 dicembre 2011, Allegato 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2012.

8. 50. I Relatori.

ALLEGATO 2

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. La presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, detta, altresì, nuove misure a sostegno dell'impresa sociale, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« m-bis) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

m-quater) alloggio sociale ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei set-

tori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 ».

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-

dificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2,000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: « Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota *II-sexies* »;

2) dopo la nota *II-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: « *II-sexies*) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta »;

b) all'articolo 11-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali ».

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) quanto all'articolo 8-*bis*, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante le seguenti modificazioni dell'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) alla lettera a), le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c), le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d), le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 1. Bobba (*Nuova formulazione*).

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.

2. 2. Lulli, Damiano (*Nuova formulazione*).

Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: dal 2010 *con le seguenti:* dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: biennio 2011-2012 *con le seguenti:* biennio 2012-2013.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: per il primo triennio di attività.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al-

l'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi inclusi, in quanto compatibili, quelli in favore dei lavoratori di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a decorrere sino alla fine della lettera *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. 50. I Relatori (*Nuova formulazione*).

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (*Esame e rinvio*)

43

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

C. 5194 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, secondo quanto concordato la scorsa settimana nella riunione congiunta degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni riunite avviano oggi l'esame del provvedimento in titolo, che proseguirà anche nella giornata di domani; il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà fissato per

le ore 18 di lunedì 28 maggio e le relative votazioni avranno luogo nella seduta di martedì 29 maggio.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, osserva, anche a nome del relatore per la XII Commissione, che il decreto-legge in esame, apportando modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, che reca norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è volto essenzialmente – come si evince dalla relazione illustrativa – a scongiurare i rischi che si sarebbero venuti a creare a seguito dell'abrogazione delle discipline speciali relative ai settori ferroviario, marittimo e portuale. Fa notare, infatti, che il decreto legislativo n. 81 prevedeva l'adozione entro un certo termine, scaduto il 15 maggio scorso, di regolamenti di coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e le normative speciali concernenti i citati settori; decorso tale termine, sarebbero state abrogate le discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche contenute nel suddetto decreto legislativo, ritenute assolutamente incompatibili con gli *standard* tecnici attualmente adottati

nei richiamati settori. Ritiene che questo sia, per l'appunto, il rischio che attraverso il decreto-legge in oggetto si è inteso evitare.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva innanzitutto che il disegno legge di conversione, all'articolo 1, contiene – accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, di cui ai commi 1 e 3 – al comma 2 una disposizione di carattere sostanziale, volta a novellare l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ciò che rappresenta una vera anomalia nell'ambito dei disegni di legge di conversione, come ha rilevato anche il Comitato per la legislazione nel parere espresso nella giornata di ieri, formulando una condizione con cui chiede la soppressione di tale disposizione. Sottolinea che il decreto-legge si compone di due articoli: l'articolo 1 reca modifiche allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, l'articolo 2, invece, concerne l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda il contenuto, segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge di conversione modifica l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso « e non oltre », con riferimento al termine – di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 – entro il quale devono essere individuate le « particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative » di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in particolari settori. Rileva che tale termine è già scaduto; trattandosi, pertanto, di una norma priva di portata innovativa, il Comitato per la legislazione, attraverso il parere prima richiamato, ne richiede la soppressione.

Inoltre, fa osservare che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, si dispone l'ulteriore differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013) del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti

dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81 del 2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Evidenzia che si prevede, altresì, il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati, non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione, con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia, che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito.

Segnala che i contenuti appena illustrati si intrecciano con quelli di un disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 maggio 2012, contestualmente al decreto-legge in esame, « in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, con lo scopo di prevedere una delega, necessaria al fine di armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative dei suddetti settori, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo 81 del 2008 ». Fa notare, infatti, che, come risulta dal comunicato stampa relativo alla suddetta riunione, sembrerebbe che si demandi a decreti legislativi il compito di coordinare normative di rango primario, attualmente affidato dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a regolamenti di delegificazione, per l'adozione dei quali il disegno di legge di conversione prevede un ulteriore differimento del termine, già più volte differito. Per la ragione suindicata, osserva che il Comitato per la legislazione, nel già richiamato parere, ha espresso dubbi circa la necessità di differire il termine per l'adozione dei suddetti rego-

lamenti di delegificazione, avendo il Consiglio dei ministri approvato un disegno di legge di delega il cui oggetto coincide con il compito affidato ai regolamenti stessi.

Si sofferma, infine, sull'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, il quale, modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, proroga dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi. Rileva che, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, in assenza di tale proroga, tali datori di lavoro sarebbero obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese. A questo proposito, segnala tuttavia che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura di infrazione 2010/4227), per non corretto recepimento, nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; tra i rilievi della Commissione, si segnalano in particolare le osservazioni in merito all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Osserva, infatti, che la Commissione ritiene che la disposizione secondo cui i datori di lavoro delle imprese con meno di dieci dipendenti non sarebbero tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ma solamente ad una mera autocertificazione dell'avvenuta valutazione, fino a quando il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 comma 8, lettera f), del decreto legislativo non entri in vigore, nonché la possibilità che – ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 29, comma 5 – tale

situazione si prolunghi fino al 30 giugno 2012, siano in palese contrasto con l'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE, secondo cui il datore di lavoro, tra i suoi vari obblighi, è tenuto a disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Secondo la Commissione europea, inoltre, l'articolo 29, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 violerebbe altresì l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/391/CEE relativa al diritto di informazione dei lavoratori; l'articolo 10 della direttiva impone, infatti, ai datori di lavoro di garantire a coloro che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori l'accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, alla valutazione dei rischi e alle misure di protezione. Fa presente che la stessa Commissione osserva, in proposito, che un'autocertificazione potrebbe essere priva di contenuto sostanziale e non fornire pertanto una adeguata informazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti intorno a una serie di punti, particolarmente problematici, come è stato rilevato anche dal suddetto parere espresso dal Comitato per la legislazione sul decreto-legge in esame nella seduta di ieri; in particolare, ritiene opportuno comprendere: quale sia la ragione dell'inserimento di una disposizione di carattere sostanziale nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; quale sia lo stato della procedura di infrazione 2010/4227 avente ad oggetto, in particolare, l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quale sia il rapporto tra il differimento del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e il disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la stessa materia.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore per la XII Commissione*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore per la XI Commissione, in particolare auspicando che il Governo possa fornire i chiarimenti ri-

chiesti, anche al fine di valutare eventuali proposte emendative che consentano di riportare il testo del provvedimento ad una formulazione adeguata.

Il viceministro Michel MARTONE prende atto delle questioni poste nella relazione introduttiva, riservandosi di fornire quanto prima alle Commissioni riunite elementi informativi in merito agli approfondimenti richiesti.

Luciana PEDOTO (PD) condivide i rilievi critici emersi nella relazione introduttiva, ricordando che il termine per l'adozione dei regolamenti tesi a coordinare la normativa generale contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 con la legislazione speciali relativa a determinati settori sia stato differito numerose volte. In generale, rileva che si registra un forte ritardo – più volte evidenziato, anche nei confronti del precedente Governo – per quanto riguarda l'adozione di interventi normativi in materia di sicurezza sul lavoro, come attestato anche dalla procedura di infrazione aperta contro l'Italia, sulla quale si è ampiamente soffermato il relatore per l'XI Commissione, onorevole Boccuzzi, che tuttavia non viene menzionata nella relazione governativa di accompagnamento al decreto-legge in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur condividendo la necessità di assicurare condizioni di massima sicurezza ai lavoratori, giudica altrettanto opportuno salvaguardare – soprattutto nell'attuale fase di crisi economica – la specificità di taluni settori produttivi, affinché le attività delle aziende non siano ostacolate da oneri burocratici che ne pregiudichino il corretto svolgimento. Ritiene, pertanto, necessario valutare con attenzione tutte le questioni in gioco, affinché si giunga ad un testo che concili le esigenze dei lavoratori con quelle delle aziende, evitando di andare verso l'abolizione di regimi speciali per far prevalere, anche per settori molto specifici, la disciplina ordinaria.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sollecita il rappresentante del Governo – anche al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalle Commissioni riunite per il seguito dell'*iter* – a fornire i richiesti chiarimenti entro la giornata di domani, nella quale proseguirà il dibattito di carattere generale.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	58
Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	48
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	59
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	61
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>) ...	50
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	62
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	65
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. Nuovo testo C. 1777 Di Pietro e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	66
COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A	54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	55
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), Generale Giorgio Piccirillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	55
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento approvato in linea di principio</i>)	67
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 9 (<i>Emendamento approvato in linea di principio</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	69

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nuovo testo C. 121 Angeli.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 121 Angeli, recante « Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero ».

Ricorda, quanto al rispetto delle competenze, che con riferimento alla materia « università », su cui interviene il testo in esame, la Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del 1998) ha evidenziato come con l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione venga a conferirsi una « funzione di cerniera », attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale « la scuola è aperta a tutti » (articolo 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai « capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi » « di raggiungere i gradi più alti degli studi » (articolo 34, terzo comma). Da tale impostazione deriva pertanto che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa.

Rileva che l'articolo unico del nuovo testo dispone un incremento non superiore al 5 per cento dei posti programmati per l'accesso ai corsi universitari, da riservare ai cittadini italiani residenti all'estero, e a tal fine interviene sulle previsioni della legge n. 264 del 1999, introducendo un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 4 della stessa.

Evidenzia peraltro l'esigenza di valutare se l'intervento normativo sia da riferire all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, che riguarda i contenuti della prova di accesso, ovvero non debba riguardare l'articolo 3 della medesima legge, che disciplina la determinazione del numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

Rileva infine l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di sostituire, all'articolo unico di cui si compone il testo, le parole « posti messi a concorso » con le seguenti « posti programmati » e le parole: « definiti e riconosciuti ai sensi della » con le seguenti: « di cui alla ».

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni ed abbinata, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria ».

Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e tenuto conto del parere già espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 17 aprile 2012 e delle modifiche successivamente apportate dalla Commissione di merito al testo unificato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, richiamate le questioni evidenziate nella relazione illustrativa svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.

Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, illustra il testo unificato in titolo, finalizzato a migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, quale strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti. Il credito bancario, infatti, non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente

la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese – rispetto alla vigente durata minima di tre mesi – e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione, rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi.

L'articolo 2 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, volti innanzitutto ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie. In L'articolo 3 consente – mediante l'introduzione di un nuovo articolo 1-*bis* alla legge n. 43 del 1994 – la smaterializzazione del titolo; a tal fine, l'emittente può avvalersi esclusivamente di una di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Il comma 2 del nuovo articolo 1-*bis* contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 1-*bis*, la richiesta deve contenere una serie di elementi.

In conclusione, considerato che il nuovo testo unificato delle proposte di legge interviene sulla materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, illustra il disegno di legge del Governo C. 5058, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ».

Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva altresì che, in materia di repressione penale della corruzione, è all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in sede referente, il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abbinato, recante « disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », adottato, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge, in attuazione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abbinato, recante disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo.

Fa presente che il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni volte a estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Si tratta, in particolare, di lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e alla realizzazione di spettacoli, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. A tali lavoratori vengono estese l'indennità di disoccupazione, peraltro subordinata al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'indennità di maternità. Si prevede, poi, l'istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo di sostegno al reddito. I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare, si prevede che i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota, potendo con più facilità: riscattare i contributi previdenziali versati all'estero; accedere all'istituto dei contributi d'ufficio; inserire le giornate di prova ai fini del raggiungimento dell'annualità contributiva. Il comma 15 specifica che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'INPS. Il comma 16 interviene per porre fine ad una questione oggetto di un lungo contenzioso fra l'ex Enpals e i lavoratori dello spettacolo, equiparando il massimale retributivo imponibile e il massimale retributivo pensionabile. Il comma 17 prevede la ricongiunzione dei contributi versati all'INPS e ad altre gestioni previdenziali, tenendo conto, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, dei diversi criteri di annualità in

vigore presso la gestione previdenziale di provenienza. Ai sensi del comma 18, le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.

L'articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minorenni e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'INPS.

L'articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato al comma 3 che l'attività di agente dello

spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso partecipazioni. Ai sensi del comma 5, inoltre, le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo.

Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura un doppio « binario »: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il comma 5 prescrive l'obbligo di attingere al registro dei lavoratori dello spettacolo ai fini della realizzazione di spettacoli a carattere commerciale. Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro. Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della « maschera », che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo.

L'articolo 5, infine, reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

Ricorda quindi che è in corso di esame in sede referente, presso la Commissione Cultura, il nuovo testo unificato

delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinata recante Legge quadro per lo spettacolo dal vivo e vertente, in parte, su materia analoga.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la disciplina oggetto del provvedimento è riconducibile, in linea generale, alla materia di competenza esclusiva statale previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale, rileva che è possibile fare riferimento alle materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni professioni e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

Nuovo testo C. 1777 Di Pietro e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 1777 Di Pietro, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, che introduce modifiche sia alla disciplina del falso in bilancio contenuta nel codice civile che a quella della responsabilità dei revisori dei conti dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

Rileva che l'articolo 1 novella il primo comma dell'articolo 2621 del codice civile modificandone la sanzione. Prevede infatti che le false comunicazioni sociali ai soci o al pubblico sono punite con la reclusione fino a tre anni, in luogo della vigente pena dell'arresto fino a due anni.

L'articolo 2 del testo – anche con la finalità di inserire nella fattispecie elementi che sarebbero conformi ai principi evidenziati dal gruppo di lavoro degli Stati contro la corruzione (GRECO), nell'ambito del Consiglio d'Europa, – introduce alcune modifiche all'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla disciplina *delle false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*. A seguito della novella, l'articolo 2622 risulta composto da soli due commi. In particolare, viene riformulato il primo comma dell'articolo 2622. Una prima novità concerne l'applicazione della disciplina dell'articolo 2622 ai soggetti responsabili delle comunicazioni sociali delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante. In senso analogo, viene, ridenominata la rubrica dell'articolo 2622. Ne deriva che la disciplina dell'articolo 2621 del codice civile si dovrebbe applicare alle sole società non quotate.

Inoltre, nel nuovo primo comma dell'articolo 2622: è eliminato il riferimento alla punibilità a querela; l'attuale reato di danno diventa reato di pericolo (è infatti espunto il riferimento all'aver cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori); è espunto il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico (dolo specifico); viene specificato il requisito della consapevolezza di esporre informazioni false (o di omettere di comunicare informazioni obbligatorie per legge) nonché dell'idoneità concreta delle modalità di commissione del reato ad indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sociali.

Il nuovo primo comma dell'articolo 2622 del codice civile aumenta poi l'entità della pena detentiva, che è fissata tra minimo di un anno e un massimo di quattro anni, mentre attualmente è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 2 sopprime, inoltre, i commi dal secondo al quinto e dal settimo al nono dell'articolo 2622 del codice civile.

Un'ultima modifica riguarda il sesto comma dell'articolo 2622 del codice civile che, attualmente, prevede che la punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A seguito della novella, dal sesto comma è eliminato il riferimento ai fatti previsti dal primo e terzo comma.

Gli articoli 3 e 3-*bis* del testo unificato introducono specifiche circostanze aggravanti e attenuanti per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

L'articolo 3 aggiunge al codice una nuova disposizione (articolo 2622-*bis*) che prevede un'aggravante di pena per le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile quando provochino un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società. Ai sensi dell'articolo 64 del codice penale, non essendo determinata la misura dell'aumento, la pena è aumentata fino a un terzo.

L'articolo 3-*bis* prevede, come circostanza attenuante, la particolare tenuità degli illeciti in questione. Analogamente, la diminuzione della pena, ex articolo 65 del codice penale, non può eccedere un terzo della pena.

L'articolo 4 novella l'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In particolare, si coordina il relativo contenuto con quello del riformato articolo 2622 del codice civile. Infatti viene espunto il riferimento al dolo specifico dell'illecito ovvero sia all'intenzione da parte del revisore legale di ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali; è, analogamente, eliminato il riferimento all'assenza del danno patrimoniale (la vigente fattispecie del primo comma si realizza infatti se la condotta non ha causato un danno patrimoniale, altrimenti trova applicazione la sanzione più grave del secondo comma); si prevede che l'errore cui sono indotti i destinatari delle comunicazioni debba essere rilevante per natura o per entità.

Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale perde la natura contravvenzionale e diventa delitto punibile con la reclusione fino a quattro anni.

Una seconda modifica interessa il comma 2 dell'articolo 27, la cui riformulazione prevede – analogamente a quanto stabilito dal nuovo articolo 2622-*bis* del codice civile – una circostanza aggravante specifica nel caso in cui l'illecito del revisore provochi un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori.

Al ricorrere dell'aggravante, la pena è, infatti, aumentata. Anche in tal caso di mancata determinazione del *quantum*, l'aumento non può eccedere un terzo della pena ai sensi dell'articolo 64 del codice penale.

L'articolo 5 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.55.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 23 maggio 2012.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.20 alle 11 e dalle 15.55 alle 16.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), Generale Giorgio Piccirillo.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio PICCIRILLO, *Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP).

Giorgio PICCIRILLO, *Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il Direttore per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, nella seduta del 9 maggio 2012, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed

Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, svolge, anche a nome del relatore Distaso, una relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase e che non vi sono deputati iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 12 di mercoledì 16 maggio 2012.

Comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 27.200 (*vedi allegato 8*), volto a modificare la norma di copertura finanziaria. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla Commissione bilancio. Per questa ragione l'emendamento 27.200 sarà posto in votazione in linea di principio e, qualora sia approvato dalla Commissione, sarà inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del parere.

Ove il parere favorevole della Commissione bilancio sia favorevole, il medesimo emendamento sarà nuovamente posto in votazione.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, illustra, anche a nome del relatore Distaso, l'emendamento 27.200 e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.200 dei relatori.

La Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 27.200 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, nella seduta del 9 maggio 2012, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, svolge, anche a nome del relatore Distaso, una relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase e che non vi sono deputati iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 12 di mercoledì 16 maggio 2012.

Comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 33.200 (*vedi allegato 9*), volto a modificare la norma di copertura finanziaria. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere

alla Commissione bilancio. Per tale ragione l'emendamento 33.200 sarà posto in votazione in linea di principio e, qualora approvato dalla Commissione, sarà inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del parere. Ove il parere favorevole della Commissione bilancio sia favorevole, il medesimo emendamento sarà nuovamente posto in votazione.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, illustra, anche a nome del relatore Distaso, l'emendamento 33.200 dei relatori e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere favorevole sull'emendamento 33.200 dei relatori.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 33.200 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, per mero errore materiale, nella precedente seduta del 17 maggio scorso, non risultano pubblicati alcuni emendamenti presentati nei termini.

Saranno quindi nuovamente pubblicati, in allegato alla seduta odierna, tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati al testo unificato in esame (*vedi allegato 10*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 (C. 5076 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 5076, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (Nuovo testo C. 121 Angeli).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 121 Angeli, recante « Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero »;

ricordato, quanto al rispetto delle competenze, che con riferimento alla materia « università », su cui interviene il testo in esame, la Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del 1998) ha evidenziato come con l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione venga a conferirsi una « funzione di cerniera », attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale « la scuola è aperta a tutti » (articolo 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai « capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi » « di raggiungere i gradi più alti degli studi » (articolo 34, terzo comma). Da tale impostazione deriva pertanto che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa;

preso atto che l'articolo unico del nuovo testo dispone un incremento non superiore al 5 per cento dei posti programmati per l'accesso ai corsi universitari, da riservare ai cittadini italiani residenti all'estero, e a tal fine interviene sulle previsioni della legge n. 264 del 1999, introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 4 della stessa;

rilevata peraltro l'esigenza di valutare se l'intervento normativo sia da riferire all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, che riguarda i contenuti della prova di accesso, ovvero non debba riguardare l'articolo 3 della medesima legge, che disciplina la determinazione del numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

rilevata infine l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di sostituire, all'articolo unico di cui si compone il testo, le parole « posti messi a concorso » con le seguenti « posti programmati » e le parole: « definiti e riconosciuti ai sensi della » con le seguenti: « di cui alla »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se l'intervento normativo in oggetto debba

essere riferito all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, che reca la determinazione del numero di posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), anziché all'articolo 4 della medesima legge, come attualmente previsto, che riguarda le modalità ed i contenuti della prova di accesso;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, sotto il profilo della formulazione del testo, di sostituire, all'articolo unico di cui si compone il testo, le parole « posti messi a concorso » con le seguenti « posti programmati » e le parole: « definiti e riconosciuti ai sensi della » con le seguenti: « di cui alla ».

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria
(Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 Cenni ed abb., recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che la lettera s) del secondo comma del-

l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto del parere già espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 17 aprile 2012 e delle modifiche successivamente apportate dalla Commissione di merito al testo unificato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1172 Santelli, recante « Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica »;

tenuto conto che numerose disposizioni del testo riguardano aspetti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza veterinaria i quali, anche in relazione ai criteri definiti dalla Corte costituzionale (in particolare nella sentenza n. 222 del 2003) rientrano, in via prevalente, nella materia della « tutela della salute », oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che le disposizioni concernenti la realizzazione di cimiteri per animali di affezione sembrano, a loro volta, afferire anche alla materia del « governo del territorio », anch'essa oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato che alcune disposizioni sono altresì riferibili alle materie « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente », riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*, *l* e *s*, della Costituzione;

ricordato in particolare, con riferimento alle disposizioni del provvedimento

riconducibili agli ambiti di legislazione concorrente « tutela della salute » e « governo del territorio », che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, in merito al principio di sussidiarietà, ritenuto titolo giustificativo dell'intervento statale in materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, « l'attrazione in sussidiarietà » comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse « poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (sentenza n. 303 del 2003 ex *plurimis*);

tenuto conto, al riguardo, che il testo prevede l'obbligo d'intesa in sede di Conferenza unificata all'articolo 10 (canili e gattili sanitari) e all'articolo 11 (rifugi);

evidenziata quindi l'opportunità di prevedere — nelle disposizioni che rientrano tra gli ambiti materiali di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni — procedure di intesa analoghe a quanto stabilito in altra parti del testo, con particolare riguardo agli articoli 15 (compiti dei comuni), 16 (nuove norme in materia di ricovero di animali di affezione), 20 (fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione), 22 (cimiteri

per animali d'affezione) e 33 (programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 15 (compiti dei comuni), 16 (nuove norme in materia di ricovero di

animali di affezione), 20 (fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione), 22 (cimiteri per animali d'affezione) e 33 (programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo) è necessario prevedere, trattandosi di materie che rientrano negli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, procedure di intesa con le regioni, analogamente a quanto stabilito in altre parti del testo.

ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie (Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4790 Fluvi e abbinate, recante « Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie »;

considerato che il nuovo testo unificato delle proposte di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riser-

vata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (C. 5058, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 5058, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione riservano le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato altresì che, in materia di repressione penale della corruzione, è al-

l'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in sede referente, il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abbinato, recante « disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », adottato, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge, in attuazione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari (Nuovo testo C. 1777 Di Pietro e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1777 Di Pietro e abbinate, recante « Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costitu-

zione, riserva la materia « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 27.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 170.000 per l'anno 2013 ed in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

27. 200. I relatori.

ALLEGATO 9

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 33.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l'anno 2013 ed in euro 4.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33. 200. I relatori.

ALLEGATO 10

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: partiti politici, aggiungere le seguenti: e movimenti politici.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole: partiti politici o: partito, aggiungere le seguenti: e movimenti politici o: e movimento politico.

1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.

2. A tal fine i partiti politici:

a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;

b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;

c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

3. Nei limiti stabiliti dalla legge, i partiti ricevono rimborsi pubblici per le loro spese elettorali, nonché contributi privati fiscalmente agevolati e contributi pubblici commisurati a una quota di quelli privati per lo svolgimento delle altre attività indicate dal presente articolo.

4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.

2. 1. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono con me-

todo democratico a determinare la politica nazionale.

2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. 2. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, liberamente formate da cittadini che, in modo permanente, o comunque per un periodo prolungato, intendono concorrere a determinare la politica nazionale, praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.

2. Un'associazione perde lo status giuridico di partito politico qualora non abbia partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione per il Parlamento nazionale, per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo o per un Consiglio Regionale.

2. 4. Vassallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di

concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.

2. 16. Favia, Donadi.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: determinare aggiungere la seguente: con metodo democratico.

2. 5. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: politica nazionale aggiungere le seguenti: e locale.

2. 6. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: e legislativa in ambito nazionale e internazionale.

2. 7. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica, la parità di genere, l'accesso dei giovani.

2. 8. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: organizzando con la seguente: promuovendo.

2. 9. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: affinché siano.

- 2. 10.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

- 2. 11.** Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: partecipando con le seguenti: organizzando la partecipazione alla vita politica.

- 2. 12.** Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle province,.

- 2. 13.** Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

Al comma 1, aggiungere infine, la seguente lettera:

f) favorendo il dibattito pubblico attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.

- 2. 14.** Mantini, Tassone, Libè.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. Ai partiti possono aderire le persone fisiche e, in qualità di sostenitori, le associazioni senza scopo di lucro.

- 2. 15.** Mantini, Tassone, Libè.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Statuto dei partiti politici).

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49

della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;

e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le

procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;

n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;

p) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le

società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.

5. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.

6. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

7. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

3. 1. Vassallo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, da istituire con la legge in materia di contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e di misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.

1-bis. La Commissione di cui al comma 1, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione di cui al comma 1 invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.

1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione di cui al comma 1 secondo la medesima procedura.

1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma *1-bis*, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma *1-bis*, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma *1-quinquies* si applica a

partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

3. 48. Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'Interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. 2. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico e depositati nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. 49. Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che sono trasmessi, fino alla fine del periodo.

3. 3. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ogni partito politico destina una quota dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alle attività necessarie a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica.

3. 4. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2 premettere il seguente periodo:

Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei principi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.

3. 50. Favia, Donadi.

Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: e la durata degli incarichi, *con le seguenti:* , la durata degli incarichi e le relative deroghe.

3. 5. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

Al comma 2 lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole: , che sono conferiti a tempo determinato.

3. 6. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: , che, con esclusione di eventuali incarichi onorifici, sono conferiti a tempo determinato.

3. 7. Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: modalità di partecipazione *aggiungere le*

seguenti: , anche attraverso referendum o altre forme di consultazione.

3. 8. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: all'anagrafe degli iscritti *aggiungere le seguenti:* la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto.

3. 9. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel rispetto *aggiungere le seguenti:* della trasparenza e.

3. 10. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine il seguente periodo: Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia.

3. 11. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

3. 12. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3. 13. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

3. 14. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: presenza delle, aggiungere la seguente: eventuali.

3. 15. Meroni, Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi.

Al comma 2, lettera e), aggiungere infine le parole seguenti: e le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini.

3. 16. Vassallo.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

3. 17. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: , assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

3. 18. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

3. 19. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole modalità di selezione aggiungere le seguenti: , anche attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti.

3. 20. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: le modalità di selezione aggiungere le seguenti: attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti.

3. 21. Vassallo.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole per i consigli regionali aggiungere le seguenti: , provinciali.

3. 22. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;

3. 23. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: il simbolo e la denominazione del, con le seguenti: i simboli e le denominazioni che identificano il.

3. 24. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: le modalità con le quali, con le seguenti: le modalità e i requisiti con i quali.

3. 25. Pastore, Volpi, Vanalli, Pastore, Meroni.

Al comma 2, lettera l) sostituire la parola interne con le seguenti: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. 26. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera l, aggiungere, in fine le parole: specificando se e in quali casi è previsto il voto segreto e come si organizza per garantirne l'effettiva segretezza.

3. 27. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera l) aggiungere, infine, le seguenti parole: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. 28. Vassallo.

Al comma 2 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

Conseguentemente al comma 5 sopprimere le parole: , e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi.

3. 29. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2 sostituire la lettera m) con le seguenti:

m) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità;

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

3. 30. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. 31. Vassallo.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) l'organo competente ad approvare il bilancio e il rendiconto di esercizio a livello nazionale e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria a livello nazionale, regionale e provinciale.

3. 32. Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti lettere:

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. 33. Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

3. 34. Maurizio Turco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le modalità sull'ammissione, la dimissione, la decadenza e l'eventuale espulsione degli iscritti.

3. 35. Maurizio Turco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le modalità sull'organizzazione di eventuali elezioni primarie e le condizioni per la partecipazione e l'esclusione.

3. 36. Maurizio Turco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie.

3. 37. Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche.

3. 38. Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito.

3. 39. Vassallo.

Al comma 3, comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

n) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito.

3. 40. Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche.

3. 41. Vassallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo statuto può altresì disciplinare le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione, anche prevedendo lo svolgimento di elezioni primarie.

3. 42. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.

3. 43. Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 5.

3. 44. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Allo statuto del partito o del movimento politico sono allegati, anche in

forma grafica, i simboli e le denominazioni che li identificano, tali da non essere confondibili con altri già esistenti.

3. 45. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. 46. Vassallo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: che non possono comunque sostituire o impedire il ricorso alla magistratura ordinaria.

3. 47. Maurizio Turco.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:

« Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile. In caso di condanna per i reati ivi previsti i partiti politici decadono dal diritto al contributo pubblico per le spese elettorali per un periodo pari a tre anni. La disposizione precedente non si applica ed il contributo pubblico è corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti dei responsabili dei suddetti o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile ».

3. 51. Favia, Donadi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 7-bis. È fatto obbligo ai partiti politici di tenere i seguenti libri sociali: il testo

dello statuto, il registro degli iscritti, il registro del patrimonio ».

3. 52. Favia, Donadi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 7-bis. Allo statuto e agli altri documenti prodotti dai partiti politici si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».

3. 53. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Pari Trattamento).

1. Quando un soggetto giuridico titolare di potere pubblico mette a disposizione di partiti strutture od eroga altre prestazioni pubbliche tutti i partiti devono ricevere lo stesso trattamento.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di *referendum* e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti

e movimenti politici che hanno presentato liste di candidati o, se del caso, candidature nei collegi uninominali e ai comitati promotori di richieste di *referendum* l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

3. 01. Maurizio Turco.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Maurizio Turco.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Tassone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Elezioni primarie).

1. Lo Statuto può disciplinare la scelta di candidati al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e alle cariche di presidente di regione, provincia e di sindaco attraverso elezioni primarie, aperte o chiuse, di partito o di coalizione, specificando modalità e procedure, senza alcun onere per lo Stato.

4. 4. Mantini, Tassone, Libè.

Al primo periodo, al comma 1, sostituire le parole da: delle proposte fino alla fine del periodo con le seguenti: dei candidati nelle assemblee rappresentative e, ove previste dall'ordinamento elettorale, delle fi-

gure di capo della lista o della coalizione di liste.

4. 5. Briguglio, Giorgio Conte.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: depositano un apposito regolamento *inserire le seguenti:* e comunicano i nomi dei componenti del collegio dei garanti di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di indizione di elezioni primarie, è istituito un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore. ».

4. 6. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. Alle elezioni primarie di un partito partecipano gli iscritti e coloro che abbiano ad esso devoluto, attraverso il meccanismo di cui ai commi successivi, il 5 per mille del proprio reddito tassabile.

4-bis. Ciascun contribuente, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), può devolvere ad un partito politico il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il modello F24 ed il codice tributo per il versamento del suddetto contributo ».

4. 12. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno e ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

4. 7. Vassallo.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nello stesso giorno.

4. 8. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse. ».

4. 9. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riser-

vata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito politico o della coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo.

6. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o per reati contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

7. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.

8. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

9. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, in particolare agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a

studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano preventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l'elenco degli elettori che vi hanno preso parte.

10. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare a una sola di esse.

11. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.

12. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione."

4. 10. Vassallo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Tutti i contributi pubblici riconosciuti ai partiti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l'adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente, della procedura di cui al presente articolo per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste le elezioni nell'ambito di collegi uninominali. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione del presente comma sono portati a copertura delle eventuali spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle elezioni primarie.

4. 11. Vassallo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione e compiti della sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti).

1. È istituita la sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti, di seguito denominata « sezione ».

2. La sezione provvede al controllo dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.

3. I controlli e le sanzioni saranno comminate secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

4. 01. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Trasparenza).

1 Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetta i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Nel sito *internet* di cui al comma 1 e in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio del partito politico corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della so-

cietà di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

3. Nelle medesime forme di cui al comma precedente sono pubblicati lo statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni, i nomi dei titolari delle cariche statutariamente previste di ambito nazionale e regionale, le scadenze dei successivi adempimenti statutari, il numero degli iscritti, le modalità per l'iscrizione al partito.

4. 02. Vassallo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole fattispecie, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti che:

a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti

validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. 03. Vassallo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Pubblicazione dello statuto).

1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.

2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

4. 04. Vassallo.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Qualsiasi forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio di partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, dalla legislazione in materia, può essere erogata solo a partiti o movimenti politici costituiti e riconosciuti ai sensi della presente legge che, nelle più recenti consultazioni, hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un consiglio regionale.

4. 05. Vassallo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

1. I partiti politici beneficiano del contributo pari al 5 per mille del proprio reddito tassabile che ciascun contribuente, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), può devolvere ad un partito politico, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il modello F24 ed il codice tributo per il versamento del suddetto contributo.

2. Coloro che hanno contribuito al finanziamento di un partito ai sensi del comma 1 possono partecipare alle elezioni primarie ove indette dal medesimo.

4. 06. Favia, Donadi.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Cessazione del partito politico).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attività del partito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di un consiglio regionale e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per più di un mandato consecutivamente.

2. Al momento della cessazione delle attività ovvero all'atto dello scioglimento del partito politico devono essere indicati uno o più soggetti aventi personalità giuridica senza fini di lucro a cui viene trasferito il patrimonio del partito. In mancanza di tale determinazione, il patrimonio è incamerato dallo Stato a riduzione del debito pubblico.

5. 1. Vassallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo statuto del partito o movimento politico deve prevedere le norme per la cessazione delle proprie attività e la destinazione di eventuali beni mobili e immobili.

5. 2. Maurizio Turco.

Al comma 1 sopprimere le parole da: ivi fino alla fine del comma.

5. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Sopprimere il comma 2.

* 5. 4. Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 2.

* 5. 5. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

Al comma 2, dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: nonché degli organi collegiali e monocratici degli enti locali e delle Regioni.

5. 6. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico).

1. L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* costituiscono condizione per poter partecipare alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali.

2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il proprio simbolo l'elezione di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.

5. 0.1 Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Costituzione delle fondazioni politico culturali).

1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.

2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:

a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;

b) l'oggetto della fondazione;

c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;

d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

e) gli organi e le modalità di funzionamento.

3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La

manca dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.

4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.

5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:

a) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;

b) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;

c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;

d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;

e) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

5. 02. Sposetti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

1. Decadono dai contributi pubblici a qualunque titolo erogati i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinq*ues del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio

1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. 1 soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma, se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. 03. Favia, Donadi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	87
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo base adottato dalla Commissione)</i>	105
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Sui lavori della Commissione	92

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	93
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Esame e rinvio</i>)	93
<i>ALLEGATO 2 (Tabella depositata dal correlatore, onorevole Cavallaro)</i>	117
AVVERTENZA	104

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012 – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 10.35.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e adottata come testo base dalla Commissione nella seduta del 29 febbraio scorso (*vedi allegato 1*).

Ricordo che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea nel mese di giugno.

Ritiene pertanto che nella seduta odierna il testo del Comitato potrà essere adottato quale nuovo testo base e potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, illustra i principi che hanno guidato il Comitato ristretto nell'elaborazione del nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato.

Precisa, preliminarmente, che l'eventuale adozione del predetto testo come nuovo testo base, non precluderebbe affatto la possibilità di apportarvi ulteriori modifiche nel corso dell'esame degli emendamenti. Esprime anzi l'auspicio che la Commissione completi il lavoro svolto dal Comitato ristretto che, pur avendo affrontato sostanzialmente tutte le questioni ritenute più significative e rilevanti della disciplina del condominio, non a tutte ha dato una concreta soluzione normativa, ritenendo, per alcune, più opportuno rimettersi al dibattito ed alle valutazioni della Commissione nella sua composizione plenaria. Si riferisce in particolare alla questione della qualificazione e della formazione della figura dell'amministratore di condominio.

Il testo licenziato dal Comitato ristretto è il risultato dell'integrazione di molte delle proposte e delle indicazioni prevenute dai colleghi e dal Governo: è quindi il risultato di un'intensa attività di collaborazione fra i gruppi e con il Governo.

In primo luogo, ritiene importante precisare che il Comitato ha ritenuto di mantenere ferma l'impostazione seguita dal Senato, nel senso di non attribuire al condominio, con una norma espressa, la capacità giuridica generale. D'altra parte, questa scelta è stata compiuta dal codice civile unicamente per la persona fisica (articolo 1 c.c.) e non si è ritenuto che sussistessero le condizioni per affiancare il condominio, quale ulteriore soggetto dotato di capacità giuridica generale, alla persona fisica.

Quanto al tema della « soggettività giuridica », il Comitato non ha manifestato contrarietà, in linea di principio, alla previsione di norme che considerino il condominio come soggetto autonomo e che quindi attribuiscono allo stesso una limitata soggettività a determinati fini. Nell'ambito del Comitato, piuttosto, è emersa una chiara e sostanzialmente unanime

contrarietà limitatamente alla possibilità e all'opportunità di configurare il condominio quale soggetto titolare di diritti reali sulle parti comuni dell'edificio.

Si è confermata quindi la tradizionale « configurazione pluralistica » dell'istituto del condominio negli edifici, descritta in modo esemplare nel corso delle audizioni dal dott. Raffaele Corona, secondo la quale i proprietari esclusivi delle unità abitative sono anche comproprietari delle parti di uso comune.

Alcune scelte del Senato in merito alla riduzione dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea hanno destato perplessità. Si riferisce in particolare alle già citate disposizioni che consentirebbero di modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni a maggioranza (anziché all'unanimità), soprattutto se poste in relazione all'ipotesi di una soggettività del condominio intesa come autonoma titolarità di diritti reali sulle parti comuni. Si riferisce però anche alle disposizioni che prevedono una significativa riduzione dei *quorum* deliberativi in materia di innovazioni.

Varie considerazioni hanno suggerito la soppressione o la modifica delle predette norme, al fine di garantire la piena tutela dei proprietari delle singole unità immobiliari (giacché il valore e il pregio di queste ultime dipende anche dalla destinazione d'uso delle parti comuni). Si è voluto inoltre limitare la possibilità che le spese, anche gravose, per le innovazioni siano imposte con maggioranza ridotte ai proprietari che non vogliano o non possano sostenerle. Nel nuovo articolo 1120, quindi, la riduzione del *quorum* deliberativo è prevista solo per le innovazioni di interesse « sociale ».

È stata inoltre compiuta una complessiva revisione del testo in un'ottica di generale semplificazione e snellimento.

In particolare si è prevista la soppressione di alcune norme dall'applicazione delle quali si è ritenuto che potesse derivare un aumento della litigiosità nel condominio o addirittura un incremento del contenzioso giudiziario. La scelta è stata anche influenzata dalla considerazione che, a decorrere dal 21 marzo 2012, le

controversie in materia di condominio soggiacciono alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Si è quindi ritenuto di inserire un nuovo articolo 71-ter nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, volto a delineare l'ampiezza del concetto di « controversia in materia di condominio » (aspetto, questo, non chiarito dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28/2010) e, più in generale, a coordinare la disciplina del condominio con quella della mediazione.

Rispetto al testo licenziato dal Senato, è stata prevista la modifica o la soppressione di alcune disposizioni che attribuiscono nuovi poteri all'amministratore di condominio, laddove quei poteri siano stati ritenuti eccessivi o invasivi della sfera privata dei condomini, anche per quanto concerne l'attività di riscossione dei contributi.

Il tema della morosità del condomino rimane senza dubbio centrale, ma si è ritenuto che potesse essere sperimentata, quale sistema di coazione indiretta al pagamento, la sospensione del diritto di voto nell'assemblea (come previsto in altri Paesi europei). Si tratta peraltro di una misura che dovrà essere oggetto di ulteriore, attenta riflessione e che dovrà essere meglio articolata e declinata, al fine di evitare conseguenze sproporzionate o inutilmente afflittive (ad esempio, nei confronti del condomino che abbia un debito irrisorio verso il condominio, che abbia concordato un pagamento rateizzato ovvero il cui debito sia oggetto di accertamento giudiziario). Del testo approvato dal Senato, resta comunque ferma la possibilità per l'amministratore di ricorrere al procedimento di ingiunzione, senza che sia necessaria la previa delibera dell'Assemblea.

Particolare attenzione è stata riservata alle disposizioni volte a consentire un più facile ingresso della tecnologia nel condominio, per il complessivo miglioramento della qualità della vita: si riferisce, in

particolare, alle fonti di energia rinnovabili, agli impianti di videosorveglianza e alle reti in fibra ottica.

Con riferimento alla trasparenza dell'attività di amministrazione, è stata accolta con particolare interesse la proposta di istituire, con apposita previsione inserita nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il sito internet del condominio.

Si è inoltre privilegiato il recepimento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di *quorum* costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione, di parziarietà delle obbligazioni e di revisione delle tabelle millesimali ma anche, confermando la disposizione elaborata dal Senato, in relazione al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Rispetto al testo del Senato, nel quale si prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio del Registro pubblico degli amministratori di condominio, si è preferito ricorrere ad una soluzione semplificata, rappresentata dall'istituzione, presso l'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condominii e dei loro amministratori.

Come anticipato, rimane tuttavia aperto il tema della professionalità, della qualificazione e della formazione dell'amministratore di condominio.

In tale contesto, segnala come nel corso delle riunioni del Comitato ristretto sia emersa una interessante proposta dell'onorevole Duilio, che è stata presa in considerazione quale base per la soluzione del problema. Il collega Duilio, segnatamente, ha proposto di introdurre nel testo una delega legislativa per l'istituzione di un Registro degli amministratori di condominio, tenuto – come il predetto Repertorio – presso l'Agenzia del territorio. La delega conterrebbe una dettagliata previsione dei principi e criteri direttivi volti a garantire la professionalità e la formazione degli amministratori (ma anche la previsione degli accorgimenti necessari a rendere la previsione compatibile con il diritto comunitario, evitando in particolare che il Registro sia qualificabile come

« Albo » professionale e che l'attività dell'amministratore sia subordinata all'iscrizione al Registro).

Le riunioni del Comitato si sono quindi concluse con un'indicazione favorevole nei confronti dell'ipotesi dell'onorevole Duilio, purché non fosse utilizzato lo strumento della delega legislativa, ma fossero previste delle disposizioni immediatamente applicabili, volte ad istituire un Registro degli amministratori di condominio destinato ad integrarsi con il già previsto Repertorio dei condomini, entrambi tenuti presso l'Agenzia del territorio.

Propone quindi di adottare come nuovo testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 4041, elaborato dal Comitato ristretto.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del nuovo testo base, che rappresenta il risultato di una intensa ed approfondita attività di confronto e collaborazione, che si è svolta nell'ambito del Comitato ristretto anche tenendo conto delle audizioni svolte.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di adozione del nuovo testo base e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Angela NAPOLI (FLpTP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, sottolineando come il testo elaborato dal Comitato sia il risultato di un grande lavoro di elaborazione supportato dai contributi degli auditi e da un accurato dibattito che si è svolto nel Comitato ristretto. Ritiene che sussista ancora qualche aspetto della disciplina da approfondire e migliorare, ma confida sulla bontà del nuovo testo quale base di partenza per il fruttuoso svolgimento degli ulteriori lavori della Commissione.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di adozione del testo base, ringraziando il Comitato ristretto ed il rela-

tore per avere svolto un lavoro accurato in una materia estremamente complessa. Dichiara, in particolare, di condividere la scelta di conservare la tradizionale configurazione giuridica del condominio.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) esprime, a nome del proprio gruppo, una valutazione favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto, nel corso del quale sono stati affrontati in modo approfondito tutti i temi più rilevanti della disciplina, compresi quelli della capacità giuridica e della soggettività, ritenendo non praticabile la configurazione di un condominio titolare di diritti reali sulle parti comuni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che il Comitato ristretto abbia svolto un buon lavoro ed abbia compiuto delle scelte condivisibili. Sottolinea l'importanza della principale questione ancora da risolvere, rappresentata dalla necessità di trovare dei meccanismi che consentano di elevare il livello di professionalità degli amministratori di condominio. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del nuovo testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come nuovo testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 4140, elaborata dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO prende atto dell'affermazione di un indirizzo che riconosce al condominio una soggettività « in senso debole », sottolineando come si tratti di un condivisibile compromesso tra tesi opposte, tutte teoricamente degne, ma che devono essere anche valutate attentamente in concreto.

Dichiara che sul nuovo testo base nel suo complesso la valutazione del Governo è largamente favorevole. Si riserva comunque la presentazione di emendamenti, certamente non eversivi del testo, che potrebbero migliorare la formulazione di talune disposizioni.

Donatella FERRANTI (PD) rilevato che il nuovo testo base è stato adottato con il voto favorevole di tutti i gruppi presenti, ritiene che si potrebbe verificare la sussistenza del presupposti per il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che non sia opportuno un trasferimento in sede legislativa, sussistendo presupposti per svolgere un buon lavoro in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 5 giugno 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dei 17 maggio 2012*), che si vanno ad aggiungere a quelli precedentemente presentati (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 ottobre 2011*). Nel complesso risultano pertanto presentate circa settecento proposte emendative.

Ricorda quindi che, come prestabilito, la Commissione dovrà iniziare l'esame degli emendamenti.

Dà quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, ritiene che l'elevato numero di emendamenti possa ostacolare quella rapida approvazione del provvedimento che tutti attendono. Rileva peraltro che molti emendamenti presentati lo scorso ottobre sono oramai superati da importanti modifiche normative intervenute nel frattempo nella materia delle professioni. Al fine di procedere ad un proficuo esame degli emendamenti che consenta di concentrare i lavori sulle questioni più rilevanti ritiene che sarebbe opportuno costituire un comitato ristretto che potrebbe esaminare con particolare attenzione gli emendamenti eventualmente segnalati dai gruppi.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ritiene che sarebbe opportuno, prima di procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti, che questi venissero illustrati dai presentatori, consentendo così al Governo di meglio verificarne la loro fondatezza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, interviene a titolo personale per ricordare che la maggior parte degli emendamenti sono stati presentati lo scorso ottobre e che gli ulteriori emendamenti sono stati presentati da oltre una settimana. Ritiene quindi che sia il relatore che il rappresentante del Governo dovrebbero essere in grado già da questa seduta di dare il parere su tutti gli emendamenti, per consentire alla Commissione di procedere nell'esame di un provvedimento relativo ad una riforma attesa oramai da anni, come dimostrano le diverse sollecitazioni esterne alle quali ciascun deputato della commissione è sottoposto.

Manlio CONTENUTO (PdL), dopo aver preso atto dell'obiettivo difficoltà del relatore e del Governo nell'esprimere il parere su centinaia di emendamenti, sottolinea l'esigenza di dedicare una seduta della Commissione al vaglio degli emendamenti al fine di consentire ai gruppi di concentrarsi sugli emendamenti più rilevanti.

Mario CAVALLARO (PD), dopo aver ricordato che attualmente gran parte della materia oggetto del provvedimento in esame è regolamentata da fonte secondaria, rileva che molti degli emendamenti presentati sono stati superati da alcune importanti disposizioni legislative nel frattempo entrate in vigore. Ritiene che sia comunque fondamentale che il Governo chiarisca immediatamente la propria posizione in merito alla riforma che si intende effettuare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che se vi fosse un accordo unanime tra i gruppi si potrebbe procedere alla segnalazione degli emendamenti considerati di maggior rilevanza.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di essere contraria a qualsiasi ipotesi di prevedere delle segnalazioni di emendamenti da parte dei gruppi, perché in tal modo verrebbero lese le prerogative di singoli deputati, tra i quali ricorda per il caso in esame l'onorevole Beltrandi, che per una loro scelta personale hanno presentato un cospicuo numero di emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che qualora i gruppi all'unanimità ritenessero di limitare il numero degli emendamenti da esaminare non vi sarebbe alcuna lesione delle prerogative dei singoli parlamentari in quanto si tratterebbe di una modalità nella quale vengono organizzati i lavori della Commissione secondo il principio della economia procedurale.

Rita BERNARDINI (PD) rileva che il principio dell'economia procedurale può essere adottato per limitare il numero degli emendamenti da esaminare solo quando vi sia un'esigenza regolamentare di concludere l'esame del provvedimento, come nel caso in cui questo sia inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea in una data di prossima scadenza.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di essere favorevole a che ogni gruppo si

faccia carico di identificare gli emendamenti più rilevanti presentati dai propri deputati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la segnalazione dei gruppi debba pervenire non oltre martedì prossimo, per consentire alla Commissione di esaminare gli emendamenti a partire dalla seduta di mercoledì 30 maggio.

Angela NAPOLI (FLpTP) osserva che sarebbe opportuno che la segnalazione da parte dei gruppi sia preceduta dall'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo, orientando in tal modo gli stessi gruppi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi e rilevando che non vi sono obiezioni da parte dei rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 30 maggio, invitando i gruppi a segnalare gli emendamenti ritenuti più rilevanti entro la giornata di martedì 29 maggio.

Sui lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte di legge C. 1777 e C. 1895, in materia di false comunicazioni sociali, convocato per questa mattina, avrà luogo alle ore 15.30, in quanto non sono stati ancora espressi i pareri delle Commissioni sul testo base risultante dagli emendamenti approvati.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 maggio 2012.

Federico PALOMBA, *presidente*, da conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. In particolare la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole mentre la Commissione finanze si è espressa per il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento, evidenziando in premessa alcune questioni relative al testo. Nessuno chiedendo di intervenire pone in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo approvato in sede referente.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara che i deputati del suo gruppo si asterranno.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo voterà in senso favorevole.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Palomba, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico PALOMBA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva che scopo della relazione è affrontare seppur nei limiti della necessaria concisione l'intera materia del riordino dell'organizzazione territoriale del Giudice di Pace, partendo da considerazioni che non si possono omettere anche sulla legge delega, nata in una precisa temperie, i cui limiti non possono essere taciuti neppure quando il procedimento giunge all'esercizio della delega.

Ciò allo scopo ovviamente non di compiere opera d'accademia o rituale, ma di consentire ai corretti principi ispiratori della materia, siano o meno rifluiti con adeguato nitore nella legge delega di ispirare il legislatore delegato ed il Parlamento nello svolgimento della sua funzione.

Lo schema di decreto legislativo recante « Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace » costituisce, appunto come detto, attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

La delega interessa la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell'articolo 1).

Si segnala in premessa, trattandosi di questione che attiene all'intero testo normativo e non solo alla parte relativa al riordino dei Giudici di pace, il sospetto assai fondato di più profili di incostituzionalità della norma delegante, già solo ma non soltanto formali, in quanto essa

non era contenuta nel testo del decreto legge (in vero, sarebbe stato assai difficile sostenere che ricorressero le ragioni di necessità ed urgenza alla decretazione legislativa nel riordino delle circoscrizioni e degli uffici giudiziari) ed è stata introdotta attraverso l'interpolazione della legge di conversione nel suo testo originario.

Nella fattispecie, la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011 non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione n. 148 del 2011, la quale, invece, si è limitata ad introdurre, per la prima volta in sede di conversione, una disciplina – quella relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – della quale non vi è alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni, se non nell'articolo 1 comma 2 che indica il fine del « perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 » e, dunque, fa rinvio a quanto previsto da un decreto legge diverso e, oltretutto, già convertito con altra legge.

Nella fattispecie ben potrebbe affacciarsi la violazione dell'iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72) e di quello previsto per la c.d. decretazione d'urgenza (articolo 77 co. 2), in quanto non sussistono – per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li ha enunciati con clausola di mero stile – ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell'introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente legata ad altro decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).

Trattasi, dunque, per l'espressa ammissione contenuta nella legge di conversione, di una « norma intrusa » che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia

di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio), evidentemente estranea all'insieme delle altre disposizioni del decreto-legge che il primo comma dell'articolo uno provvede a convertire.

Inoltre, ciò comporta anche una palese violazione « sostanziale » dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede che i decreti devono contenere norme di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; inoltre, l'articolo 15 della predetta legge vieta espressamente al Governo l'uso del decreto-legge per conferire deleghe legislative a se medesimo.

Va, inoltre, tenuto presente che la disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988 ha nel nostro ordinamento valore « rafforzato » o almeno peculiare, in quanto i regolamenti interni, sia della Camera che del Senato, invitano le Camere a verificare il rispetto, da parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (e perciò dalla legge. 400/1988) ed il Capo dello Stato, in un suo messaggio alle Camere, aveva già esaltato il valore regolamentare della legge in questione, chiedendone il rigoroso rispetto.

Il Presidente della Repubblica ha anch'egli richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sull'eterogeneità delle modifiche apportate nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto « milleproroghe ») ed ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge.

Una recente pronuncia della Corte costituzionale ha *ex professo* sancito l'irritualità irreparabile di tale *iter* di produ-

zione normativa, avendo censurato l'introduzione di elementi spuri nella norma di conversione, esattamente come nel caso che trattiamo.

Ciò senza peraltro voler ribadire più di tanto come attraverso tale tecnica legislativa si sia introdotto — all'interno di un provvedimento avente originariamente come contenuto solo misure finanziarie ed economiche dirette — un riordino, in verità nè organico nè completo, (mancano i tribunali metropolitani e le corti d'appello, mancano i giudici specializzati su cui pure si dovrebbero concentrare le energie e le risorse della giurisdizione pubblica) dell'organizzazione territoriale giudiziaria del paese.

Come ha evidenziato nel suo parere il C.S.M., va inoltre rilevato come il meccanismo previsto nella delega presenti patenti profili di incompatibilità con L'articolo 116 Cost., che indica fra le materie di competenza delle regioni, pur nell'ambito di una legge nazionale, « l'organizzazione della giustizia di pace ».

Non risulta alcuna neppure eventuale e facoltativa partecipazione delle regioni al procedimento legislativo ed alla sua attuazione in sede amministrativa, mentre infine, a parere del relatore anche alla luce di altri punti dell'articolato parere del C.S.M., vi è un profilo di incostituzionalità di stretto merito nella mutazione genetica che l'intervenire apparentemente solo sull'organizzazione territoriale del Giudice di pace produce sulla natura stessa di tale ufficio giudiziario.

Infatti, esso, sebbene nato nel quadro di una valutazione della giustizia onoraria come giustizia « di prossimità », viene trasformato in ufficio di regola circondariale, abbandonandosi definitivamente sia la organizzazione mandamentale che ne fu il sostrato territoriale sia la natura di erede anche delle funzioni del giudice conciliatore.

Non meno irrazionale è il sostanziale ridimensionamento di uffici giudiziari a cui si sarebbero potute e tuttora si potrebbero affidare, con scarsissima spesa e oneri minimi o nulli per i cittadini, anche quelle funzioni di mediazione e concilia-

zione sulla cui costituzionalità, specie se esercitate al di fuori della giurisdizione pubblica, tuttora si discute profondamente.

Infine, claudicante *ratione loci* risulta anche l'attuazione del principio del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della costituzione, in quanto la clausola apparentemente consolatoria dell'intervento finanziario sostitutivo da parte dei comuni rende discutibile ed incerto l'unico dichiarato intento del provvedimento, che si sostanzia in un risparmio virtuale trasferendo semplicemente oneri dallo stato centrale a quello delle autonomie locali.

Si producono inoltre ulteriori danni per il cittadino che, trovandosi in un luogo in cui ci sia l'intervento sostitutivo dell'ente locale, vedrà divenire il costo del servizio giustizia, in violazione del principio di uguaglianza, triplicemente oneroso, in quanto esso graverà sulla fiscalità generale, sulla contribuzione specifica ed infine su quella necessaria per consentire all'ente locale di assumere un servizio non proprio.

Ciò senza dire che tale norma contraddice alla necessità di una buona ed appropriata organizzazione territoriale del giudice di pace, privilegiando rispetto alla valutazione strettamente tecnica quella della sostenibilità finanziaria dell'ufficio.

Tutto ciò espone affinché almeno la fase di attuazione della delega sia sostanzialmente così completa e compiuta, sia sotto l'aspetto istruttorio sia sotto il profilo dell'utilizzazione non solo dei parametri normativi, ma anche dei principi generali della materia da affrontare, da porre al riparo dal sindacato di costituzionalità almeno sostanziale gli atti e provvedimenti impugnabili innanzi alla giurisdizione che saranno assunti in attuazione del decreto legislativo.

Venendo a questo punto al merito del provvedimento, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi per « riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di

efficienza », con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da *a*) a *q*) del medesimo comma.

Sono le lettere da *l*) a *p*) a dettare i principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace.

In particolare, la lettera *l*) prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale (per circondario giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza di un tribunale e dunque la sede circondariale è il comune ove ha sede il tribunale). Nell'operare tale riduzione il Governo avrebbe dovuto tener conto dei criteri delineati dalla lettera *b*) ed operare un'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

Il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace soppresso dovrà, in base alla lettera *m*), essere così riassegnato: almeno il 50 per cento dovrà essere assegnato alla sede di tribunale o di procura limitrofa; la restante parte dovrà essere riassegnata all'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse.

Il procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace prevede la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici da sopprimere o accorpate (lettera *n*); entro 60 giorni da tale pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potranno richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia (in concreto l'ente locale dovrà garantire le strutture, provvedere all'indennità del giudice di pace, individuare il personale amministrativo e retribuirlo). Il Ministero continuerà ad occuparsi esclusivamente del reclutamento dei giudici di pace e della formazione del personale amministrativo (lettera *o*). Trascorsi i suddetti 60 giorni,

in assenza di richieste specifiche da parte degli enti locali, le sedi del giudice di pace saranno soppresse.

Nei successivi 12 mesi gli enti locali, anche consorziati tra loro, potranno decidere di sostenere gli oneri del servizio e dunque chiedere al ministro della giustizia il mantenimento o l'istituzione di uffici del giudice di pace, alle stesse condizioni previste dalla lettera *o*) (lettera *p*).

Segue la usuale clausola di invarianza finanziaria e le altre norme di coordinamento e di attuazione di rito.

Si rammenta che la Commissione Giustizia ha effettuato, il 25 gennaio 2012, l'audizione del sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Nessun elemento significativo di intersezione si coglie con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, sul quale la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha deliberato rilievi nella seduta del 28 marzo 2012 e la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 29 marzo 2012.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il 16 dicembre 2011 lo schema di decreto legislativo recante « Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 », che è stato trasmesso alle Camere il 15 marzo 2012, pur in mancanza del parere del CSM.

Il CSM ha espresso il parere di competenza il 19 aprile 2012 ed esso è stato trasmesso alle Camere l'8 maggio.

Lo schema di decreto riguarda pertanto l'esercizio della delega per la sola parte relativa agli uffici del giudice di pace, in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, « l'approccio metodologico scelto ai fini della realizzazione di una complessiva revisione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo

grado, ha evidenziato l'opportunità di procedere per tipologia di ufficio, muovendo dall'analisi delle strutture collocate alla base del sistema giudiziario: gli uffici del giudice di pace ».

« L'attuale assetto territoriale di tale tipologia di uffici, istituiti con legge 21 novembre 1991, n. 374, risulta, infatti, caratterizzato da un'elevata articolazione delle sedi giudiziarie e determina nel complesso un'eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali allo stato disponibili per l'Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli altri uffici giudiziari ».

Si tratta, come meglio si evidenzierà in appresso, dell'unica motivazione reale del provvedimento, in quanto con una sorta di tautologia, che emerge dalla relazione anche e soprattutto in riferimento al tema degli uffici giudiziari di primi grado, si considera realizzato nell'apodittico « risparmio » finanziario e di personale lo scopo della norma e non c'è alcuna traccia di applicazione dei parametri di cui alla lettera b) sopra citata, che pure è richiamata anche per i Giudice di pace.

Anche il risparmio finanziario e di personale, a prescindere dalla sua quantificazione, non ha subito alcuna comparazione con i costi aggiuntivi che le strutture presso cui confluiranno i procedimenti dagli uffici soppressi dovranno affrontare nè quelli addirittura per il reperimento di nuove strutture, essendo dato di comune esperienza, suffragato da indicazioni che pervengono dalle realtà territoriali e dagli operatori, che ovviamente gli uffici « recettori » si dichiarano e non sono realmente in grado di ricevere e trattare l'elevato numero di procedimenti che deriverebbe da una soppressione degli uffici del giudice di pace pressoché generalizzata, quale quella proposta nel provvedimento in esame.

Si osserva che lo schema di decreto non precisa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpate adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi

di circondario, possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale.

Richiama quindi l'attuale struttura dei 846 uffici del giudice di pace (di cui 4 sedi distaccate) sulla base della relazione illustrativa al testo.

Lo schema è composto da sette articoli, da due tabelle e da un allegato.

L'articolo 1 ha ad oggetto la riduzione degli uffici del giudice di pace.

A tal fine prevede la soppressione degli uffici indicati nell'allegata tabella A e stabilisce che le competenze territoriali degli uffici soppressi sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati alla tabella B, ugualmente allegata allo schema di decreto.

Sulla base di quanto indicato nella relazione, è stato seguito un processo in quattro fasi, tenendo conto dei dati statistici relativi agli anni solari 2005-2009:

A) calcolo dell'effettivo smaltimento pro-capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale, tenendo conto del numero medio di presenze dei giudici di pace nel medesimo arco temporale (pari a 3.073 unità come media annua delle presenze) e del totale dei procedimenti definiti in tutte le materie di competenza; si è così ottenuta la produttività media del personale giudicante (capacità media di smaltimento, pari a 568,3 procedimenti), che costituisce il carico di lavoro medio sostenibile per ogni anno.

Da una nota del Ministero della Giustizia, richiamata in calce al parere reso dal CSM, si apprende inoltre che il valore soglia di 568,3 procedimenti risulta dalla somma di 71,1 procedimenti penali (di cui 23,3 relativi alla voce dibattimento) e 497,2 civili (di cui 149 a cognizione ordinaria e 215,7 opposizioni a sanzioni amministrative).

Pare doversi concludere pertanto che, ai fini della determinazione dei carichi di lavoro dei singoli uffici, è stato attribuito lo stesso peso ai procedimenti civili e a quelli penali; quanto ciò sia irrazionale, tenuto conto del diverso « peso » organizzativo della trattazione di affari civili, penali e sanzionatori, non occorre partitamente illustrarlo.

B) individuazione dei carichi di lavoro pro-capite dei singoli uffici, rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla pianta organica (in tal modo viene misurata la domanda di giustizia rivolta all'amministrazione);

C) individuazione degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace; i risultati sono stati così posti a confronto con i dati del bacino di utenza, utilizzando come parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti;

D) creazione di un elenco di 674 uffici con iscrizioni pro-capite inferiore al valore soglia (568,3) e bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti.

Attraverso l'accorpamento di tali uffici potranno essere recuperati: 1.944 giudici di pace, 2.104 unità di personale amministrativo (184 area III, 1.350 area II, 570 area I). I risparmi di spesa sono stimati in euro 25.652.621 annui, al netto delle spese connesse alla movimentazione delle attrezzature.

Dall'insieme delle informazioni rese disponibili dal Ministero della Giustizia non risultano essere stati presi in considerazione, tra i criteri individuati dalla legge delega, il tasso di criminalità organizzata e le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che sono stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei Tribunali con le relative Procure.

Si osserva, peraltro, che non risultano precisati alcuni aspetti relativi agli altri parametri espressamente previsti nella legge delega ed applicabili anche alla riduzione degli uffici del giudice di pace (articolo 1, comma 2, lettere *b*) ed *l*): come siano stati considerati i carichi di lavoro complessivi, oltre alle sopravvenienze intervenute; in quale modo sia stata valutata l'estensione territoriale; come sia stata considerata la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; quale sia il

motivo per cui è stata utilizzata la soglia di 100.000 abitanti (tenuto conto che la normativa previgente in materia di organizzazione territoriale di presidi del Giudice di pace aveva individuato una soglia ben minore, di 50.000 abitanti; per quale motivo alcune evidenze territoriali, fra cui si cita per tutte la montanità e l'insularità, pure evincibili come parametri dalla più volte citata lettera *b*), non risultino né enunciate come problematiche né affrontate come criteri, seppur per respingerli o diversamente articularli, nella previsione di cui al decreto.

Si evidenzia, peraltro, che se si tiene conto dell'applicazione dei soli criteri indicati nella relazione illustrativa, emergono alcuni risultati anomali dalle tabelle allegate allo schema di decreto.

Infatti, sebbene abbiano un bacino di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti (in base ai dati del 2010), risultano comunque soppressi alcuni uffici del giudice di pace, come risulta da una tabella che deposita (*vedi allegato 2*).

In verità, appare del tutto parziale il criterio invece assunto come principale, quello del carico medio *pro capite*.

Infatti il criterio da adottare è piuttosto quello definibile della « domanda di giustizia », cioè quello relativo al rapporto fra affari trattati, possibilmente con differenze fra affari civili, penali e sanzionatori, con riferimento all'Ufficio e non alla produttività dei singoli giudici, che può essere modificata in riferimento ad altri parametri, fra cui l'incompletezza degli organici o la loro riarticolazione.

Anche l'indice di sopravvenienze è utile ma non dirimente, in quanto anch'esso può e deve essere semmai oggetto di interventi di buona organizzazione, basati sulle *best practices* e sulla ricerca di una professionalità ulteriore dei giudici e degli operatori.

Si rammenta che, come ricorda il parere del C.S.M. a cui qui si fa riferimento non secoli fa ma l'anno scorso, in sede di revisione delle piante organiche dei Giudice di pace furono utilizzati criteri ben diversi, che avevano condotto ad una assai più razionale articolazione in tre

fasce degli uffici giudiziari di pace ed a questa articolazione non si capisce perché non si sia dato alcun seguito né fatto alcun riferimento.

Che inoltre se non prima almeno in coerenza con il presente intervento ci sia anche la riforma della magistratura onoraria è nozione di solare evidenza che non merita illustrazione, ben difficile essendo articolare sul territorio un soggetto sulla cui natura e funzione e sulla cui selezione non c'è nella legislazione alcun indirizzo certo, ma solo una stratificata sequela di proroghe di un impianto ormai da tutti definito inadeguato.

L'articolo 2 individua le sedi degli uffici e la relativa competenza territoriale e attribuisce al Governo il potere di istituire sedi distaccate oltre che di accorpare uffici esistenti.

A tal fine, sostituisce (comma 1, lettera a)) l'articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), prevedendo – al comma 1 – che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati alla tabella A allegata, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato.

Viene pertanto meno, rispetto alla disposizione vigente, il riferimento a tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino all'entrata in vigore della legge n. 30/1989 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate).

Come si legge nella relazione illustrativa, con la riconduzione al circondario in luogo del mandamento potrà individuarsi con chiarezza il presidente del tribunale eventualmente delegato dal CSM ad esercitare la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace del suo circondario e non sarà pertanto più possibile – come succedeva in precedenza – che il bacino di utenza di un ufficio del giudice di pace sia compreso in più circondari del tribunale ordinario.

Viene poi fatto rinvio, analogamente a quanto già previsto dal vigente articolo 2, comma 2, ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, per

l'istituzione di sedi distaccate. Non è peraltro più prevista espressamente la possibilità che le sedi distaccate siano istituite in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

Con le stesse modalità si prevede poi, analogamente a quanto già previsto dal vigente comma 3, che possano essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto deve essere designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace. Rispetto alla disposizione vigente è stato espunto, come sopra si diceva, il limite costituito dalla popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superiore a 50.000 abitanti.

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 2 dello schema allega poi la Tabella A richiamata nel nuovo articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374. In tale tabella sono indicati i comuni in cui hanno sede gli uffici del giudice di pace e i comuni su cui tali uffici hanno competenza territoriale.

Si osserva che sui decreti con cui potranno essere istituite sedi distaccate o con cui potranno essere accorpati due o più uffici non è previsto alcun tipo di coinvolgimento del Parlamento.

L'articolo 3 riguarda la pubblicazione degli elenchi e le richieste degli enti locali interessati al mantenimento di uffici del giudice di pace.

Si osserva che, sebbene non espressamente previsto dalla legge delega, appare opportuno – a presidio della certezza dei tempi dell'attuazione del decreto – prevedere un termine per la pubblicazione delle tabelle sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero onde consentire un *dies a quo* certo ed inderogabile per le operazioni affidate ai comuni e agli altri soggetti del procedimento.

Si osserva che L'articolo 2 della legge n. 374/1991, come novellato dall'articolo 2 dello schema di decreto, risulta ormai composto da un solo comma e che tale comma non disciplina alcun procedimento di soppressione di uffici giudiziari.

L'articolo 4 disciplina la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale

amministrativo. Viene così data attuazione a quanto previsto nella legge delega, all'articolo 1, comma 2, lettera *m*).

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 374/1991 si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 374/1991 affida infatti ad un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione della pianta organica dei giudici di pace.

Tale decreto del Presidente della Repubblica è adottato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace deve essere riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria.

Con riguardo alla fase transitoria, non disciplinata dalla legge delega, si rammenta il precedente di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, che prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni. La previsione di delega da ultimo ricordata è all'origine delle previsioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, che prevedevano che l'ufficio del pretore fosse mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del citato decreto. L'assenza di un'analogia previsione di delega nel testo in esame sembrerebbe escludere la possibilità

di un'analogia soluzione – o comunque di altre soluzioni *ad hoc* – per cui l'assegnazione dei procedimenti pendenti dovrebbe essere decisa secondo gli ordinari criteri interpretativi sulla base del nuovo assetto della competenza territoriale.

Il comma 1 prevede pertanto che le disposizioni sulla soppressione degli uffici, l'estensione delle competenze degli uffici superstiti e la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto con cui il Ministro della giustizia modifica le tabelle a seguito della richiesta degli enti locali ovvero, qualora non vi abbia provveduto, trascorso il termine di dodici mesi per l'adozione del decreto medesimo.

Si osserva che, sulla base delle conseguenze prodotte dal decorso del tempo in base al comma 1, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia, risulta essere perentorio sebbene non sia espressamente qualificato in tal modo (mentre è qualificato espressamente come « perentorio » il termine di 60 giorni entro cui gli enti locali possono richiedere il mantenimento degli uffici, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto).

Appare opportuno, inoltre, che sia specificato il termine da cui decorre l'efficacia delle disposizioni sulla soppressione degli uffici, l'estensione delle competenze degli uffici superstiti e la riassegnazione di magistrati e personale amministrativo, risultando oltremodo generico il richiamo all'efficacia acquisita « successivamente » a una certa data.

In base al comma 2, nei sei mesi successivi al termine di efficacia appena richiamato (dunque: la data di adozione del decreto del Ministro della giustizia ovvero, in mancanza, decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per la richiesta degli enti locali), le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici e gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a seguito della nuova distribuzione degli uffici.

In base al comma 3, nei casi diversi da quelli del comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente.

Si osserva che, nella molteplicità delle evenienze che rientrano nei casi diversi da quelli del comma 2, potrebbe rivelarsi utile specificare a chi spetti la fissazione della nuova udienza.

Pur non espressamente prevista dai principi e criteri direttivi di delega, la disciplina transitoria pare debba considerarsi, oltre che opportuna, riconducibile all'articolo 1, comma 3, della legge delega, in base al quale la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Come sopra ricordato, la delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non sarebbero passati ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 reca la clausola di immediata entrata in vigore del decreto.

Appare necessario, prima di procedere all'espressione di un definitivo ed ulteriormente articolato parere sia sui criteri generali adottati sia sulle conseguenze in termini di tabelle, procedere pertanto ad audizioni ed in particolare si ritiene necessaria l'audizione dell'ANCI, quale soggetto istituzionalmente portatore degli interessi degli enti locali, della Conferenza delle regioni in persona del presidente o dell'assessore delegato alla materia e delle associazioni dei giudici di pace maggiormente rappresentative, oltre che eventualmente dell'ANM e del CNF e dell'OUA.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, dopo aver condiviso gran parte delle osservazioni del correlatore, dichiara che svolgerà una relazione prevalentemente volta a descrivere alla Commissione il contenuto del provvedimento in esame.

Osserva che lo schema di decreto legislativo è diretto a prevedere una nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare la delega interessa la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell'articolo 1).

Il comma 2, lettera *b*), delega il Governo a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tenere conto di « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano i seguenti parametri: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, le lettere da *l*) a *p*) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace.

La lettera *l*) prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale. Nell'operare tale riduzione il Governo dovrà tener conto dei criteri delineati dalla lettera *b*) ed operare un'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

Sullo stato di attuazione della delega, la Commissione giustizia ha effettuato, il 25 gennaio 2012, l'audizione del sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Si ricorda inoltre che fa parte del processo di riorganizzazione del sistema

giustizia, anche lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, sul quale la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha deliberato rilievi nella seduta del 28 marzo 2012 e la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 29 marzo 2012.

Il Governo pertanto ha scelto di attuare preliminarmente la delega relativa alla riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, per procedere successivamente alla riorganizzazione complessiva degli uffici giudiziari.

Sulla base della relazione illustrativa presentata dal Governo, l'attuale struttura degli uffici è la seguente: 846 uffici del giudice di pace (di cui 4 sedi distaccate) ripartiti in 165 uffici presso sedi circondariali e 681 uffici presso le sedi non circondariali. I giudici di pace sono 4.690 su una dotazione organica di 4.700. Relativamente al personale amministrativo, 12 sono le unità di personale dirigenziale (tutte presso uffici circondariali), 4.125 le unità di personale amministrativo assegnato in pianta organica.

Per quanto attiene il contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 ha ad oggetto la riduzione degli uffici del giudice di pace.

A tal fine prevede la soppressione degli uffici indicati nella tabella A allegata e stabilisce che le competenze territoriali degli uffici soppressi sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati alla tabella B, ugualmente allegata allo schema di decreto.

Sulla base di quanto indicato nella relazione, è stato seguito un processo in quattro fasi, tenendo conto dei dati statistici relativi agli anni solari 2005-2009:

A) calcolo dell'effettivo smaltimento *pro capite* realizzato dai giudici di pace su base quinquennale (capacità media di smaltimento, pari a 568,3 procedimenti), che costituisce il carico di lavoro medio sostenibile per ogni anno;

B) individuazione dei carichi di lavoro *pro-capite* dei singoli uffici;

C) individuazione degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale *pro capite* dei giudici di pace; è stato utilizzato come parametro per il mantenimento comunque di un presidio giudiziario una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti;

D) creazione di un elenco di 674 uffici con iscrizioni *pro capite* inferiore al valore soglia (568,3) e bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti.

Attraverso l'accorpamento, in totale, di 674 uffici potranno essere recuperati: 1.944 giudici di pace, 2.104 unità di personale amministrativo (184 area III, 1.350 area II, 570 area I).

I risparmi di spesa sono stimati in euro 25.652.621 annui, al netto delle spese connesse alla movimentazione delle attrezzature.

L'articolo 2 individua le sedi degli uffici e la relativa competenza territoriale e attribuisce al Governo il potere di istituire sedi distaccate oltre che di accorpate uffici esistenti.

A tal fine, sostituisce (comma 1, lettera a)) L'articolo 2 del d.lgs. n. 374/1991 (Istituzione del giudice di pace), prevedendo al comma 1 che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati alla tabella A allegata, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Viene poi fatto rinvio, analogamente a quanto già previsto dal vigente articolo 2, comma 2, ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, per l'istituzione di sedi distaccate. Non è peraltro più prevista espressamente la possibilità che le sedi distaccate possano essere istituite in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

Con le stesse modalità si prevede poi, analogamente a quanto già previsto dal vigente comma 3, che possano essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto deve essere designato il comune in cui ha sede l'ufficio del

giudice di pace. Rispetto alla disposizione vigente è stato espunto il limite costituito dalla popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superiore a 50.000 abitanti.

Viene inoltre allegata una tabella in cui sono indicati i comuni in cui hanno sede gli uffici del giudice di pace e i comuni su cui tali uffici hanno competenza territoriale.

L'articolo 3 riguarda la pubblicazione degli elenchi e le richieste degli enti locali interessati al fine dell'eventuale mantenimento di uffici del giudice di pace.

Il procedimento, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, prevede: la pubblicazione delle tabelle sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia; entro 60 giorni, gli enti locali interessati, anche consorziati tra di loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione (in tal caso gli enti locali si debbono fare integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi); entro gli ulteriori 12 mesi il ministro della Giustizia valuta la rispondenza delle richieste e degli impegni ai criteri indicati e apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle; rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo; qualora l'ente locale non rispetti gli impegni presi relativi al personale amministrativo e alle spese per un periodo superiore a un anno, il relativo ufficio del giudice di pace deve essere soppresso.

L'articolo 4 disciplina la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge delega.

Con decreto del Ministro della giustizia, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace deve essere riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella

restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria.

Il comma 1 prevede che le disposizioni sulla soppressione degli uffici, l'estensione delle competenze degli uffici superstiti e la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto con cui il Ministro della giustizia modifica le tabelle a seguito della richiesta degli enti locali ovvero, qualora non vi abbia provveduto, trascorso il termine di dodici mesi per l'adozione del decreto medesimo.

In base al comma 2, nei sei mesi successivi al termine di efficacia appena richiamato, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici e gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a seguito della nuova distribuzione degli uffici. Nei casi diversi da quelli del comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente (comma 3).

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 reca la clausola di immediata entrata in vigore del decreto.

Con riguardo in fine alle tabelle allegato allo schema di decreto, risultano le seguenti tre anomalie:

il comune di Cunico viene conseguentemente ricondotto dalla riforma al giudice di pace di Casale Monferrato. In realtà, attualmente il comune di Cunico ricade sotto la giurisdizione del giudice di pace di Asti (e conseguentemente con la riforma dovrebbe rimanere presso tale ufficio);

il comune di Rogeno viene ricondotto dalla riforma al giudice di pace di Como. In realtà attualmente il comune di Rogeno ricade sotto la giurisdizione del giudice di pace di Lecco (e conseguentemente con la riforma dovrebbe rimanere presso tale ufficio);

il comune di Ossova viene ricondotto dalla riforma al giudice di pace di Milano. In realtà, attualmente il comune di Ossova ricade sotto la giurisdizione del giudice di pace di Rho (e conseguentemente con la riforma dovrebbe rimanere presso tale ufficio).

Compito della Commissione giustizia è quello di verificare se le scelte compiute dal Governo nel riorganizzare sul territorio gli uffici del giudice di pace siano conformi alla delega.

Appare opportuno, ad esempio, considerare se risulti conforme alla legge delega procedere all'esercizio del potere legislativo delegato tenendo conto solamente di alcuni dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 148/2011.

Infatti, in base all'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge delega occorre che il legislatore delegato preveda « la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro ».

A sua volta, la lettera b) reca il seguente principio e criterio direttivo: « ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane ».

Non sembra essere in alcun modo motivata nel provvedimento o nelle sue premesse la scelta di avvalersi esclusivamente alcuni principi e criteri direttivi.

Dichiara di condividere l'esigenza di procedere ad audizioni sia di rappresentanti degli enti locali che di categorie coinvolte dalla riforma che si intende effettuare.

Federico PALOMBA, *presidente*, constatata l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

C. 5117 Governo.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058, approvata dal Senato.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.

Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608
Torrise, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI****ART. 1.**

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1117. – (*Parti comuni dell'edificio*). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia e gli stenditoi;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari,

fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 1117-bis. – (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 ».

« ART. 1117-ter. – (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni, i condomini rappresentanti almeno un sesto del valore dell'edificio possono chiedere all'amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea ».

ART. 3.

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1118. – (*Diritti dei partecipanti sulle parti comuni*). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma ».

ART. 4.

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1119. – (*Indivisibilità*). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.

Ai fini della procedura di divisione di cui al primo comma, è fatta salva la facoltà di ciascun condomino di rinunciare ai propri diritti ovvero di cederli ad altro condomino ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« I condomini, con la maggioranza indicata dal quarto comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio e per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio e di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni ».

ART. 6.

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1122. – (*Opere su parti di proprietà o uso individuale*). – Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 1122-bis. — (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). — Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale a servizio delle singole unità del condominio.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al precedente comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell'impianto ed anche nel caso di rimozione ».

« ART. 1122-ter. — (Impianti di videosorveglianza di utilità comune). — Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 ».

ART. 8.

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori ».

ART. 9.

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1129. — (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). — Quando i

condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara all'assemblea di aver assolto agli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'amministratore, entro dieci giorni dall'accettazione, provvede altresì all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, a pena di decadenza dalla nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea delibera lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

L'incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

- 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

- 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

- 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità dalla nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori in caso di delibera di lavori straordinari.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV ».

ART. 10.

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1130. — (*Attribuzioni dell'amministratore*). — L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di

cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorso trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del

decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro sette giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 1130-bis. — (*Rendiconto condominiale*). — Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere

visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo ».

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: « dall'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 1130 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e, in ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o disposizione di beni comuni, nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto ».

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente ».

2. All'articolo 1135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'assemblea può autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza della zona in cui il condominio è ubicato anche mediante la preventiva rac-

colta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti ».

ART. 14.

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1136. — (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*). — L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1120, secondo comma, e 1122-ter, devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e 1122-bis, secondo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore ».

ART. 15.

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1137. — (*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea*). — Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile ».

ART. 16.

1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabi-

lita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107 ».

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le norme del regolamento non possono vietare ai condomini di possedere o detenere animali da compagnia presso le proprie abitazioni ».

ART. 17.

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Per i condomini devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale ».

ART. 18.

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 63. — Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

I condomini in ritardo di un semestre nel pagamento dei contributi non hanno diritto di voto. Tale periodo decorre dal momento in cui il credito è divenuto esigibile ai sensi del primo comma ».

ART. 19.

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:

« Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione ».

ART. 20.

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è an-

nullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi ».

ART. 21.

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

Nei casi di cui all'articolo 1117-*bis* del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che

l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condomini. L'amministratore riferisce in assemblea.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario ».

ART. 22.

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in

millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare ».

ART. 23.

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superficie o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condomino in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le stesse norme si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali ».

ART. 24.

1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie ».

ART. 25.

1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — È istituito, presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il Repertorio dei condomini e dei loro amministratori, nel quale sono annotati, per ogni condominio, il codice fiscale, le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali, la nomina e la cessazione dell'amministratore ».

Le modalità attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento dell'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell'amministratore.

Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell'amministratore dall'ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle dovute per l'accesso ai dati del repertorio ».

ART. 26.

1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

« ART. 71-*bis*. — Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da parola-chiave, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all'articolo 1129, ottavo comma, dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7), e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L'aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell'assemblea. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono a carico dei condomini »;

« ART. 71-*ter*. — Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del Libro terzo, Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni di attuazione, nonché le controversie in cui il condominio è parte.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumersi con le maggioranze di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con le maggio-

ranze di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare ».

ART. 27.

1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è inserito il seguente:

« ART. 155-*bis*. — L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-*bis*, primo comma, del codice, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma primo, secondo e terzo ».

ART. 28.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: « con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile ».

ART. 29.

1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: « semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea » sono sostituite dalle seguenti: « degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio ».

2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: « l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « l'assemblea di condominio deli-

bera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile ».

ART. 30.

1. All'articolo 2-*bis*, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: « l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice ».

ART. 31.

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché

per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

ART. 32.

1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « per le cause tra condomini » sono inserite le seguenti: « , ovvero tra condomini e condominio, ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

TABELLA DEPOSITATA DAL CORRELATORE, ONOREVOLE CAVALLARO

Corte d'appello	Circondario tribunale	Ufficio giudice pace soppresso	di Bacino utenza (residenti 2010)
Ancona	Pesaro	Fano	103.774
Bari	Trani	Andria	100.086
Bologna	Forlì	Cesena	195.932
Brescia	Bergamo	Treviglio	233.571
Brescia	Brescia	Salò	116.202
Brescia	Brescia	Verolanuova	109.322
Catania	Catania	Acireale	137.071
Catania	Catania	Mascalucia	128.529
Firenze	Firenze	Empoli	117.713
Firenze	Lucca	Viareggio	120.107
Milano	Busto Arsizio	Gallarate	219.528
Milano	Como	Cantù	129.337
Milano	Milano	Legnano	217.782
Milano	Monza	Desio	403.566
Napoli	S. Maria Capua Vetere	Aversa	162.724

Corte d'appello	Circondario tribunale	Ufficio giudice pace soppresso	diBacino utenza (residenti 2010)
Napoli	S. Maria Capua Vetere	Trentola Ducenta	110.323
Napoli	Napoli	Afragola	122.154
Napoli	Napoli	Barra	164.885
Napoli	Napoli	Casoria	133.987
Napoli	Napoli	Frattamaggiore	121.289
Napoli	Napoli	Marano di Napoli	318.858
Napoli	Napoli	Portici	108.760
Napoli	Napoli	Pozzuoli	164.221
Roma	Tivoli	Castelnuovo di Porto	128.249
Roma	Velletri	Albano Laziale	207.719
Roma	Velletri	Anzio	145.624
Salerno	Salerno	Eboli	113.125
Venezia	Venezia	Dolo	128.569
Venezia	Venezia	Mestre	331.371
Venezia	Venezia	San Donà di Piave	128.451
Venezia	Verona	Soave	120.951
Venezia	Treviso	Montebelluna	124.799

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con il Presidente del movimento politico somalo <i>Ahlu Sunna Wal – Jama'ah</i> , Hersi Mohamed Hilole	119
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	130
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	121
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	131
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	124
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	126
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 23 maggio 2012.

Incontro con il Presidente del movimento politico somalo *Ahlu Sunna Wal – Jama'ah*, Hersi Mohamed Hilole.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrìsi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno approvato ieri un nuovo testo del disegno di legge trasmesso dal Senato per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e ricorda che il provvedimento in esame è strettamente connesso alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, di cui al successivo punto all'ordine del giorno in sede referente.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, nel ricordare che la Commissione stessa si è già espressa su una precedente versione del provvedimento nella seduta del 5 ottobre 2011, rileva che il disegno di legge in titolo – come recita l'articolo 1 nell'istituire l'Autorità nazionale anticorruzione – dà attuazione all'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, già ratificata, ed agli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, la cui ratifica è in corso parallelamente.

Tale autorità è individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza

e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Osserva in proposito che gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II ne hanno rafforzato le competenze e le modalità operative, sia con riferimento all'analisi delle cause del fenomeno che all'esercizio dei poteri ispettivi.

Sottolinea, al riguardo, l'importanza di aver fissato la definizione da parte della predetta Commissione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti pubblici nei settori particolarmente esposti alla corruzione, nonché di aver previsto maggiore trasparenza nell'attribuzione delle posizioni dirigenziali stesse.

Benché non strettamente attinente ai profili internazionalistici, sottolinea altresì favorevolmente le limitazioni disposte, con l'articolo 8-ter, al collocamento fuori ruolo dei magistrati, che potranno ricondurre molti di loro alle funzioni ordinarie e quindi alleviare le carenze di organico dell'ordine giudiziario.

Ritiene che, ai fini della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa, assuma particolare rilievo l'articolo 9 che introduce le modifiche al codice penale necessarie al recepimento nell'ordinamento interno dei principi stabiliti dalla convenzione europea. Si tratta, in sintesi, dell'inasprimento delle pene per la concussione e corruzione del pubblico ufficiale, a cui è contestabile anche la nuova fattispecie dell'induzione indebita. Si aggiunge altresì la previsione generale del traffico di influenze illecite.

L'articolo 9-bis introduce a sua volta la corruzione tra privati all'articolo 2635 del codice civile, per cui gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sono punibili da uno a tre anni, in caso di dazione o promessa di denaro o altra utilità.

In conclusione, preannuncia la proposta di un parere favorevole, anche in vista dell'ulteriore corso della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa, di cui al punto seguente all'ordine del giorno della Commissione.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni del relatore.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto osservato in relazione al punto precedente all'ordine del giorno, ricorda che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno inserito nel disegno di legge anticorruzione le norme necessarie ad attuare nell'ordinamento interno la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa osservando in proposito che il Senato aveva trasmesso alla Camera il testo di ratifica della Convenzione in esame senza tali norme, rinviando appunto tale adempimento all'*iter* del disegno di legge anticorruzione.

Ritiene a questo punto, possibile procedere nell'*iter* della proposta di legge di

ratifica, che l'Assemblea ha calendarizzato per la prossima settimana. Quindi, la III Commissione potrà riconvocarsi domani pomeriggio per licenziare il suo provvedimento, subito dopo che le Commissioni riunite I e II avranno proceduto a licenziare il provvedimento di loro competenza.

Considera superfluo ripetere, infatti, che il prosieguo della ratifica è strettamente subordinato all'approvazione delle norme anticorruzione nelle competenti Commissioni, affinché i due progetti di legge possano essere esaminati insieme dall'Assemblea. In questo senso, del resto, intende che si sia già espressa la Commissione Affari costituzionali, dando parere favorevole alla ratifica sulla base della considerazione del contemporaneo *iter* del disegno di legge n. 4434, che all'articolo 1 fa riferimento all'attuazione della Convenzione penale.

Pertanto, propone di trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva la proposta di legge approvata dal Senato. Al riguardo, invita al ritiro degli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*), suggerendo che siano ripresentati in Assemblea, in quanto la loro eventuale approvazione comporterebbe il ritorno del provvedimento al Senato. Proprio per la già menzionata stretta connessione con il disegno di legge anticorruzione, peraltro destinato a ritornare al Senato, crede che l'Assemblea sia la sede più opportuna per una valutazione globale circa l'opportunità di concludere il procedimento legislativo della ratifica ovvero di riportarlo al Senato. In ogni caso, a suo avviso, un'ulteriore valutazione potrà essere fatta nella seduta di domani, in sede di conferimento del mandato al relatore, anche alla luce dei pareri che perverranno.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Margherita BONIVER (Pdl) accoglie l'invito al ritiro delle proposte emendative 3.1 e 3.01 di cui è cofirmataria, nel senso prospettato dal presidente Stefani.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nel ribadire che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni in sede consultiva in vista del conferimento del mandato al relatore nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che alle ore 16 di lunedì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato 3*). Segnala che l'articolo aggiuntivo 4.01 è inammissibile in quanto privo di quantificazione finanziaria.

Mario BARBI (PD), *relatore*, nell'illustrare le proposte emendative presentate, osserva che la questione posta dall'emendamento Mecacci 3.1 è di grande rilievo politico, ma potrebbe essere in questa fase trasfusa in un ordine del giorno. Ritiene ormai anacronistica, alla luce dello sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione, la previsione di un canale televisivo come richiesta dall'emendamento Zeller 3.3, mentre considera già contenuta nel testo della Carta la clausola di salvaguardia di cui all'articolo aggiuntivo Zeller 4.02. Conclusivamente, invita al ritiro delle proposte emendative 3.1, 3.3 e 4.02, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Zeller 3.2.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA esprime parere conforme a quello del relatore, in attesa di conoscere l'orientamento dei presentatori circa l'invito al ritiro delle rispettive proposte emendative.

Matteo MECACCI (PD), nel ringraziare il relatore per aver riconosciuto il rilievo politico sollevato dall'emendamento a sua firma 3.1, ribadisce come i Rom e i Sinti siano una minoranza non territoriale pienamente riconosciuta a livello europeo. Ritiene che l'accoglimento del suo emendamento sarebbe un'occasione di valorizzazione di una cultura sin qui negletta, un primo passo anche nella direzione di indurre il Governo a non apporre la riserva ipotizzata riguardo alla ratifica in titolo con riferimento all'esclusione preventiva della possibilità di riconoscere ai Rom e ai Sinti i diritti che spettano alle minoranze.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea come il provvedimento in titolo non escluda la possibilità di essere applicato ai Rom e ai Sinti, in quanto ne sono espressamente esclusi soltanto gli immigrati, mentre i Rom e i Sinti hanno il requisito della cittadinanza e quello del radicamento storico. Rivendicando l'esistenza della loro lingua, invita a cogliere questa occasione per allargare gli spazi della cittadinanza culturale, esprimere la ricchezza culturale e salvaguardare la diversità culturale, anche con riferimento all'UNESCO. Fa presente come l'Italia abbia una tradizione di civiltà per cui non può più ignorare la presenza dei Rom e dei Sinti e deve dire un secco no al principio di discriminazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), pur condividendo le ragioni alla base dell'emendamento Mecacci 3.1 anche alla luce delle contestazioni rivolte all'Italia dal Consiglio d'Europa sul trattamento dei Rom e dei Sinti, ritiene che la ratifica in titolo non sia la sede adatta per risolvere la questione sotto il profilo legislativo, mentre sarebbe auspicabile un provvedimento *ad hoc*.

Furio COLOMBO (PD), nell'associarsi agli interventi dei colleghi Mecacci e Touadi, ritiene che l'approvazione del loro emendamento avrebbe una grande importanza simbolica di cui il Governo dovrebbe tenere conto. Segnala la gravità degli epi-

sodi che si stanno verificando a Pescara pur a seguito di una tragica vicenda, che ha però suscitato reazioni razziste da stigmatizzare e rendere impossibili per il futuro. Nel segnalare il rilievo accademico delle ricerche di Santino Spinelli, invita la Commissione a dare una testimonianza politica e morale esemplare nella lotta al razzismo.

Stefano ALLASIA (LNP) ricorda la tradizionale posizione del suo gruppo favorevole alle lingue locali come strumento di riconoscimento dell'identità territoriale, rivendicando la multi etnicità italiana ed europea. Ritene che le lingue locali dovrebbero avere sempre pari dignità rispetto all'italiano. Apprezzando il respiro europeo, invita a valorizzare le ricchezze linguistiche italiane, evitando di soffermarsi soltanto su Rom e Sinti.

Gennaro MALGIERI (PdL) manifesta perplessità circa le considerazioni del collega Allasia, ritenendo che le lingue meritevoli di tutela debbano afferire a minoranze, mentre esclude che vi sia alcuna possibilità discriminatoria come verso i piemontesi così verso i campani. Nel dichiararsi favorevole all'emendamento Mecacci 3.1, condivide le osservazioni linguistiche del collega Touadi, anche sulla scorta di illustri studiosi come Devoto e Dumézil, mentre considera burocratiche quelle del collega Zeller.

Roberto MENIA (FLpTP), associandosi alle considerazioni del collega Malgieri, ricorda di essere stato relatore di minoranza sulla legge che ha riconosciuto le minoranze linguistiche storiche, mentre la nostra carta costituzionale continua a non prevedere l'italiano come lingua ufficiale. Invita tuttavia a distinguere il riconoscimento della dignità delle lingue rispetto alla nozione giuridica di minoranza, in un paese come il nostro così denso di stratificazione culturale.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, comprendendo a titolo personale le ragioni alla base dell'emendamento Mecacci

3.1 anche per la sua biografia di uomo di minoranza, dà conto delle osservazioni negative trasmesse dal Ministero dell'Interno in ordine al fatto che i Rom e Sinti non possono essere considerati una minoranza.

Matteo MECACCI (PD), confermando la stima e l'apprezzamento nei confronti del rappresentante del Governo, ritiene che tali osservazioni negative pongano un grave problema in quanto non possono essere accettate in sede parlamentare. Prospetta l'eventualità di accantonare l'emendamento a sua firma 3.1.

Walter VELTRONI (PD), pur apprezzando l'opinione personale del sottosegretario de Mistura, osserva che la posizione ufficiale del Governo non può che essere quella ministeriale. A tale proposito, giudica che essa affermi una tesi assai difficile da sostenere, essendo impossibile negare ai Rom e ai Sinti la condizione giuridica di minoranza. Sollecita pertanto la messa ai voti dell'emendamento Mecacci 3.1.

Mario BARBI (PD), *relatore*, manifesta forti perplessità sull'orientamento del Governo peraltro alquanto perentorio e ritiene che non possa essere tralasciata l'opinione espressa, sia pure a titolo personale, dal sottosegretario de Mistura. A suo avviso, sarebbe necessario un approfondimento della questione, eventualmente accantonando l'emendamento come prospettato dallo stesso presentatore. In particolare, a suo avviso, il Governo dovrebbe fornire elementi al Parlamento circa la riserva che si vorrebbe apporre alla ratifica in titolo menzionata dal collega Mecacci.

Jean Leonard TOUADI (PD) esclude che vi siano margini di approfondimento, dal momento che la posizione del Ministero dell'Interno non risulta nuova e conferma, purtroppo, una coazione a ripetere l'errore assolutamente non in linea con gli orientamenti europei.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI), nell'apprezzare l'intervento del sottosegretario de Mistura di cui è noto l'impegno sui diritti umani, rivendica la sovranità del Parlamento e si associa alla richiesta del collega Veltroni di procedere al voto.

Roberto MENIA (FLpTP) ribadisce l'importanza di riconoscere le tradizioni linguistiche, ma invita a valutare attentamente le conseguenze che ne deriverebbero soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Gennaro MALGIERI (PdL) concorda sulla rivendicazione della sovranità del Parlamento e ritiene che non sarebbe corretto accantonare un solo emendamento. A suo avviso, l'eventuale rinvio dovrebbe riguardare tutte le proposte emendative.

Franco NARDUCCI (PD) prospetta l'eventualità di valutare la legislazione comparata, in quanto i Rom e i Sinti sono presenti in vari paesi europei.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) ritiene prioritaria la questione della valorizzazione della ricchezza linguistica, mentre i singoli aspetti applicativi, anche in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione, potranno essere successivamente sceverati.

Stefano STEFANI, *presidente*, concorda con le osservazioni del collega Narducci, ritenendo utile un approfondimento conoscitivo in chiave comparata.

Mario BARBI (PD), *relatore*, ritira sia l'invito al ritiro che la proposta di accantonamento dell'emendamento Mecacci 3.1, non avendo ricevuto dal rappresentante del Governo alcuna rassicurazione in merito all'apposizione della riserva. Si rimette quindi alla Commissione in ordine all'emendamento stesso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA concorda con il relatore nel rimettersi alla

Commissione sull'emendamento Mecacci 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mecacci 3.1 e Zeller 3.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira le proposte emendative a sua firma 3.3 e 4.02, riservandosi di ripresentare in una fase successiva un emendamento circa la questione radiotelevisiva eventualmente secondo un diverso livello di intervento.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che si intende concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo che sarà pertanto trasmesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, evidenzia che l'Accordo in esame – richiamato dal Ministro Terzi nell'audizione della scorsa settimana – mira a promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo tra l'Italia e l'Afghanistan, nel quadro della futura *Enduring Partnership* con l'Alleanza atlantica e dell'accordo di cooperazione con l'Unione europea.

L'intesa rappresenta una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di collaborazione italo-afghana attualmente esistenti o da rafforzare: dal dialogo politico alla difesa/sicurezza, alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione economica, alla lotta ai narcotici, agli aspetti culturali.

Osserva che l'Accordo all'articolo 1 auspica il rafforzamento della presenza diplomatica e civile del nostro Paese ad Herat e richiama il ruolo-chiave svolto dalla cooperazione regionale per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, definendo al contempo i settori prioritari sui quali si concentrerà la cooperazione italiana.

L'articolo 2 è focalizzato sull'impegno italiano per lo sviluppo dell'Afghanistan che si concentra soprattutto sulla promozione del buon governo, sul rispetto dei diritti umani, sulla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, sulla lotta al traffico di stupefacenti, il contrasto alla corruzione ed all'illegalità. L'articolo fa riferimento ad un importo di 570 milioni di euro che rappresenta tuttavia – come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge – una mera indicazione della dimensione complessiva dell'impegno italiano a favore della ricostruzione e dello sviluppo dell'Afghanistan, attraverso finanziamenti già deliberati dal Ministero degli Affari esteri. Anche il credito d'aiuto di 150 milioni verrà finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo acceso presso l'Artigiancassa ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Ricorda che dal canto suo, sempre in base all'articolo 2, il Governo afgano s'impegna ad un'efficace e trasparente allocazione delle risorse finanziarie internazionali, ad una loro gestione responsabile e ad una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato. Per garantire un'efficace monitoraggio di questi impegni bilaterali si prevede lo svolgimento di consultazioni annuale italo-afghane tra il Ministero delle finanze di Kabul ed il Ministero degli esteri italiano.

L'articolo 3, dedicato alle questioni strategico-militari, sancisce l'impegno italiano a sostegno delle Forze nazionali di sicurezza afgane (ANSF), che si attuerà attraverso il canale ISAF ed EUPOL, nei settori della formazione e dell'addestramento.

L'articolo 4 è dedicato al contrasto alla coltivazione, produzione, lavorazione, traffico e consumo di stupefacenti ed in

materia di polizia, rinviando all'Accordo di settore, firmato a Roma il 2 giugno scorso (oggetto di uno specifico ddl di ratifica attualmente all'esame dei diversi ministeri competenti) e richiama l'esigenza di una stretta collaborazione bilaterale in raccordo con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al crimine ed agli stupefacenti.

L'articolo 5 disciplina la cooperazione in campo economico, sulla base dell'esigenza di promuovere scambi di esperienze e di formazione basate sul modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese, richiamando lo specifico *Memorandum* d'intesa italo-afghano del 12 aprile 2011, già entrato in vigore.

L'articolo 6 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione, richiamando contestualmente l'impegno italiano –previa disponibilità di fondi – ad erogare 200 mensilità di borse di studio per corsi di formazione in Italia agli studenti afgani.

L'articolo 7, che contiene le disposizioni finali e di attuazione dell'Accordo, prevede la creazione di una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli esteri, le cui riunioni si terranno su base annuale.

Stante la sua natura politica e programmatica, rileva che l'Accordo in oggetto non produce impegni diretti per le amministrazioni pubbliche coinvolte né è fonte ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda di avere già affermato, in un'altra occasione, che in Afghanistan è stata realizzata una minima parte di un ambizioso progetto che voglia chiamarsi democratico e che per molti ispira anche l'accordo al nostro esame. Osserva in proposito che la morte di Bin Laden e i colpi durissimi subiti da *Al Qaeda* non sono stati sufficienti per creare le condizioni di stabilità e sicurezza in Afghanistan, evidenziando il fatto che l'intervento militare – a cui l'Italia ha contribuito, con costi pari, per quest'anno, a circa 748 milioni di euro – ha avuto il solo effetto di riunire i dissidenti sotto la bandiera talebana.

Sottolinea che il quadro economico-sociale dell'Afghanistan è ancora oggi di-

sperato: il Paese è tra i più poveri al mondo, con tragiche ineguaglianze sociali, violazioni dei diritti umani e istituzioni ancora fragili e inadeguate; il traffico degli oppiacei costituisce il 9 per cento del PIL, e vale da solo 1,4 miliardi di dollari; permangono gravi insufficienze sotto il profilo sanitario; la corruzione registra tassi tra i più alti al mondo.

Ciò conferma, a suo avviso, la necessità di proseguire l'intervento internazionale di assistenza al Paese per giungere, in un futuro non troppo lontano, ad uno sviluppo sostenibile autonomo: in questo senso l'Accordo sembra andare nella giusta direzione, purché la transazione della gestione della sicurezza alle forze afgane si concluda nei tempi stabiliti.

Rileva, tuttavia, che il vertice NATO di Chicago non sembra avere ancora fatto sufficiente chiarezza sui modi e i tempi della riduzione progressiva dei contingenti militari da qui al 2014, né sull'entità della presenza militare che sarà comunque necessario mantenere per la sicurezza delle unità di addestramento. Evidenzia che l'Afghanistan ha bisogno di altri 4 miliardi di dollari da parte della comunità internazionale e che al nostro Paese viene quindi chiesto di contribuire ancora in termini che l'attuale crisi economica rende sempre più gravosi nell'ordine di ulteriori 120 milioni di euro annui.

Ribadisce, infine, la sua ferma convinzione che la pacificazione dell'Afghanistan passa per il Pakistan e l'Iran e che la Comunità internazionale debba essere più attiva e propositiva in tale direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, sottolinea, in primo luogo, che l'accordo in esame è per molti aspetti strettamente collegato al precedente, ribadendo di essere fermamente convinto che il futuro dell'Afghanistan si giochi sul piano regionale, attraverso la piena intesa sia con l'Iran che con il Pakistan.

Osserva che il vertice NATO di Chicago non ha risolto purtroppo la tensione nei rapporti tra l'Alleanza atlantica ed Islamabad anche se la presenza del presidente Zardari al *summit* ha rappresentato un primo segnale di disgelo dopo la crisi scoppiata alla fine di novembre quando ventiquattro soldati pakistani sono stati uccisi da un *raid* aereo dell'Alleanza. Il leader pakistano ha discusso con i vertici della Nato la riapertura delle linee di rifornimento che dal Pakistan raggiungono le truppe in Afghanistan, ma sembra aver richiesto onerosi contributi per il passaggio delle truppe stesse, il che potrebbe complicare le procedure di ritiro.

Rileva che l'esercito pakistano è tradizionalmente uno degli attori più rilevanti della scena politica d'Islamabad. Oltre al monopolio dell'uso della forza, potenziato dal controllo dell'armamento nucleare (pari a circa 80-100 testate atomiche), gode di una forte legittimazione popolare, guadagnata negli anni grazie alla sua posizione di garante dell'indipendenza nazionale e dalla reputazione di essere l'unica istituzione nazionale al riparo dalla corruzione.

Il Memorandum ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le forze armate italiane e pakistane, nella prospettiva di consolidare le rispettive capacità difensive, producendo – sia pure indirettamente – una serie di stimoli positivi in alcuni settori economici e commerciali dei due Paesi.

L'accordo – che si compone di dodici articoli – fissa in primo luogo gli scopi (articolo 1) e ne disciplina le modalità di attuazione (articolo 2), disponendo che siano determinate da una Commissione paritetica bilaterale, formata da rappresentanti dei due Stati, che si riunirà con cadenza annuale.

Gli articoli 3 e 4 definiscono i settori e le modalità della cooperazione riferibili principalmente ai settori della politica di sicurezza e difesa, alle esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, allo svolgimento di esercitazioni militari, alla formazione militare, allo scambio di materiali per la difesa, nonché al supporto alle iniziative commerciali nel settore dei sistemi per la difesa, prevista dal Memorandum per i sistemi di difesa che risale al 1990.

L'articolo 5 definisce ulteriormente la questioni riguardanti la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che il Memorandum possa essere attuato sia mediante operazioni dirette da Stato a Stato che mediante società private autorizzate dai rispettivi Governi. Le tipologie di materiali in questione sono le seguenti: aeromobili, sottomarini ed unità navali di superficie, veicoli corazzati e blindati, sistemi di comunicazione e di difesa.

Al riguardo ribadisce che il Memorandum non può considerarsi quale « intesa intergovernativa » ai sensi della legge n. 185 del 1990, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento, come più volte segnalato dalla Commissione in casi analoghi. Ritiene pertanto da escludere l'equiparazione di un accordo come questo, per sua natura generale ed astratta, ad intese intergovernative che invece dovrebbero avere un contenuto concreto e circoscritto.

L'articolo 6 disciplina, sulla base del principio di reciprocità, i profili finanziari dell'accordo mentre l'articolo 7 regola le questioni derivanti dal risarcimento di danni cagionati dalle attività di cooperazione. L'articolo 8 individua gli ambiti delle giurisdizioni nazionali per i reati commessi dal personale della Nazione inviante operante nella Nazione ospite. L'articolo 9 disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, sulla base delle normative dei due Paesi.

L'articolo 10 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Memorandum, che

saranno regolate attraverso il canale diplomatico. Gli ultimi due articoli disciplinano rispettivamente le modalità di revisione dell'intesa (articolo 11) e la sua durata, le modalità di denuncia, di cessazione e la sua entrata in vigore (articolo 12).

Ricorda che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo sono stimati in 6008 euro per la partecipazione di rappresentanti italiani ai lavori della commissione bilaterale incaricata dell'attuazione del Memorandum con cadenza biennale, poiché la Commissione si riunisce alternativamente, ciascun anno, nelle capitali dei due Stati.

Auspica conclusivamente una rapida approvazione del disegno di legge ritenendo che l'attuazione del Memorandum possa contribuire a garantire stabilità in quell'« arco di crisi » che va dal Pakistan al Mediterraneo, che assume una valenza strategica assoluta per i nostri interessi dell'Italia anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nell'area.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.

C. 5108 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, in relazione ai chiarimenti richiesti nella seduta precedente dal relatore circa una possibile incompatibilità della Convenzione in titolo con le norme di diritto interno approvate con il decreto salva Italia e con il decreto fiscale in materia di tassazione di immobili all'estero, sulla

base delle informazioni ricevute dalle competenti amministrazioni, precisa che la formulazione riportata nell'articolo 23, comma 1, della Convenzione indica una potestà impositiva di tipo concorrente, ripartita cioè tra i due Stati contraenti, e non di tipo esclusivo, come è confermato anche dal corrispondente testo in inglese.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, fornendo i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente, fa presente che l'Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Corea del Sud, firmato nell'ottobre 2010 ed entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 1° luglio 2011, ha inteso colmare le lacune connesse all'assenza di un quadro giuridico organico per la disciplina delle relazioni commerciali bilaterali e promuovere un ulteriore rafforzamento degli scambi e degli investimenti tra le due aree. L'Unione Europea è infatti il primo investitore nel Paese asiatico e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni coreane. Tale intesa costituisce il più ampio accordo di libero scambio sinora negoziato dall'Unione con un paese terzo, suscettibile di condurre la UE a risparmi daziari di 1,6 miliardi di euro all'anno e di generare un incremento dell'interscambio di beni e servizi stimato in 19 miliardi di euro annui (fonte UE). Questo attraverso la soppressione, entro cinque anni, del 98,7 per cento dei dazi

doganali sui prodotti agricoli ed industriali e l'eliminazione della maggior parte dei dazi residui dopo periodi transitori più lunghi. Solo un numero assai limitato di prodotti agricoli, come il riso e l'aglio, resta escluso dal processo di liberalizzazione. L'intesa prevede peraltro anche l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, con l'adeguamento ai criteri europei di standard e regolamentazioni coreane in numerosi settori chiave per i nostri interessi, quali quello automobilistico, farmaceutico e elettronica di consumo. Vengono inoltre aperti i rispettivi mercati dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici e si prevede una disciplina rafforzata a protezione delle indicazioni geografiche.

Ricorda che, da parte italiana si è sempre nutrita ferma convinzione che l'accordo avrebbe avuto ricadute estremamente positive sul nostro sistema economico e sulla sua crescita, garantendo un incremento delle nostre esportazioni ed investimenti in Corea, assicurando una maggiore protezione degli investimenti diretti e garantendo agli operatori economici europei una maggior tutela da irregolarità e frodi commerciali.

Ricorda altresì l'impegno per salvaguardare i nostri interessi difensivi, contrastando gli eventuali effetti negativi derivanti dall'Accordo per i nostri comparti produttivi maggiormente esposti alla concorrenza coreana, in particolar modo quello automobilistico. La produzione coreana compete infatti con quella italiana nel settore delle auto di piccola cilindrata. L'Accordo concede ai coreani la restituzione del dazio sulle componenti estere importate e prevede un allentamento delle regole di origine pari al 45-50 per cento a seconda delle linee tariffarie, a fronte di uno standard UE del 40 per cento. Il periodo transitorio negoziato prevede che le tariffe sulle auto di piccola cilindrata verranno abolite 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, mentre quelle sulle macchine di cilindrata media e alta verranno abolite dopo 3 anni. L'intensa attività diplomatica portata avanti dal governo ha consentito di attenuare gli effetti

negativi di tali misure, ottenendo in particolare: la posticipazione della data dell'applicazione provvisoria al 1 luglio 2011 (anziché al dicembre 2010) con la proroga dell'avvio dello smantellamento daziario, consentendo all'industria di usufruire di un maggiore tempo di adattamento agli obblighi assunti con l'Accordo; la subordinazione dell'entrata in vigore dell'Accordo all'entrata in vigore del regolamento di salvaguardia. Tale condizione, fortemente voluta dal nostro Paese, ha garantito che sin dal momento iniziale dell'applicazione provvisoria dell'accordo si disponesse di un adeguato strumento di difesa commerciale, prevedendo la reintroduzione di dazi doganali nei confronti delle merci coreane nel caso in cui, per effetto della liberalizzazione degli scambi, le importazioni crescano tanto da arrecare o rischiare di arrecare grave pregiudizio all'industria dell'UE produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia possono essere dunque applicate per tutto il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali. È espressamente previsto che da parte comunitaria verranno monitorati con particolare attenzione i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, alla luce della loro particolare sensibilità per l'industria europea.

Segnala, infine, per quanto riguarda gli scambi bilaterali, che i dati disponibili per l'anno 2011 (fonte ISTAT) hanno fatto registrare un aumento delle esportazioni italiane del 16,7 per cento (nel 2010 la variazione sull'anno precedente era stata del 15 per cento). Le importazioni, peraltro, sono aumentate rispetto all'anno precedente del 9 per cento, in misura molto minore rispetto alla variazione registrata nel 2010 sul 2009 (+38 per cento).

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, ringrazia il sottosegretario de Mistura per i chiarimenti resi e si dichiara soddisfatto.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che sono già pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Ambiente, Trasporti, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »;

ribadita l'importanza di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e

ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

preso atto che le modifiche introdotte al codice penale e al codice civile sono coerenti agli impegni internazionali assunti dall'Italia nel sottoscrivere la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: in relazione alle norme contenute nel Capitolo IV della Convenzione.

3. 1. Pianetta, Boniver.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Relazione al Parlamento).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia presenta al Parlamento la relazione sui risultati della lotta alla corruzione ottenuti in attuazione della Convenzione.

3. 01. Pianetta, Boniver.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

All'articolo 3, dopo le parole: di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, *aggiungere le seguenti:* nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti.

Conseguentemente, all'Allegato A, ovunque ricorra la parola: croate, *aggiungere le seguenti:* , Rom e Sinti.

3. 1. Mecacci, Touadi.

(Approvato)

All'Allegato A, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Alto Adige *con le seguenti:* Alto Adige/Südtirol.

3. 2. Zeller, Brugger, Nicco.

(Approvato)

All'Allegato A, articolo 11, paragrafo 1, anteporre alla lettera a(iii) la seguente: a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

3. 3. Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Mecacci, Touadi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

4. 02. Zeller, Brugger, Nicco.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	138

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti dell'Accordo oggetto del provve-

dimento in esame, evidenziando come esso sia finalizzato a rafforzare il dialogo politico tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

Osserva, quindi, che una volta ratificato, l'atto sostituirà il precedente Accordo quadro sul commercio e la cooperazione, in vigore dal 2001, fornendo una cornice giuridica più ampia e articolata al complesso delle relazioni bilaterali, che negli ultimi anni ha visto un consolidamento dei legami commerciali.

Oltre che a porre le basi per l'approfondimento del dialogo in numerosi settori di mutuo interesse, l'Accordo prevede anche un'ampia sezione dedicata al dialogo politico, comprensiva di disposizioni su temi di rilevanza globale non presenti o non sufficientemente coperti dal precedente Accordo, quali giustizia, energia, cambiamenti climatici, migrazioni, lotta al terrorismo e al crimine organizzato.

Con riguardo ai contenuti dell'Accordo, di ben 53 articoli, richiama in particolare

il Titolo I (articoli 1 e 2), che enuncia i valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, quali la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite.

Di specifico interesse della Commissione difesa è, invece, il contenuto recato dagli articoli 4 e 5 del Titolo II (articoli 3-7), concernente il dialogo politico e la cooperazione.

In particolare, l'articolo 4 sancisce la cooperazione tra le parti nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

L'articolo 5, invece, impegna le parti a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Soffermando l'attenzione sull'articolo 4, evidenzia che tale norma prende le mosse dal riconoscimento che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (statali o non), costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la proliferazione di tali armi e dei relativi vettori sia mediante l'adozione di misure per la firma e la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi e per la loro piena attuazione, sia mediante l'istituzione di un sistema nazionale efficace di controllo delle esportazioni per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei beni e tecnologie ad esse correlati.

In conclusione, poiché ritiene che l'Accordo in esame sia pienamente condivisibile per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV) nel concordare con le valutazioni del presidente,

invita a valutare l'opportunità che, in futuro possa essere attribuito l'incarico di relatore su provvedimenti di analogo tenore anche a esponenti dell'opposizione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prende atto della richiesta dell'onorevole Di Stanislao che condivide. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole, che illustra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IV Commissione, nella riunione del 15 maggio scorso, ha deliberato di richiedere l'autorizzazione a trasmettere i rilievi di propria competenza alla I Commissione.

Avverte, quindi, che sull'atto in oggetto la Commissione Affari costituzionali dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 giugno 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, osserva che lo schema di regolamento in esame, sul quale la Commissione difesa è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla I Commissione affari costituzionali, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa.

Il provvedimento è volto, in particolare, a dare attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, laddove, impone alle pubbliche amministrazioni, da un lato, di ridimensionare i propri assetti organizzativi attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento e, dall'altro, di ridimensionare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico. Ricorda che si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio 2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, anche il Ministero della difesa.

Con lo schema di regolamento in esame, dunque, si provvede: alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale; alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale; alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa e, infine, alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa (benché tale misura non sia strettamente connessa all'adempimento dei citati obblighi di legge).

Come precisato dal Governo nell'allegato documento sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sul piano quantitativo, l'obiettivo perseguito dallo schema di regolamento in esame è quello di determinare una riduzione del dieci per cento delle posizioni dirigenziali non generali e delle corrispondenti posizioni organiche, nonché la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva per i posti in organico del personale civile non dirigenziale del dicastero.

In termini numerici tale obiettivo si realizza attraverso una riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale.

Con riferimento alla riduzione della spesa annua, la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali comporta a regime un risparmio di euro oltre 1.150.000 euro.

Con specifico riguardo, invece, al personale civile della difesa non dirigenziale, il conseguimento della riduzione della spesa del dieci per cento per i posti in organico di tale personale si ottiene attraverso la riduzione di 1.636 posti nell'ambito dell'Area 3 (che, da un organico di partenza di 5.266 unità scende a 3.630 unità) e di 1.385 posti nell'Area 2, che da un organico di partenza di 27.965 unità scende a 26.590. Complessivamente l'organico del personale civile non dirigenziale scende dagli attuali 33.402 posti a 30.381, con una decurtazione di 3.021 posizioni cui consegue una riduzione della spesa annua a regime di oltre 115.850.000 euro.

Il provvedimento reca, inoltre, ulteriori interventi sul richiamato Testo unico regolamentare non direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal decreto-legge n. 138 del 2011 (e sulle quali è opportuna una riflessione della Commissione anche in considerazione delle disposizioni di legge in base alle quali il provvedimento in esame è stato trasmesso alle Camere per i pareri).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si

tratta di interventi che in un primo momento erano stati inseriti nello schema di regolamento correttivo del Testo unico regolamentare e poi, «concorde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esso espunti, poiché per quel provvedimento correttivo non sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari».

Nello specifico si tratta delle disposizioni dello schema di regolamento che incidono sulla disciplina regolamentare e sulla composizione del Consiglio centrale (COCER) e dei Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), sul consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), sull'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate, sulla possibilità per i Capi di stato maggiore di Forza armata di autorizzare il titolare di alloggio ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico) al mantenimento della conduzione dello stesso, in una sede diversa da quella in cui presta servizio, solamente se in tale luogo non risulti disponibile altro alloggio destinato all'incarico e vi siano particolari esigenze di comando legate all'operatività.

Per quanto riguarda, invece gli interventi previsti dallo schema di regolamento in esame finalizzati alla riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, l'articolo 1 dello schema di regolamento interviene prevedendo sia la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio, di cui all'attuale articolo 120 del Testo unico e la contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale del comma 1 dell'articolo 106, Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE), sia la costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale.

Ulteriori interventi di riorganizzazione riguardano la riduzione da 10 a 9 delle strutture dirigenziali di livello non generale dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, la riduzione di una unità afferente all'Ufficio centrale per le

ispezioni amministrative, la riduzione da 26 a 22 del numero delle strutture dirigenziali non generali della direzione generale per il personale militare, la riduzione di tre posizioni dirigenziali non generali (da 20 a 17) nell'ambito della direzione generale per il personale civile, la riduzione del numero delle strutture dirigenziali non generali della direzione generale della previdenza militare e della leva dalle 18 esistenti a 10, la riduzione di quattro strutture di livello dirigenziale non generale della Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina relativa agli Uffici di diretta collaborazione, lo schema di regolamento in esame interviene prevedendo la riduzione, da 153 unità a 145, della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro, facente parte dell'Ufficio di Gabinetto, nonché dell'Ufficio legislativo e, infine, l'Ufficio del Consigliere diplomatico; si diminuisce, da dieci a nove, il numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale (dirigenti civili di seconda fascia), con funzione di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione; si implementa, da 12 a 13, il contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata. Infine, viene soppresso l'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Invita a porre attenzione, in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) ed *ee*), che novella gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) e la composizione dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR).

Le modifiche proposte dallo schema di regolamento in esame riguardano la riduzione dei componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) da 63 delegati a 60, e la riduzione dei componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) da 240 a 234.

Infine, sottolinea che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico dell'ordinamento militare che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*).

Alla luce di quanto evidenziato, osserva che il provvedimento in esame pone alcune questioni che meritano un approfondimento da parte del Governo:

Innanzitutto, occorre valutare se sia opportuno inserire nello schema di regolamento in esame disposizioni non aventi effetti ordinamentali.

In secondo luogo, è necessario precisare se le disposizioni riguardanti gli istituti della rappresentanza militare tengono conto delle modifiche introdotte dal decreto legge mille proroghe del 2012 che ha modificato la composizione dei delegati del COCER e dei COIR, fermo restando il numero dei delegati.

Appare, inoltre, opportuno chiarire quali siano, in tema di sanità militare, gli effetti concreti della disposizione che sposta, nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, anziché nell'ambito dello stato maggiore della difesa, l'apposita struttura di cui si avvale il capo di Stato maggiore della difesa assicurare l'unitarietà delle funzioni sanitarie.

Sarebbe infine utile un chiarimento in ordine agli effetti – anche di carattere finanziario – legati alla modifica della disciplina sugli alloggi ASI.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che, ai fini di un proficuo dibattito, sarebbe utile sapere dal Governo se le origini dello schema di decreto in esame possano essere rintracciate nel documento conclusivo – mai portato a conoscenza del Parlamento – dei lavori dell'apposita Commissione di studi istituita dal precedente Ministro della difesa. Al riguardo, sollecita il relatore a farsi parte attiva

nella richiesta di acquisire gli esiti dei lavori svolti da tale organismo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Di Stanislao, anche al fine di poter compiere una valutazione di carattere generale sulla coerenza tra la riconfigurazione dello strumento militare e le misure di riorganizzazione del dicastero recate dal provvedimento in esame.

Nell'auspicare che la Commissione sia messa in condizione di ricevere ogni utile elemento conoscitivo necessario ad un esame approfondito, manifesta un giudizio di tendenziale contrarietà sullo schema di decreto. Infatti, a suo avviso, prima di procedere ad una rimodulazione delle strutture e degli uffici della Difesa, sarebbe stato necessario pervenire alla definizione del nuovo modello di difesa, per ora solo abbozzato nel testo in esame al Senato. Inoltre, una ristrutturazione dell'apparato amministrativo non può essere disgiunto da un'operazione che investa il complesso delle pubbliche amministrazioni, valutando le dimensioni e le diverse configurazioni di ciascuna. Non è possibile invece intervenire in modo indistinto, riducendo posizioni dirigenziali ed apicali in modo percentuale, senza tener conto della consistenza complessiva degli organici e del rapporto tra dirigenti e personale complessivo che, in numerose amministrazioni, è ben più elevato di quello riscontrabile nel comparto della difesa. Sente dunque l'esigenza di riaffermare che i sacrosanti obiettivi di risparmio debbano essere conseguiti con una politica coerente di ridimensionamento delle strutture amministrative, che non deve penalizzare le legittime aspettative di carriera dei dipendenti in modo squilibrato, atteso che non è certo il Ministero della difesa l'apparato statale in cui individuare i maggiori sprechi o risorse sovrabbondanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 (C. 5076 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5076 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 »;

preso atto positivamente degli impegni assunti dalle Parti in materia di coo-

perazione per la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, e degli impegni per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, e dunque risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti – Parere*) 139

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Riesame degli articoli da 6 a 9 e conclusione – Esame emendamenti – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) . 142

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 143

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 144

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 145

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 10.50.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti – Parere*).

La Commissione inizia l'esame del fascicolo 3 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti contenuti nel suddetto fascicolo sui quali la Commissione bilancio non si è espressa nelle sedute del 17 e del 22 maggio 2012, segnala che l'emendamento 5.610 della Commissione presenta un contenuto analogo all'emendamento Orsini 5.204, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta di ieri. Osserva che la proposta emendativa dispone che le detrazioni per le erogazioni liberali di cui all'articolo 5 si

applichino non solo ai versamenti effettuati nei confronti delle liste o dei partiti che abbiano almeno un rappresentante eletto, ma anche nei confronti dei partiti e movimenti che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo delle Camere o del Parlamento europeo. Al riguardo, fa presente che, essendo chiaro come entrambi gli emendamenti amplino la platea dei potenziali beneficiari della norma, affinché la Commissione possa mutare il proprio avviso, occorrerebbe verificare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, se l'aumento dell'onere finanziario risulterebbe in ogni caso di modesta entità e tale da potere essere sostenuto con le risorse già indicate per la copertura finanziaria. Rileva che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Fa inoltre presente che l'Assemblea ha testé trasmesso ulteriori proposte emendative approvate nell'odierna riunione del Comitato del nove della I Commissione. Si riserva di effettuare la relativa istruttoria su tali proposte emendative per la seduta che potrà essere convocata per le ore 14, essendo peraltro ancora pendente il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che l'emendamento Orsini 5.204 interviene al capoverso 1-bis del comma 1 dell'articolo 5, modificando il requisito previsto affinché le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici possano beneficiare della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. In particolare, rileva che l'emendamento prevede che i partiti e movimenti politici debbano aver presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, oppure abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in

luogo del precedente requisito consistente nell'avere almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale. Al riguardo fa presente che si stima che l'emendamento non determini ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto già previsto dalla relazione tecnica alla norma originaria, in considerazione sia della prudenzialità di quest'ultima, sia del fatto che la stessa era stata effettuata tenendo conto che, a legislazione vigente, non si tiene conto del requisito previsto dal disegno di legge in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come, continuando ad allargare la platea dei beneficiari delle detrazioni fiscali, si verificherebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia inoltre come tale impostazione sia in contrasto con la linea del suo partito che sostiene la cancellazione di ogni finanziamento pubblico ai partiti politici. Chiede quindi di mantenere la contrarietà sull'emendamento Orsini 5.204 ed in ogni caso rileva che altrimenti il Governo dovrebbe produrre una documentazione idonea a dimostrare la sua neutralità finanziaria.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva come una disposizione come quella recata dall'emendamento Orsini 5.204 favorirebbe la frammentazione politica.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene corretto approfondire l'effettiva portata finanziaria dell'emendamento 5.610, osservando che la modifica della platea dei beneficiari delle erogazioni alle quali si applica la detrazione fiscale prevista dal provvedimento può in astratto ripercuotersi sulla quantificazione dei relativi oneri.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), richiamando la competenza della Commissione ad occuparsi solo dei profili finanziari, manifesta tuttavia la propria contrarietà nel merito sull'emendamento Orsini 5.204, in quanto aumenterebbe la frammentazione politica. Chiede quindi al rappre-

sentante del Governo di chiarire se, nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel testo, tale disposizione finirebbe per ridurre le risorse destinate ai partiti che hanno dei rappresentanti eletti nelle Camere in favore di partiti che non ne hanno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il meccanismo di traduzione dei voti ricevuti in candidati eletti dipende evidentemente dal sistema elettorale, sulla cui riforma si sta da tempo discutendo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA assicura che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze escludono che l'emendamento 5.610 della Commissione determini effetti ulteriori rispetto a quelli già quantificati con riferimento all'emendamento 2.502, precisando che il numero dei soggetti interessati alle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici e, quindi, delle detrazioni da applicare non è influenzato in modo apprezzabile dalla modifica della platea dei beneficiari prevista dall'emendamento 5.610. Ribadisce, in ogni caso, che già sulla base della legislazione vigente, ai fini della detrazione non rileva il fatto che i partiti abbiano un candidato eletto, osservando che le considerazioni attinenti agli effetti di frammentazione politica non attengono alla sua copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che per le donazioni in favore delle associazioni è richiesta la costituzione delle medesime in determinate forme giuridiche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come la disposizione potrebbe effettivamente favorire fenomeni non trasparenti, ma evidenzia come il Governo ne abbia chiarito la neutralità finanziaria.

Maino MARCHI (PD) osserva che la frammentazione del quadro politico non può certo imputarsi alla possibile detrazione delle erogazioni liberali in favore di partiti che abbiano presentato liste alle

elezioni per il rinnovo delle Camere o del Parlamento europeo, rilevando che non appare corretto limitare le detrazioni alle sole erogazioni in favore dei partiti che abbiano candidati eletti, dal momento che tale limitazione penalizzerebbe in modo significativo le forze che ancora non abbiano rappresentanza a livello nazionale o europeo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la previsione che siano detraibili le sole erogazioni liberali ai soli partiti politici che abbiano un eletto è funzionale a limitare le detrazioni alle donazioni effettuate in favore di soggetti i cui bilanci siano soggetti a controlli di tipo pubblicitario. Ribadisce, peraltro, che i meccanismi elettorali possono potenzialmente ridurre sensibilmente il numero dei partiti che abbiano un candidato eletto. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, ritiene comunque, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, possa esprimersi nulla osta sull'emendamento 5.610 della Commissione.

Rolando NANNICINI (PD) chiedendo di chiarire l'ambito territoriale di applicazione della disposizione, sottolinea come la stessa potrebbe comunque comportare un costo per la finanza pubblica favorendo l'aumento delle donazioni nei confronti dei partiti.

Renato BRUNETTA (PdL) osserva come la presenza di un tetto di spesa finirebbe per determinare la necessità di rimodulare l'importo delle detrazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 4826 e abb.-A, recante misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 5.204 espresso in data 22 maggio 2012 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Riesame degli articoli da 6 a 9 e conclusione – Esame emendamenti – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia il riesame degli articoli da 6 a 9 del progetto di legge C. 4826 e abb.-A e l'esame emendamenti 6.500 (*nuova formulazione*), 6.600, 6.601, 6.602, 6.603, 6.604, 6.605, 6.606, 6.607, 6.608, 6.609, 6.610, 6.611, 6.612, 7.500 (*nuova formulazione*) e 9.500 (*nuova formulazione*) e dell'articolo aggiuntivo 6.0600.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso 17 nuovi emendamenti approvati dalla I Commissione. Tre di questi emendamenti costituiscono solo nuove formulazioni di emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole nelle precedenti sedute; in particolare, con riferimento all'emendamento 9.500 (*nuova formulazione*) segnala che lo stesso è stato riformulato in modo da recepire le condizioni formulate dalla stessa Commissione bilancio. Rileva che le altre proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto recanti modifiche di carattere formale o meramente ordinamentale e segnala, in particolare, l'emendamento 6.604, il quale prevede che ai componenti della Commissione di cui all'articolo 6 non sia corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata; l'emendamento, infatti, riproduce il testo dell'emendamento 6.502 alla cui approvazione era stato subordinato il parere favorevole sul testo, espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 maggio 2012. Osserva, tuttavia, che l'emendamento non esclude la possibilità di assegnare rimborsi spese ai componenti della Commissione. Poiché la Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, precisa che è evidente che in tal caso agli eventuali rimborsi spese si provvederà a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Segnala inoltre l'emendamento 6.610, il quale dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 157 del 1999, che prevedeva l'istituzione di un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturata in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge e il versamento delle risorse residue disponibili sul suddetto fondo all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, trattandosi di somme iscritte in un fondo fuori bilancio delle quali è previsto il solo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, segnala che la proposta emendativa non presenta

profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminati gli articoli da 6 a 9 del progetto di legge C. 4826 e abb.-A, recante misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, e esaminati gli emendamenti 6.500 (*nuova formulazione*), 6.600, 6.601, 6.602, 6.603, 6.604, 6.605, 6.606, 6.607, 6.608, 6.609, 6.610, 6.611, 6.612, 7.500 (*nuova formulazione*) e 9.500 (*nuova formulazione*) e l'articolo aggiuntivo 6.0600 ad esso riferiti;

nel presupposto che, con riferimento all'emendamento 6.604, gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione di cui all'articolo 6 siano posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati;

considerato che il Comitato dei nove ha provveduto ad una riscrittura degli emendamenti alla cui approvazione era condizionato il parere favorevole sul provvedimento, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

ritenuto pertanto necessario esprimere nuovamente il parere sugli articoli da 6 a 9 del testo del progetto di legge C. 4826 e abb.-A;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo degli articoli da 6 a 9 del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 6.604;

sia approvato l'emendamento 9.500 (nuova formulazione)

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Conseguentemente, si intendono revocate le condizioni, contenute nel parere espresso in data 17 maggio 2012, che prevedevano l'approvazione degli emendamenti 6.502 e 9.500, nonché la condizione relativa alle modifiche da apportare all'emendamento 9.500 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca norme in materia di disciplina delle cambiali finanziarie e che il testo in esame, elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alla Commissione in data 15 maggio 2012, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante modifica alla durata delle cambiali finanziarie, segnala che la disposizione potrebbe determinare effetti finanziari in termini di cassa, in

quanto l'ampliamento a 36 mesi della possibile scadenza della cambiale finanziaria è suscettibile di determinare uno slittamento dell'imposizione della plusvalenza tassata al momento del realizzo. Su tale aspetto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, anche al fine di verificare la presenza di effetti apprezzabili di gettito. Con riferimento all'articolo 3, recante disciplina della cambiale finanziaria dematerializzata, osserva che la disposizione, introducendo un regime di esenzione fiscale in luogo del vigente regime impositivo, è suscettibile di determinare un minor gettito tributario. Al fine di valutarne l'entità, andrebbero prudenzialmente considerati anche gli eventuali effetti incentivanti: infatti il ricorso al finanziamento attraverso l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate potrebbe risultare più conveniente alla luce sia delle agevolazioni fiscali in esame sia delle più ampie possibilità introdotte dal precedente articolo 1 con riferimento alla durata del finanziamento.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA evidenzia che le cambiali finanziarie costituiscono un mezzo di finanziamento a breve termine e che le disposizioni dell'articolo 1 non impongono necessariamente una durata superiore agli attuali dodici mesi per tale strumento finanziario. Precisa, tuttavia, che la possibilità di emettere strumenti di durata fino a 36 mesi potrebbe determinare effetti finanziari anche se di importo non particolarmente elevato. Con riferimento all'articolo 2, che disciplina l'emissione delle cambiali finanziarie in forma dematerializzata, prevedendo, al comma 5, l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, osserva che, data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie, si stima comunque una perdita di gettito, anche se di non rilevante ammontare, derivante dall'esenzione della predetta imposta di bollo. Per quanto riguarda l'effetto incentivante dovuto alle più ampie possibilità di emissione connesse al provvedimento in esame, ritiene

che il mancato gettito dell'imposta di bollo sulle maggiori emissioni incentivate costituisca una rinuncia a maggior gettito. Ritiene comunque necessario un ulteriore approfondimento e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi e valutazioni di tipo quantitativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 e che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica nella quale si afferma che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 53 dell'Accordo, recanti Accordo quadro UE Stati membri – Repubblica di Corea, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione saranno posti a carico del bilancio dell'Unione europea, senza preve-

dere finanziamenti aggiuntivi da parte degli Stati membri.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nel corso della seduta della Commissione del 17 maggio 2012 il rappresentante del Governo ha fatto presente che la relazione tecnica sul provvedimento in esame, predisposta dal Ministero della salute, è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella disamina della relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato pone in rilievo il fatto che vengono esaminati solo alcuni articoli del provvedimento, non essendo presi in considerazione gli articoli 6, 7 e 9, comma 1; per tali articoli la Ragioneria rimanda alle valutazioni dalla stessa già espresse con nota del 4 aprile 2012. Segnala, pertanto, gli aspetti problematici del provvedimento, anche alla luce delle valutazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 3, andrebbe inserita una clausola di invarianza finanziaria e specificato che la partecipazione al Collegio di direzione non dà luogo all'attri-

buzione di alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. Con riferimento all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la previsione per cui l'esito positivo della valutazione dei dirigenti medici e sanitari determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo non è in linea con la disciplina recata dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, laddove dispone che, stanti gli stessi presupposti, si possano conferire altri incarichi anche di valore economico inferiore. Al riguardo, osserva che, seppure nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 78 del 2010 non sono scontati effetti finanziari dal conferimento di incarichi di valore economico inferiore, tale previsione è ritenuta suscettibile di determinare risparmi di spesa. Pertanto, sarebbe opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 6, conformemente al suddetto articolo 9, comma 32, al fine di consentire il conferimento di incarichi anche di valore economico inferiore. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), andrebbe soppressa la facoltatività del mantenimento da parte del direttore di dipartimento della direzione della struttura complessa cui è preposto, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e determinando, quindi, maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 8, segnala che la Ragioneria rileva in primo luogo l'assenza, nella relazione tecnica, di un riferimento alla circostanza che anche ai nuovi requisiti per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale si applichino, in ogni caso, le disposizioni in materia pensionistica previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli aspetti concernenti l'adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita. Al riguardo, potrebbe essere opportuno integrare in tal senso il testo del comma 1 dell'articolo 8, che già reca un richiamo alle misure in materia di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensio-

nistico, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ritiene inoltre che, in relazione al nuovo comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, debba essere reintrodotta la previsione già contenuta nel vigente comma 1 del predetto articolo 15-*nonies*, in base alla quale la permanenza in servizio dei dirigenti medici non può dar luogo all'aumento del numero dei dirigenti. L'assenza di tale previsione, infatti, comporterebbe oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, potendo avere effetti sul conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale previsti dall'articolo 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009 e sull'efficacia dei piani di rientro dai *deficit* sanitari messi a punto dalle regioni. Con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, anch'esso introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, la Ragioneria segnala come la possibilità per i professori universitari, cessati dalle attività assistenziali con il collocamento a riposo, di proseguire l'attività di ricerca comporterebbe effetti discriminatori all'interno delle medesime categorie e potrebbe dar luogo a richieste emulative da parte del restante personale. Al riguardo, osserva che, stante le valutazioni svolte dalla Ragioneria, non sembrano emergere conseguenze negative direttamente ascrivibili alla disposizione in esame. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, andrebbe inserita una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie ivi previste. Con riferimento al medesimo articolo 9, comma 3, la Ragioneria, pur prendendo atto della assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, valuta negativamente la possibilità per le aziende sanitarie di costituire, nei loro ambiti, organismi o enti non profit in quanto tale previsione si pone in contrasto con l'indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici. Al riguardo, osserva che le

valutazioni della Ragioneria appaiono escludere che dalla disposizione conseguano effetti finanziari negativi, essendo tali valutazioni relative principalmente all'opportunità di costituire nuovi organismi pubblici. Da ultimo, rileva la fondatezza dei rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 4 aprile 2012, in merito alla circostanza che il testo in esame produrrebbe un doppio canale normativo, suscettibile di determinare incertezze nella concreta applicazione delle disposizioni in materia sanitaria, posto che si interviene, ad eccezione dell'articolo 8, nella materia con normativa autonoma rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992. Fa presente di aver predisposto, pertanto, una proposta di parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che recepisce tutti i rilievi di carattere finanziario che hanno determinato la verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente, altresì, che la proposta di parere reca due osservazioni relative a profili ordinamentali che solo indirettamente potrebbero avere conseguenze sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con il presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 278 e abb. recante principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;

valutate la relazione tecnica trasmessa dal Governo e le considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato;

considerato che, al fine di garantire che dal presente provvedimento non scaturiscano effetti negativi per la finanza

pubblica, e di superare i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario apportare alcune modifiche al testo in esame, e in particolare:

all'articolo 3, è opportuno prevedere che ai componenti del predetto Collegio non siano corrisposti compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, è opportuno prevedere che ai dirigenti medici e sanitari, a seguito di esito positivo della loro valutazione, possa essere conferito altro incarico anche di livello inferiore a quello sino ad allora ricoperto;

all'articolo 7, comma 1, lettera c), è necessario sopprimere la facoltatività del mantenimento della struttura di appartenenza da parte del direttore di dipartimento;

all'articolo 8, comma 1, è opportuno richiamare espressamente la disciplina in materia di adeguamento all'incremento della speranza di vita recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011;

al medesimo articolo 8, comma 1, capoverso 1 è necessario reintrodurre la previsione, già contenuta nel vigente articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, volta a stabilire che in ogni caso la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale non possa dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti stessi;

all'articolo 9, comma 1, è opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle attività di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie ivi previste;

rilevato che l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, già prevede l'istituzione in ogni azienda del Collegio di direzione, demandando la disciplina della sua attività e della sua composizione alle Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: , anche di valore economico inferiore;

All'articolo 7, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , di norma,;

All'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

al fine di chiarire in modo univoco i rapporti tra le disposizioni del provvedimento e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed evitare incertezze in sede interpretativa e applicativa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di intervenire attraverso puntuali modifiche a tale decreto legislativo, che reca

le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, posto che la facoltà ivi prevista di costituire organismi o enti no profit nell'ambito delle aziende sanitarie si pone in contrasto con l'indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e

alla riduzione degli organismi pubblici ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	149
Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi. C. 1777 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
Sull'ordine dei lavori	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06903 Lo Monte e Brugger: Regime di esenzione dall'IRPEF dei fabbricati rurali strumentali esenti dall'imposta municipale propria	160
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-06904 Barbato e Messina: Percentuale del finanziamento concesso dalla Banca centrale europea alle banche italiane destinato da queste ultime all'erogazione di credito alle imprese e alle famiglie	161
5-06905 Della Vedova e Di Biagio: Riconoscimento della detrazione IMU sulla prima casa anche agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all'estero	161
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	166
5-06906 Fugatti: Obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alla Direzione provinciale di Trento	162
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rammenta preliminarmente che la Commis-

sione Finanze aveva già avviato, nelle sedute del 21 settembre e del 5 ottobre 2011, l'esame del disegno di legge C. 4434, sospendendone poi l'ulteriore corso in attesa della conclusione dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, cui sono state abbinare le proposte di legge C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 4344, l'articolo 1 individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto al fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, nonché le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

In particolare, il comma 1 individua le norme giuridiche internazionali a fondamento dell'intervento legislativo nell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché negli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999.

Il comma 2 individua quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che si sostituirebbe pertanto in tale ruolo al Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del medesimo comma 2 alla Commissione è affidato il compito di:

a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;

b-bis) analizzare la cause e i fattori della corruzione ed individuare interventi di prevenzione e contrasto;

c) esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole di trasparenza dell'attività amministrativa;

d) riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per svolgere i compiti indicati dal comma 2 il comma 3 attribuisce alla Commissione poteri ispettivi, che le consentono di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, nonché ordinare la l'adozione di atti o provvedimenti, dandone notizia sui rispettivi siti istituzionali.

Il comma 4 disciplina invece funzioni normative, esecutive e di coordinamento che rimangono attribuite al Dipartimento della funzione pubblica, il quale le svolge anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tali funzioni riguardano:

il coordinamento nell'attuazione delle strategie di contrasto alla corruzione (lettera a);

la promozione di norme e metodologie comuni e per la prevenzione della corruzione (lettera b);

la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali (lettera *c*);

la definizione di modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lettera *d*);

la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori più esposti alla corruzione (lettera *e*).

Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali valutino il livello di esposizione al rischio di corruzione dei rispettivi uffici, definendo gli interventi organizzativi per presidiare il rischio medesimo e le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione dei dirigenti e dei funzionari in tali settori.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi.

Il comma 1 ribadisce, attraverso il richiamo al decreto legislativo n. 150 del 2009, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, richiamando in tal modo l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia.

La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. I criteri che devono essere seguiti nella pubblicazione sono la facile accessibilità e la completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Su tali siti sono altresì pubblicati, sulla base di uno schema tipo, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, nonché i costi di produzione dei servizi ai cittadini.

Il comma 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali appena richiamati con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006);

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

Il comma *2-bis* estende le previsioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie, prevedendo in tal caso la pubblicazione delle relative informazioni sui siti istituzionali.

Il comma *2-ter* prevede che le informazioni rese pubbliche ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse telematicamente alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 3 impone alle pubbliche amministrazioni, con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali anomalie, nonché di rendere consultabili i risultati del monitoraggio sul sito *internet* di ciascuna amministrazione.

Il comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Il comma 6 demanda ad uno o più decreti interministeriali, da adottare sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo, ferme restando le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice degli appalti.

Il comma 7 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate dal regolamento di cui sopra, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009, e rappresenta dunque, presupposto per intentare la cosiddetta *class action* della pubblica amministrazione.

La disposizione specifica inoltre che la predetta omissione è anche valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

L'articolo 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene in materia di trasparenza delle attribuzioni

di posizioni dirigenziali, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, comunichino al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati relativi alle posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono in una relazione annuale al Parlamento e sono trasmessi alla CIVIT.

L'articolo 3, comma 1, reca una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina le incompatibilità, nonché il cumulo di impieghi e di incarichi da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, la lettera *a*) inserisce un nuovo periodo nel comma 7 dell'articolo 53, il quale attualmente prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (per i professori universitari a tempo pieno, la norma rinvia agli statuti o ai regolamenti degli atenei circa i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione), e che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, tale conferimento costituisce infrazione disciplinare ed il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti.

In tale ambito la disposizione che si propone di aggiungere prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La lettera *b*) sostituisce il comma 11 del predetto articolo 53, prevedendo che i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 53 (ai sensi del citato comma 6 per incarico retribuito si

intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatta esclusione per i compensi derivanti da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione rivolta ai dipendenti della P.A.).

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per tali incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

La lettera *c)* modifica il comma 12 dell'articolo 53, prevedendo che le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Inoltre la disposizione stabilisce che tale elenco deve essere accompagnato

da una relazione contenente l'indicazione delle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

La lettera *d)* introduce nel corpo del citato articolo 53 un nuovo comma 16-ter, il quale dispone alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 (si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, le Agenzie fiscali e il CONI).

In forza della nuova previsione tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Inoltre, a titolo sanzionatorio, si dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal nuovo comma, e si vieta ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il comma 2 esclude l'applicazione delle previsioni contenute al secondo periodo del comma 16-ter appena illustrato (relativo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione delle nuove limitazioni previste per i dipendenti pubblici) ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 intende tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

A tal fine il comma 1, inserendo un nuovo articolo 54-bis nel già citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che il dipendente segnalante non può essere licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla denuncia presentata.

Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis prevede inoltre che, fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (gravante sui pubblici dipendenti i quali rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla P.A. di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.

L'articolo 5 individua, al comma 1, una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia, a prescindere dal valore del contratto o del sub-contratto.

Le attività individuate direttamente dalla norma sono le seguenti:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto;

h) autotrasporti in conto terzi;

i) guardiania dei cantieri.

Il comma 2 stabilisce che l'affidamento a terzi di attività elencate nel comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organismi sociali delle imprese aggiudicatrici delle predette attività, devono essere comunicati alla prefettura per gli opportuni controlli antimafia.

Ai sensi del comma 3 l'elenco delle attività può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Le previsioni dell'articolo hanno lo scopo di applicare le norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Tali elenchi (cosiddette *white list*), sono state introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), il quale prevede che, per incrementare l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca alcune modifiche alle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di risoluzione del contratto per reati accertati, estendendone l'applicazione a numerose tipologie di reati (tra i quali, le associazioni di tipo mafioso anche straniere, i delitti consu-

mati o tentati con finalità di terrorismo, l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali, le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, facendo salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e con le relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 inserisce due nuovi commi 1-*sexies* e 1-*septies* nell'articolo 1 della predetta legge n. 20.

Il nuovo comma 1-*sexies* introduce una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della P.A., disponendo che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore o di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Il nuovo comma 1-*septies* prevede invece che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, su richiesta del procuratore regionale, il Presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio è tenuto a concedere sempre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

L'articolo 8 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico che disciplini, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse ca-

riche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo presso gli enti locali.

Il comma 1 definisce l'oggetto della delega, individuato nell'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità a cariche elettive e di divieto di assunzione di alcune cariche elettive e di Governo, e stabilisce in un anno il termine di esercizio della stessa.

In particolare l'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni al Parlamento europeo, e le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre il divieto riguarda le cariche di:

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi della delega.

In particolare, la lettera *a*) dispone la non candidabilità (temporanea) alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale (si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti di terrorismo).

La disposizione prevede che l'incandidabilità sia temporanea, ma fa salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La lettera *b)* prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione quali peculato, malversazione, concussione, corruzione); la disposizione prevede, inoltre, l'incandidabilità per «altri delitti» per i quali la legge stabilisca una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.

La lettera *c)* prevede la determinazione di un termine per la durata dell'incandidabilità.

La lettera *d)* stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento), ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La lettera *e)* individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.

La lettera *f)* prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministri, viceministri e sottosegretari) alle medesime condizioni.

La lettera *g)* prevede una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto a ricoprire le seguenti cariche:

- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore provinciale e comunale;
- consigliere provinciale e comunale;
- presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
- presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
- presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi delle comunità montane.

La lettera *h)* contempla la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità, in coerenza con quanto previsto per le incandidabilità dei parlamentari e per le incandidabilità alle elezioni regionali, nel caso di sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale.

La lettera *i)* affida inoltre al legislatore delegato il compito di individuare, in presenza di sentenze definitive di condanna, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli «organi politici di vertice delle regioni».

La disposizione fa salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

La lettera *l)* prevede che siano abrogate espressamente le disposizioni incompatibili con quelle recate dal futuro testo unico.

La lettera *m)* disciplina l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso in cui la condanna definitiva per delitti non colposi che causa l'incandidabilità o all'interdizione sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si proceda alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica.

Il comma 3 disciplina il procedimento relativo al parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo emanati in forza della delega conferita dall'articolo.

L'articolo 8-*bis*, anch'esso introdotto dalle Commissioni di merito, modifica il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, estendendo le cause di sospensione dalla carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e con-

sigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, ai soggetti destinatari di provvedimenti di arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura, nonché di divieto o obbligo di dimora, quando quest'ultimo riguardi la sede dove si svolge il mandato elettorale.

L'articolo 8-ter, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, che il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi.

Inoltre si stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per oltre dieci anni complessivi, nell'arco del loro servizio.

Si prevede altresì che, dopo essere stati ricollocati in ruolo, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non dopo aver esercitato continuamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. La disposizione esclude quindi che i predetti collocamenti in posizione di fuori ruolo determinino pregiudizio relativamente al posizionamento nei ruoli di appartenenza dei citati soggetti.

Il comma 2 specifica che il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

Il comma 3 reca una clausola di prevalenza delle disposizioni della legge su ogni altra norma anche di natura speciale,

e ne prevede l'applicazione anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice penale, relativamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* inseriscono il nuovo delitto, introdotto dalla lettera *i)* dello stesso articolo 9, di induzione indebita a dare o promettere utilità, tra quelli per i quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

Le lettere *c)*, *g)*, *h)* e *p)* inaspriscono le pene previste per i delitti di peculato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio.

La lettera *d)* riformula la fattispecie penale della concussione, circoscrivendone l'applicazione al pubblico ufficiale (e non più all'incaricato di pubblico servizio), nonché innalzandone la pena.

La lettera *e)* estende anche alla condanna per i delitti di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari i casi in cui si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ora applicabile solo ai casi di peculato e concussione.

La lettera *f)* riformula la fattispecie penale della corruzione per atto d'ufficio, che viene nuovamente rubricata come corruzione per l'esercizio della funzione, estendendola all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale (e non più ai soli atti di ufficio), nonché innalzandone la pena.

Come accennato in precedenza, la lettera *i)* introduce la nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, consistente nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La sanzione è prevista nella reclusione da tre a otto anni.

La lettera *l)* riformula il primo comma dell'articolo 320, relativo alla corruzione

di persona incaricata di pubblico servizio, nel senso di rendere applicabili a tale figura, a prescindere che si tratti o meno di pubblico impiegato, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 318 e 319, concernenti la corruzione per atto d'ufficio e la corruzione per atto contrario i doveri d'ufficio.

La lettera *m*) modifica la fattispecie di istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato pubblico servizio, disciplinata dall'articolo 322, eliminando il riferimento al fatto che tali soggetti rivestano la qualità di pubblico impiegato.

La lettera *n*) estende l'applicazione dell'articolo 322-*bis*, relativo al peculato, alla concussione e all'istigazione alla corruzione di membri e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, istituita dalla lettera *i*) dell'articolo 9.

La lettera *o*), modificando l'articolo 322-*ter*, estende la possibilità di applicare la confisca « per equivalenza » di beni che corrispondano anche al profitto, oltre che al prezzo, dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320.

La lettera *q*) estende l'applicazione della norma sulla circostanza attenuante in caso di particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 323-*bis*, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, istituita dalla predetta lettera *i*) dell'articolo 9.

La lettera *r*) introduce la nuova figura di reato di traffico di influenze illecite, consistente nel fatto di chiunque, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. La sanzione è prevista nella reclusione da uno a tre anni.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama, in quanto attinente alla disciplina del diritto societario, sia pure in un'ottica esclusivamente penale, l'articolo 9-*bis*, il quale

sostituisce l'articolo 2635 del codice civile, attualmente rubricato come « Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ».

La fattispecie viene nuovamente rubricata come corruzione tra privati, la quale si verifica nel caso in cui l'amministratore, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il sindaco o il liquidatore, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La sanzione è prevista nella reclusione da uno a tre anni, ovvero nella reclusione fino a un anno e sei mesi, qualora il fatto sia commesso da che sia sottoposto a direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti. Le predette pene sono raddoppiate se si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 2635, la norma risulta molto simile: le modifiche riguardano l'inserimento del riferimento alla violazione degli obblighi di fedeltà, oltre che degli obblighi di ufficio, l'inasprimento del minimo editale della pena e la previsione di una sanzione ridotta per chi sia sottoposto a controllo o vigilanza degli esponenti societari.

L'articolo 9-*ter* integra la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

In particolare, la lettera *a*), modificando l'articolo 25, estende l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, oltre che alle ipotesi di concussione e corruzione, anche al caso di induzione indebita a dare o promettere utilità, nuova figura di reato prevista dall'articolo 319-*quater* del codice penale, introdotto dalla lettera *i*) dell'articolo 9.

La lettera *b*), modificando l'articolo 25-*ter*, prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote per il delitto di corruzione

tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'articolo 9-*bis* del provvedimento, qualora il delitto riguardi società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

L'articolo 9-*quater* integra il disposto dell'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, al fine di estendere la previsione secondo cui il decreto che dispone il giudizio nei confronti del pubblico dipendente è notificato all'amministrazione di appartenenza, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplata dall'articolo 319-*quater* del codice penale, introdotto dalla lettera *i*) dell'articolo 9.

L'articolo 9-*quinquies* integra il disposto dell'articolo 12-*sexies* del decreto – legge n. 306 del 1992, al fine di prevedere che l'istituto della confisca cosiddetta « per sproporzione » (confisca di quei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito), si applichi anche nel caso di condanna definitiva per induzione indebita a dare o promettere utilità, nuova figura di reato contemplata dall'articolo 319-*quater* del codice penale, previsto dalla lettera *i*) dell'articolo 9.

L'articolo 9-*sexies* integra il disposto degli articoli 58 e 59 del Testo unico degli enti locali, prevedendo che l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, il divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, componente degli organi delle comunità montane, nonché la sospensione o decadenza dalle predette cariche, si appli-

chino anche nel caso di condanna definitiva per la nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplata dall'articolo 319-*quater* del codice penale.

L'articolo 9-*septies* integra il disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, prevedendo che il trasferimento ad altro ufficio del dipendente pubblico nei confronti del quale sia stato disposto il giudizio per alcuni una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, si applichi anche nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le attività previste dal disegno di legge sono svolte dalle competenti amministrazioni utilizzando unicamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel complesso, rileva come il testo trasmesso dalle Commissioni di merito non presenti disposizioni rientranti direttamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, mentre alcune disposizioni rilevanti a tale proposito sono rinvenibili nelle proposte di legge abbinate.

Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi.

C. 1777 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Pugliese, ne aveva illustrato il contenuto.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di parere, la quale, nello svolgere in premessa alcune considerazioni di carattere tecnico circa la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2622 del codice civile e del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come novellati, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del testo, esprime nulla osta sul provvedimento, in quanto esso non affronta questioni direttamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ventucci, ha illustrato il provvedimento ed ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06903 Lo Monte e Brugger: Regime di esenzione dall'IRPEF dei fabbricati rurali strumentali esenti dall'imposta municipale propria.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, che ringrazia.

5-06904 Barbato e Messina: Percentuale del finanziamento concesso dalla Banca centrale europea alle banche italiane destinato da queste ultime all'erogazione di credito alle imprese e alle famiglie.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI chiede di rinviare la trattazione dell'interrogazione in titolo.

Ignazio MESSINA (IdV) chiede al Sottosegretario di indicare le ragioni che lo inducono a chiedere il rinvio dello svolgimento dell'interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, in risposta al quesito posto dal deputato Messina, rileva come, per un disguido organizzativo del quale si scusa, non sia stato possibile raccogliere in tempo utile gli elementi informativi necessari per predisporre la risposta all'atto di sindacato ispettivo.

Ignazio MESSINA (IdV), senza nascondere la sensazione di imbarazzo procurata dalla motivazione addotta dal Sottosegretario per giustificare la richiesta di rinvio – alla quale accede, auspicando che allo svolgimento dell'interrogazione si possa procedere con la massima celerità –, ritiene comunque opportuno, per il momento, sottolineare con forza quanto fosse rilevante e urgente conoscere, come richiesto dagli interroganti, quanta parte delle risorse ricevute dalle banche italiane, nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine promosse nei mesi scorsi dalla Banca centrale europea, sia stata destinata all'erogazione di mutui e affidamenti a imprese e famiglie e a quale tasso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte, quindi, che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-06904 è rinviato ad altra seduta.

5-06905 Della Vedova e Di Biagio: Riconoscimento della detrazione IMU sulla prima casa anche agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, riconosce come le modifiche apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, attribuendo ora ai comuni la possibilità di considerare come adibite ad abitazione principale, ai fini dell'imposizione IMU, le unità immobiliari non locate possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, costituisca un passo in avanti sicuramente positivo.

Ritiene tuttavia, al contempo, che il paradosso normativo evidenziato dall'interrogazione non sia stato ancora superato, in quanto, mentre, da un lato, l'abitazione posseduta in Italia dai connazionali residenti all'estero si configura come un'abitazione principale ai sensi della legge n. 75 del 1993, sotto il profilo fiscale essa verrebbe qualificata come « seconda casa » ai fini IMU, se il comune non decide diversamente. Sottolinea, infatti, come tale coacervo di disposizioni abbia creato notevole confusione in materia, non risultando ad esempio chiaro in quali casi siano riconosciute le detrazioni previste in ambito IMU sulla prima casa.

Evidenzia inoltre, al riguardo, come non costituisca certamente un principio lodevole, in ambito tributario, affidarsi alla discrezionalità dei singoli comuni, in quanto in tal modo si consente di derogare a piacimento ad un diritto sancito dalla legge, in questo caso dalla legge n. 75 del 1993.

Si domanda quindi se tale deroga sia stata prevista per fare cassa o perché il

principio di base sotteso alla predetta disposizione non sia considerato più coerente con i tempi, rilevando in questo contesto come il Governo, appena poche settimane fa, si fosse impegnato ad adottare disposizioni volte ad introdurre una revisione complessiva della disciplina IMU, appunto per garantire l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale anche ai nostri connazionali residenti all'estero.

Lamenta altresì come, ancora una volta, la normativa si allontani dalla realtà dei fatti, non tenendo conto delle situazioni concrete oggetto della disciplina, che, in questo caso, sono costituite dalle abitazioni dei connazionali residenti all'estero, le quali rappresentano spesso l'unico legame con la terra di origine, talvolta un umile lascito di parenti, e che pertanto non possono essere considerati alla stregua di beni di lusso da sottoporre a tassazione.

Senza entrare nel merito, in tale sede, della disciplina dell'IMU e delle sue enormi criticità, sottolinea comunque come l'applicazione di tale imposta debba avere dei limiti, per non vessare i cittadini e — in questo caso — non costringerli a disfarsi di un bene prezioso e altamente simbolico come se fosse un bene di lusso.

Ribadisce quindi l'esigenza di tenere doverosamente conto della normativa in vigore in materia anche per quanto riguarda il regime di imposizione IMU delle abitazioni posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

5-06906 Fugatti: Obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alla Direzione provinciale di Trento.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio FUGATTI (LNP), si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, stigmatizzando come essa eluda del tutto il quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, che intendeva conoscere non la mera quantificazione degli obiettivi di riscossione assegnati alla Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle entrate — evidentemente, già nota agli interroganti —, ma se tali obiettivi di riscossione siano in linea con quelli assegnati agli uffici ubicati nelle altre province italiane e, inoltre, quali essi siano, nel dettaglio, in ogni provincia.

Rileva, quindi, come l'atteggiamento del Governo, il quale, per l'ennesima volta non ha fornito alcuno dei dati richiesti dagli interroganti, rischi di trasformare lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo in un mero rituale privo di alcuna serietà.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della rilevanza del tema oggetto dell'interrogazione n. 5-06906, invita il Sottosegretario a far pervenire in tempi brevi alla Commissione un elenco dettagliato degli obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alle proprie direzioni regionali e provinciali.

Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con la richiesta avanzata dal Presidente, auspicando che tali dati siano trasmessi alla Commissione entro pochissimi giorni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi (C. 1777 e abb.)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1777, recante « Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi », adottata come testo base e come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, ed abbinata proposta di legge;

rilevato, con riferimento alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2622 del codice civile recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), la quale, nel descrivere la fattispecie penalmente sanzionata, fa riferimento all'esposizione di « informazioni false » da parte degli esponenti societari, come tale dizione sembra meno chiara di quella « fatti materiali non rispondenti al vero » prevista dal testo attualmente vigente della norma;

segnalato, ancora con riferimento alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2622 del codice civile, la quale, nel descrivere la fattispecie penalmente sanzionata, fa riferimento al fatto che l'esposizione di informazioni false o l'omissione di informazioni dovute da

parte degli esponenti societari devono essere concretamente idonei a indurre « in un errore rilevante per natura o per entità » i destinatari delle informazioni stesse, come tale dizione rischi di determinare dubbi interpretativi in sede di applicazione della nuova normativa;

segnalato altresì, con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 recata dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la quale, nel descrivere la fattispecie penalmente sanzionata, fa riferimento al fatto che la falsa attestazione o l'occultamento di informazioni da parte dei revisori devono essere idonei a indurre « in un errore rilevante per natura o per entità » i destinatari delle informazioni, come anche in questo caso tale dizione rischi di determinare dubbi interpretativi in sede di applicazione della nuova normativa,

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 ed abbinate, recante « Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto di come la Commissione di merito abbia recepito, sia pure solo in parte, le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul testo precedentemente trasmesso dalla Commissione Lavoro;

ribadita l'esigenza di coordinare la norma di cui all'articolo 1, comma 20, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze emani uno o più decreti volti a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato, con quella, analoga, contenuta nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed

abbinate, recante la legge quadro dello spettacolo dal vivo, all'esame in sede referente presso la Commissione Cultura, il quale, all'articolo 13, comma 4, riconosce la deducibilità, da parte dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, dei costi sostenuti per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali alla prestazione artistica, nonché delle spese relative al vitto e all'alloggio, in quanto tale ultima previsione sembra potersi, almeno in parte, sovrapporre con quella recata dal predetto comma 20, nella misura in cui quest'ultima si applichi anche ai lavoratori dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, si ribadisce l'opportunità che la Commissione di merito riformuli la disposizione, disciplinando *ex lege*, senza fare rinvio ad un atto normativo di rango secondario, la fattispecie di deducibilità ivi delineata, indicando esplicitamente quali siano i soggetti che possono fruire dell'agevolazione, nonché l'ammontare massimo della stessa, casomai affidando ad un successivo decreto ministeriale la sola definizione della relativa disciplina attuativa.

ALLEGATO 3

5-06903 Lo Monte e Brugger: Regime di esenzione dall'IRPEF dei fabbricati rurali strumentali esenti dall'imposta municipale propria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se, a seguito della modifica apportata all'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da parte del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall'imposta municipale propria (IMU) continuano ad essere esenti dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al riguardo il Dipartimento delle Finanze osserva quanto segue.

Con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio u.s. sono stati chiariti tutti gli aspetti relativi all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

In particolare, suddetta circolare precisa quali siano le modalità di calcolo dell'IMU, individua le categorie di soggetti ai quali si applica l'imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (esempio fabbricati rurali) o terreno (esempio terreni agricoli).

Il paragrafo 13 approfondisce il tema dei rapporti tra IMU e IRPEF disponendo tra l'altro che « Occorre, inoltre, sottolineare che devono, comunque, ritenersi assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'IMU, come, ad esempio, i terreni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 ».

Tale chiarimento è intervenuto a seguito della modifica all'articolo 9, comma 9, del citato decreto legislativo n. 23 del

2011, effettuata dal citato decreto-legge n. 16 del 2012, in base alla quale si specifica che « sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria ». Ovviamente, la locuzione « ove dovute » è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un'esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l'IRPEF e le relative addizionali.

A tale proposito, a titolo esemplificativo, si possono richiamare le disposizioni di esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), contenute nel citato comma 9, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Detta esenzione disposta ai fini IMU non determina, però, l'assoggettamento di tali immobili ad IRPEF ed alle relative addizionali, poiché per tali fattispecie non sono dovute le imposte sui redditi.

Pertanto, il Dipartimento delle Finanze rileva che, alla luce della disciplina sopra richiamata, i fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall'imposta municipale propria continuano a essere esenti dalle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ai sensi dell'articolo 42 del del-l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ALLEGATO 4

5-06905 Della Vedova e Di Biagio: Riconoscimento della detrazione IMU sulla prima casa anche agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo iniziative normative volte a riconoscere anche agli immobili non locati, ubicati in Italia, di proprietà di connazionali residenti all'estero, le detrazioni dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze rappresenta quanto segue.

L'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che « i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale ... l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata ».

Come chiarito anche nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, quindi, tale norma prevede che i comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto

per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli.

Inoltre, nella medesima circolare viene, altresì, chiarito che la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10, dell'articolo 13 della decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che fa riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

A tale proposito, il Dipartimento delle Finanze ritiene opportuno precisare che il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni « di considerare direttamente adibita ad abitazione principale unità immobiliare » posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato, di cui al comma 11, del predetto articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, poiché quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative pertinenze.

ALLEGATO 5

5-06906 Fugatti: Obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alla Direzione provinciale di Trento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla *question time* in esame, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.

Gli obiettivi annuali, in generale, non risultano assegnati sulla base di quanto riscosso, ma sono quantificati in ragione di molteplici parametri di carattere socio-economico.

L'Agenzia, pur essendo vincolata a rispettare le previsioni di bilancio relative alle entrate previste per il 2012, ha comunque tenuto conto delle peculiari difficoltà in cui versano le imprese, soprattutto quelle di dimensioni minori, e dell'andamento economico generale del Paese.

Per quanto precede, l'obiettivo assegnato alla Direzione provinciale di Trento ammonta a circa 71 milioni di euro, in linea con quanto attribuito alle altre Regioni/Province italiane.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci	168
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05631 Ghizzoni: Sul caso della minore affetta da disabilità fisica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di San Nicola la Strada (CE)	169
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	172
5-05916 Zazzera: Iniziative normative atte a frenare l'illecito traffico di beni culturali sottratti allo Stato	169
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	174
5-06179 Goisis: Sulla possibile riconferma del dimissionario professor Domenico Giardini a Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	177
5-06570 Giulietti: Sul potenziamento e rilancio della Mostra di Venezia	169
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	178
5-06589 Siragusa: Sulla riduzione dell'organico degli insegnanti in Sicilia per l'anno 2012-2013	170
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	180

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. Atto n. 467 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	170
Sull'ordine dei lavori	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis	171
AVVERTENZA	171

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 maggio 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 11.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 13.55.

5-05631 Ghizzoni: Sul caso della minore affetta da disabilità fisica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di San Nicola la Strada (CE).

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta fornita dal sottosegretario. A tale proposito, ricorda che nell'interrogazione, presentata nello scorso mese di ottobre, quindi all'inizio dell'anno scolastico, si segnalava la necessità di assicurare a un'alunna con disabilità un adeguato numero di ore di sostegno. Auspica, al riguardo, che *medio tempore* il Ministero si sia attivato per garantire alla ragazza il diritto allo studio: la risposta del sottosegretario, infatti, a suo avviso non appare chiara sul punto, emergendo da essa semplicemente che il direttore scolastico regionale per la Campania ha autorizzato l'istituzione di 30 posti di sostegno in deroga per le scuole della provincia di Caserta. Con riferimento, inoltre, all'intendimento del Governo di assicurare per il prossimo anno scolastico un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività nell'organico di fatto del corrente anno, auspica che il Ministero svolga, altresì, una puntuale attività di monitoraggio e di vigilanza, anche al fine di evitare contenziosi.

5-05916 Zazzera: Iniziative normative atte a frenare l'illecito traffico di beni culturali sottratti allo Stato.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario alla sua interrogazione, riguardante una tematica seria e molto delicata, qual è il traffico di opere d'arte. Ricorda che, in proposito, il Ministro Galan, nel settembre del 2011, aveva

presentato un disegno di legge che, raddoppiando le pene detentive da tre a sei anni, si proponeva di frenare tale fenomeno illegale. Stigmatizza, pertanto, il fatto che il Ministero, semplicemente augurandosi che « il disegno di legge citato prosegua con speditezza il suo corso normativo e possa essere approvato in tempi brevi », non abbia fornito alcuna risposta in merito alla precisa volontà del Governo di porre in essere opportune iniziative finalizzate alla prevenzione, al monitoraggio ed alla incisiva repressione di tale fenomeno.

5-06179 Goisis: Sulla possibile riconferma del dimissionario professor Domenico Giardini a Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola GOISIS (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, in quanto, considerato il pregevole *curriculum* del professore Gresta, con la sua nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si è dimostrato di voler selezionare una personalità dotata di alta qualificazione scientifica e di comprovata competenza.

5-06570 Giulietti: Sul potenziamento e rilancio della Mostra di Venezia.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, pur precisando che essa non risulta essere evasiva come la risposta alla sua precedente interrogazione n. 5-05456, relativa ai fondi destinati al progetto denominato « Nuovo palazzo del cinema e dei congressi a Lido

di Venezia». Ricorda, inoltre, gli enormi disagi creati dall'apertura di una voragine all'interno del cantiere, fermo da mesi anche per il ritrovamento di tracce di amianto nel sottosuolo, oltre che di forti ottocenteschi austriaci. Auspica, pertanto, che il Ministero si attivi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta. Con riferimento, infine, al Protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Venezia, la regione Veneto e la Biennale di Venezia, citato nella risposta del sottosegretario, si augura che esso definisca tempestivamente i lavori da avviare, al fine di recuperare l'area di cantiere attualmente interessata, auspicabilmente attraverso il riutilizzo delle strutture ivi già esistenti. Auspica, altresì, che la Commissione possa in tempi brevi effettuare l'audizione di rappresentanti del comune di Venezia, della regione Veneto, della Biennale di Venezia, al fine di individuare il percorso più idoneo ai fini del potenziamento e del rilancio della Mostra del cinema di Venezia.

5-06589 Siragusa: Sulla riduzione dell'organico degli insegnanti in Sicilia per l'anno 2012-2013.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario al primo quesito da lei formulato, relativamente all'assegnazione di 34 posti alle province di Messina, di Catania e di Palermo, effettuata al fine di avviare il graduale assorbimento delle liste d'attesa esistenti.

Si dichiara, invece, insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario al secondo quesito da lei formulato, relativamente alla mancata applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, concernente l'organico funzionale, strumento indispensabile per la lotta all'abbandono scolastico e per fa-

vorire il sostegno delle eccellenze, così come stabilito anche dalla strategia di Lisbona 2020. Ritiene, in proposito, che la risposta del Governo contenga un impegno estremamente generico, a fronte delle enormi criticità presenti sul territorio siciliano, che invece richiederebbero l'adozione di strumenti di contrasto più efficaci.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012.

Atto n. 467.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, preso atto che nessuno chiede di intervenire, si riserva di presentare una proposta di parere sullo schema di decreto nel prosieguo dell'esame, anche tenendo conto delle indicazioni che ha acquisito per le vie brevi da alcuni colleghi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di rinviare ad altra seduta la sede consultiva e di passare alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 maggio 2012.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.

C. 1428 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Ulteriore testo unificato C. 2744 Cenni e abbinato.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05631 Ghizzoni: Sul caso della minore affetta da disabilità fisica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di San Nicola la Strada (CE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede che venga garantito a un'alunna con disabilità frequentante la scuola primaria « Giovanni Paolo II » di San Nicola la Strada (CE) un adeguato numero di ore di sostegno, in coerenza con i principi sanciti dalle norme di legge e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010.

Preliminarmente, giova ricordare che il Ministero si è attivato per adeguare le dotazioni organiche dei docenti di sostegno alle effettive esigenze dell'utenza, che hanno effettivamente visto un aumento degli alunni diversamente abili. A fronte di tale circostanza infatti, pur nella necessità di perseguire i ben noti obiettivi di contenimento della spesa, i decreti interministeriali relativi agli organici per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 hanno confermato un numero complessivo di posti attivabili in ogni regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto dell'anno precedente. A tale contingente vanno aggiunti i posti in deroga previsti dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 122 del 2010, per situazioni di particolare gravità.

Per effetto delle descritte operazioni si è registrato un costante aumento del numero dei posti di sostegno, passati dai circa 90.000 dell'anno scolastico 2009/2010 a circa 94.400 del 2010/2011. Per l'anno scolastico in corso la dotazione si è ulteriormente incrementata superando le 97.000 unità a fronte di circa 198.000 alunni con *handicap*.

Viene così rispettato il rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili previsto anche dall'articolo 19,

comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) che ha inoltre previsto, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che l'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite al fine di consentire la flessibilità nell'intervento di personale e nell'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità e di promuovere nei confronti dei consigli di classe una più diffusa cultura dell'integrazione.

Ciò posto, sul caso specifico segnalato nell'atto parlamentare sono state richieste informazioni al competente direttore scolastico regionale per la Campania, il quale ha comunicato che alla scuola primaria « Giovanni Paolo II » di San Nicola la Strada erano inizialmente assegnati, per il corrente anno scolastico, 6 posti di sostegno per 10 alunni con *handicap* psicofisico e 1 posto per 1 alunno con *handicap* uditivo.

Vi è stato poi il trasferimento di un ulteriore alunno diversamente abile che è stato seguito dalla stessa insegnante di sostegno della scuola di provenienza, all'uopo utilizzata per 12 ore presso la scuola « Giovanni Paolo II ».

Successivamente, con provvedimento del 23 novembre 2011, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato l'istituzione di 30 posti di sostegno in deroga per le scuole della provincia di Caserta, di cui 13 e mezzo da destinare alle scuole primarie. L'ufficio territoriale ha pertanto proceduto ad assegnare alla suddetta scuola ulteriori 24 ore di soste-

gno. Si precisa che la distribuzione delle ore tra gli alunni viene effettuata in ogni scuola dai dirigenti scolastici tenendo conto delle patologie accertate.

Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico 2012/2013, si informa che il Ministero ha assicurato alla regione Campania un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività nell'organico di fatto del corrente anno.

Al fine di definire l'organico di sostegno a livello provinciale e di singola istituzione scolastica, il dirigente dell'ambito territoriale di Caserta formulerà alla Direzione

scolastica regionale la relativa richiesta in base alle effettive esigenze rilevate e, sentito il dirigente della scuola primaria « Giovanni Paolo II » di San Nicola la Strada, valuterà, congiuntamente al Gruppo di lavoro sull'handicap (GLH) a livello provinciale, il contingente di posti da assegnare alla predetta scuola.

Il Direttore regionale assicura che, considerata la particolare delicatezza della questione, le relative decisioni saranno assunte in piena considerazione delle esigenze che saranno rappresentate dal dirigente scolastico della citata scuola.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05916 Zazzera: Iniziative normative atte a frenare l'illecito traffico di beni culturali sottratti allo Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Zazzera chiede di sapere quali iniziative normative si vogliono assumere per inasprire le pene per coloro che sottraggono illegalmente beni culturali allo Stato.

Negli ultimi anni il Ministero ha avviato una politica incentrata su una forte sinergia tra le istituzioni preposte, a vario titolo, alle attività di prevenzione e contrasto del traffico illegale di beni culturali, potenziando, tra l'altro, la presenza di rappresentanti dell'Italia nei tavoli internazionali che trattano tematiche connesse alla tutela e al controllo della circolazione di beni culturali (UNESCO, UE, UNODC, UNIDROIT, Interpol).

Tali iniziative hanno determinato significativi cambiamenti a livello internazionale, richiamando l'attenzione mondiale sul problema del controllo della circolazione di beni e, soprattutto, dei reperti archeologici da scavi clandestini.

Ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente. Il problema del trafugamento di beni, soprattutto archeologici, non può dirsi certo risolto. Benché il numero dei cosiddetti tombaroli si sia ridotto rispetto agli anni '70, '80 e '90, questo tipo di condotte di reato continua ad arrecare ancora oggi un danno significativo al patrimonio culturale.

Il vasto saccheggio del patrimonio archeologico e storico-artistico italiano, protrattosi per circa 40 anni, è stato per troppo tempo sanzionato con pene irrisorie o di scarsa afflittività, anche se va ricordato che il caso di Giacomo Medici, menzionato nell'interrogazione, è giunto

finalmente alla sua conclusione con la condanna definitiva dell'imputato, da parte della Corte di cassazione, ad otto anni di reclusione, nonché al pagamento di 10 milioni di euro come provvisoria allo Stato.

Proprio al fine di superare le rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche e soprattutto per il fatto che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale, variamente distribuite nel Codice penale (come noto antecedente alla Costituzione) e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (che non ha introdotto modifiche determinanti rispetto all'impianto complessivo della legislazione di settore risalente al 1939) risultano ad oggi inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale, il Ministero che rappresento ha proposto un intervento normativo finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni al codice penale, alle disposizioni dei Capi I e II del Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché, ai soli fini del coordinamento lessicale, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

Il disegno di legge (Atto Senato n. 3016 – *Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale*) intende conferire organicità

alla disciplina penale concernente i reati aventi ad oggetto i beni culturali ed i beni paesaggistici operando, innanzi tutto, una *reductio ad unitatem* della materia considerata, in modo da conferire coerenza sistematica al complesso delle sanzioni penali previste nei confronti delle lesioni dell'interesse della collettività alla tutela del patrimonio culturale. Ciò mediante il riconoscimento di uno « statuto » penale comune alle aggressioni nei confronti dei beni che presentino interesse culturale e paesaggistico. L'offesa di tale interesse deve infatti sempre essere assistita, in accordo con i richiamati precetti costituzionali, da un trattamento sanzionatorio appropriato e differenziato.

A tal fine, il disegno di legge predetto propone l'introduzione di autonome figure di reato e di circostanze aggravanti di reati già previsti dall'ordinamento, tutti caratterizzati dall'offesa nei confronti dell'interesse della collettività all'integrità del patrimonio culturale. Tra i compiti demandati ed attinenti alla disciplina dei reati contro il patrimonio culturale, vi è il necessario innalzamento delle pene edittali oggi previste per talune fattispecie, poiché il trattamento sanzionatorio vigente risulta, in concreto, inadeguato e privo di appropriata efficacia dissuasiva. Sono previste, inoltre, opportune aggravanti ad effetto speciale, con incremento del trattamento sanzionatorio, applicabile a tutti i reati aventi ad oggetto beni culturali, con ulteriore inasprimento delle pene qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, regime da associare alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione.

L'incremento delle pene edittali, peraltro, non è fine a se stesso e non svolge una funzione soltanto di prevenzione generale, ma persegue anche il fine strumentale, molto importante, di far « scattare », con l'aumento della pena prevista, tutta una serie di effetti processuali penali — dalla possibilità di arresto in flagranza alla maggiore durata del termine di prescrizione — utili al fine di consentire alla

polizia giudiziaria di agire in modo più efficace nella repressione di questa tipologia di reati.

Allo scopo di rendere maggiormente efficace la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è, in particolare, prevista, l'introduzione del delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, punibile anche a titolo di colpa e procedibile d'ufficio, in considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste condotte di reato.

È prevista, poi, anche una particolare attenzione a quelle condotte poste in essere con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, di cui pure si dispone la confisca obbligatoria; tali disposizioni sono necessarie allo scopo di contrastare le condotte, purtroppo frequentemente accertate anche in tempi recenti, di ricerca abusiva di beni archeologici e, in particolare, di monete antiche, effettuate mediante l'impiego di *metal detector*.

Il disegno di legge prevede, altresì, che le forze dell'ordine siano dotate di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire i reati contro il patrimonio culturale. E così, allo scopo di rendere più efficaci le attività di contrasto del delitto di uscita od esportazione illecite, è previsto che il suddetto reato, quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, sia annoverato tra i delitti per i quali è consentito lo svolgimento di operazioni sotto copertura, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Inoltre, per il contrasto alla criminalità di settore, quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, sono predisposti ulteriori e specifici strumenti di indagine e, in particolare, la possibilità di utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti a sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché la possibilità di procedere, anche per via telematica, all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comuni-

cazione all'autorità giudiziaria che è autorizzata, con decreto motivato, a differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

Infine, è previsto che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali possono essere affidati in custodia giudiziale

agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni stessi.

Ci si augura, dunque, che il predetto disegno di legge, attualmente all'esame della II Commissione Giustizia del Senato, prosegua con speditezza il suo corso normativo e possa essere approvato in tempi brevi.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06179 Goisis: Sulla possibile riconferma del dimissionario professor Domenico Giardini a Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'atto parlamentare in discussione, si ritiene che debbano considerarsi superate le riserve espresse dall'Onorevole interrogante.

Infatti, con decreto ministeriale del 27 marzo 2012, n. 111, è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il Professor Stefano Gresta, già membro del Consiglio di amministrazione del medesimo Istituto.

La nomina del nuovo presidente è stata effettuata, come prevede l'articolo 5 dello statuto dell'ente, con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'istituto con l'incarico di durata quadriennale rinnovabile una sola volta.

In particolare, per quanto riguarda la procedura che ha portato alla designazione del nuovo presidente, si informa che a seguito delle dimissioni presentate dal Prof. Domenico Giardini in data 22 dicembre 2011 è stato affidato al Comitato di selezione di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 4520, il compito di presentare una nuova rosa di candidati alla presidenza utilizzando le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico del 20 maggio 2011.

Tale Comitato ha enucleato 5 nominativi di soggetti in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico in questione confrontando i *curricula* dei candidati in base a criteri previamente determinati e ha tracciato il seguente profilo del professor Gresta: « ordinario di geofisica della terra all'Università degli studi di Catania, membro del Consiglio direttivo dell'INGV, componente di un comitato per l'emergenza sismica, una vita scientifica dedicata alle ricerche sismologiche, docente per lunghi periodi, carriera universitaria a medio livello e gestore di progetti di ricerca nazionali, partecipa alla spedizione in Antartide, responsabile della rete sismica della Sicilia, gestisce rapporti scientifici plurimi con molte Istituzioni, attivo a Berkeley, Seattie, in Russia, a Grenoble, a Parigi, partecipa attivamente alle attività di valutazione dei risultati scientifici e della ricerca nazionale ».

Con il citato decreto n. 111 del 2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha quindi individuato il Professor Gresta come il soggetto più idoneo nell'ambito della suddetta rosa di candidati.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06570 Giuliotti: Sul potenziamento
e rilancio della Mostra di Venezia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Giuliotti chiede notizie in merito al progetto del Palazzo del cinema di Venezia.

Nell'interrogazione si pongono interrogativi concernenti l'iter dei lavori ed il quadro delle risorse per la realizzazione e del nuovo palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Si rappresenta preliminarmente che il Ministero per i beni e le attività culturali non ha una competenza diretta in ordine alla realizzazione di tale intervento, ma solo la funzione di vigilanza che esercita sulla Fondazione la Biennale di Venezia, attraverso la competente Direzione generale per il cinema, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante « Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Fondazione La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Il Ministero ha sottoscritto in data 8 maggio 2007 un Protocollo di Intesa con la Regione Veneto, il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, volto alla riqualificazione del Lido da realizzarsi, tra l'altro, attraverso la costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007 veniva nominato il Commissario Straordinario per la Costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 67/2007; ancora, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007, il suddetto intervento è stato dichiarato

« grande evento », ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, in relazione agli interventi connessi alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, tra i quali è ricompresa la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia. A questo Ministero pertanto sono riconducibili solo compiti di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia considerato che le risorse per la realizzazione di tale opera sono del Comune di Venezia, della Regione del Veneto e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Unità tecnica di Missione per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia).

Ciò detto, informo che lo stato della procedura, a quel che risulta al Ministero, è il seguente:

La gestione commissariale per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia è stata prorogata, nello scorso mese di febbraio, ed è stato confermato Commissario Delegato il dottor Vincenzo Spaziantè.

Con il recente decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in corso di conversione, all'articolo 3, comma 2 è stato disposto il trasferimento delle risorse commissariali al Comune di Venezia, mantenendone la destinazione e facendo salve le competenze del Commissario per quanto riguarda la sola liquidazione e la rendicontazione delle risorse già impegnate.

Il precedente progetto, a seguito del ritrovamento dell'amianto e delle minori

risorse economiche di circa 20 milioni di euro nel frattempo resesi disponibili a seguito del minor introito derivante dalla vendita del compendio ospedaliero del Lido di Venezia, è in via di ridefinizione, con una variazione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo palazzo del Cinema e dei Congressi e la soluzione della problematica costituita dall'area nella quale si è rinvenuto l'amianto.

L'impresa SACAIM, capofila della associazione temporanea d'impresе aggiudicataria della gara, è in regime di amministrazione controllata e, di recente, ha subito un mutamento della gestione commissariale con la nomina del Professor Alberto Maffei Alberti disposta con decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 19 febbraio 2012.

È in via di perfezionamento un accordo tra l'ATI aggiudicataria e il Comune di Venezia per definire le pendenze attualmente in essere circa la gestione del contratto.

È in corso di indizione nel corrente mese di maggio una Conferenza dei Servizi in materia ambientale.

Al riguardo, confermo la volontà del Ministero di fornire tutto il supporto tecnico-scientifico necessario per la individuazione di tutte le soluzioni più utili e opportune per una definitiva soluzione delle problematiche emerse, nonostante l'attuale congiuntura economica e le evidenti difficoltà del contesto in cui si opera.

In tale prospettiva è allo studio degli Uffici la possibilità di elaborare un nuovo protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Venezia, la Regione Veneto e la Biennale di Venezia per consentire le modifiche del progetto ed assicurare un riferimento giuridico-amministrativo essenziale a garantire una ripresa dei lavori. Questo al duplice scopo di recuperare in primo luogo l'area di cantiere attualmente interessata prima della LXIX Mostra del Cinema di Venezia e poi di avviare la progettazione e la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06589 Siragusa: Sulla riduzione dell'organico degli insegnanti in Sicilia per l'anno 2012-2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante si ricorda anzitutto che la definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013 è disciplinata dallo schema di decreto interministeriale trasmesso con circolare n. 25 del 29 marzo 2012, contenente disposizioni sulla quantificazione e distribuzione delle risorse dal livello nazionale a quello delle singole istituzioni scolastiche.

Si precisa che nel corrente anno scolastico si è concluso il triennio di contenimento degli organici previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008 e che le dotazioni organiche, per l'anno 2012/2013, vengono determinate a livello nazionale in misura corrispondente a quelle del corrente anno, come dispone il comma 7 dell'articolo 19 della legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Per quanto riguarda la situazione specifica della Sicilia, il competente Direttore scolastico regionale, interessato al riguardo, ha comunicato che per tutti gli ordini di scuola è prevista riduzione complessiva di 349 posti d'insegnamento a fronte di un decremento della popolazione scolastica di circa 8.000 alunni.

Venendo più in dettaglio al settore della scuola dell'infanzia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato alla regione Sicilia 8.617 posti. In particolare, pur in presenza di 34

proposte di soppressione pervenute dagli uffici di ambito territoriale per le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani, lo schema di decreto interministeriale non ha tuttavia tagliato alcun posto di scuola dell'infanzia ma, come avvenuto negli ultimi anni, ha confermato in organico di diritto i posti che l'Ufficio scolastico regionale aveva istituito in organico di fatto. L'organico di diritto per il 2012/2013 corrisponde quindi esattamente alle sezioni attualmente funzionanti nella regione.

I 34 posti di cui sopra sono stati assegnati alle province di Messina per 2 posti, di Catania per 11 posti e di Palermo per i rimanenti 21, al fine di avviare il graduale assorbimento delle liste di attesa ivi esistenti.

Il sopra citato Direttore scolastico ha inoltre rappresentato, per completezza di informazione, che l'attivazione di nuove sezioni, pur in presenza delle suddette liste, è resa difficoltosa in molti casi dall'inadeguatezza di locali e servizi messi a disposizione dagli enti locali di competenza.

Il medesimo Direttore ha comunque assicurato che è intendimento dell'Ufficio attivarsi anche in futuro per l'espansione del servizio, tenuto anche conto del fatto che una precoce scolarizzazione degli alunni costituisce un valido strumento di contrasto di numerosi fattori di criticità del territorio siciliano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili: esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione</i>)	181
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo alternativa presentata dall'onorevole Zamparutti</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	210
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	182
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
D.L. 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Atto n. 471 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	185
Proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 144 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
AVVERTENZA	189

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili: esame del documento conclusivo.

(*Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione*).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente e relatore*, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che non sono pervenute proposte di modifica o integrazione alla proposta di documento conclusivo da lui presentata in qualità di relatore nella precedente seduta. Comunica altresì che è stata presentata dall'onorevole Zamparutti una proposta di documento conclusivo alternativa (*vedi allegato 1*), la quale sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta presentata dal relatore.

Illustra quindi le modifiche, apportate in qualità di relatore e a fini di chiarimento, alla proposta di documento conclusivo già presentata.

Intervengono i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e Manuela LANZARIN (LNP).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo come testè riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*), risultando quindi preclusa la votazione sulla proposta di documento conclusivo alternativa presentata dall'onorevole Zamparutti.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

Tommaso FOTI (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che, in occasione della discussione di un'interrogazione a sua firma sull'Autostrade centro-padana spa, il Governo si era impegnato a convocare un tavolo tecnico fra le parti, che ad oggi non risulta ancora essersi insediato. Esprime forti preoccupazioni in ordine al perdurante stato di inutilizzazione delle risorse già stanziare per tale infrastruttura stradale. Auspica pertanto che il Governo possa tempestivamente assolvere agli impegni presi ovvero che, in alternativa al citato tavolo tecnico, la Commissione ambiente possa procedere

all'audizione della società autostradale centro-padana.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che la questione posta dal collega Foti sia di estrema importanza e che, anche ai fini del rilancio economico del territorio, sia quanto mai urgente sbloccare la realizzazione di cantieri anche di minore importanza, anziché finalizzare tutte le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di infrastrutture molto più complesse.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, fa presente che sarà sua cura sottoporre all'attenzione della presidenza la questione evidenziata dall'onorevole Foti, in modo che possa essere successivamente rimessa alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 settembre 2011.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle modifiche apportate dalle Commissioni riunite I e II al testo dell'AC 4434, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ad integrazione della precedente relazione, illustra alla Commissione alcune modifiche apportate al testo che interessano le competenze della Commissione VIII.

In particolare, all'articolo 2 è stata inserita una disposizione che obbliga le amministrazioni pubbliche a pubblicare

nei propri siti internet i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. All'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture viene assegnato il compito della redazione di schemi tipo per la pubblicazione delle informazioni e, inoltre, il compito di raccogliere sul proprio sito tali informazioni permettendone una agevole comparazione dei dati.

All'articolo 5, che individua le tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto, è stata inserita una disposizione che prevede di comunicare al Prefetto per gli opportuni controlli, anche ai sensi del Regolamento n. 150 del 2010 (recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici), gli affidamenti di subcontratti nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatrici di tutte le attività che rientrano nelle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa.

Ai fini della definizione dei tempi di comunicazione delle modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese si fa riferimento all'articolo 86, commi 3 e 4, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede l'obbligo per i legali rappresentanti degli organismi societari, di trasmettere al prefetto, nel termine di trenta giorni l'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia. L'eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto.

Si prevede inoltre la possibilità di aggiornare le attività suscettibili di infiltrazione mafiosa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Inoltre, rileva che investe l'ambito di competenza della Commissione anche l'articolo 5-bis che modifica l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il quale contempla i casi in cui il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento. In particolare, la fattispecie troverà applicazione, in caso di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, non solo nell'ipotesi dei reati di « usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro », ma anche nell'ipotesi dei seguenti delitti: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso anche straniera; contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi, brevetti e disegni; introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi; riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione a danno dello Stato; concussione; corruzione per un atto d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà la relazione in modo da valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 57 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

In particolare il provvedimento dispone una serie di modifiche al decreto legislativo n.81 del 2008, recante una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In primo luogo, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge, si dispone (l'ulteriore) differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013), del termine per l'adozione dei regolamenti (di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008) finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto legislativo con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente

nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione (con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n.81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito).

In secondo luogo, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, proroga (dal 30 giugno 2012) al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate.

Al riguardo, fa presente che la relazione illustrativa segnala che tali procedure sono in corso di elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione di tali procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La necessità della proroga discende pertanto dal fatto che, in assenza della stessa, i datori di lavoro richiamati « sarebbero obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese ».

In terzo luogo, infine, l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge di conversione, modifica l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso « e non oltre », con riferimento al termine (di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.81 del 2008) entro il quale devono essere individuate le « particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative » di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.81 del 2008 in particolari settori.

In particolare si tratta delle Forze armate e di Polizia, e, per quanto attiene agli

ambiti di competenza della VIII Commissione, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.

In conclusione, ravvisando ad oggi l'assenza di profili problematici del provvedimento in relazione alle competenze della VIII Commissione, fa presente che, durante il prosieguo dell'esame, darà conto delle eventuali modifiche che le Commissioni di merito ritenessero opportuno introdurre, in modo da esprimere un parere sul testo come eventualmente modificato in sede referente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Atto n. 471.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, prima di passare ad illustrare il provvedimento, ricorda che il decreto legge n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'articolo 36, commi da 1 a 10, ha introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'altro, attraverso la rideterminazione delle funzioni di ANAS S.p.A., che opererà di fatto nella veste di organo in house del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta di un nuovo assetto che – come evidenziato nella relazione illustrativa – è motivato dalla giusta indifferibile necessità di far cessare la commistione, in capo all'ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale. È questa una esigenza assolutamente prioritaria cui deve essere data integrale e coerente risposta. Tale esigenza è stata sottolineata anche dal parere del Consiglio di Stato n. 1913/12 emesso dalla Sezione Normativa nell'Adunanza del 22 marzo 2012.

Aggiunge che l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto « Milleproroghe »), ha prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per l'adozione dello statuto dell'Agenzia ed ha disposto che, fino ad allora, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è stata istituita dal citato articolo 36, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (relativo all'ordinamento delle agenzie). A norma di

tale articolo 8, gli statuti delle agenzie sono adottati con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione. Di conseguenza l'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è effettuata con lo schema di regolamento in esame, del quale lo statuto costituisce parte integrante.

L'articolo 1 dello schema di regolamento richiama l'articolo 36 del decreto-legge 98/2011, precisando che l'Agenzia ha sede in Roma, è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria; è sottoposta al potere di indirizzo, controllo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per quanto attiene i profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); è sottoposta, inoltre, al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

L'articolo 2 definisce i contenuti del potere di indirizzo, vigilanza e controllo del MIT, che è esercitato secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n.165 del 2001, che definiscono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti ai Ministri. In particolare viene previsto che il MIT provveda alla: *a)* approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e del budget dell'Agenzia; *b)* emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; *c)* acquisizione di dati e notizie sull'attività, ed effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; *d)* indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere. L'articolo in questione, al comma 2, precisa che gli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono adottati di concerto con il MEF.

Sul punto l'indicato parere del Consiglio di Stato sottolinea che il comma andrebbe modificato al fine di prevedere il concerto del MEF solo riguardo agli atti elencati alla lettera *a)*, poiché le direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, contemplate dalla lettera *b)*, sono,

per il Consiglio medesimo, «atti per definizione privi di immediati riflessi sul piano finanziario».

L'articolo 3 dello schema elenca i fini istituzionali dell'Agenzia: svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalle norme di legge; supporto alle attività del MIT e collaborazione con altri enti o organi che esercitano funzioni nel settore delle infrastrutture stradali ed autostradali; supporto al MIT per lo svolgimento dei compiti in materia di rapporti con l'UE e con gli organismi internazionali.

L'articolo 4 disciplina le attribuzioni dell'Agenzia, riproponendo in maniera pressoché identica il dettato del comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 98/2011, come modificato dal decreto-legge 1/2012 (convertito dalla L. 27/2012). In estrema sintesi sono compiti affidati all'Agenzia: *a)* la proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali e di nuove autostrade; *b)* quale amministrazione concedente, la selezione dei concessionari autostradali e la relativa aggiudicazione (o in alternativa, alle condizioni previste, l'affidamento diretto ad ANAS delle concessioni in scadenza o revocate), nonché la vigilanza e il controllo sui concessionari medesimi; *c)* l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete autostradale di interesse nazionale; *d)* la proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; *e)* la proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione.

Relativamente a quest'ultima funzione, nel parere del Consiglio di Stato si suggerisce di specificare che la proposta di regolazione tariffaria per le concessioni stradali è effettuata per le concessioni già ad oggi in essere secondo criteri stabiliti dalle convenzioni vigenti, e, per le nuove concessioni, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione. Sarebbe che in tal modo il Consiglio di Stato miri a rendere la funzione in questione più aderente al nuovo quadro normativo delinea-

tosì con l'istituzione, da parte dell'articolo 36 del decreto-legge 1/2012, dell'Autorità di regolazione dei trasporti e con i compiti in materia tariffaria attribuiti alla medesima Autorità dal comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 201/2011 (come riscritto dal citato articolo 36 del decreto-legge 1/2012); Autorità il cui ruolo e le cui funzioni debbono al massimo essere attuate e valorizzate.

Figurano inoltre tra le funzioni dell'Agenzia anche: la vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime (lett. *f*); l'effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione (lett. *g*); l'effettuazione, dietro corrispettivo, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri (lett. *h*).

L'articolo 5 individua gli organi dell'Agenzia (che sono il Direttore generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori) e ne disciplina le modalità e i requisiti per la nomina e la durata.

Relativamente alla nomina dei quattro componenti del Comitato direttivo, nel parere del Consiglio di Stato si suggerisce di modificare il comma 3, al fine di specificare i criteri e/o i requisiti in base ai quali il MEF designa uno dei quattro componenti, dal momento che tale organo è composto « da dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Agenzia ».

Gli articoli da 6 a 10 disciplinano i compiti e il funzionamento degli organi dell'Agenzia.

L'articolo 6 precisa che il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge una serie di compiti elencati in dettaglio, oltre a « tutti i compiti non espressamente previsti dalla legge e dallo statuto ».

Nel parere del Consiglio di Stato si suggerisce di aggiungere, ai compiti indicati, quello di sottoscrivere le convenzioni con i concessionari autostradali. Al riguardo ricorda che la sottoscrizione delle citate convenzioni spetta al soggetto concedente, vale a dire proprio all'Agenzia, che subentra in tale ruolo all'ANAS. L'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 98/2011 prevede infatti che tale subentro avvenga entro il 31 luglio 2012 per le convenzioni in essere alla stessa data.

Relativamente alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 6, che affida al direttore il compito di formulare al MIT le proposte per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, nel parere del Consiglio di Stato viene suggerito di aggiungere un periodo volto a prevedere che spetta al direttore disporre « della corresponsione di indennità e premi incentivanti per il personale dirigenziale », ciò conformemente, secondo quanto si legge nel parere, « a quanto stabilito che possa fare la dirigenza nei confronti del personale assegnato ai propri uffici, dall'articolo 11, comma 1, lett. *f*) ».

L'articolo 7 delinea le attribuzioni del Comitato Direttivo, e, in particolare, le modalità con le quali quest'ultimo coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo 8 illustra il funzionamento del Comitato Direttivo, disciplinando i casi e le modalità per la sua convocazione ed i parametri che garantiscono la funzionalità dell'organo.

L'articolo 9 – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – enumera, seguendo i parametri fissati dalla legge al riguardo, le attribuzioni del Collegio dei revisori, prevedendo anche la presenza, senza diritto di voto, dei membri del Collegio alle sedute del Comitato Direttivo.

Il successivo articolo 10 illustra i criteri di funzionamento del medesimo Collegio.

L'articolo 11 elenca compiti e funzioni attribuite ai dirigenti dell'Agenzia.

L'articolo 12 prevede l'istituzione, secondo la vigente normativa e secondo le specifiche modalità previste dal regola-

mento di amministrazione, di apposite strutture preposte al controllo interno dell'Agenzia.

L'articolo 13 prevede che l'attività dell'Agenzia si uniformi alla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate, nonché alle norme della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo e alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 14 prevede che l'Agenzia si doti, nei limiti dell'autonomia organizzativa riconosciuta, di un proprio regolamento di amministrazione volto a dettare i principi generali di organizzazione e funzionamento, inclusi, nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di settore e dai contratti collettivi di lavoro, i criteri per il reclutamento e la formazione del personale. Inoltre il regolamento dovrà stabilire la dotazione organica complessiva degli uffici dell'Agenzia nei limiti delle unità trasferite ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 98/2011, alla cui stregua, tra l'altro, l'Agenzia, relativamente alle attività e ai compiti ad essa affidati, esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici dell'ANAS o ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi; altresì il relativo personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.

Lo stesso articolo 14 prevede che il regolamento di amministrazione venga approvato di concerto da MIT, MEF e Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

In proposito nel parere del Consiglio di Stato viene suggerito di limitare il concerto del MEF ai (soli) profili finanziari, conformemente a quanto previsto dal più volte citato articolo 36, comma 1, del decreto legge 98 del 2011.

L'articolo 15, relativo al bilancio dell'Agenzia, prevede che le risorse finanziarie dell'Agenzia siano individuate ai sensi dell'articolo 36 della legge istitutiva, secondo cui all'Agenzia sono trasferite le

risorse finanziarie previste, per il personale trasferito all'Agenzia stessa, nello stato di previsione del MIT, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Le somma previste dal citato comma 1020 sono pari al 42 per cento del canone annuo, che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato. Tale canone annuo è fissato al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

L'articolo 16, relativo al personale e alle relazioni sindacali, richiama gli obblighi, le responsabilità ed i diritti relativi al rapporto contrattuale che lega i dipendenti all'Agenzia.

In particolare viene prevista l'adozione del sistema di relazioni sindacali di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e l'applicazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. Infine viene previsto che l'Agenzia si avvalga, per il patrocinio legale, dell'Avvocatura dello Stato.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame al termine del dibattito che seguirà la sua relazione, in modo da ponderare e valutare con attenzione anche gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dal dibattito medesimo dovessero emergere.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre.

Nomina n. 144.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 22 maggio 2012.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulato sulla proposta di nomina in titolo una proposta di parere favorevole.

Avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. A tale fine, comunica che risultano in missione nella giornata odierna i deputati Misiti e Nucara. Fa presente, infine, che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso contrario, risulterà respinta e si intenderà che la Commissione abbia espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	27
Votanti:	27
Maggioranza:	14
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni i deputati: Alessandri, Bocci, Braga, Bratti, Cosenza, Dionisi, Esposito, Tommaso Foti, Ghiglia, Nicolucci in sostituzione di Gi-biino, Ginoble, Nastri in sostituzione di Iannarilli, Iannuzzi, Lanzarin, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Milanese in sostituzione di Pili, Realacci, Stradella, Tortoli, Gottardo in sostituzione di Vella, Viola e Zamparutti.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione
alla produzione di energia da fonti rinnovabili.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO ALTERNATIVA
PRESENTATA DALL'ONOREVOLE ZAMPARUTTI****1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.****1.1 OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA.**

Nel campo delle energie rinnovabili rilievo centrale ha il «pacchetto clima-energia» adottato dal Consiglio europeo nel 2007. Si tratta di indirizzi e misure volti a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, che dovrebbe consentire alla UE, entro il 2020, di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra (rispetto al 1990), di conseguire un risparmio energetico del 20 per cento e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia.

Tra le misure, oltre alla decisione n. 406/2009/CE diretta a ridurre i livelli delle emissioni anche tramite una maggiore efficienza energetica, rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, coerenti con l'obiettivo medio europeo di una quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale pari almeno al 20 per cento nel 2020.

Per l'Italia tale quota complessiva di energie rinnovabili al 2020 dovrà essere non inferiore al 17 per cento del consumo complessivo nazionale di energia. In attuazione di tale direttiva, l'Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza, che pianifica il progressivo accrescimento

di tale quota dal 4,92 per cento del 2005 al 17 per cento del 2020⁽¹⁾. Nel giugno 2011 è stato altresì predisposto il secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011), che intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed iniziative già previste nel PAEE2007 e si propone di presentare proposte di medio-lungo termine.

1.2 LEGISLAZIONE E POLITICA NAZIONALE DI SETTORE.

Per concretizzare le previsioni del sopra menzionato Piano nazionale di azione per le energie rinnovabili, e in attuazione della citata direttiva 2009/28/CE, è stato adottato il decreto legislativo 28/2011 (in base a delega conferita dalla legge 96/2010).

Il decreto legislativo ha previsto: la razionalizzazione e l'adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell'efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

(1) La pianificazione è formulata sulla previsione che nel 2020 l'Italia abbia un consumo finale lordo di energia di 133.042 KTOE (tonnellate equivalenti di petrolio), in calo quindi rispetto ai 141.226 KTOE del 2005.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

Particolarmente complesso si presenta, in Italia, il quadro degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali incentivi sono finanziati dalla collettività tramite le bollette dell'energia elettrica e costituiscono – come ha rilevato l'Autorità per l'energia nella sua audizione in Senato nell'ottobre 2010 – la voce di spesa di gran lunga più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce « oneri generali di sistema ». Coesistono, infatti, numerosi meccanismi di incentivazione (alcuni fondati su regimi di mercato e altri su regimi amministrativi) che vanno dalle « tariffe incentivative » in base alla delibera CIP 6/92 al sistema dei « certificati verdi », dal sistema « *feed-in-tariffs* » per gli impianti di minor potenza al sistema del « conto energia » utilizzato per gli impianti fotovoltaici, fino ai contributi a fondo perduto per talune energie rinnovabili. Secondo l'Autorità per l'energia « l'incentivazione del fotovoltaico in Italia è oggi una delle più proficue al mondo ». In materia si sono susseguiti, in sei anni (dal 2005 ad oggi), quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione di altrettanti « Conto energia », con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti da fotovoltaico. Il quarto e ultimo « Conto energia » è stato adottato con DM 5 maggio 2011. Risultano infine predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dell'Agricoltura, due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili. I due provvedimenti, all'esame dell'Autorità dell'Energia e della Conferenza Unificata, definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche

(idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

L'obiettivo che il Governo intende raggiungere con tali decreti è quello di programmare una crescita dell'energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26 per cento a circa il 35 per cento nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l'incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

A tal fine gli incentivi vengono allineati ai livelli europei e adeguati agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni) e vengono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare.

Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrerà in vigore: al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi); il 1° gennaio 2013 per il settore non fotovoltaico.

Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).

Il principale meccanismo attuale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi. Si tratta di titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP 6. La legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha delineato, peraltro, una ulteriore disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007: il sistema dei certificati verdi è mantenuto per gli impianti di potenza superiore a 1MW, mentre per gli

impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW si attribuisce il diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata.

I certificati verdi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima – crescente negli anni – di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.

Il decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili ha riformato i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dal sistema dei certificati verdi a un nuovo sistema consistente in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Altre misure sulle fonti rinnovabili sono contenute nella legge 99/2009, tra cui si segnala quella che consente ai comuni di destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti per l'erogazione in « conto energia » (fotovoltaici) e di servizi di « scambio sul posto » dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini. La medesima legge contiene anche misure di semplificazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di cogenerazione, prevedendo la semplice comunicazione all'autorità competente ai sensi del T.U. in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) per le unità di microgenerazione, fino a 50 kWe, e una denuncia di inizio attività (DIA) per gli impianti di piccola cogene-

razione, fino a 1 MWe. Il provvedimento è intervenuto anche in materia di geotermia, con una delega al Governo finalizzata al riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche in modo da garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse ad alta temperatura e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse a bassa e media temperatura. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 22/2010.

Infine, ulteriori disposizioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento in particolare alla realizzazione dei relativi impianti o agli incentivi concessi, si trovano nel decreto-legge 105/2010, convertito dalla L. 129/2010, mentre con il DM Sviluppo economico 10 settembre 2010 sono state emanate Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili⁽²⁾.

1.3 PROMOZIONE DEL RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICI

Accanto alla liberalizzazione dei mercati energetici e allo sviluppo delle energie rinnovabili, la UE e i singoli Stati membri si sono mossi anche sul terreno della riduzione dei consumi attraverso il miglioramento della efficienza energetica. Lo strumento incentivante prescelto è stato quello dei « certificati bianchi » o « titoli di Efficienza Energetica ».

Questo strumento di mercato che ha preso avvio nel gennaio 2005 per promuovere l'efficienza energetica negli usi finali.

(2) Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il decreto « *Burden Sharing* », in attuazione a quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 28/2011), che fissa gli obiettivi per ciascuna Regione relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento definisce:

le modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome;

le modalità di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi;

le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, i certificati bianchi servono per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia elettrica e gas devono conseguire, attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica negli usi finali di energia. La valutazione ed il controllo dei risparmi è affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) che certifica i risparmi energetici ottenuti e autorizza poi il Gestore del mercato elettrico (GME) ad emettere i « certificati bianchi » in quantità pari ai risparmi certificati, a favore dei distributori, delle società controllate dagli stessi distributori o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO). Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell'Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'Autorità un numero di 'titoli' equivalente all'obiettivo obbligatorio.

L'AEEG ha pubblicato il Quinto Rapporto Annuale sui titoli di efficienza energetica, che rappresenta una sorta di bilancio del primo quinquennio di funzionamento dei certificati bianchi (gennaio 2005-31 maggio 2009) e da cui si evince che il meccanismo per promuovere l'efficienza energetica ha fatto risparmiare oltre 7 miliardi di kilowattora ogni anno, pari al 2 per cento dei consumi elettrici nazionali. Secondo l'Autorità per l'energia, il bilancio del primo quinquennio di attuazione del meccanismo è in attivo anche sotto il profilo costi/benefici. Infatti, a fronte di incentivi per 531 milioni di euro erogati nel periodo 2005-2009 attraverso il contributo tariffario fissato e aggiornato dall'Autorità a valere sulle bollette dei consumatori di elettricità e di gas, è stata evitata l'emissione di 22,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica e sono state risparmiate circa 8,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Tep), pari alla produzione annua di una centrale da oltre 800 MW ed ai consumi annui di una città di 2 milioni di abitanti.

Sul piano delle novità legislative, sono state approvate anche negli ultimi anni numerose misure a favore del risparmio e dell'efficienza energetica. In particolare, la

legge 99/2009 prevede la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico. Il piano dovrà contenere misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita, definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, misure volte ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese all'autoproduzione.

Inoltre il Parlamento ha convertito in legge due provvedimenti d'urgenza recanti misure a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica consistenti in detrazioni fiscali. In particolare: il decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, è intervenuto sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF del 55 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007) e prorogata sino a tutto il 2010 dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008). Il decreto-legge ha disposto, in particolare, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, che i contribuenti interessati a tali detrazioni inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione e che la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo e non più in tre rate. La legge 220/2010, legge di stabilità 2011, ha poi prorogato sino a tutto il 2011 il beneficio in questione, prevedendo che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2011 la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Da ultimo il decreto-legge 201/2011 (cd. « Salva Italia », A.C. 4829) all'articolo 4 ha proro-

gato a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55 per cento, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36 per cento già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie.

Altre disposizioni in materia sono contenute in alcuni provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie. Il decreto legislativo 56/2010 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. L'intervento normativo è volto a chiarire aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell'efficienza energetica e ad introdurre ulteriori elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.

Con il decreto legislativo 15/2011 è stata recepita la direttiva 2009/125/CE sull'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Il decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica. Si dispone che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili) sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi di cui si razionalizza la disciplina. L'articolo 13 di tale decreto legislativo interviene anche sulla certificazione energetica degli edifici, apportando alcune modifiche al D.lgs. 192/2005⁽³⁾.

(3) Si ricorda che la certificazione energetica, attestante il fabbisogno annuo di energia di un edificio, è ritenuta a livello comunitario una delle azioni più efficaci per ridurre i consumi nel settore civile che assorbono una parte consistente dell'intero fabbisogno di energia. A partire dal 2005 nel nostro Paese sono state emanate diverse normative che hanno reso obbligatoria la certificazione energetica degli edifici sia di nuova costruzione sia già esistenti (v. in particolare il citato decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni). Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state predisposte con decreto ministeriale 26 giugno 2009.

Infine, occorre ricordare che il disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623) contiene la nuova direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE, abrogata dal 1° febbraio 2012.

2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FONTI RINNOVABILI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della VIII Commissione, nella riunione del 2 febbraio 2011, ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale opportunità era emersa nel corso della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00350 Alessandri, 7-00356 Zamparutti, 7-00413 Piffari, 7-00446 Realacci e 7-00477 Pili sulle problematiche ambientali relative alla realizzazione di impianti eolici, in occasione della quale, su sollecitazione dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, era stata evidenziata l'esigenza di un'indagine conoscitiva per affrontare organicamente la questione fondamentale del rapporto fra il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e la connessa necessità di mettere in campo adeguate politiche di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera, l'indagine è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 2011 con l'adozione di un programma avente ad oggetto sostanzialmente un approfondimento a largo spettro sull'adeguatezza del quadro normativo nazionale e della relativa fase di attuazione (in corso di predisposizione al momento della deliberazione dell'indagine conoscitiva) ai fini del conseguimento degli obiettivi europei e dei relativi impegni dell'Italia in ordine alla percentuale di

energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di comprendere la capacità delle misure messe in campo a riorientare l'economia verso nuove produzioni, nuove tecnologie e competenze, e quindi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

Secondo quanto riportato nel programma, l'indagine conoscitiva – fondata su un duplice presupposto, il riconoscimento delle politiche ambientali come politiche di sviluppo e l'esigenza di una strategia di sviluppo sostenibile di alto profilo come risposta alla difficile congiuntura economica internazionale – intendeva porsi come « ...un contributo per rafforzare azioni che devono muovere dal Ministero dell'ambiente, ma devono coinvolgere scelte del Governo nel suo complesso, indirizzando tutte le iniziative di crescita verso progetti che puntano a ridurre l'inquinamento, migliorare l'efficienza energetica, produrre energia da fonti sempre più pulite, costruire attorno alle attività sostenibili filiere economiche in grado di dispiegare un nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese ».

L'indagine conoscitiva quindi, partendo dall'assunto della « *green economy* » come nuovo modello di sviluppo verso cui sta virando la comunità internazionale e verso cui dovrà muoversi anche l'Italia, nasceva con l'intento di promuovere, partendo dall'analisi delle problematiche ambientali in tema di politiche per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici, una più approfondita conoscenza delle questioni e delle proposte in campo, allo scopo di sostenere lo sforzo del Paese per raggiungere posizioni competitive nei settori dell'energia pulita e a basso costo.

Pertanto, gli obiettivi dell'indagine – espressamente elencati nel programma della stessa – erano individuati nei seguenti aspetti: « la verifica del livello di contributo effettivo alla lotta ai cambiamenti climatici ed alla realizzazione degli obiettivi del pacchetto clima-energia da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; la verifica del grado del necessario temperamento tra

l'obiettivo strategico di contenimento delle emissioni inquinanti con quello concreto di tutela ambientale dei territori interessati dalla realizzazione degli impianti, e quindi l'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti medesimi, anche con riguardo agli effetti sull'assetto idrogeologico del suolo, sull'occupazione del territorio, sulla tutela della biodiversità, nonché sulle vocazioni turistiche delle zone interessate; la verifica delle procedure autorizzative soprattutto con riferimento alle nuove norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi, DIA e SCIA; la valutazione dei criteri di buona progettazione, minor consumo di territorio e riutilizzo di aree degradate, quali elementi utili alla valutazione favorevole del progetto di impianto di produzione di energia elettrica; la verifica delle politiche regionali messe in atto per garantire il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia sul tema clima-energia, a partire dall'analisi delle normative regionali e del processo di recepimento delle misure adottate in ambito europeo e nazionale; la verifica del grado di partecipazione e di informazione delle popolazioni interessate dagli impianti, a partire dall'analisi della disciplina riguardante l'introduzione, in favore delle comunità locali, di misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio. »

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva, originariamente fissato al 30 giugno 2011, è stato prorogato, da ultimo, al 31 marzo 2012.

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva la Commissione ha concentrato la propria attenzione sui punti e sugli obiettivi fissati nel programma dell'indagine conoscitiva. Nella seconda fase, collocabile nel periodo successivo ai rilevanti fatti e accadimenti politici intervenuti in ambito internazionale e nazionale (disastro di Fukushima, *referendum* sul nucleare), la Commissione ha approfondito, nel corso delle audizioni, anche questioni diverse dall'impatto ambientale delle fonti rinnovabili, quali la opportunità di definire strategie e strumenti di sostegno della filiera in un'ottica di rafforzamento delle

politiche ambientali come politiche di sviluppo, di ammodernamento complessivo del sistema produttivo del Paese e di riorientamento dell'azione delle istituzioni di governo ai diversi livelli territoriali.

L'indagine conoscitiva è stata quindi orientata verso tematiche e problematiche « nuove », sul piano della sensibilità politico-culturale prima ancora che su quello degli usuali profili di interesse e d'intervento della Commissione. In questo modo, gli accenni contenuti nel programma dell'indagine conoscitiva, da un lato, ad una concezione delle politiche ambientali come politiche di sviluppo e non di mera conservazione e, dall'altro, alla necessità di misure di promozione delle fonti rinnovabili intese come volano per la crescita economica e la progressiva affermazione di un nuovo modello di sviluppo « sostenibile » per il nostro Paese, hanno trovato nel concreto svolgimento delle audizioni, nel dialogo, spesso serrato, fra deputati e soggetti auditi, un primo e fondamentale terreno di verifica e di radicamento, che lascia aperta la possibilità, e forse l'opportunità, di una più ampia riflessione anche in ordine al ruolo e alle competenze dell'organo parlamentare.

L'acquisizione di elementi di conoscenza su temi quali quelli del costo del sistema italiano di incentivazione delle fonti rinnovabili (ed agli effetti negativi « scaricati » sulle famiglie e sulle imprese), della lacuna del quadro di riferimento normativo interno e dell'azione delle pubbliche amministrazioni, del ritardo della politica nella definizione di una strategia di sostegno delle rinnovabili finalmente coerente e sostenibile in termini ambientali, ma anche in termini economici e sociali, consente infatti alla Commissione di sottolineare con forza l'importanza di una rinnovata azione che ponga la questione non più eludibile della « centralità » delle politiche ambientali nell'ambito delle complessive politiche di governo e consenta al nostro Paese di muoversi in sintonia con le nuove impostazioni di lavoro e le nuove competenze delle istituzioni europee.

Nel rinviare, quindi, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito i principali dati di conoscenza raccolti e le principali questioni analizzate.

3. I dati raccolti.

Come già evidenziato, nella prima fase dell'indagine le audizioni hanno consentito di raccogliere dati molto interessanti sulla natura e sull'ampiezza dei fenomeni oggetto dell'attività conoscitiva della Commissione.

Così, ad esempio, le audizioni hanno anzitutto evidenziato il carattere molto sostenuto (in alcuni casi tumultuoso) della crescita delle energie rinnovabili in Italia nel primo decennio del secolo. Dai dati illustrati dai rappresentanti del GSE è emerso, ad esempio, che nel periodo compreso fra il 2000 e il 2010, la potenza installata degli impianti alimentati con fonti rinnovabili è aumentata di 11.986 megawatt (MW), passando da 18.335 a 30.321 MW con un aumento di oltre il 60 per cento.

Più in dettaglio, è stato evidenziato che i tre settori che si sono sviluppati e – che si presume – « che si svilupperanno » maggiormente sono l'eolico, le biomasse e il solare. Il citato aumento complessivo di quasi 12 mila MW ha riguardato infatti solo in piccola misura il settore idroelettrico e in misura ancor più ridotta quello geotermico, mentre è stato il settore eolico a dare il contributo più consistente, con un incremento di circa 5.500 MW, seguito dal fotovoltaico (più 3.500 megawatt) e dalle bioenergie (biomasse solide, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi) (più 1.700 megawatt).

I rappresentanti del GSE hanno, inoltre, riferito che analogo ritmo di sviluppo si è avuto anche in termini di produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, nel periodo 2000-2010, si è passati da 50.978 GWh a ben 75.576 GWh (secondo stime di Terna SpA) di produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un aumento complessivo

di oltre il 48 per cento. Anche in questo caso, poi, gli aumenti più significativi sono stati registrati nei settori dell'eolico, del fotovoltaico e delle bioenergie.

Tra tutti i settori citati, poi, quello del fotovoltaico ha avuto un trend ancor più sostenuto. Con riferimento al periodo 1° gennaio 2008-30 aprile 2011, si è passati da 87 MW di potenza installata a 4.913 MW (più 5.547 per cento). Allo scopo di dare un'immagine particolarmente immediata e incisiva del ritmo di crescita del fotovoltaico, i rappresentanti del GSE, auditi dalla Commissione il giorno 18 maggio 2011, hanno voluto aggiungere che (« grazie ad un "contatore" che fornisce in tempo reale la situazione delle domande pervenute ») nei diciotto giorni intercorrenti fra il 30 aprile e la data della loro audizione, il dato della potenza installata era ulteriormente aumentato fino a sfiorare i 5.200 MW. Allo stesso modo, il numero degli impianti è passato dai 7.647 dell'inizio del 2008 ai 198.663 del 30 aprile 2011 (più 2.498 per cento), crescendo ulteriormente nei successivi 18 giorni fino a superare i 200.000 il giorno dell'audizione. È il caso, infine, di ricordare che la produzione lorda di energia fotovoltaica è passata dai 39 GWh del 2007 ai 1.906 GWh del 2010 (più 4787 per cento).

Oltre alla raccolta di dati approfonditi e accurati sull'ampiezza e sul ritmo di crescita del settore, le audizioni hanno inoltre permesso di mettere a fuoco e di analizzare, nel dialogo diretto con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, le cause principali di tale fenomeno, le questioni che da esso sono scaturite, le possibili linee d'intervento per il loro efficace « governo » sotto il profilo delle politiche ambientali.

Prima di dare conto di tali aspetti, è opportuno ricordare, tuttavia, che le audizioni sono state un'occasione importante per analizzare e per valutare la congruità dei citati dati con gli obiettivi di politica ambientale assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e la loro coerenza con gli strumenti di politica ambientale ed energetica messi in campo dal nostro Paese per il raggiungimento di tali obiet-

tivi, a partire dal Piano di azione nazionale per le rinnovabili (PAN) presentato nel luglio 2010 dal Governo italiano in sede europea e dall'emanazione del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che ha recepito la direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione di energia da fonti rinnovabili.

Sotto questo profilo, le audizioni hanno messo in evidenza luci ed ombre della situazione italiana, dovute non solo alle autonome spinte del mercato nazionale e internazionale verso lo sviluppo del settore delle rinnovabili, ma anche alla pesante crisi economica in atto e, in misura non irrilevante, dalle modalità e dai tempi di revisione e di adeguamento del quadro normativo nazionale di riferimento.

In particolare, per effetto dei citati fattori, l'Italia è venuta a trovarsi, complessivamente, in buona posizione rispetto al raggiungimento degli obiettivi europei di politica ambientale contenuti nel cosiddetto « pacchetto 20-20-20 », ossia 20 per cento in più di energia prodotta da fonti rinnovabili riferita al consumo finale lordo di energia (per l'Italia, l'obiettivo assegnato è « più 17 per cento »), 20 per cento in meno di emissioni di gas a effetto serra e 20 per cento in più di efficienza energetica, obiettivo, quest'ultimo, ad oggi non ancora vincolante.

Le audizioni hanno peraltro consentito di entrare nel merito dei diversi scenari che compongono il quadro complessivo sintetizzato dai citati obiettivi del « pacchetto 20-20-20 » e di verificare in questo modo che la buona posizione complessiva nella quale il Paese è venuto a trovarsi rispetto agli stessi è frutto di una sorta di compensazione venutasi a determinare fra settori cresciuti assai più del previsto (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel settore del fotovoltaico) e settori in ritardo rispetto agli scenari ipotizzati in sede governativa (fonti rinnovabili termiche, vale a dire la quota di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di raffrescamento e la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti).

Così, ad esempio, con riferimento al percorso per il raggiungimento del citato obiettivo del più 17 per cento (entro il 2020) di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali lordi di energia, molti dei soggetti auditi hanno anzitutto sottolineato quanto sia importante centrare l'obiettivo complessivo di mantenere stabili i consumi complessivi di energia (nel PAN è indicata una variazione minima di tali consumi: da 131 a 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), segnalando, anzi, che tale risultato non è affatto scontato.

In ogni caso, l'opinione generale degli auditi è stata che l'Italia riuscirà a conseguire l'obiettivo fissato nel PAN di una produzione complessiva di 112,5 terawattora al 2020 e che, anzi, tale obiettivo potrà essere raggiunto unicamente grazie alla produzione interna e dunque senza fare ricorso alla prevista importazione di 13/14 terawattora, grazie alla crescita maggiore di tutti i comparti rispetto a quanto previsto al momento della stesura del PAN e, in modo particolare, per effetto della tumultuosa crescita del fotovoltaico, che è certamente in grado di superare il target previsto al 2020 di 8,6 gigawatt.


Al tempo stesso, è stato evidenziato che, ai fini del conseguimento del citato obiettivo complessivo del più 17 per cento, i diversi settori di produzione dell'energia da fonti rinnovabili sono chiamati a dare

ciascuno il proprio apporto, apporto che solo in parte è possibile e opportuno considerare «compensabile» in ragione della strutturale flessibilità del PAN. Al riguardo, ad esempio, è stato sottolineato il fatto che, oltre al settore elettrico, per il quale si è immaginata una crescita da 5 a 8,5 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 1,7, rispetto al valore di partenza del 2010), nel settore termico si dovrebbe passare da 3,2 a 10,4 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 3,2), e in quello dei trasporti da 0,7 a 2,5 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 3,5).


Se, dunque, la situazione è più che buona nel settore elettrico, con un aumento ben al di là delle previsioni nei comparti dell'eolico, delle biomasse e, soprattutto, del fotovoltaico, essa presenta ancora lacune e ritardi negli altri due settori – termico e dei trasporti – che tutti gli auditi hanno considerato necessario colmare in tempi rapidi.

In considerazione del fatto che i dati raccolti si riferiscono ad audizioni svolte ad alcuni mesi fa, si riportano nei seguenti grafici alcuni dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che riguardano rispettivamente la potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili in Italia dal 1996 al 2011 e la produzione lorda da fonti rinnovabili nello stesso periodo con l'evidenziazione dell'apporto delle diverse fonti.

Graf. 1



Graf. 2



4. L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE FONTI RINNOVABILI: QUESTIONI E PROSPETTIVE

Premessi i dati sullo stato della filiera delle fonti rinnovabili in Italia, occorre evidenziare gli elementi emersi nel corso dell'indagine relativamente all'impatto ambientale delle politiche di sostegno delle rinnovabili.

Molti degli auditi, in particolare i rappresentanti del mondo dell'associazionismo ambientalista, ma anche quelli delle categorie professionali, hanno offerto all'attenzione della Commissione elementi di conoscenza e di giudizio importanti ed aggiornati sulla situazione determinatasi nel corso degli ultimi anni e sulle sue prospettive future.

In tal senso, i rappresentanti del WWF, con un approccio positivo al tema delle fonti rinnovabili, hanno evidenziato come manchi però in Italia una strategia energetica legata anche a un piano industriale che, quindi, non prenda in considerazione solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche tutta la filiera e soprattutto individui, per quel che riguarda l'Italia, il ruolo peculiare che il nostro Paese ha nella filiera in questione. In quest'ottica è stata sottolineata l'esigenza di nuovo modello di sviluppo economico, centrato sulla *green economy* e dunque, sulla costruzione di una filiera nazionale integrata delle rinnovabili, con politiche di sostegno non solo alla fase della produzione di energia, ma anche a quella della produzione di componenti e materiali per l'energia e, soprattutto, a quella della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Parimenti, i rappresentanti del WWF hanno richiamato l'attenzione sull'esigenza di uno sviluppo delle fonti rinnovabili in sintonia con una pianificazione del territorio perché tali fonti comportano consumo di suolo e quindi richiedono una organica programmazione del territorio da parte delle regioni e dei comuni, strumento essenziale per governare in modo sostenibile i processi di realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili e scongiurare il rischio concreto che questo

settore entri in competizione e in conflitto con l'agricoltura e con i valori fondamentali della tutela del paesaggio, della natura e della biodiversità. In un'ottica di mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili si muovono anche le proposte dei rappresentanti del WWF di considerare prioritariamente l'installazione di tali impianti nelle aree industriali dismesse o nei siti inquinati e, per il fotovoltaico, sui tetti degli edifici e dei capannoni industriali o sulle coperture dei distributori di carburante e dei parcheggi.

Sulla ragionevolezza di una scelta energetica in favore delle fonti rinnovabili si sono espressi anche i rappresentanti di Legambiente che, partendo dai dati al 2010 della diffusione delle «nuove fonti rinnovabili» (quasi il 20 per cento dei consumi elettrici delle famiglie), esclusi, quindi, la geotermia di vecchio stampo e l'idroelettrico storico, nonché dai dati del ricorso da parte degli enti comunali italiani ad almeno una fonte di energia rinnovabile (circa il 94 per cento dei comuni), e dai dati degli occupati diretti o dell'indotto (circa 100 mila occupati), hanno rilevato come alla forte crescita e diffusione di tale settore debba corrispondere una politica di pianificazione circa la corretta integrazione degli impianti nel paesaggio. In questa prospettiva i rappresentanti di Legambiente hanno accolto con favore l'approvazione delle Linee guida per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili nel paesaggio, con le quali le regioni hanno acquisito la piena potestà per stabilire le condizioni per il più efficace e integrato sviluppo degli impianti nel territorio. Tale potestà – secondo il monitoraggio presentato alla Commissione da Legambiente – risultava essere stata esercitata, alla data del giugno 2011 – da 15 regioni, ma solo in Puglia e nella provincia di Bolzano si era tradotta nella definizione di un quadro completo, con indicazioni per tutte le fonti rinnovabili, inoltre nella traduzione regionale delle Linee guida è stata rilevata dai rappresentanti di Legambiente l'assenza di una visione di accom-

pagnamento dello sviluppo delle fonti rinnovabili all'interno dei diversi territori.

Legambiente ha quindi fatto presente: la necessità di una politica di *burden sharing*, ossia di ripartizione tra tutte le regioni dell'obiettivo assegnato all'Italia in sede europea dell'aumento del 17 per cento, entro il 2020, della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia (vedi sul punto paragrafo 1), in modo da suddividere l'onore e l'onere dell'installazione di fonti rinnovabili fra tutte le regioni italiane, ciascuna con la propria specificità, sempre nella consapevolezza degli obiettivi europei al 2020 per l'energia e il clima come sfida di innovazione, intorno alla quale innescare politiche sia di spinta alle rinnovabili che di efficienza energetica, con grandi vantaggi in termini di minori importazioni, bollette meno care; l'esigenza di semplificazione e quindi di regole chiare per gli investitori; la necessità di certezze per gli incentivi in un'ottica comunque di progressiva riduzione verso la *grid parity*.

I rappresentanti di Italia Nostra, premesso l'orientamento favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili in una strategia energetica del Paese, hanno quindi evidenziato come le caratteristiche dell'Italia (Paese a bassa ventosità media, relativamente piccolo, densamente popolato, ricchissimo di valori paesaggistici, storico-culturali) dovrebbero far propendere per uno sfruttamento dell'energia solare e di quella geotermica, abbandonando quindi la strada dell'energia eolica, i cui impianti sono stati ritenuti fonti di danni ambientali in diverse aree di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, quasi sempre nelle regioni del Sud.

Gli stessi rappresentanti di Italia Nostra hanno quindi denunciato, al momento dell'audizione, il ritardo nella pubblicazione del cosiddetto *burden sharing* regionale, considerato uno strumento fondamentale per fare in modo che gli obblighi assunti in sede internazionale siano concretamente tradotti in impegni e in azioni a livello nazionale, ma anche a livello regionale e locale, e che le istituzioni di

governo territoriale emanino strumenti programmatici e linee guida per i procedimenti amministrativi coerenti e omogenei e mettano in campo quindi azioni condivise nel rispetto dei tempi. È stato infatti affermato che il *burden sharing* sia essenziale per scongiurare il rischio di comportamenti amministrativi non corretti e del diffondersi di una distorta visione che, soprattutto a livello comunale, porti gli enti comunali a considerare l'installazione sul loro territorio di impianti di questo tipo non come un bene utile per tutta la collettività, ma come una forma di rendita vitalizia a proprio vantaggio o di surrettizio supporto alla disastrosa situazione della finanza locale.

Diversamente i rappresentanti di *Mountain Wilderness*, del Comitato nazionale del Paesaggio e di Amici della Terra, hanno manifestato una posizione critica su alcune specie di fonti rinnovabili e, in particolare, sulla proliferazione incontrollata di impianti eolici industriali di grandi dimensioni che mette a repentaglio parti rilevanti del paesaggio italiano e dunque del suo patrimonio storico, artistico e culturale. In quest'ottica sono state avanzate anche proposte di moratoria nell'installazione di nuovi impianti eolici, ovvero di un parziale smantellamento di quelli esistenti con loro riconversione in impianti fotovoltaici. Ad avviso di tali rappresentanti occorrerebbe infatti considerare le esternalità negative di gran parte delle fonti rinnovabili (consumo di suolo, trasformazione del territorio, dissesto idrogeologico, impatti diretti e indiretti sulla fauna, perdita di biodiversità) e occorrerebbe valutare attentamente che il modo più efficiente per ridurre le emissioni di CO₂ trova esplicitazione negli interventi di efficienza energetica e nell'utilizzo delle rinnovabili termiche, ritenute peraltro meno costose rispetto a quelle elettriche.

In modo forse meno esplicito, sono state inoltre rivolte critiche anche alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici « più piccoli », fino ad un megawatt di potenza, ed al crescente aumento di impianti a biomasse che, complessivamente considerati, rischiano, da un lato, di sot-

trarre terreno all'agricoltura e, dall'altro, di dirottare dalle colture alimentari a quelle industriali le attività agricole anche in ambito nazionale, dopo che in ambito internazionale si sono già diffusi i gravi effetti, ambientali e sociali, delle operazioni di conversione di amplissimi territori naturali talvolta molto preziosi in diverse parti del pianeta, come, per esempio le foreste, in colture a scopo energetico.

Dai rappresentanti della LIPU è giunta invece la richiesta di una revisione complessiva del quadro normativo interno che preveda: una ridefinizione degli incentivi all'eolico soprattutto secondo una griglia di criteri paesaggistici e ambientali e un subordinamento della potenza eolica prevista nel PAN a una reale sostenibilità naturalistico-ambientale; un riorientamento delle nuove risorse finanziarie disponibili verso la ricerca e l'innovazione tecnologica e in direzione dello sviluppo delle rinnovabili termiche e di quelle applicate al settore dei trasporti, nonché in direzione di un rafforzamento degli strumenti a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica piuttosto che verso l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5. LE FONTI RINNOVABILI COME *DRIVER* DELLA CRESCITA: LE PRINCIPALI CRITICITÀ

Come già anticipato, nel corso della prima fase dell'indagine conoscitiva sono venuti progressivamente emergendo temi ulteriori rispetto a quello dell'impatto ambientale delle fonti rinnovabili.

Tali ulteriori questioni, dalla analisi dei costi del sistema italiano degli incentivi alle fonti rinnovabili alla discussione sulle misure per la costruzione ed il sostegno di una filiera integrata nazionale delle rinnovabili fino al progressivo emergere di una rinnovata consapevolezza del ruolo delle fonti rinnovabili come volano per la ripresa economica del Paese e per la progressiva affermazione di un nuovo modello di sviluppo « sostenibile », hanno potuto contare sulla ricchezza dei contributi offerti dai soggetti auditi.

La prima e la più generale fra le questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva è stata quella relativa alla possibilità o meno di considerare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, della generazione del calore e nei trasporti, insieme con l'efficienza energetica, come una occasione non solo per alcune innovazioni positive, dalla diversificazione degli approvvigionamenti all'abbattimento delle emissioni di CO₂, ma anche per la creazione di una filiera industriale capace di un autonomo sviluppo e, perfino, di produrre in forma strutturale un cambiamento del sistema energetico e produttivo del Paese.

A questa prima questione, le audizioni dei rappresentanti degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, ma anche dei rappresentanti dei soggetti istituzionali, di regolazione e di ricerca, hanno consentito di rispondere affermativamente. Le rinnovabili possono essere davvero un fattore di spinta anticiclico e di ripresa dell'economia italiana, ma a condizione di affrontare le principali criticità che attualmente minano le possibilità di sviluppo di lungo periodo del settore, ancorando il settore delle rinnovabili ai principi e alle regole di mercato, mettendolo al riparo da logiche assistenzialistiche e speculative, ponendo al centro della sua costruzione il principio della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale.

5.1 *Il costo degli incentivi.*

Le audizioni hanno permesso di evidenziare, anzitutto, quale criticità degna di particolare attenzione quella rappresentata dall'elevato costo del sistema italiano di incentivazione delle rinnovabili. Come affermato dal presidente dell'ISTAT, « la crescita rapida nel settore delle energie da fonti rinnovabili è stata favorita da una politica di incentivi estremamente generosa per la generazione elettrica, nonostante le manchevolezze nelle procedure autorizzative, nella rimodulazione degli incentivi e nell'accesso alla rete, che sono

state affrontate, parzialmente, solo nell'ultimo biennio ».

Molti degli auditi, inoltre, hanno fornito eloquenti dati di confronto fra il livello degli incentivi italiani e quello dei partner europei del nostro Paese. L'ENEL, ad esempio, ha segnalato negativamente che, qualora si dovessero applicare le tariffe tedesche alla capacità di fotovoltaico installata in Italia al 2010, il costo per i consumatori, che attualmente è compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro all'anno, « si ridurrebbe a meno di 2,5 miliardi di euro all'anno », con una diminuzione molto forte (fra il 16,6 e il 33,3 per cento) del costo delle rinnovabili sulla bolletta elettrica dei cittadini e delle imprese.

Inoltre, secondo le stime effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il costo annuo delle incentivazioni delle fonti rinnovabili che confluiranno nella bolletta si potrà attestare, al 2020, intorno a un valore di 10-12 miliardi di euro, comportando, quindi, per gli anni 2010-2020 un onere di 100 miliardi di euro complessivi a carico dei cittadini, delle famiglie e delle imprese del nostro Paese.

Sulla questione del costo eccessivo degli incentivi, soprattutto nel settore elettrico, hanno insistito anche i rappresentanti di Confindustria che hanno denunciato l'attuale sistema di incentivazione (« ha una rilevanza enorme sul costo complessivo dell'energia per il sistema industriale, un costo devastante ») e hanno sottolineato la necessità urgente di una loro riparametrizzazione sui livelli prevalenti nel mercato europeo, in ragione del duplice fatto « che il mercato elettrico europeo è un mercato integrato e che lo è, « purtroppo », anche il mercato dei capitali ! ».

All'opposto, alcuni operatori del mercato e alcune associazioni di categoria, pur riconoscendo l'esigenza di un attento monitoraggio del livello degli incentivi, al fine di scongiurare il rischio di fenomeni distortivi del mercato e di interventi ispirati a logiche puramente speculative, hanno sottolineato il fatto che le misure di sostegno alla produzione di energia da

fonti rinnovabili hanno un forte, positivo ritorno sia per l'erario che per la collettività nazionale.

I rappresentanti di APER, di Greenpeace, di operatori del mercato o come Power-One Italia e Solon, hanno tenuto a sottolineare i benefici prodotti dalle rinnovabili, direttamente o indirettamente, in termini di diminuzione delle importazioni di fonti fossili e quindi di risparmio sulla bolletta energetica del Paese, di costi che saranno evitati, a partire dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione di CO₂, di minor costo dell'energia prodotta nelle ore e nei periodi di picco della domanda, nonché di maggior gettito di IVA, IRPEF, IRPEG e IRAP per l'erario e di nuova occupazione qualificata in settori tecnologicamente innovativi.

Lo stesso presidente dell'ISTAT ha riconosciuto che in un Paese come l'Italia, che dipende dall'estero per oltre l'80 per cento del proprio fabbisogno energetico (contro il 55 per cento circa della media UE) e che, nel solo 2010, ha fatto segnare un disavanzo energetico che ha pesato per 52 miliardi di euro sulla bilancia commerciale, le fonti rinnovabili costituiscono un importante elemento di risparmio nei conti con l'estero stimabile in 6-7 miliardi di euro. Peraltro sempre il presidente dell'ISTAT, con riferimento al fotovoltaico, ha precisato che lo sviluppo incontrollato e la perdurante mancanza di una robusta filiera industriale nazionale hanno finito per determinare (per effetto della massiccia importazione di componentistica per pannelli fotovoltaici) un passivo commerciale stimabile nel 2010 in oltre 8 miliardi di euro.

In ogni caso, quasi unanimemente, è stata riconosciuta la necessità di una revisione al ribasso degli incentivi, in ragione della diminuzione dei costi degli impianti, di un indifferibile contenimento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese (da più parti stimati, per il solo comparto del fotovoltaico, intorno ai 6-7 miliardi di euro nel 2011), e, non ultimo, dell'esigenza di « non crescere troppo e troppo in fretta » se davvero si vuole riuscire nell'intento di battere ogni logica speculativa

e di massimizzare le ricadute positive della crescita delle rinnovabili sull'intero sistema economico, orientando gli investimenti non solo sull'eolico e sul fotovoltaico (per i quali, peraltro, l'Italia non aveva – e in parte ancora non ha – un'industria pronta), ma anche sulle filiere tecnologiche, sulla manifattura e sulla ricerca, che potevano e possono senz'altro produrre effetti positivi e ripercussioni interessanti per l'intero sistema economico, come del resto già avvenuto in altri Paesi.

5.2 La mancanza di certezza del quadro normativo.

La stabilità e la completezza e chiarezza del quadro normativo di riferimento rappresentano la seconda criticità evidenziata dagli auditi l'indagine conoscitiva. Rappresentanti di aziende *leader* sul mercato e rappresentanti del sistema delle piccole imprese, del mondo dell'associazionismo e della cooperazione, degli istituti di ricerca e delle istituzioni territoriali hanno posto la questione della ineludibile necessità di un quadro normativo chiaro e stabile nel medio-lungo-periodo in modo da porre fine ai continui « *stop and go* » nel regime degli incentivi.

Più nello specifico, molti degli auditi hanno lamentato il grave ritardo (7 anni) con cui si è proceduto all'emanazione delle linee guida governative in materia di autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Come da più parti sottolineato, questo ritardo ha portato inevitabilmente all'accumularsi di un oneroso e defatigante contenzioso, oltre che all'inaccettabile aumento dei cosiddetti « oneri di sistema » a carico delle imprese che volevano fare investimenti.

Ed anche oggi, che in parte si è provveduto a colmare almeno le lacune più gravi (con la predisposizione del Piano d'azione per le energie rinnovabili e delle citate linee guida per l'autorizzazione all'installazione degli impianti, l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del cosiddetto « Quarto conto energia »), da

più parti, al momento dell'audizione, è stata denunciata la mancata pubblicazione di provvedimenti governativi fondamentali per una pianificazione di medio-lungo termine degli investimenti e degli interventi, come i due decreti sul fotovoltaico (« Quinto conto energia ») e sulle altre fonti rinnovabili o come il decreto sul cosiddetto « *burden sharing* regionale ».

Inoltre, da parte di quasi tutti gli auditi è stato segnalato l'ulteriore dato negativo, rappresentato dal fatto che ai gravi ritardi nella emanazione degli atti normativi, si siano sommati, anche in questo caso, ritardi altrettanto gravi e inaccettabili, da un lato, nella pubblicazione dei provvedimenti attuativi e applicativi di quegli stessi atti normativi e, dall'altro, nell'approntamento degli indispensabili strumenti e strutture amministrativi di monitoraggio della tempistica delle procedure e, più in generale, di controllo e verifica dell'efficacia e dell'impatto degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi adottati.

I rappresentanti di Edison SpA, ad esempio, sentiti solo un mese dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011, hanno ritenuto di dover sottolineare che « il decreto legislativo, così come strutturato, non è assolutamente efficace se non si definisce la tariffa a regime per il fotovoltaico ma anche per l'eolico, per le biomasse e per l'idroelettrico. Ci sono numerosi investimenti avviati e bloccati – così, testualmente – perché non si conoscono i decreti attuativi e, quindi, la definizione economica del loro rendimento...[che non può che dipendere] in particolare... dalla tariffa per tipologie di intervento (tecnologie e taglia), dal periodo dell'incentivo [*predeterminato o commisurato alla vita media utile di ogni impianto e*] dalla soglia di potenza per l'accesso al meccanismo delle aste ».

A loro volta, i rappresentanti del GSE, auditi ad un mese e mezzo dall'emanazione del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, nel sottolineare il numero « copioso » dei decreti attuativi (ben venti decreti) hanno formulato un vivo auspicio che si riuscisse ad averli entro il termine

massimo prescritto di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Purtroppo, è qui il caso di segnalare che ad oltre un anno dall'entrata in vigore di quel provvedimento legislativo, molti dei venti decreti attuativi non sono stati emanati. Così come solo alcune delle regioni hanno fatto proprie le sopra citate linee guida governative in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza considerare poi l'esigenza di identificare e mettere in campo meccanismi e strumenti normativi e procedurali semplici, capaci di durare nel tempo, di consentire un monitoraggio continuo, di eliminare e ridurre al minimo il rischio del contenzioso, di agevolare i controlli sul rispetto da parte delle regioni e degli enti locali dei criteri e dei parametri normativi fissati e dell'adeguamento delle loro strutture organizzative.

5.3 *Lo squilibrio del sistema degli incentivi.*

La terza criticità emersa dalle audizioni è relativa allo squilibrio del sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili verso il settore elettrico (e al suo interno verso il comparto del fotovoltaico e dell'eolico), a danno dei settori del calore e dei trasporti, nonché a danno delle azioni per il risparmio energetico e per il miglioramento dell'efficienza energetica nell'industria e nell'edilizia in modo particolare.

Senza ripetere cose e concetti già detti in precedenza, sembra opportuno dare conto qui, quantomeno, della questione dell'efficienza energetica, considerata da tutti gli auditi uno strumento « efficace per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le emissioni di CO₂ e anche per contribuire a superare la crisi economica, visto che l'impatto sulla filiera industriale italiana sarebbe certamente molto forte e positivo ». In virtù di tale giudizio, *Nomisma* ha poi sottolineato l'urgenza di procedere, anzitutto, al recepimento della direttiva 2010/31/CE, molto importante per le nuove costruzioni e per

quelle investite da rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre, la stessa associazione ha sottolineato l'importanza di interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche in considerazione del fatto che « l'energia impiegata in Italia nel settore civile incide per il 36 per cento sul totale dei consumi nazionali di energia ».

Analogamente, i rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas hanno sostenuto che, stante l'attuale livello dei costi nei diversi settori, la maggiore convenienza risiederebbe nella promozione dell'efficienza energetica, da considerare non in alternativa ma in termini di complementarietà rispetto al percorso di promozione e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. A riprova di tale valutazione, è stata presentata una stima secondo la quale mentre « un TEP in più di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili comporta un onere annuo di circa 930 euro nel caso di fonti incentivate con gli attuali certificati verdi, e di circa 3500 euro nel caso del fotovoltaico (che, nella curva dei costi delle rinnovabili, è la fonte a oggi più costosa), lo stesso TEP in meno nei consumi finali per effetto di interventi di risparmio energetico comporta un incentivo e dunque un onere annuo di meno di 100 euro ».

A sua volta, l'ENEA ha osservato che « investire per cambiare il paradigma del bilancio energetico del Paese senza agire massimamente sull'efficienza energetica è come versare acqua in un secchio, con un buco che perde acqua ». Per questo, secondo l'ENEA « bisogna assicurarsi assolutamente che le cifre di efficienza energetica siano al massimo livello ».

Quanto alle proposte per il miglioramento dell'efficienza energetica, vale la pena di segnalare, anzitutto, che molti degli auditi hanno sottolineato l'opportunità di procedere alla conferma e alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali che consentono la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per l'efficientamento energetico degli edifici.

Dai rappresentanti di *Nomisma* è pervenuta, inoltre, la proposta di prendere in considerazione le buone pratiche adottate

in Paesi come la Francia, dove, in attesa della prevista emanazione di una specifica disciplina europea, è stato deciso di procedere ad un monitoraggio delle emissioni di CO₂ complessivamente prodotte dal patrimonio edilizio pubblico, ai fini della riduzione di almeno il 40 per cento dei consumi di energia e di almeno il 50 per cento delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici pubblici nell'arco temporale di otto anni.

6. Ulteriori questioni.

Oltre alle questioni sopra riportate, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse ulteriori problematiche, di carattere più settoriale, di cui, per la loro rilevanza all'interno del sistema delle fonti rinnovabili, è opportuno dare conto.

In tal senso, occorre segnalare innanzitutto la questione, più volte sottolineata nel corso delle audizioni, della necessità di interventi diretti a promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica, considerata elemento fondamentale per un effettivo potenziamento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Sotto questo profilo, vanno evidenziate almeno due aspetti: il primo relativo alla necessità di continuare a « sensibilizzazione » Terna SpA e gli operatori di reti di distribuzione, affinché gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica siano potenziati in tempi più rapidi e nel modo più coerente possibile con lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, tenendo presente, in particolare, la necessità di superare l'attuale situazione, per la quale spesso gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non possono essere, come si dice in termini tecnici, « dispacciati », cioè non possono produrre, a causa di limitazioni strutturali delle reti di trasporto dell'energia.

Il secondo aspetto attiene alla promozione degli investimenti e degli interventi necessari a garantire tempi certi di allacciamento degli impianti alle reti, superando, se necessario, l'attuale sistema risarcitorio che rappresenta l'unico strumento attualmente

esistente, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere il problema dei ritardi negli allacciamenti degli impianti alle reti, a tutela degli operatori che subiscono un danno per effetto dei citati ritardi nell'allacciamento del proprio impianto.

Al tempo stesso, da più parti si è riconosciuta la necessità di intervenire in tempi rapidi per stroncare il pericoloso fenomeno di un'abnorme crescita delle richieste di concessione. Al riguardo, i rappresentanti di Terna SpA hanno riferito che, con riferimento ai soli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili superiori ai 10 megawatt, le richieste di connessione ammontavano un anno fa ad una potenza totale di oltre 130 mila megawatt, a fronte di una potenza massima di poco più di 56.000 megawatt di energia. Si tratta, con ogni evidenza, di un mercato fatto di richieste di connessione, totalmente scollato dal mercato fatto di impianti e foriero sicuramente di gravi distorsioni e di altrettanto gravi fenomeni speculativi e forse anche di inammissibili fenomeni di illegalità.

Un'ulteriore questione riguarda il previsto superamento del sistema di incentivazione tramite certificati verdi delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (eolico, geotermico, biomasse solide, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti, biogas, ecc.), disposto — come già detto — dal decreto legislativo 28/2011, e l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, di un nuovo sistema basato su tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e su aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore.

Così, ad esempio, mentre i rappresentanti di taluni operatori del mercato hanno giudicato molto positivamente il meccanismo dell'asta al ribasso, ritenuto uno strumento di implementazione degli elementi di competitività del sistema in forza della sua naturale capacità di evitare quelle asimmetrie informative che « fatalmente generano rendite di posizione », da parte di altri si è espressa una valutazione molto più prudente.

In tal senso, pur riconoscendosi che, in astratto, il meccanismo delle aste è corretto ed efficiente, si è ritenuto di dover

focalizzare l'attenzione sulle preoccupazioni relative alla sua effettiva applicabilità, rappresentando, ad esempio, la possibile situazione nella quale « si realizzano progetti di impianti, si ottengono le autorizzazioni, ma non si riesce a partire con gli investimenti perché tutto sarà collegato all'asta... all'espletamento delle procedure delle aste » e al rischio che meccanismi e procedure amministrative « complesse » come quelle delle aste si prestino in Italia ad appesantimenti burocratici e all'emergere di un contenzioso onerosissimo e paralizzante.

Infine, occorre segnalare un'ultima questione, e segnatamente quella relativa alla definizione di regole e meccanismi capaci di tenere insieme l'obiettivo della promozione degli impianti a biomasse (anche come strumento per un uso più efficiente dei rifiuti, dei reflui zootecnici e dei sottoprodotti delle attività agricole e forestali) e quello, se possibile ancor più fondamentale, della vocazione alimentare delle attività agricole, che nel nostro Paese significa prima di tutto vocazione alla produzione di cibo di qualità.

Sotto tale profilo, le audizioni hanno consentito progressivamente di far emergere alcuni elementi imprescindibili che devono presiedere allo sviluppo, quasi unanimemente sostenuto, di questo comparto di produzione di calore e di energia elettrica e della connessa filiera agricola. Si tratta dello sviluppo di impianti a biomasse, ma entro un quadro complessivo fondato su una loro equilibrata integrazione nelle pianificazioni urbanistiche, della priorità riconosciuta alla realizzazione di impianti di piccola taglia, alimentati da filiere « corte », che garantiscono un bilancio energetico positivo consentono all'agricoltore di rimanere « al centro del sistema », anche dal punto di vista dell'incremento del reddito garantito dalla riconversione a fini di produzione di energia delle attività agricole.

7. Conclusioni.

Le audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche ambien-

tali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili permettono alla Commissione di affermare che la *green economy* è un'opportunità di sviluppo che deve però essere perseguita in modo equilibrato e non speculativo, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

Affinché poi questa opportunità divenga anche un nuovo modello di sviluppo verso cui orientare il nostro Paese, la Commissione evidenzia la necessità di procedere alla definizione di una strategia energetica nazionale incentrata sull'efficienza, che consenta i massimi risultati in termini di riduzione delle emissioni climateranti al minor costo possibile per l'economia, per la società e per l'ambiente. In questo senso, condividendo il parere dell'Autorità per l'Energia e il Gas sui nuovi decreti ministeriali attuativi del dgl 28/2011, la Commissione invita il Governo a smettere di destinare maggiori risorse alle fonti più costose, meno efficienti e maggiormente invasive dei territori come di fatto sono state, negli ultimi anni, l'eolico ed il fotovoltaico a terra.

La Commissione rileva inoltre che non appare metodologicamente corretto che i Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico usino un decreto ministeriale per modificare al rialzo l'obiettivo del 26,39 per cento dei consumi di elettricità al 2020 soddisfatto da fonti rinnovabili in quanto l'obiettivo è stato definito con il Piano nazionale d'Azione per le energie da fonti rinnovabili trasmesso all'Unione Europea nel 2010 e la sua modifica deve eventualmente avvenire con un nuovo strumento di pianificazione che consideri il contesto generale e non un singolo elemento.

Inoltre, sul piano sostanziale, si rileva che l'obiettivo di produzione elettrica rinnovabile definito dal PANER sarà raggiunto già quest'anno proprio in ragione della sovra incentivazione di cui hanno goduto le rinnovabili elettriche intermittenti (con incentivi che sono stati, in molti casi, oltre il doppio che in altri paesi europei), a scapito però delle fonti rinnovabili termiche e dell'efficienza energetica

che sono ambiti economicamente più efficienti, con maggiori ritorni occupazionali ed economici sulla filiera italiana e meno impattanti sulle reti elettriche e sull'ambiente ed il paesaggio. Considerata la grave crisi economica in cui siamo immersi, il nostro Paese deve correggere, secondo un'attenta analisi costi/benefici, questo squilibrio.

La Commissione da atto al Governo di avere voluto giustamente porre un freno, con il decreto sulle liberalizzazioni (art. 65 del dl n. 1/2012 come convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012) al fotovoltaico su terreni agricoli in considerazione del preoccupante consumo di suolo fertile, del danno paesaggistico, dell'inquinamento del suolo e delle falde (per estirpare le erbacce vengono sparsi diserbanti) e dell'inquinamento luminoso (gran parte degli impianti sono illuminati per scongiurare i furti di rame). Tuttavia rispetto alla deroga disposta per impianti realizzati sui demani militari, spesso ricchissimi dal punto di vista della biodiversità e al fenomeno delle serre fotovoltaiche dove non si coltiva nulla, la Commissione ritiene che debbano fissarsi limiti di potenza installabile su questi terreni, ad esempio, non superiore a 200 Kw.

In analogia a quanto disposto con il sopracitato decreto per l'esclusione degli incentivi ai pannelli fotovoltaici installati sui suoli agricoli, la Commissione avverte l'esigenza di una normativa nazionale più rigorosa e restrittiva per l'identificazione dei siti adatti a ospitarne gli impianti eolici. A tutt'oggi, la quasi totalità delle migliaia di procedimenti relativi a progetti eolici è avulsa da qualsivoglia forma di controllo e selezione urbanistico-territoriale. Inoltre, se gran parte delle Regioni non ha emanato linee guida in materia, alcune lo hanno fatto in maniera però blanda e poco incisiva senza assoggettare ad esse le istanze e i procedimenti già presentati che ormai hanno saturato l'intero territorio. In particolare appare doveroso riconsiderare la forte deregolamentazione concessa per gli impianti FER fino a 1MW (con la sola SCIA).

Anche in considerazione degli obiettivi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 2020, raggiunti con sette anni di anticipo, sarebbe opportuno procedere alla soppressione o almeno a un radicale ridimensionamento degli incentivi all'eolico, divenuti evidentemente superflui. A questo proposito la Commissione evidenzia come, a fronte della soglia obiettivo di 8000 MW fotovoltaici al 2020 prevista dal PAN, la lievitazione a 23.000 MW (addirittura al 2016) previsti dal decreto 28/2011, e quindi il relativo aumento di fatto della potenza installata (oltre 13.200 MW ad oggi!) debba essere oggetto di rivalutazione per evitare almeno nuove installazioni eoliche industriali.

Come hanno sostenuto 30 intellettuali italiani che si sono recentemente rivolti con un appello al Presidente Monti, la comparsa, lungo i crinali delle nostre colline di centinaia di enormi aerogeneratori provoca una radicale e irreversibile alterazione dei valori identitari, culturali, estetici del paesaggio italiano senza alcun contributo significativo alla soluzione del problema energetico, vista la bassa ventosità media dei siti italiani, equivalente ad appena 1500 ore l'anno (a fronte delle 2000 ore ritenute indispensabili in Europa per rendere competitivi gli impianti eolici).

In tale prospettiva, ed in vista dell'adozione da parte del Governo di misure in materia di energia da fonti rinnovabili, le scelte dovrebbero orientarsi quindi verso un sistema di incentivazione che favorisca gli impianti di piccole dimensioni per l'autoconsumo domestico e industriale, favorendo l'integrazione del solare con l'efficienza energetica e a sostegno dell'innovazione tecnologica e degli investimenti nelle zone industriali dismesse e per gli impianti installati su coperture bonificate dall'amianto. Mentre ai fini di una riconversione dell'economia verso modelli di crescita sostenibile occorre percorrere con maggior decisione la via della leva fiscale, a partire dall'imposizione di una carbon tax, spostando il carico fiscale dai redditi da lavoro alle risorse non riproducibili, in linea con quello che è anche il dibattito in

corso in ambito UE oltre a prestare prioritaria attenzione a quelle politiche volte al contenimento della domanda più che all'aumento dell'offerta di energia, impostazione che deve essere fatta valere tanto negli ambiti internazionali a partire da Rio+20 quanto sul piano interno dove non

deve essere ignorato che le richieste di connessione già rilasciate (al 31 dicembre 2010) da Terna riguardavano una potenza totale di 131.725 MW a fronte di una potenza massima richiesta dal sistema elettrico italiano (al 16 luglio 2010) pari a 56.425 MW.

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione
alla produzione di energia da fonti rinnovabili.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO****1.1 OBIETTIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

Nel campo delle energie rinnovabili rilievo centrale ha il « pacchetto clima-energia » adottato dal Consiglio europeo nel 2007. Si tratta di indirizzi e misure volti a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, che dovrebbe consentire alla UE, entro il 2020, di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra (rispetto al 1990), di conseguire un risparmio energetico del 20 per cento e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia.

Tra le misure, oltre alla decisione n. 406/2009/CE diretta a ridurre i livelli delle emissioni anche tramite una maggiore efficienza energetica, rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, coerenti con l'obiettivo medio europeo di una quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale pari almeno al 20 per cento nel 2020.

Per l'Italia tale quota complessiva di energie rinnovabili al 2020 dovrà essere non inferiore al 17 per cento del consumo complessivo nazionale di energia. In attuazione di tale direttiva, l'Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza, che pianifica il progressivo accrescimento di tale quota dal 4,92 per cento del 2005

al 17 per cento del 2020⁽⁴⁾. Nel giugno 2011 è stato altresì predisposto il secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011), che intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed iniziative già previste nel PAEE2007 e si propone di presentare proposte di medio-lungo termine.

1.2 LEGISLAZIONE E POLITICA NAZIONALE DI SETTORE

Per concretizzare le previsioni del sopra menzionato Piano nazionale di azione per le energie rinnovabili, e in attuazione della citata direttiva 2009/28/CE, è stato adottato il decreto legislativo 28/2011 (in base a delega conferita dalla legge 96/2010).

Il decreto legislativo ha previsto: la razionalizzazione e l'adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell'efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della

(4) La pianificazione è formulata sulla previsione che nel 2020 l'Italia abbia un consumo finale lordo di energia di 133.042 KTOE (tonnellate equivalenti di petrolio), in calo quindi rispetto ai 141.226 KTOE del 2005.

direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

Particolarmente complesso si presenta, in Italia, il quadro degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali incentivi sono finanziati dalla collettività tramite le bollette dell'energia elettrica e costituiscono – come ha rilevato l'Autorità per l'energia nella sua audizione in Senato nell'ottobre 2010 – la voce di spesa di gran lunga più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce « oneri generali di sistema ». Coesistono, infatti, numerosi meccanismi di incentivazione (alcuni fondati su regimi di mercato e altri su regimi amministrativi) che vanno dalle « tariffe incentivate » in base alla delibera CIP 6/92 al sistema dei « certificati verdi », dal sistema « *feed-in-tariffs* » per gli impianti di minor potenza al sistema del « conto energia » utilizzato per gli impianti fotovoltaici, fino ai contributi a fondo perduto per talune energie rinnovabili. Secondo l'Autorità per l'energia « l'incentivazione del fotovoltaico in Italia è oggi una delle più profittevoli al mondo ». In materia si sono susseguiti, in sei anni (dal 2005 ad oggi), quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione di altrettanti « Conto energia », con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti da fotovoltaico. Il quarto e ultimo « Conto energia » è stato adottato con DM 5 maggio 2011. Risultano infine predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dell'Agricoltura, due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili. I due provvedimenti, all'esame della Conferenza Unificata, definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas)⁽⁵⁾.

(5) Su tale schema si è già espressa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella deliberazione 8 maggio 2012, n. 182/2012/I/EFRR.

L'obiettivo che il Governo intende raggiungere con tali decreti è quello di programmare una crescita dell'energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26 per cento a circa il 35 per cento nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l'incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

A tal fine gli incentivi vengono allineati ai livelli europei e adeguati agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni) e vengono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare.

Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrerà in vigore: al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi); il 1 gennaio 2013 per il settore non fotovoltaico.

Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).

Il principale meccanismo attuale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi. Si tratta di titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP 6. La legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha delineato, peraltro, una ulteriore disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007: il sistema dei certificati verdi è mantenuto per gli impianti di potenza superiore a 1MW, mentre per gli impianti di potenza elettrica non superiore

a 1MW si attribuisce il diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata.

I certificati verdi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima – crescente negli anni – di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.

Il decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili ha riformato i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dal sistema dei certificati verdi a un nuovo sistema consistente in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Altre misure sulle fonti rinnovabili sono contenute nella legge 99/2009, tra cui si segnala quella che consente ai comuni di destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti per l'erogazione in « conto energia » (fotovoltaici) e di servizi di « scambio sul posto » dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini. La medesima legge contiene anche misure di semplificazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di cogenerazione, prevedendo la semplice comunicazione all'autorità competente ai sensi del T.U. in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) per le unità di microgenerazione, fino a 50 kWe, e una denuncia di inizio attività (DIA) per gli impianti di piccola cogenerazione, fino a 1 MWe. Il provvedimento è

intervenuto anche in materia di geotermia, con una delega al Governo finalizzata al riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche in modo da garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse ad alta temperatura e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse a bassa e media temperatura. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 22/2010.

Infine, ulteriori disposizioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento in particolare alla realizzazione dei relativi impianti o agli incentivi concessi, si trovano nel decreto-legge 105/2010, convertito dalla L. 129/2010, mentre con il DM Sviluppo economico 10 settembre 2010 sono state emanate Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili⁽⁶⁾.

1.3 PROMOZIONE DEL RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA

Accanto alla liberalizzazione dei mercati energetici e allo sviluppo delle energie rinnovabili, la UE e i singoli Stati membri si sono mossi anche sul terreno della riduzione dei consumi attraverso il miglioramento della efficienza energetica. Lo strumento incentivante prescelto è stato quello dei « certificati bianchi » o « titoli di Efficienza Energetica ».

Questo strumento di mercato che ha preso avvio nel gennaio 2005 per promuovere l'efficienza energetica negli usi finali. In particolare, i certificati bianchi servono

(6) Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il decreto « *Burden Sharing* », in attuazione a quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 28/2011), che fissa gli obiettivi per ciascuna Regione relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento definisce:

le modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome;

le modalità di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi;

le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi.

per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia elettrica e gas devono conseguire, attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica negli usi finali di energia. La valutazione ed il controllo dei risparmi è affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) che certifica i risparmi energetici ottenuti e autorizza poi il Gestore del mercato elettrico (GME) ad emettere i « certificati bianchi » in quantità pari ai risparmi certificati, a favore dei distributori, delle società controllate dagli stessi distributori o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO). Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell'Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'Autorità un numero di 'titoli' equivalente all'obiettivo obbligatorio.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il Sesto Rapporto Annuale sui titoli di efficienza energetica, che rappresenta una sorta di bilancio dei primi sei anni di funzionamento dei certificati bianchi (gennaio 2005-31 maggio 2011) e da cui si evince che il meccanismo per promuovere l'efficienza energetica ha fatto risparmiare oltre 9,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio a livello nazionale.

Sul piano delle novità legislative, sono state approvate anche negli ultimi anni numerose misure a favore del risparmio e dell'efficienza energetica. In particolare, la legge 99/2009 prevede la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico. Il piano dovrà contenere misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa

per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita, definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, misure volte ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese all'autoproduzione.

Inoltre il Parlamento ha convertito in legge due provvedimenti d'urgenza recanti misure a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica consistenti in detrazioni fiscali. In particolare: il decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, è intervenuto sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF del 55 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007) e prorogata sino a tutto il 2010 dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008). Il decreto-legge ha disposto, in particolare, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, che i contribuenti interessati a tali detrazioni inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione e che la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo e non più in tre rate. La legge 220/2010, legge di stabilità 2011, ha poi prorogato sino a tutto il 2011 il beneficio in questione, prevedendo che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2011 la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Da ultimo il decreto-legge 201/2011 (cd. « Salva italia », A.C. 4829) all'articolo 4 ha prorogato a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55 per cento, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36 per cento già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie.

Altre disposizioni in materia sono contenute in alcuni provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie. Il decreto legislativo 56/2010 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. L'intervento normativo è volto a chiarire

aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell'efficienza energetica e ad introdurre ulteriori elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.

Con il decreto legislativo 15/2011 è stata recepita la direttiva 2009/125/CE sull'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Il decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica. Si dispone che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili) sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi di cui si razionalizza la disciplina. L'articolo 13 di tale decreto legislativo interviene anche sulla certificazione energetica degli edifici, apportando alcune modifiche al D.lgs. 192/2005⁽⁷⁾.

Infine, occorre ricordare che il disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623) contiene la nuova direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE, abrogata dal 1° febbraio 2012.

2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FONTI RINNOVABILI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della VIII Com-

(7) Si ricorda che la certificazione energetica, attestante il fabbisogno annuo di energia di un edificio, è ritenuta a livello comunitario una delle azioni più efficaci per ridurre i consumi nel settore civile che assorbono una parte consistente dell'intero fabbisogno di energia. A partire dal 2005 nel nostro Paese sono state emanate diverse normative che hanno reso obbligatoria la certificazione energetica degli edifici sia di nuova costruzione sia già esistenti (v. in particolare il citato decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni). Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state predisposte con decreto ministeriale 26 giugno 2009.

missione, nella riunione del 2 febbraio 2011, ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale opportunità era emersa nel corso della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00350 Alessandri, 7-00356 Zamparutti, 7-00413 Piffari, 7-00446 Realacci e 7-00477 Pili sulle problematiche ambientali relative alla realizzazione di impianti eolici, in occasione della quale, su sollecitazione dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, era stata evidenziata l'esigenza di un'indagine conoscitiva per affrontare organicamente la questione fondamentale del rapporto fra il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e la connessa necessità di mettere in campo adeguate politiche di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera, l'indagine è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 2011 con l'adozione di un programma avente ad oggetto sostanzialmente un approfondimento a largo spettro sull'adeguatezza del quadro normativo nazionale e della relativa fase di attuazione (in corso di predisposizione al momento della deliberazione dell'indagine conoscitiva) ai fini del conseguimento degli obiettivi europei e dei relativi impegni dell'Italia in ordine alla percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di comprendere la capacità delle misure messe in campo a riorientare l'economia verso nuove produzioni, nuove tecnologie e competenze, e quindi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

Secondo quanto riportato nel programma, l'indagine conoscitiva – fondata su un duplice presupposto, il riconoscimento delle politiche ambientali come politiche di sviluppo e l'esigenza di una strategia di sviluppo sostenibile di alto

profilo come risposta alla difficile congiuntura economica internazionale – intendeva porsi come «un contributo per rafforzare azioni che devono muovere dal Ministero dell'ambiente, ma devono coinvolgere scelte del Governo nel suo complesso, indirizzando tutte le iniziative di crescita verso progetti che puntano a ridurre l'inquinamento, migliorare l'efficienza energetica, produrre energia da fonti sempre più pulite, costruire attorno alle attività sostenibili filiere economiche in grado di dispiegare un nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese ».

L'indagine conoscitiva quindi, partendo dall'assunto della « *green economy* » come nuovo modello di sviluppo verso cui sta virando la comunità internazionale e verso cui dovrà muoversi anche l'Italia, nasceva con l'intento di promuovere, partendo dall'analisi delle problematiche ambientali in tema di politiche per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici, una più approfondita conoscenza delle questioni e delle proposte in campo, allo scopo di sostenere lo sforzo del Paese per raggiungere posizioni competitive nei settori dell'energia pulita e a basso costo.

Pertanto, gli obiettivi dell'indagine – espressamente elencati nel programma della stessa – erano individuati nei seguenti aspetti: « la verifica del livello di contributo effettivo alla lotta ai cambiamenti climatici ed alla realizzazione degli obiettivi del pacchetto clima-energia da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; la verifica del grado del necessario contemperamento tra l'obiettivo strategico di contenimento delle emissioni inquinanti con quello concreto di tutela ambientale dei territori interessati dalla realizzazione degli impianti, e quindi l'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti medesimi, anche con riguardo agli effetti sull'assetto idrogeologico del suolo, sull'occupazione del territorio, sulla tutela della biodiversità, nonché sulle vocazioni turistiche delle zone interessate; la verifica delle procedure autorizzative soprattutto con riferimento alle nuove norme di semplificazione in materia

di conferenza di servizi, DIA e SCIA; la valutazione dei criteri di buona progettazione, minor consumo di territorio e riutilizzo di aree degradate, quali elementi utili alla valutazione favorevole del progetto di impianto di produzione di energia elettrica; la verifica delle politiche regionali messe in atto per garantire il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia sul tema clima-energia, a partire dall'analisi delle normative regionali e del processo di recepimento delle misure adottate in ambito europeo e nazionale; la verifica del grado di partecipazione e di informazione delle popolazioni interessate dagli impianti, a partire dall'analisi della disciplina riguardante l'introduzione, in favore delle comunità locali, di misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio. »

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva, originariamente fissato al 30 giugno 2011, è stato prorogato, da ultimo, al 31 marzo 2012.

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva la Commissione ha concentrato la propria attenzione sui punti e sugli obiettivi fissati nel programma dell'indagine conoscitiva. Nella seconda fase, collocabile nel periodo successivo ai rilevanti fatti e accadimenti politici intervenuti in ambito internazionale e nazionale (disastro di Fukushima, *referendum* sul nucleare), la Commissione ha approfondito, nel corso delle audizioni, anche questioni diverse dall'impatto ambientale delle fonti rinnovabili, quali la opportunità di definire strategie e strumenti di sostegno della filiera in un'ottica di rafforzamento delle politiche ambientali come politiche di sviluppo, di ammodernamento complessivo del sistema produttivo del Paese e di riorientamento dell'azione delle istituzioni di governo ai diversi livelli territoriali.

L'indagine conoscitiva è stata quindi orientata verso tematiche e problematiche « nuove », sul piano della sensibilità politico-culturale prima ancora che su quello degli usuali profili di interesse e d'intervento della Commissione. In questo modo, gli accenni contenuti nel programma dell'indagine conoscitiva, da un lato, ad una

concezione delle politiche ambientali come politiche di sviluppo e non di mera conservazione e, dall'altro, alla necessità di misure di promozione delle fonti rinnovabili intese come volano per la crescita economica e la progressiva affermazione di un nuovo modello di sviluppo « sostenibile » per il nostro Paese, hanno trovato nel concreto svolgimento delle audizioni, nel dialogo, spesso serrato, fra deputati e soggetti auditi, un primo e fondamentale terreno di verifica e di radicamento, che lascia aperta la possibilità, e forse l'opportunità, di una più ampia riflessione anche in ordine al ruolo e alle competenze dell'organo parlamentare.

L'acquisizione di elementi di conoscenza su temi quali quelli del costo del sistema italiano di incentivazione delle fonti rinnovabili (ed agli effetti negativi « scaricati » sulle famiglie e sulle imprese), della lacuna del quadro di riferimento normativo interno e dell'azione delle pubbliche amministrazioni, del ritardo della politica nella definizione di una strategia di sostegno delle rinnovabili finalmente coerente e sostenibile in termini ambientali, ma anche in termini economici e sociali, consente infatti alla Commissione di sottolineare con forza l'importanza di una rinnovata azione che ponga la questione non più eludibile della « centralità » delle politiche ambientali nell'ambito delle complessive politiche di governo e consenta al nostro Paese di muoversi in sintonia con le nuove impostazioni di lavoro e le nuove competenze delle istituzioni europee

Nel rinviare, quindi, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito i principali dati di conoscenza raccolti e le principali questioni analizzate.

3. I dati raccolti.

Come già evidenziato, nella prima fase dell'indagine le audizioni hanno consentito di raccogliere dati molto interessanti sulla natura e sull'ampiezza dei fenomeni og-

getto dell'attività conoscitiva della Commissione.

Così, ad esempio, le audizioni hanno anzitutto evidenziato il carattere molto sostenuto (in alcuni casi tumultuoso) della crescita delle energie rinnovabili in Italia nel primo decennio del secolo. Dai dati illustrati dai rappresentanti del GSE è emerso, ad esempio, che nel periodo compreso fra il 2000 e il 2010, la potenza installata degli impianti alimentati con fonti rinnovabili è aumentata di 11.986 megawatt (MW), passando da 18.335 a 30.321 MW con un aumento di oltre il 60 per cento.

Più in dettaglio, è stato evidenziato che i tre settori che si sono sviluppati e – che si presume – « che si svilupperanno » maggiormente sono l'eolico, le biomasse e il solare. Il citato aumento complessivo di quasi 12 mila MW ha riguardato infatti solo in piccola misura il settore idroelettrico e in misura ancor più ridotta quello geotermico, mentre è stato il settore eolico a dare il contributo più consistente, con un incremento di circa 5.500 MW, seguito dal fotovoltaico (più 3.500 megawatt) e dalle bioenergie (biomasse solide, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi) (più 1.700 megawatt).

I rappresentanti del GSE hanno, inoltre, riferito che analogo ritmo di sviluppo si è avuto anche in termini di produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, nel periodo 2000-2010, si è passati da 50.978 GWh a ben 75.576 GWh (secondo stime di Terna SpA) di produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un aumento complessivo di oltre il 48 per cento. Anche in questo caso, poi, gli aumenti più significati sono stati registrati nei settori dell'eolico, del fotovoltaico (e delle bioenergie).

Tra tutti i settori citati, poi, quello del fotovoltaico ha avuto un trend ancor più sostenuto. Con riferimento al periodo 1° gennaio 2008 30 aprile 2011, si è passati da 87 MW di potenza installata a 4.913 MW (più 5.547 per cento). Allo scopo di dare un'immagine particolarmente immediata e incisiva del ritmo di crescita del fotovoltaico, i rappresentanti del GSE, au-

diti dalla Commissione il giorno 18 maggio 2011, hanno voluto aggiungere che (« grazie ad un « contatore » che fornisce in tempo reale la situazione delle domande pervenute ») nei diciotto giorni intercorrenti fra il 30 aprile e la data della loro audizione, il dato della potenza installata era ulteriormente aumentato fino a sfiorare i 5.200 MW. Allo stesso modo, il numero degli impianti è passato dai 7.647 dell'inizio del 2008 ai 198.663 del 30 aprile 2011 (più 2.498 per cento), crescendo ulteriormente nei successivi 18 giorni fino a superare i 200.000 il giorno dell'audizione. È il caso, infine, di ricordare che la produzione lorda di energia fotovoltaica è passata dai 39 GWh del 2007 ai 1.906 GWh del 2010 (più 4787 per cento).

Oltre alla raccolta di dati approfonditi e accurati sull'ampiezza e sul ritmo di crescita del settore, le audizioni hanno inoltre permesso di mettere a fuoco e di analizzare, nel dialogo diretto con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, le cause principali di tale fenomeno, le questioni che da esso sono scaturite, le possibili linee d'intervento per il loro efficace « governo » sotto il profilo delle politiche ambientali.

Prima di dare conto di tali aspetti, è opportuno ricordare, tuttavia, che le audizioni sono state un'occasione importante per analizzare e per valutare la congruità dei citati dati con gli obiettivi di politica ambientale assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e la loro coerenza con gli strumenti di politica ambientale ed energetica messi in campo dal nostro Paese per il raggiungimento di tali obiettivi, a partire dal Piano di azione nazionale per le rinnovabili (PAN) presentato nel luglio 2010 dal Governo italiano in sede europea e dall'emanazione del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che ha recepito la direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione di energia da fonti rinnovabili.

Sotto questo profilo, le audizioni hanno messo in evidenza luci ed ombre della situazione italiana, dovute non solo alle autonome spinte del mercato nazionale e internazionale verso lo sviluppo del settore

delle rinnovabili, ma anche alla pesante crisi economica in atto e, in misura non irrilevante, dalle modalità e dai tempi di revisione e di adeguamento del quadro normativo nazionale di riferimento.

In particolare, per effetto dei citati fattori, l'Italia è venuta a trovarsi, complessivamente, in buona posizione rispetto al raggiungimento degli obiettivi europei di politica ambientale contenuti nel cosiddetto « pacchetto 20-20-20 », ossia 20 per cento in più di energia prodotta da fonti rinnovabili riferita al consumo finale lordo di energia (per l'Italia, l'obiettivo assegnato è « più 17 per cento »), 20 per cento in meno di emissioni di gas a effetto serra e 20 per cento in più di efficienza energetica, obiettivo, quest'ultimo, ad oggi non ancora vincolante.

Le audizioni hanno peraltro consentito di entrare nel merito dei diversi scenari che compongono il quadro complessivo sintetizzato dai citati obiettivi del « pacchetto 20-20-20 » e di verificare in questo modo che la buona posizione complessiva nella quale il Paese è venuto a trovarsi rispetto agli stessi è frutto di una sorta di compensazione venutasi a determinare fra settori cresciuti assai più del previsto (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel settore del fotovoltaico) e settori in ritardo rispetto agli scenari ipotizzati in sede governativa (fonti rinnovabili termiche, vale a dire la quota di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di raffrescamento e la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti).

Così, ad esempio, con riferimento al percorso per il raggiungimento del citato obiettivo del più 17 per cento (entro il 2020) di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali lordi di energia, molti dei soggetti auditi hanno anzitutto sottolineato quanto sia importante centrare l'obiettivo complessivo di mantenere stabili i consumi complessivi di energia (nel PAN è indicata una variazione minima di tali consumi: da 131 a 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), segnalando, anzi, che tale risultato non è affatto scontato.

In ogni caso, l'opinione generale degli auditi è stata che l'Italia riuscirà a conseguire l'obiettivo fissato nel PAN di una produzione complessiva di 112,5 terawattora al 2020 e che, anzi, tale obiettivo potrà essere raggiunto unicamente grazie alla produzione interna e dunque senza fare ricorso alla prevista importazione di 13/14 terawattora, grazie alla crescita maggiore di tutti i comparti rispetto a quanto previsto al momento della stesura del PAN e, in modo particolare, per effetto della tumultuosa crescita del fotovoltaico, che è certamente in grado di superare il target previsto al 2020 di 8,6 gigawatt.


Al tempo stesso, è stato evidenziato che, ai fini del conseguimento del citato obiettivo complessivo del più 17 per cento, i diversi settori di produzione dell'energia da fonti rinnovabili sono chiamati a dare ciascuno il proprio apporto, apporto che solo in parte è possibile e opportuno considerare « compensabile » in ragione della strutturale flessibilità del PAN. Al riguardo, ad esempio, è stato sottolineato il fatto che, oltre al settore elettrico, per il quale si è immaginata una crescita da 5 a 8,5 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 1,7, rispetto al valore di partenza del 2010), nel settore termico si dovrebbe

passare da 3,2 a 10,4 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 3,2), e in quello dei trasporti da 0,7 a 2,5 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 3,5).


Se, dunque, la situazione è più che buona nel settore elettrico, con un aumento ben al di là delle previsioni nei comparti dell'eolico, delle biomasse e, soprattutto, del fotovoltaico, essa presenta ancora lacune e ritardi negli altri due settori – termico e dei trasporti – che tutti gli auditi hanno considerato necessario colmare in tempi rapidi.



In considerazione del fatto che i dati raccolti si riferiscono ad audizioni svolte ad alcuni mesi fa, si riportano nei seguenti grafici alcuni dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che riguardano rispettivamente la potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili in Italia dal 1996 al 2011 (graf. 1) e la produzione lorda da fonti rinnovabili nello stesso periodo (graf. 2) con l'evidenziazione dell'apporto delle diverse fonti. Per dare un'idea dell'evoluzione nel corso degli anni, si riportano, inoltre, i dati relativi alla potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili negli anni 1996, 2006 e 2011 (graf. 3) e all'energia lorda prodotta da fonti rinnovabili nelle tre citate annualità (graf. 4).

Graf. 1



Graf. 2



Graf. 3 - Potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili negli anni 1996, 2006 e 2011 (in MW)**Graf. 4 Energia prodotta da fonti rinnovabili negli anni 1996, 2006 e 2011 (in GWh)**

4. L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE FONTI RINNOVABILI: QUESTIONI E PROSPETTIVE

Premessi i dati sullo stato della filiera delle fonti rinnovabili in Italia, occorre evidenziare gli elementi emersi nel corso dell'indagine relativamente all'impatto ambientale delle politiche di sostegno delle rinnovabili.

Molti degli auditi, in particolare i rappresentanti del mondo dell'associazionismo ambientalista, ma anche quelli delle categorie professionali, hanno offerto all'attenzione della Commissione elementi di conoscenza e di giudizio importanti ed aggiornati sulla situazione determinatasi nel corso degli ultimi anni e sulle sue prospettive future.

In tal senso, i rappresentanti del WWF, con un approccio positivo al tema delle fonti rinnovabili, hanno evidenziato come manchi però in Italia una strategia energetica legata anche a un piano industriale che, quindi, non prenda in considerazione solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche tutta la filiera e soprattutto individui, per quel che riguarda l'Italia, il ruolo peculiare che il nostro Paese ha nella filiera in questione. In quest'ottica è stata sottolineata l'esigenza di nuovo modello di sviluppo economico, centrato sulla *green economy* e dunque, sulla costruzione di una filiera nazionale integrata delle rinnovabili, con politiche di sostegno non solo alla fase della produzione di energia, ma anche a quella della produzione di componenti e materiali per l'energia e, soprattutto, a quella della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Parimenti, i rappresentanti del WWF hanno richiamato l'attenzione sull'esigenza di uno sviluppo delle fonti rinnovabili in sintonia con una pianificazione del territorio perché tali fonti comportano consumo di suolo e quindi richiedono una organica programmazione del territorio da parte delle regioni e dei comuni, strumento essenziale per governare in modo sostenibile i processi di realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili e scongiurare il rischio concreto che questo

settore entri in competizione e in conflitto con l'agricoltura e con i valori fondamentali della tutela del paesaggio, della natura e della biodiversità. In un'ottica di mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili si muovono anche le proposte dei rappresentanti del WWF di considerare prioritariamente l'installazione di tali impianti nelle aree industriali dismesse o nei siti inquinati e, per il fotovoltaico, sui tetti degli edifici e dei capannoni industriali o sulle coperture dei distributori di carburante e dei parcheggi.

Sulla ragionevolezza di una scelta energetica in favore delle fonti rinnovabili si sono espressi anche i rappresentanti di Legambiente che, partendo dai dati al 2010 della diffusione delle «nuove fonti rinnovabili» (quasi il 20 per cento dei consumi elettrici delle famiglie), esclusi, quindi, la geotermia di vecchio stampo e l'idroelettrico storico, nonché dai dati del ricorso da parte degli enti comunali italiani ad almeno una fonte di energia rinnovabile (circa il 94 per cento dei comuni), e dai dati degli occupati diretti o dell'indotto (circa 100 mila occupati), hanno rilevato come alla forte crescita e diffusione di tale settore debba corrispondere una politica di pianificazione circa la corretta integrazione degli impianti nel paesaggio. In questa prospettiva i rappresentanti di Legambiente hanno accolto con favore l'approvazione delle Linee guida per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili nel paesaggio, con le quali le regioni hanno acquisito la piena potestà per stabilire le condizioni per il più efficace e integrato sviluppo degli impianti nel territorio. Tale potestà – secondo il monitoraggio presentato alla Commissione da Legambiente – risultava essere stata esercitata, alla data del giugno 2011 – da 15 regioni, ma solo in Puglia e nella provincia di Bolzano si era tradotta nella definizione di un quadro completo, con indicazioni per tutte le fonti rinnovabili, inoltre nella traduzione regionale delle Linee guida è stata rilevata dai rappresentanti di Legambiente l'assenza di una visione di accom-

pagnamento dello sviluppo delle fonti rinnovabili all'interno dei diversi territori.

Legambiente ha quindi fatto presente: la necessità di una politica di *burden sharing*, ossia di ripartizione tra tutte le regioni dell'obiettivo assegnato all'Italia in sede europea dell'aumento del 17 per cento, entro il 2020, della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia (vedi sul punto paragrafo 1), in modo da suddividere l'onore e l'onere dell'installazione di fonti rinnovabili fra tutte le regioni italiane, ciascuna con la propria specificità, sempre nella consapevolezza degli obiettivi europei al 2020 per l'energia e il clima come sfida di innovazione, intorno alla quale innescare politiche sia di spinta alle rinnovabili che di efficienza energetica, con grandi vantaggi in termini di minori importazioni, bollette meno care; l'esigenza di semplificazione e quindi di regole chiare per gli investitori; la necessità di certezze per gli incentivi in un'ottica comunque di progressiva riduzione verso la *grid parity*.

I rappresentanti di Italia Nostra, premesso l'orientamento favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili in una strategia energetica del Paese, hanno quindi evidenziato come le caratteristiche dell'Italia (Paese a bassa ventosità media, relativamente piccolo, densamente popolato, ricchissimo di valori paesaggistici, storico-culturali) dovrebbero far propendere per uno sfruttamento dell'energia solare e di quella geotermica, abbandonando quindi la strada dell'energia eolica, i cui impianti sono stati ritenuti fonti di danni ambientali in diverse aree di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, quasi sempre nelle regioni del Sud.

Gli stessi rappresentanti di Italia Nostra hanno quindi denunciato, al momento dell'audizione, il ritardo nella pubblicazione del cosiddetto *burden sharing* regionale, considerato uno strumento fondamentale per fare in modo che gli obblighi assunti in sede internazionale siano concretamente tradotti in impegni e in azioni a livello nazionale, ma anche a livello regionale e locale, e che le istituzioni di

governo territoriale emanino strumenti programmatici e linee guida per i procedimenti amministrativi coerenti e omogenei e mettano in campo quindi azioni condivise nel rispetto dei tempi. È stato infatti affermato che il *burden sharing* sia essenziale per scongiurare il rischio di comportamenti amministrativi non corretti e del diffondersi di una distorta visione che, soprattutto a livello comunale, porti gli enti comunali a considerare l'installazione sul loro territorio di impianti di questo tipo non come un bene utile per tutta la collettività, ma come una forma di rendita vitalizia a proprio vantaggio o di surrettizio supporto alla disastrosa situazione della finanza locale.

Diversamente i rappresentanti di *Mountain Wilderness*, del Comitato nazionale del Paesaggio e di Amici della Terra, hanno manifestato una posizione critica su alcune specie di fonti rinnovabili e, in particolare, sulla proliferazione incontrollata di impianti eolici industriali di grandi dimensioni che mette a repentaglio parti rilevanti del paesaggio italiano e dunque del suo patrimonio storico, artistico e culturale. In quest'ottica sono state avanzate anche proposte di moratoria nell'installazione di nuovi impianti eolici, ovvero di un parziale smantellamento di quelli esistenti con loro riconversione in impianti fotovoltaici. Ad avviso di tali rappresentanti occorrerebbe infatti considerare le esternalità negative di gran parte delle fonti rinnovabili (consumo di suolo, trasformazione del territorio, dissesto idrogeologico, impatti diretti e indiretti sulla fauna, perdita di biodiversità) e occorrerebbe valutare attentamente che il modo più efficiente per ridurre le emissioni di CO₂ trova esplicitazione negli interventi di efficienza energetica e nell'utilizzo delle rinnovabili termiche, ritenute peraltro meno costose rispetto a quelle elettriche.

In modo forse meno esplicito, sono state inoltre rivolte critiche anche alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici « più piccoli », fino ad un megawatt di potenza, ed al crescente aumento di impianti a biomasse che, complessivamente considerati, rischiano, da un lato, di sot-

trarre terreno all'agricoltura e, dall'altro, di dirottare dalle colture alimentari a quelle industriali le attività agricole anche in ambito nazionale, dopo che in ambito internazionale si sono già diffusi i gravi effetti, ambientali e sociali, delle operazioni di conversione di amplissimi territori naturali talvolta molto preziosi in diverse parti del pianeta, come, per esempio le foreste, in colture a scopo energetico.

Dai rappresentanti della LIPU è giunta invece la richiesta di una revisione complessiva del quadro normativo interno che preveda: una ridefinizione degli incentivi all'eolico soprattutto secondo una griglia di criteri paesaggistici e ambientali e un subordinamento della potenza eolica prevista nel PAN a una reale sostenibilità naturalistico-ambientale; un riorientamento delle nuove risorse finanziarie disponibili verso la ricerca e l'innovazione tecnologica e in direzione dello sviluppo delle rinnovabili termiche e di quelle applicate al settore dei trasporti, nonché in direzione di un rafforzamento degli strumenti a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica piuttosto che verso l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5. LE FONTI RINNOVABILI COME DRIVER DELLA CRESCITA: LE PRINCIPALI CRITICITÀ

Come già anticipato, nel corso della prima fase dell'indagine conoscitiva sono venuti progressivamente emergendo temi ulteriori rispetto a quello dell'impatto ambientale delle fonti rinnovabili.

Tali ulteriori questioni, dalla analisi dei costi del sistema italiano degli incentivi alle fonti rinnovabili alla discussione sulle misure per la costruzione ed il sostegno di una filiera integrata nazionale delle rinnovabili fino al progressivo emergere di una rinnovata consapevolezza del ruolo delle fonti rinnovabili come volano per la ripresa economica del Paese e per la progressiva affermazione di un nuovo modello di sviluppo « sostenibile », hanno potuto contare sulla ricchezza dei contributi offerti dai soggetti auditi.

La prima e la più generale fra le questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva è stata quella relativa alla possibilità o meno di considerare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, della generazione del calore e nei trasporti, insieme con l'efficienza energetica, come una occasione non solo per alcune innovazioni positive, dalla diversificazione degli approvvigionamenti all'abbattimento delle emissioni di CO₂, ma anche per la creazione di una filiera industriale capace di un autonomo sviluppo e, perfino, di produrre in forma strutturale un cambiamento del sistema energetico e produttivo del Paese.

A questa prima questione, le audizioni dei rappresentanti degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, ma anche dei rappresentanti dei soggetti istituzionali, di regolazione e di ricerca, hanno consentito di rispondere affermativamente. Le rinnovabili possono essere davvero un fattore di spinta anticiclico e di ripresa dell'economia italiana, ma a condizione di affrontare le principali criticità che attualmente minano le possibilità di sviluppo di lungo periodo del settore, ancorando il settore delle rinnovabili ai principi e alle regole di mercato, mettendolo al riparo da logiche assistenzialistiche e speculative, ponendo al centro della sua costruzione il principio della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale.

5.1 Il costo degli incentivi.

Le audizioni hanno permesso di evidenziare, anzitutto, quale criticità degna di particolare attenzione quella rappresentata dall'elevato costo del sistema italiano di incentivazione delle rinnovabili. Come affermato dal presidente dell'ISTAT, « la crescita rapida nel settore delle energie da fonti rinnovabili è stata favorita da una politica di incentivi estremamente generosa per la generazione elettrica, nonostante le manchevolezze nelle procedure autorizzative, nella rimodulazione degli incentivi e nell'accesso alla rete, che sono

state affrontate, parzialmente, solo nell'ultimo biennio ».

Molti degli auditi, inoltre, hanno fornito eloquenti dati di confronto fra il livello degli incentivi italiani e quello dei partner europei del nostro Paese. L'ENEL, ad esempio, ha segnalato negativamente che, qualora si dovessero applicare le tariffe tedesche alla capacità di fotovoltaico installata in Italia al 2010, il costo per i consumatori, che attualmente è compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro all'anno, « si ridurrebbe a meno di 2,5 miliardi di euro all'anno », con una diminuzione molto forte (fra il 16,6 e il 33,3 per cento) del costo delle rinnovabili sulla bolletta elettrica dei cittadini e delle imprese.

Inoltre, secondo le stime effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il costo annuo delle incentivazioni delle fonti rinnovabili che confluiranno nella bolletta si potrà attestare, al 2020, intorno a un valore di 12 miliardi di euro, comportando, quindi, per gli anni 2010-2020 un onere di 100 miliardi di euro complessivi a carico dei cittadini, delle famiglie e delle imprese del nostro Paese.

Sulla questione del costo eccessivo degli incentivi, soprattutto nel settore elettrico, hanno insistito anche i rappresentanti di Confindustria che hanno denunciato l'attuale sistema di incentivazione (« ha una rilevanza enorme sul costo complessivo dell'energia per il sistema industriale, un costo devastante ») e hanno sottolineato la necessità urgente di una loro riparametrizzazione sui livelli prevalenti nel mercato europeo, in ragione del duplice fatto « che il mercato elettrico europeo è un mercato integrato e che lo è, « purtroppo », anche il mercato dei capitali ! ».

All'opposto, alcuni operatori del mercato e alcune associazioni di categoria, pur riconoscendo l'esigenza di un attento monitoraggio del livello degli incentivi, al fine di scongiurare il rischio di fenomeni distortivi del mercato e di interventi ispirati a logiche puramente speculative, hanno sottolineato il fatto che le misure di sostegno alla produzione di energia da

fonti rinnovabili hanno un forte, positivo ritorno sia per l'erario che per la collettività nazionale.

I rappresentanti di APER, di Greenpeace, di operatori del mercato o come Power-One Italia e Solon, hanno tenuto a sottolineare i benefici prodotti dalle rinnovabili, direttamente o indirettamente, in termini di diminuzione delle importazioni di fonti fossili e quindi di risparmio sulla bolletta energetica del Paese, di costi che saranno evitati, a partire dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione di CO₂, di minor costo dell'energia prodotta nelle ore e nei periodi di picco della domanda, nonché di maggior gettito di IVA, IRPEF, IRPEG e IRAP per l'erario e di nuova occupazione qualificata in settori tecnologicamente innovativi.

Lo stesso presidente dell'ISTAT ha riconosciuto che in un Paese come l'Italia, che dipende dall'estero per oltre l'80 per cento del proprio fabbisogno energetico (contro il 55 per cento circa della media UE) e che, nel solo 2010, ha fatto segnare un disavanzo energetico che ha pesato per 52 miliardi di euro sulla bilancia commerciale, le fonti rinnovabili costituiscono un importante elemento di risparmio nei conti con l'estero stimabile in 6-7 miliardi di euro. Peraltro sempre il presidente dell'ISTAT, con riferimento al fotovoltaico, ha precisato che lo sviluppo incontrollato e la perdurante mancanza di una robusta filiera industriale nazionale hanno finito per determinare (per effetto della massiccia importazione di componentistica per pannelli fotovoltaici) un passivo commerciale stimabile nel 2010 in oltre 8 miliardi di euro.

In ogni caso, quasi unanimemente, è stata riconosciuta la necessità di una revisione al ribasso degli incentivi, in ragione della diminuzione dei costi degli impianti, di un indifferibile contenimento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese (da più parti stimati, per il solo comparto del fotovoltaico, intorno ai 6-7 miliardi di euro nel 2011), e, non ultimo, dell'esigenza di « non crescere troppo e troppo in fretta » se davvero si vuole riuscire nell'intento di battere ogni logica speculativa

e di massimizzare le ricadute positive della crescita delle rinnovabili sull'intero sistema economico, orientando gli investimenti non solo sull'eolico e sul fotovoltaico (per i quali, peraltro, l'Italia non aveva – e in parte ancora non ha – un'industria pronta), ma anche sulle filiere tecnologiche, sulla manifattura e sulla ricerca, che potevano e possono senz'altro produrre effetti positivi e ripercussioni interessanti per l'intero sistema economico, come del resto già avvenuto in altri Paesi.

5.2 La mancanza di certezza del quadro normativo.

La stabilità e la completezza e chiarezza del quadro normativo di riferimento rappresentano la seconda criticità evidenziata dagli auditi l'indagine conoscitiva. Rappresentanti di aziende *leader* sul mercato e rappresentanti del sistema delle piccole imprese, del mondo dell'associazionismo e della cooperazione, degli istituti di ricerca e delle istituzioni territoriali hanno posto la questione della ineludibile necessità di un quadro normativo chiaro e stabile nel medio-lungo-periodo in modo da porre fine ai continui « *stop and go* » nel regime degli incentivi.

Più nello specifico, molti degli auditi hanno lamentato il grave ritardo (7 anni) con cui si è proceduto all'emanazione delle linee guida governative in materia di autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Come da più parti sottolineato, questo ritardo ha portato inevitabilmente all'accumularsi di un oneroso e defatigante contenzioso, oltre che all'inaccettabile aumento dei cosiddetti « oneri di sistema » a carico delle imprese che volevano fare investimenti.

Ed anche oggi, che in parte si è provveduto a colmare almeno le lacune più gravi (con la predisposizione del Piano d'azione per le energie rinnovabili e delle citate linee guida per l'autorizzazione all'installazione degli impianti, l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del cosiddetto « Quarto conto energia »), da

più parti, al momento dell'audizione, è stata denunciata la mancata pubblicazione di provvedimenti governativi fondamentali per una pianificazione di medio-lungo termine degli investimenti e degli interventi, come i due decreti sul fotovoltaico (« Quinto conto energia ») e sulle altre fonti rinnovabili o come il decreto sul cosiddetto « *burden sharing* regionale ».

Inoltre, da parte di quasi tutti gli auditi è stato segnalato l'ulteriore dato negativo, rappresentato dal fatto che ai gravi ritardi nella emanazione degli atti normativi, si siano sommati, anche in questo caso, ritardi altrettanto gravi e inaccettabili, da un lato, nella pubblicazione dei provvedimenti attuativi e applicativi di quegli stessi atti normativi e, dall'altro, nell'approntamento degli indispensabili strumenti e strutture amministrativi di monitoraggio della tempistica delle procedure e, più in generale, di controllo e verifica dell'efficacia e dell'impatto degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi adottati.

I rappresentanti di Edison SpA, ad esempio, sentiti solo un mese dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011, hanno ritenuto di dover sottolineare che « il decreto legislativo, così come strutturato, non è assolutamente efficace se non si definisce la tariffa a regime per il fotovoltaico ma anche per l'eolico, per le biomasse e per l'idroelettrico. Ci sono numerosi investimenti avviati e bloccati – così, testualmente – perché non si conoscono i decreti attuativi e, quindi, la definizione economica del loro rendimento...[che non può che dipendere] in particolare... dalla tariffa per tipologie di intervento (tecnologie e taglia), dal periodo dell'incentivo [*predeterminato o commisurato alla vita media utile di ogni impianto e*] dalla soglia di potenza per l'accesso al meccanismo delle aste ».

A loro volta, i rappresentanti del GSE, auditi ad un mese e mezzo dall'emanazione del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, nel sottolineare il numero « copioso » dei decreti attuativi (ben venti decreti) hanno formulato un vivo auspicio che si riuscisse ad averli entro il termine

massimo prescritto di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Purtroppo, è qui il caso di segnalare che ad oltre un anno dall'entrata in vigore di quel provvedimento legislativo, molti dei venti decreti attuativi non sono stati emanati. Così come solo alcune delle regioni hanno fatto proprie le sopra citate linee guida governative in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza considerare poi l'esigenza di identificare e mettere in campo meccanismi e strumenti normativi e procedurali semplici, capaci di durare nel tempo, di consentire un monitoraggio continuo, di eliminare e ridurre al minimo il rischio del contenzioso, di agevolare i controlli sul rispetto da parte delle regioni e degli enti locali dei criteri e dei parametri normativi fissati e dell'adeguamento delle loro strutture organizzative.

5.3 *Lo squilibrio del sistema degli incentivi.*

La terza criticità emersa dalle audizioni è relativa allo squilibrio del sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili verso il settore elettrico (e al suo interno verso il comparto del fotovoltaico e dell'eolico), a danno dei settori del calore e dei trasporti, nonché a danno delle azioni per il risparmio energetico e per il miglioramento dell'efficienza energetica nell'industria e nell'edilizia in modo particolare.

Senza ripetere cose e concetti già detti in precedenza, sembra opportuno dare conto qui, quantomeno, della questione dell'efficienza energetica, considerata da tutti gli auditi uno strumento « efficace per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le emissioni di CO₂ e anche per contribuire a superare la crisi economica, visto che l'impatto sulla filiera industriale italiana sarebbe certamente molto forte e positivo ». In virtù di tale giudizio, *Nomisma* ha poi sottolineato l'urgenza di procedere, anzitutto, al recepimento della direttiva 2010/31/CE, molto importante per le nuove costruzioni e per

quelle investite da rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre, la stessa associazione ha sottolineato l'importanza di interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche in considerazione del fatto che « l'energia impiegata in Italia nel settore civile incide per il 36 per cento sul totale dei consumi nazionali di energia ».

Analogamente, i rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas hanno sostenuto che, stante l'attuale livello dei costi nei diversi settori, la maggiore convenienza risiederebbe nella promozione dell'efficienza energetica, oltre che nella promozione dell'energia termica, da considerare non in alternativa ma in termini di complementarietà rispetto al percorso di promozione e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. A riprova di tale valutazione, è stata presentata una stima secondo la quale mentre « un TEP in più di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili comporta un onere annuo di circa 930 euro nel caso di fonti incentivate con gli attuali certificati verdi, e di circa 3500 euro nel caso del fotovoltaico (che, nella curva dei costi delle rinnovabili, è la fonte a oggi più costosa), lo stesso TEP in meno nei consumi finali per effetto di interventi di risparmio energetico comporta un incentivo e dunque un onere annuo di meno di 100 euro ».

A sua volta, l'ENEA ha osservato che « investire per cambiare il paradigma del bilancio energetico del Paese senza agire massimamente sull'efficienza energetica è come versare acqua in un secchio, con un buco che perde acqua ». Per questo, secondo l'ENEA « bisogna assicurarsi assolutamente che le cifre di efficienza energetica siano al massimo livello ».

Quanto alle proposte per il miglioramento dell'efficienza energetica, vale la pena di segnalare, anzitutto, che molti degli auditi hanno sottolineato l'opportunità di procedere alla conferma e alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali che consentono la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per l'efficientamento energetico degli edifici.

Dai rappresentanti di *Nomisma* è pervenuta, inoltre, la proposta di prendere in

considerazione le buone pratiche adottate in Paesi come la Francia, dove, in attesa della prevista emanazione di una specifica disciplina europea, è stato deciso di procedere ad un monitoraggio delle emissioni di CO₂ complessivamente prodotte dal patrimonio edilizio pubblico, ai fini della riduzione di almeno il 40 per cento dei consumi di energia e di almeno il 50 per cento delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici pubblici nell'arco temporale di otto anni.

6. Ulteriori questioni.

Oltre alle questioni sopra riportate, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse ulteriori problematiche, di carattere più settoriale, di cui, per la loro rilevanza all'interno del sistema delle fonti rinnovabili, è opportuno dare conto.

In tal senso, occorre segnalare innanzitutto la questione, più volte sottolineata nel corso delle audizioni, della necessità di interventi diretti a promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica, considerata elemento fondamentale per un effettivo potenziamento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Sotto questo profilo, vanno evidenziate almeno due aspetti: il primo relativo alla necessità di continuare a « sensibilizzazione » Terna SpA e gli operatori di reti di distribuzione, affinché gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica siano potenziati in tempi più rapidi e nel modo più coerente possibile con lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, tenendo presente, in particolare, la necessità di superare l'attuale situazione, per la quale spesso gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non possono essere, come si dice in termini tecnici, « disacciati », cioè non possono produrre, a causa di limitazioni strutturali delle reti di trasporto dell'energia.

Il secondo aspetto attiene alla promozione degli investimenti e degli interventi necessari a garantire tempi certi di allacciamento degli impianti alle reti, superando, se necessario, l'attuale sistema ri-

sarcitorio che rappresenta l'unico strumento attualmente esistente, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere il problema dei ritardi negli allacciamenti degli impianti alle reti, a tutela degli operatori che subiscono un danno per effetto dei citati ritardi nell'allacciamento del proprio impianto.

Al tempo stesso, da più parti si è riconosciuta la necessità di intervenire in tempi rapidi per stroncare il pericoloso fenomeno di un'abnorme crescita delle richieste di connessione. Al riguardo, i rappresentanti di Terna SpA hanno riferito che, con riferimento ai soli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili superiori ai 10 megawatt, le richieste di connessione ammontavano un anno fa ad una potenza totale di oltre 130 mila megawatt, a fronte di una potenza massima di poco più di 56.000 megawatt di energia. Si tratta, con ogni evidenza, di un mercato fatto di richieste di connessione, totalmente scollato dal mercato fatto di impianti e foriero sicuramente di gravi distorsioni e di altrettanto gravi fenomeni speculativi e forse anche di inammissibili fenomeni di illegalità.

Un'ulteriore questione riguarda il previsto superamento del sistema di incentivazione tramite certificati verdi delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (eolico, geotermico, biomasse solide, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti, biogas, eccetera), disposto – come già detto – dal decreto legislativo 28/2011, e l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, di un nuovo sistema basato su tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e su aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore.

Così, ad esempio, mentre l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i rappresentanti di taluni operatori del mercato hanno giudicato molto positivamente il meccanismo dell'asta al ribasso, ritenuto uno strumento di implementazione degli elementi di competitività del sistema in forza della sua naturale capacità di evitare quelle asimmetrie informative che « fatalmente generano rendite di posizione », da parte di altri si è espressa una valutazione molto più prudente.

In tal senso, pur riconoscendosi che, in astratto, il meccanismo delle aste è corretto ed efficiente, si è ritenuto di dover focalizzare l'attenzione sulle preoccupazioni relative alla sua effettiva applicabilità, rappresentando, ad esempio, la possibile situazione nella quale « si realizzano progetti di impianti, si ottengono le autorizzazioni, ma non si riesce a partire con gli investimenti perché tutto sarà collegato all'asta... all'espletamento delle procedure delle aste » e al rischio che meccanismi e procedure amministrative « complesse » come quelle delle aste si prestino in Italia ad appesantimenti burocratici e all'emergere di un contenzioso onerosissimo e paralizzante.

Infine, occorre segnalare un'ultima questione, e segnatamente quella relativa alla definizione di regole e meccanismi capaci di tenere insieme l'obiettivo della promozione degli impianti a biomasse (anche come strumento per un uso più efficiente dei rifiuti, dei reflui zootecnici e dei sottoprodotti delle attività agricole e forestali) e quello, se possibile ancor più fondamentale, della vocazione alimentare delle attività agricole, che nel nostro Paese significa prima di tutto vocazione alla produzione di cibo di qualità.

Sotto tale profilo, le audizioni hanno consentito progressivamente di far emergere alcuni elementi imprescindibili che devono presiedere allo sviluppo, quasi unanimemente sostenuto, di questo comparto di produzione di calore e di energia elettrica e della connessa filiera agricola. Si tratta dello sviluppo di impianti a biomasse, ma entro un quadro complessivo fondato su una loro equilibrata integrazione nelle pianificazioni urbanistiche, della priorità riconosciuta alla realizzazione di impianti di piccola taglia, alimentati da filiere « corte », che garantiscono un bilancio energetico positivo consentono all'agricoltore di rimanere « al centro del sistema », anche dal punto di vista dell'incremento del reddito garantito dalla riconversione a fini di produzione di energia delle attività agricole.

7. Conclusioni.

Le risultanze dell'indagine conoscitiva consentono alla Commissione di confermare quanto già enucleato nel programma dell'indagine medesima che — è bene ricordare — partiva dalla consapevolezza della « *green economy* » come nuovo modello di sviluppo verso cui l'Italia deve necessariamente muoversi, anche al fine di garantire gli impegni internazionali assunti nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici.

Nella crisi grave economica che stiamo vivendo le fonti rinnovabili nel loro insieme (dal solare, all'eolico, alle biomasse, ed altro), insieme all'efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca, e in generale a tutti i settori della *green economy*, rappresentano un importante volano per la ripresa dell'economia, oltre a consentire all'Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ e a rendere il nostro Paese più competitivo.

Le energie rinnovabili, che rappresentano uno dei settori più rilevanti della *green economy*; potranno giocare un ruolo strategico nella messa a punto di un nuovo modello di sviluppo, che riequilibri i fattori economici, sociali e ambientali, consentendo quindi di fronteggiare in modo innovativo le difficoltà dell'attuale contesto economico.

Se si considerano i benefici che potranno derivare dall'espansione della filiera delle fonti rinnovabili sia in termini di maggiore occupazione, di riduzione delle emissioni di CO₂, di mancato *import* di combustibili fossili, di *export* netto nell'industria e di riduzione del prezzo di picco dell'energia, si comprende la rilevanza che la Commissione attribuisce a tale settore nel cui ambito occorrerà comunque garantire la dovuta tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Tali valori dovranno quindi trovare una forma di tutela « bilanciata » nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, verso cui ormai tende la politica

dell'Unione europea, che sta, infatti, cercando di integrare tale forma di sviluppo. Basti pensare alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che pone la crescita sostenibile al centro di una visione strategica complessiva e ambiziosa al fine di trasformare l'Europa in un'economia dal profilo energetico altamente efficiente e a basse emissioni di CO₂. In tale prospettiva anche il pacchetto clima-energia rappresenta una tappa importante nella promozione dello sviluppo sostenibile in quanto traduce in obiettivi vincolanti per gli Stati membri gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra assunti a livello internazionale. Appare evidente che, in quest'ottica, sarà necessario tenere conto dell'ottima efficienza energetica delle rinnovabili nella produzione di energia termica, promuovendone pertanto, nelle condizioni più appropriate, la massima diffusione possibile.

È bene inoltre sottolineare come, in occasione del dibattito in preparazione del vertice Rio+20 e della fase che si aprirà dopo tale consesso, si stia analizzando l'ipotesi di far progredire la transizione globale verso un'economia verde, così da promuovere la tutela dell'ambiente, contribuire all'eradicazione della povertà e stimolare una crescita a basse emissioni di CO₂ ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

In tale prospettiva si è mossa la recente Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Ambiente ed Affari Esteri dei Parlamenti degli Stati dell'Unione europea – tenutasi a Copenaghen dal 14 al 15 maggio 2012 – che ha posto al centro dei propri lavori il tema della « *Crescita verde* ».

Dalla Conferenza è emersa una rinnovata consapevolezza non solo che « crescita » e « ambiente » possono stare insieme, ma, soprattutto, che la *Crescita verde* è ormai l'obiettivo centrale di ogni politica di sviluppo che voglia tenere insieme in Europa crescita economica, coesione sociale e mantenimento degli attuali livelli di benessere.

In tal senso, la *Crescita verde* appare come la risposta più efficace e più lungi-

mirante, non solo di fronte alla necessità di tenere insieme le esigenze dello sviluppo economico con quelle imprescindibili della tutela e della conservazione del nostro patrimonio naturale, ma anche di fronte alla sfida, che è davanti a tutte le economie avanzate, di aumentare la produttività attraverso una maggiore efficienza nell'uso delle risorse, di creare nuovo valore attraverso l'innovazione tecnologica e la ricerca, di creare nuove opportunità di lavoro e nuovi mercati accrescendo la domanda di nuovi prodotti e di nuova tecnologia, di aumentare la fiducia degli investitori sulle prospettive di crescita di nuovi settori produttivi.

Negli ultimi decenni l'Europa ha assunto una chiara *leadership* nella *green economy*, come pure nelle politiche di lotta ai mutamenti climatici. È tuttavia opportuno ricordare che questa posizione non è casuale ma è frutto delle scelte compiute nei decenni passati, soprattutto nelle istituzioni europee, con la fissazione degli obiettivi strategici dello sviluppo sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici e con la messa in campo di una serie coerente di politiche e di strumenti legislativi in materia di tutela dell'ambiente, di salvaguardia della biodiversità, di gestione sostenibile dei rifiuti, di difesa della qualità dell'aria e dell'acqua.

Negli anni Settanta, quando in Europa è stato avviato questo percorso di costruzione di una nuova legislazione ambientale, molti protestarono perché la ritenevano troppo difficile da rispettare e troppo costosa. I dati confermano però che oggi grazie alla *green economy* le aziende in Europa stanno creando molti posti di lavoro, che gli Stati stanno risparmiando risorse per l'importazione di combustibili fossili, che le economie europee stanno esportando nel mondo molti dei sistemi, delle tecnologie e dei prodotti che abbiamo inventato quando le aziende e i centri di ricerca, gli amministratori pubblici sono stati chiamati ad affrontare le questioni ambientali e a diventare un po' più coraggiosi e ambiziosi.

In tale contesto, anche in Italia l'indicazione degli obiettivi dello sviluppo della

produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse, e la costruzione di politiche e strumenti legislativi per la loro promozione e il loro sostegno, giocano sicuramente un ruolo centrale nella definizione del nuovo modello di sviluppo.

L'intensa attività conoscitiva portata a compimento dalla Commissione ha consentito di far chiarezza su alcuni aspetti che, ancora oggi, vengono spesso portati a sostegno di posizioni fortemente critiche nei confronti di una politica di ulteriore espansione delle energie rinnovabili. Se è vero che gli incentivi al settore pesano per circa il 10 per cento sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese, è altrettanto vero che nel medio periodo i benefici supereranno di gran lunga gli oneri. Per il solo fotovoltaico si spendono annualmente circa 5,5 miliardi di euro; se, come risulta da valutazioni condivise, tale importo crescesse ulteriormente fino ad arrivare alla soglia, stimata in 7 miliardi di euro, considerata essenziale per arrivare senza conseguenze negative per il settore alla *grid-parity*, il saldo positivo al 2030 sarebbe veramente notevole. Analizzando i numerosi studi al riguardo, relativi al complesso delle fonti rinnovabili, si passa da stime molto prudentziali che valutano il saldo positivo in circa 20 miliardi di euro (irex annual report 2012 – scenario BAU di minor diffusione delle rinnovabili) a valutazioni che superano di molto i 70 miliardi (stima dell'Osservatorio internazionale sull'industria e la finanza delle rinnovabili »).

E proprio in tale prospettiva dovrebbero muoversi le scelte che il Governo si appresta a fare con l'emanazione del Quinto Conto Energia che, invece, secondo lo schema predisposto, appare, rispetto alla previgente disciplina, come un deciso passo indietro e rischia seriamente di scoraggiare il settore delle fonti rinnovabili anche con ingiustificati appesantimenti burocratici. Quanto al fotovoltaico, la prevista soglia dei 12 Kwp per l'iscrizione al registro mette a rischio lo sviluppo di tante aziende innovative: Inoltre destano perplessità la mancata conferma del sistema autoregolante di riduzione delle tariffe già previsto nel IV conto energia, la soppressione del premio automatico in tariffa per gli impianti installati su coperture bonificate dall'amianto, nonché la drastica riduzione del *budget* che non garantisce continuità al mercato e la previsione della certificazione energetica degli edifici come « barriera » di accesso agli incentivi.

Pertanto, pur comprendendo l'impostazione generale del Quinto Conto Energia che opportunamente punta alla razionalizzazione degli incentivi e quindi alla sostenibilità degli stessi anche sotto il profilo degli oneri generati per i consumatori, la VIII Commissione ritiene che vada fatto uno sforzo ben maggiore per tutelare e salvaguardare la filiera industriale italiana delle rinnovabili, che va consolidandosi sempre più e che in molti casi ha avuto la capacità e il merito di assumere posizioni di assoluto rilievo nel mercato nazionale ed internazionale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	232
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	238
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Monai, Di Pietro, Borghesi, Donadi, Evangelisti)</i>	239
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	233
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara. Nomina n. 142 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	235
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	236
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada	236
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	245

5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo ..	236
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	246
AVVERTENZA	237

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Atto n. 463.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, dopo gli interventi di alcuni deputati e del sottosegretario Vari, il relatore, onorevole Nizzi, si era riservato di formulare una proposta di parere, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, comunica di aver predisposto una proposta di parere, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Antonio BORGHESI (IdV) comunica che, come già preannunciato nella seduta di ieri, è stata predisposta dal collega

Monai una proposta alternativa di parere, che procede ad illustrare (*vedi allegato 2*).

Jonny CROSIO (LNP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, esprimendo, in particolare, dubbi sulla prima delle due osservazioni contenute nella proposta di parere illustrato dal relatore, in quanto si limiterebbe, a suo avviso, ad auspicare il buon esito dell'asta per le frequenze *ex beauty contest*, che appare in realtà incerto.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) evidenzia l'importanza dell'argomento che la Commissione sta affrontando, che a suo avviso avrebbe richiesto un maggior approfondimento, ciò che non è stato possibile per responsabilità estranee alla Commissione. Entrando nel merito della proposta di parere presentata dal relatore, rileva che il vero obiettivo da raggiungere è il passaggio al V6 ma, evidentemente, tale soluzione non dipende solo dal Governo italiano. Nel frattempo, in ragione dei rischi conseguenti all'esaurimento degli indirizzi IPv4, si pone il problema di individuare misure idonee a consentire la condivisione degli indirizzi IP, senza che si creino rischi per la *privacy*.

Per queste ragioni, ritiene che la seconda delle due osservazioni contenute nel parere potrebbe essere resa più incisiva rispetto alla sua formulazione originaria.

Il sottosegretario Massimo VARI fa presente che al Senato è stata presentata una mozione da parte del senatore Casson che, partendo sempre dal presupposto per cui il numero massimo di indirizzi IP è prossimo all'esaurimento, impegna il Governo, tra le altre cose, ad adottare con la massima urgenza misure idonee a consentire la disponibilità di nuovi indirizzi IP univoci, con il passaggio al V6 o con l'introduzione di dispositivi tecnici che consentano altrimenti l'identificazione dell'utente.

A questo proposito, rileva che per fronteggiare l'esaurimento degli indirizzi IPv4, è stato ipotizzato il temporaneo utilizzo di soluzioni tecniche di NAT (Network Address Translation) incentrate nell'assegnazione di indirizzi IP secondo il sistema del cosiddetto « grappolo » che comporta l'attribuzione di un unico indirizzo per una pluralità di utenti e connessioni. Evidenzia che tale rimedio tecnico farebbe venire meno il carattere di univocità dell'assegnazione del IP che, oltre ad essere in contrasto con la normativa vigente, renderebbe difficoltoso l'avvio e lo sviluppo di attività investigative da parte delle Amministrazioni dell'Interno e della Giustizia.

Infatti ogni tentativo di risalire all'effettivo autore di una connessione da un indirizzo IP assegnato secondo tale ultima procedura dovrebbe necessariamente svolgersi attraverso una laboriosa ricostruzione degli estremi della « navigazione » effettuata.

Tale attività però è di fatto sostanzialmente impedita da ripetute direttive del Garante per la protezione dei dati personali, che ha più volte ribadito il divieto di conservazione dei cosiddetti « dati di navigazione », in quanto dati sensibili.

Pertanto, una soluzione praticabile per ovviare ai descritti inconvenienti potrebbe essere quella di prevedere particolari procedure di conservazione dei dati di navigazione che, tramite adozione di sofisticate tecniche di protezione, possano garantire le esigenze di tutela della *privacy*.

Rileva che tali questioni sono, comunque, attualmente all'esame dei citati Ministeri dell'Interno e della Giustizia.

Date queste premesse, per quanto concerne specificamente la proposta di parere predisposta dal relatore, propone di riformulare la seconda osservazione nel senso di impegnare il Governo « all'adozione, nel minor tempo possibile, in ragione della gravità dei rischi conseguenti all'esaurimento degli indirizzi IPv4, di misure idonee a consentire la disponibilità di nuovi indirizzi IP univoci, con il passaggio al V6 o con l'introduzione di dispositivi tecnici che consentano altrimenti l'identificazione dell'utente ».

Settimo NIZZI (Pdl), *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Vari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, si intenderà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO (PD), *relatore*, osserva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo-quadro tra Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la

Corea del Sud, dall'altra. Rileva che l'Accordo-quadro definisce la cornice generale dei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione e la Corea del Sud, prevedendo, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione nelle aree dello sviluppo economico, dello sviluppo sostenibile, della cultura e della giustizia, libertà e sicurezza. Osserva che, all'interno di questa cornice generale, particolare importanza assume il distinto accordo di libero scambio tra Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e Corea del Sud, dall'altra sottoscritto il 6 ottobre 2010 che presto, come si evince dall'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, sarà sottoposto al Parlamento. Con riferimento alle competenze della IX Commissione, segnala che assumono rilievo gli articoli 15, 18 e 19. Riferisce che in base all'articolo 15 si conviene uno scambio di informazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; la cooperazione si concretizzerà negli scambi di opinione sulle normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della *privacy*; l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi di ricerca; la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione; gli aspetti legati alla sicurezza in rete e alla lotta contro la criminalità informatica. Rileva che in base all'articolo 18, le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, al fine di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di migliorare l'efficienza dei rispettivi sistemi di trasporti. In particolare, sottolinea, nell'ambito di tale cooperazione saranno promossi: lo scambio di informazioni sulle politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, fluviali, aerei e marittimi; cooperazione tecnica e normativa in materia di

sicurezza e protezione del settore aereo, applicazione del diritto della concorrenza e regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo; cooperazione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti; l'applicazione di norme in materia di sicurezza e protezione e di prevenzione dell'inquinamento. Evidenzia che l'articolo 19 interviene in materia di politica dei trasporti marittimi, perseguendo l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale in condizioni di concorrenza leale; a tal fine si prevede: che le parti si astengano dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi sui servizi di trasporto marittimo; che le parti si astengano dall'applicare reciprocamente misure amministrative tecniche e legislative suscettibili di creare discriminazioni nella prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale; che le parti concedano alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti; l'autorizzazione alla presenza commerciale di società di navigazione dell'altra Parte sul proprio territorio.

Alla luce degli elementi sopra esposti, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.

Nomina n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constata l'assenza del relatore, onorevole Bonavitacola, incarica l'onorevole Velo di svolgerne le funzioni.

Silvia VELO (PD), *relatore*, ricorda che con lettera del 17 aprile 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara. Osserva che, come si evince dalla citata lettera, il 20 dicembre 2011 è scaduto il mandato quadriennale del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, avvocato Luigi Guccinelli. Poiché non è stato possibile pervenire al rinnovo dell'incarico entro i termini della *prorogatio*, l'avvocato Dario Buzzelli è stato nominato, con decreto ministeriale 27 febbraio 2012, n. 65, Commissario straordinario dell'Ente fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Rileva che ai fini della nomina del nuovo presidente, il 14 luglio 2011, è stato chiesto agli enti pubblici interessati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, di fornire i nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo Presidente; in una nota congiunta del 29 dicembre 2011, il Sindaco di Carrara ed i Presidenti della Provincia e della Camera di commercio di Massa Carrara hanno indicato i nominativi del Dott. Leonardo Martini, del Sig. Giuliano Lucetti e del Prof. Franco Gussoni. Riferisce che dopo un attento esame dei *curricula* dei candidati, il 19 gennaio 2012, è stato sottoposto all'intesa regionale il nominativo del Dott. Leonardo

Martini, in possesso dei requisiti necessari; tuttavia, poiché la Regione non ha corrisposto a tale richiesta nel termine di trenta giorni, è stato chiesto al Presidente della Regione Toscana di fornire una propria terna di nominativi. Osserva che la Regione ha quindi comunicato, il 28 marzo 2012, i seguenti candidati: dott. Renzo Greco; ing. Francesco Messineo; dott. Piero Nocchi. Segnala che, preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione e rilevata la necessità di provvedere tempestivamente al ripristino della normale amministrazione presso l'Ente portuale carrarese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la nomina dell'Ing. Francesco Messineo a Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara che, come emerge dal suo *curriculum* professionale in distribuzione, per la professionalità posseduta e per i rilevanti incarichi ricoperti, risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Tutto ciò considerato, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Gri-

moldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che si è conclusa l'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del regolamento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in oggetto. Avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, tre proposte di legge che intervengono sulla disciplina recata dal codice della strada; si tratta, in particolare, delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, le citate proposte di legge, in quanto vertenti sulla medesima materia delle proposte di legge già in esame, saranno ad esse abbinate.

Propone altresì, se non vi sono obiezioni, la costituzione di un comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Così rimane stabilito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.10.

5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto in relazione ai tempi indicati dal rappresentante del Governo per l'emanazione del regolamento attuativo del menzionato articolo 10 del codice della strada. Auspica che il Governo intervenga rapidamente in conformità a quanto deliberato dal Parlamento al fine di rendere competitive le aziende di trasporto eccezionale nel quadro europeo. Rammenta che si tratta di un settore particolarmente delicato, in cui operano circa settemila addetti e cinquemila mezzi, che necessita di misure urgenti tese a garantire efficaci parametri di concorrenza e la semplificazione di provvedimenti amministrativi, su cui peraltro si è registrata un'ampia condivisione di tutte le forze politiche.

5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia VELO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per le informazioni for-

nite e rammenta che l'obiettivo perseguito dall'interrogazione in titolo consiste nel sollecitare il Governo a farsi promotore dell'iniziativa di ricondurre nell'ambito della « rete globale » *comprehensive network* la richiesta della regione Toscana di prevedere all'interno del regolamento TEN-T un nuovo asse multimodale in grado di raccordare i porti italiani dell'Alto Tirreno a quelli dell'Adriatico, oltre che ai porti spagnoli e croati. Auspica pertanto che l'impegno assunto dal Governo in tal senso conduca quanto prima ad un miglioramento degli attuali assetti del complessivo sistema dei trasporti menzionati dal rappresentante del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina.

Nomina n. 143.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (Atto n. 463).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche, ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2010;

rilevato che, a tal fine, il citato schema di decreto, attraverso puntuali modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), interviene principalmente nei seguenti ambiti di particolare interesse per la Commissione (indipendenza e compiti dell'AGCOM; analisi dei mercati; obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato; trasparenza e tutele per

gli utenti; gestione efficiente dello spettro radio; disposizioni relative a reti e impianti; sicurezza e integrità delle reti; numero di emergenza unico europeo);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di individuare le modalità atte a far sì che le richieste di trasformazione di cui ai nuovi articoli 14-bis e 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze) del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotti dall'articolo 12 dello schema in esame, non pregiudichino il buon esito dell'asta per le frequenze *ex beauty contest* e tengano conto della riorganizzazione dello spettro relativamente alla banda 700Mhz coerentemente con quanto sarà stabilito dalla Commissione europea;

valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della predisposizione del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, di individuare modalità atte a garantire la disponibilità di un numero adeguato di nuovi indirizzi di protocollo *internet*.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (Atto n. 463).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI MONAI, DI PIETRO, BORGHESI, DONADI, EVANGELISTI

La Commissione IX (Trasporti, poste e comunicazioni),

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante « *Attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica* »;

premessi che:

l'articolo 2, novellando l'articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, di seguito denominato « Codice », individua le condizioni e le procedure per l'imposizione di provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. Tali provvedimenti devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. I provvedimenti possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari e

la loro attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo, nel rispetto della presunzione di innocenza;

l'articolo 3 modifica l'articolo 7 del Codice al fine di rafforzare l'indipendenza dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). A tal fine si prevede che l'AGCOM sia chiamata ad esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, disponendo altresì di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti e per la partecipazione attiva al BEREC;

l'articolo 9 disciplina gli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione, con particolare riferimento agli utenti disagiati;

l'articolo 10 individua i compiti del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AGCOM, per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione Europea, in cooperazione con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea;

l'articolo 11 stabilisce che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e enuncia il principio della neu-

tralità tecnologica e dei servizi (nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica). Tale principio può subire limitazioni proporzionate e non discriminatorie per evitare interferenze dannose, proteggere dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio e la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, salvaguardare la vita umana, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare l'uso inefficiente delle radiofrequenze, promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media;

la disciplina relativa ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato è contenuta nel nuovo articolo 14-*bis* del Codice, introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche a questi soggetti a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio). Inoltre, il nuovo articolo 14-*ter* del Codice, introdotto dal citato articolo 12, disciplina i casi e le procedure per il trasferimento o l'affitto dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze. È possibile compiere tali atti solo per le radiofrequenze delle bande individuate dalla Commissione europea e da tale possibilità sono espressamente escluse le frequenze usate per la diffusione televisiva. I diritti di uso di frequenze in bande con limitata disponibilità possono essere trasferite solo ad operatori già titolari di autorizzazione e previo assenso del Ministero dello sviluppo economico; le altre frequenze possono essere cedute secondo la disciplina dettata dall'articolo 25, comma 8, del Codice, per la cessione dell'autorizzazione generale, ovvero previa comunicazione allo stesso Ministero;

che l'articolo 13 detta disposizioni in materia di numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento;

che l'articolo 19 detta disposizioni in materia di interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale;

che l'articolo 29 reca disposizioni in materia di pubblicazione dell'informazione;

rilevato che:

nell'ambito di principi generali di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame non viene menzionato esplicitamente quello della tutela della libertà della rete: principio più volte ribadito in sede comunitaria. Al riguardo si segnala che lo scorso 15 maggio, a Berlino, durante l'incontro annuale di tutti gli operatori interessati ai temi della libertà e trasparenza in rete, la Commissaria Europea per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, ha assicurato che la commissione Europea non intende proseguire nella ratificazione dell'ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), ovvero l'accordo internazionale per rafforzare i diritti d'autore nella Rete e contrastare la pirateria informatica, siglato lo scorso gennaio tra 22 stati europei, Stati Uniti e Giappone. Tale accordo aveva dato luogo, come noto, a numerose proteste in diversi Paesi e a prese di posizione negative di diverse organizzazioni internazionali, come Amnesty International;

nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 3 che disciplinano l'esercizio dei poteri da parte dell'AGCOM non viene fatto alcun riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della rete, né viene introdotta alcun tipo di disciplina circa il rappresentante italiano che deve essere indicato al BEREC, ovvero l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009;

l'articolo 9, tra gli obiettivi e i principi dell'attività di regolamentazione, omette di citare anche quello relativo alla salvaguardia della neutralità e della libertà della rete;

l'articolo 10 dovrebbe prevedere un maggior coinvolgimento dell'AGCOM si

fini della pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione Europea;

la disposizione di cui all'articolo 11 dovrebbe prevedere la salvaguardia dell'uso efficiente ed economicamente vantaggioso dello spettro, nonché un riferimento specifico all'uso territoriale delle frequenze;

particolare preoccupazione suscita il contenuto dell'articolo 12 del provvedimento in esame che, in base al già citato principio della neutralità tecnologica enunciato dall'articolo 11, consente ai titolari di diritti di uso delle frequenze concesse prima del 30 giugno 2012 e che a quella data non siano scaduti, di chiedere al Ministero dello sviluppo economico e all'AGCOM di riesaminare le restrizioni nella utilizzazione delle suddette frequenze e detta possibilità di riesame termina in data 25 maggio 2016;

in buona sostanza, stando a quanto previsto dall'articolo 12, si rende possibile che frequenze avute in concessione per trasmissioni radiofoniche e televisive possano essere utilizzate per servizi di telefonia in mobilità e viceversa. Ciò significa che RAI e Mediaset possano trasformare le loro frequenze televisive in frequenze per telefonini e *tablet*, ottenendo senza pagare alcun tipo di corrispettivo, e quindi a titolo gratuito, frequenze che gli operatori telefonici hanno pagato partecipando alla gara a titolo oneroso per l'assegnazione delle frequenze e creando, di fatto, i presupposti di una disparità di trattamento evidente nei confronti di tutti gli operatori telefonici che lo scorso anno avevano partecipato all'asta 4G;

tale problematica è stata sollevata dal Gruppo dell'Italia dei Valori già lo scorso 18 aprile attraverso la presentazione dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-15763 a firma dell'On. Antonio D. Pietro, nonché nell'ambito dell'ordine del giorno 9/5109-AR/92 accolto dal Governo in data 19 aprile 2012, dove si impegna l'attuale Esecutivo, tra altre cose, a valutare l'opportunità di: «*porre in essere ogni*

atto di competenza volto a mettere all'asta le frequenze che sino ad oggi Rai e Mediaset hanno utilizzato per la videofonia, così da evitare l'ennesima deprecabile situazione per cui tali operatori potrebbero, di fatto, vedersi assegnati in modo gratuito ulteriori multiplex per il digitale terrestre; nonché ad adottare ogni iniziativa finalizzata ad assicurare che il recepimento della direttiva 2009/140/CE nell'ambito del nostro ordinamento nazionale avvenga in maniera tale da garantire sempre e comunque sia il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, sia la massima valorizzazione economica che l'uso delle frequenze già concesse può produrre, con conseguente maggior afflusso di risorse finanziarie per lo Stato »;

si segnala, inoltre, che la Commissione V (Bilancio) durante l'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del provvedimento in questione ha evidenziato come il Gruppo dell'Italia dei Valori, rappresentato dalla persona dell'onorevole Antonio Borghesi, avesse chiesto chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 12 dello schema di decreto in oggetto;

in proposito, è stato evidenziato che tale articolo introduce nel codice delle comunicazioni elettroniche gli articoli 14-bis e 14-ter, concernenti, rispettivamente, il riesame delle limitazioni esistenti e il trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radio frequenze. Con riferimento, in particolare, al nuovo articolo 14-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, è stato rilevato che lo stesso prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possano consentire, fino alla data del 25 maggio 2016, ai titolari di diritto d'uso delle radiofrequenze, concessi prima del 30 giugno 2011 e che rimarranno validi fino alla predetta data del 25 maggio, di richiedere un riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, come novellato dal presente schema di

decreto. Inoltre, è stato messo in luce che « *considerato che la relazione tecnica non prende in considerazione tale disposizione e che la relazione illustrativa si limita a una mera descrizione della stessa, andrebbe approfondita la portata dell'articolo 14-bis, volto a chiarire se il procedimento di riesame di cui sopra consenta la possibilità, per gli attuali titolari dei diritti d'uso di una frequenza, di utilizzarla con ogni tecnologia disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, eventualmente determinando un aumento del valore delle concessioni in essere. Premesso che il comma 4 dell'articolo 14-bis stabilisce che le misure adottate in applicazione del medesimo articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso, rileva che non vengono tuttavia fornite indicazioni in ordine alla trasformazione dei diritti esistenti. A suo avviso, potrebbe pertanto risultare opportuno specificare, al citato articolo 14-bis, che qualora la procedura del riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore delle concessioni in essere, debba essere corrisposto allo Stato, da parte dei titolari dei relativi diritti d'uso, un congruo canone.* »;

rilevato, infine, che:

con riferimento specifico all'articolo 14-ter introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame dovrebbe essere introdotto esplicitamente il divieto di trasferire frequenze tv nelle bande che nei prossimi anni dovranno essere destinate alle telecomunicazioni;

nell'ambito dell'articolo 13 non compaiono disposizioni che fronteggino l'evenienza che gli indirizzi IP assegnati al nostro Paese possano progressivamente esaurirsi. Si precisa che per indirizzo IP (*Internet Protocol address*) si intende il un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete che utilizza *Internet Protocol* come protocollo di comunicazione. Un indirizzo IP assolve essenzialmente a due funzioni principali: identificare un dispositivo sulla rete e di conseguenza fornirne il percorso per la sua raggiungibilità da un altro terminale o

dispositivo di rete in una comunicazione dati a pacchetto;

nell'ambito dell'articolo 19 non viene prevista l'interoperabilità IP che è, invece, da considerarsi fondamentale per il *voip*, ovvero quella tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra rete dedicata a commutazione di pacchetto che utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati;

che, infine, con riferimento all'articolo 29, sarebbe auspicabile integrarne il contenuto attraverso l'istituzione di un apposito registro delle frequenze liberamente accessibile al pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, integrare il dettato normativo dell'articolo menzionando esplicitamente il principio della tutela della libertà della rete;

b) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo:

1) sostituire l'intero periodo: « *L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.* » con il seguente: « *L'Autorità esercita i propri poteri in modo tale da garantire sempre e comunque la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti della rete, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tempestività* »;

2) introdurre un'apposita disciplina volta a garantire che possa essere indicato come rappresentante italiano al BEREC il Presidente dell'AGCOM ovvero un suo Commissario;

c) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo:

1) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole « *ove possibile* »;

2) introdurre, tra gli obiettivi e i principi dell'attività di regolamentazione, anche quello della « salvaguardia della neutralità e della libertà della rete »;

d) con riferimento al nuovo articolo 13-bis, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche introdotto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, sostituire le parole « sentita » con « di intesa »;

e) con riferimento al nuovo articolo 14 del Codice delle Comunicazioni elettroniche introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, al comma 3, lettera e), dopo le parole « efficiente » aggiungere le seguenti « ed economicamente vantaggioso ». Ed, inoltre, introdurre un riferimento specifico all'uso territoriale delle frequenze;

f) con riferimento al nuovo articolo 14-bis del Codice delle Comunicazioni elettroniche di all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, riformulare le disposizioni ivi contenute al fine di prevedere:

1) che la richiesta di riesame delle limitazioni esistenti venga condizionata dall'assegnazione a titolo oneroso della frequenza assegnata;

2) che siano adottati appositi correttivi volti ad evitare l'elusione della gara a titolo oneroso che il Ministero dello Sviluppo economico dovrà indire per l'assegnazione delle frequenze che avevano formato oggetto della procedura relativa al cosiddetto « beauty contest »;

3) la possibilità per le emittenti locali di un riesame delle limitazioni esistenti delle loro frequenze a titolo gratuito;

4) al fine di garantire un utilizzo proficuo delle radiofrequenze con conseguenti benefici per la finanza pubblica, che qualora la procedura di riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore economico delle concessioni in essere aventi ad oggetto le radiofrequenze, sia introdotto l'obbligo per i beneficiari di corrispondere all'erario un congruo canone;

g) con riferimento al nuovo articolo 14-ter del Codice delle Comunicazioni elettroniche di all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, riformulare le disposizioni ivi contenute al fine di introdurre esplicitamente il divieto di trasferire frequenze tv nelle bande che nei prossimi anni dovranno essere destinate alle telecomunicazioni;

h) con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, introdurre disposizioni che contrastino l'eventualità che gli indirizzi IP assegnati al nostro Paese possano progressivamente esaurirsi nel tempo;

i) con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto, prevedere l'interoperabilità IP fondamentale per il *voip*;

j) integrare il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 29 dello schema di decreto attraverso l'istituzione di un apposito registro delle frequenze liberamente accessibile al pubblico.

Monai, Di Pietro, Borghesi, Donadi, Evangelisti.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (Atto n. 463).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche, ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011);

rilevato che, a tal fine, il citato schema di decreto, attraverso puntuali modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), interviene principalmente nei seguenti ambiti di particolare interesse per la Commissione (indipendenza e compiti dell'AGCOM; analisi dei mercati; obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato; trasparenza e tutele per

gli utenti; gestione efficiente dello spettro radio; disposizioni relative a reti e impianti; sicurezza e integrità delle reti; numero di emergenza unico europeo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di individuare le modalità atte a far sì che le richieste di trasformazione di cui ai nuovi articoli 14-bis e 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze) del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotti dall'articolo 12 dello schema in esame, non pregiudichino il buon esito dell'asta per le frequenze *ex beauty contest* e tengano conto della riorganizzazione dello spettro relativamente alla banda 700Mhz coerentemente con quanto sarà stabilito dalla Commissione europea;

valuti il Governo l'adozione, nel minor tempo possibile, in ragione della gravità dei rischi conseguenti all'esaurimento degli indirizzi IPv4, di misure idonee a consentire la disponibilità di nuovi indirizzi IP univoci, con il passaggio al V6 o con l'introduzione di dispositivi tecnici che consentano altrimenti l'identificazione dell'utente.

ALLEGATO 4

5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 6, comma 2, lettera *e*), della legge n. 106 del 2011, aveva introdotto all'articolo 10 del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) il comma *9-bis*, con la previsione di semplificazioni nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma.

Di conseguenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva avviato la predisposizione delle necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), tenendo conto delle proposte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e degli enti proprietari di strade, avanzate attraverso la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Successivamente l'articolo 14, comma 16, della legge n. 183 del 2011, ha modificato l'articolo 10, comma *9-bis*, del Nuovo Codice della Strada, indicando preventivamente le condizioni da tenere in considerazione – in sede di modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada – ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il trasporto eccezionale.

Pertanto, il Ministero ha avviato l'*iter* relativo all'introduzione delle suddette modifiche che verranno apportate con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In data 28 marzo 2012 la bozza del detto regolamento recante le modifiche è stata trasmessa alla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica; inoltre, al fine di conseguirne la massima condivisione saranno ulteriormente sentite le associazioni di categoria degli autotrasportatori e degli enti proprietari di strade. Giova segnalare, al riguardo, che presso la citata Consulta, in data 15 maggio 2012, si è tenuta una riunione nell'ambito della quale sono stati acquisiti ulteriori elementi dei quali si terrà conto nel prosieguo della revisione del regolamento.

La definizione della questione è da ritenersi, pertanto, in via di conclusione.

ALLEGATO 5

5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto nella nuova programmazione TEN-T 2014-2020 sono previsti dieci corridoi prioritari («*Core corridors*») nonché due distinti livelli di rete TEN-T, con funzioni diverse tra loro:

la «rete globale» (*comprehensive network*), che ha lo scopo di consentire obiettivi di coesione territoriale ed economica, ed è pertanto diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Tiene conto, in larga misura, delle reti di trasporto ferroviaria, stradale, portuale e aeroportuale di ogni singolo paese;

la «rete centrale» (*core network*), che comprende i principali assi di trasporto trans europeo, che rivestono un ruolo strategico per la libera circolazione di merci e passeggeri, ed è finalizzata alla piena realizzazione del mercato unico.

L'onorevole interrogante chiede di conoscere gli orientamenti e le iniziative adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della richiesta della Regione Toscana di prevedere all'interno del regolamento TEN-T, che entrerà in vigore a partire dal 2014, un nuovo asse multi-modale in grado di raccordare i porti italiani dell'Alto Tirreno a quelli dell'Adriatico, tramite l'itinerario E78 Grosseto-Fano, oltre che ai porti spagnoli e croati, attraverso le relative rotte marittime.

Al riguardo, faccio presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha portato la proposta in argomento all'esame del gruppo di lavoro attivo presso il Consiglio europeo, all'indomani della sua presentazione da parte della suddetta Regione.

Successivamente, nello scorso febbraio, il tracciato del corridoio «sub-Mediterraneo» è stato sottoposto alla Commissione europea nell'ambito del gruppo di lavoro *ad hoc*, senza tuttavia riceverne un riscontro favorevole.

La mancata disponibilità da parte della Commissione è stata motivata con la volontà di non riaprire il negoziato sui «corridoi TEN-T» e quindi di non accogliere nuove proposte di articolazione della rete di trasporto trans-europea, rispetto a quanto concordato con i 27 Stati membri durante la negoziazione protrattasi per tutto il 2010 e parte del 2011, e che ha trovato il punto di approdo riai due regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio TEN-T COM (2011)650 e COM(2011)665, riguardanti rispettivamente l'individuazione delle «linee guida» delle reti TEN-T e lo strumento di finanziamento delle stesse.

Per quanto concerne, poi, la valutazione di merito, la Commissione ha espresso perplessità in ordine alla rilevanza europea che il corridoio «sub-Mediterraneo» potrebbe effettivamente rivestire nel quadro delle future reti di trasporto.

In effetti, l'asse infrastrutturale in questione, che, peraltro, è già inserito nella futura rete TEN-T come sezione della rete *comprehensive* stradale, collega i porti dell'alto Tirreno al porto di Ancona, attraverso l'itinerario stradale E78 Grosseto-Fano, evidenziandone la valenza prettamente nazionale.

Pertanto, nonostante il tentativo di coinvolgere le regioni tirreniche della Spagna, così come quelle adriatiche della

Croazia, non si è potuto addivenire alla presentazione di una proposta multilaterale, la sola che potrebbe evidenziare, davanti alla Commissione europea, la rilevanza del corridoio stesso nel contesto dei collegamenti trans-europei che interessano il medio bacino del Mediterraneo.

Pur in assenza di tale requisito, il « corridoio tirrenico » rappresentato, a livello stradale, dall'itinerario E78 (Grosseto-Fano), continua comunque a restare parte integrante della rete TEN-T, sia pure a livello di *comprehensive network*, a dimostrazione del ruolo che questo collega-

mento svolge nel favorire la coesione a livello nazionale. A tale ultimo proposito, colgo l'occasione per chiarire che, proprio nell'ambito delle strategie di implementazione trasportistica, la Commissione Europea ha avuto modo di rappresentare, al Capo V, articolo 54, del Regolamento 650/2011, la possibilità di « *adeguare le mappe relative alle infrastrutture stradali ferroviarie e della navigazione interna in modo da riflettere i progressi del completamento della rete...* », con conseguente implicita possibilità di accedere ai correlati finanziamenti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06086 Cenni: Riconoscimento di « area di crisi » per il territorio comunale di Chianciano Terme	249
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	255
5-06836 Causi: Cessione di una quota delle azioni del gruppo Acea da parte del comune di Roma Capitale	249
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	256
5-05765 Marchioni: Ricapitalizzazione e continuità produttiva dei cantieri del gruppo Ferretti Yachts	249
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	257
5-06181 Lulli: Tutela del diritto di recesso del consumatore nei contratti per adesione con riferimento al settore della telefonia e delle comunicazioni	249
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	259
5-06853 Raisi: Installazione di impianti di produzione energia elettrica e biomasse	250
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	261

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4957, C. 5041 e C. 5027</i>)	250
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 477 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	251
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	251
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.50.

5-06086 Cenni: Riconoscimento di « area di crisi » per il territorio comunale di Chianciano Terme.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Sottolinea che le norme in capo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio riguardano la valorizzazione di tutto il comparto turistico e, solo limitatamente, le imprese turistiche. Sollecita pertanto il Governo ad approfondire le questioni poste dal proprio atto ispettivo poiché la crisi del settore turistico-alberghiero del territorio di Chianciano Terme ha coinvolto numerose altre realtà produttive.

5-06836 Causi: Cessione di una quota delle azioni del gruppo Acea da parte del comune di Roma Capitale.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che ha ben chiarito che non sussiste un obbligo in capo al comune di Roma Capitale di cessione delle azioni del gruppo Acea. Nella risposta si sottolinea altresì che le attuali scelte sono basate su norme introdotte dal decreto-legge n. 138 del 2011 adottato dal precedente Governo Berlu-

sconi, rispetto al quale i deputati del gruppo del PD hanno espresso voto contrario sulla sua conversione in legge; le disposizioni in esso contenute non sono state tuttavia modificate. Paventa i possibili effetti « promonopolistici » del decreto-legge n. 138 del 2011 che consente alle amministrazioni pubbliche di evitare gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi. Auspica pertanto una revisione della normativa in vigore.

5-05765 Marchioni: Ricapitalizzazione e continuità produttiva dei cantieri del gruppo Ferretti Yachts.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che ha puntualmente chiarito le questioni poste. Sottolinea che le azioni messe a punto negli ultimi sei mesi hanno consentito di salvaguardare un'azienda italiana di eccellenza mondiale nel settore della nautica da diporto. Auspica, infine, che la produzione rimanga sul territorio nazionale, pur in presenza di un azionista di maggioranza cinese.

5-06181 Lulli: Tutela del diritto di recesso del consumatore nei contratti per adesione con riferimento al settore della telefonia e delle comunicazioni.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Prende atto dei risultati significativi conseguiti dalla legge n. 40 del 2007 e di quelli ottenuti in seguito agli interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel senso di una riduzione dei costi a carico dei cittadini. Sottolinea, tuttavia, che la sua interrogazione poneva

una richiesta specifica sull'azienda TeleTu rispetto alla quale si sarebbe aspettato interventi più rigorosi da parte dell'Agcom.

5-06853 Raisi: Installazione di impianti di produzione energia elettrica e biomasse.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Enzo RAISI (FLpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Rileva che nel campo delle energie alternative sussiste un'enorme difficoltà di comprensione delle norme in vigore e una mancanza di trasparenza nella loro applicazione. Sottolinea altresì la necessità di varare un Piano energetico nazionale.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.30.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4957, C. 5041 e C. 5027).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile 2012.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 4957, d'iniziativa del deputato Polidori: « Disposizioni per la riduzione e l'estinzione dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali con imprese », C. 5041, d'iniziativa del deputato Garagnani: « Norme per la lotta contro i ritardi nei pagamenti riferiti a lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni » e C. 5027, d'iniziativa del deputato Lombardo: « Norme sulla compensazione certificata tra crediti e debiti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ». Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 3970 e abbinata, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento.

Segnala che il Governo, nella persona del sottosegretario allo sviluppo De Vincenti, ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori nella seduta odierna, chiedendo lo spostamento delle votazioni degli emendamenti alla settimana prossima.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, ritiene che la Commissione non possa che prendere atto delle difficoltà segnalate dal Governo, auspicando peraltro che la seduta non sia rinviata oltre la settimana prossima, per consentirne una rapida calendarizzazione in Assemblea.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 477.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e che nella medesima seduta ha già formulato una proposta di parere favorevole su cui la Commissione dovrebbe ora esprimersi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 ed abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che la relazione sul provvedimento in esame è stata svolta nella giornata di ieri e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), in relazione al testo sul quale la Commissione deve esprimersi intende svolgere alcune considerazioni chiedendo che possano, ove condivise, essere trasformate in osservazioni al parere; anzitutto, per quanto concerne la durata massima delle cambiali finanziarie, prevista all'articolo 1, segnala l'opportunità di ampliarla dagli attuali trentasei a sessanta mesi, così che possa divenire anche uno strumento funzionale agli investimenti. Quindi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, chiede che si formuli alla Commissione di merito la richiesta di eliminare l'obbligo che l'emissione delle cambiali sia assistita da uno *sponsor*, poiché tale previsione farebbe in qualche modo rientrare nel circuito del finanziamento il sistema bancario, mentre la *ratio* del provvedimento è quella di ampliare gli strumenti di finanziamento alternativi.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, ringraziando la collega Mastromauro delle sue sollecitazioni, ritiene che possa essere senz'altro accoglibile la proposta dell'osservazione relativa all'ampliamento della durata delle cambiali; sull'altra osservazione, invece, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 21 settembre 2011.

Raffaello VIGNALI, *presidente e relatore*, ricorda che la X Commissione ha

iniziato l'esame del disegno di legge in titolo nello scorso mese di settembre 2011. Osserva che il testo sul quale la Commissione deve esprimere un parere nella giornata odierna – all'esame dell'Assemblea dal prossimo lunedì 28 maggio – ha nel frattempo subito numerose modifiche, peraltro marginali rispetto alle competenze della Commissione Attività produttive.

Sottolinea che l'articolo 1, recante disposizioni sull'autorità nazionale e sul piano nazionale anticorruzione, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Viene così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, anche attraverso la pubblicazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione di servizi erogati ai cittadini. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 2-bis (uno dei nuovi articoli introdotti dalle Commissioni) riguarda misure di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione denunciata o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5, che più direttamente richiama le competenze della X Commissione, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame alla Camera. Al comma 1, sono individuate una serie di tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto: si tratta di attività di trasporto di materiali a scarica in conto terzi; di trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi; di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; di noli a freddo dei macchinari; di fornitura di ferro lavorato; di noli a caldo; di autotrasporti conto terzi; di guardiania dei cantieri. Ai sensi del comma 2, l'affidamento a terzi delle attività elencate è oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento dei necessari controlli. Con disposizione di chiusura, il comma 3 prevede che l'elenco delle attività possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 6 reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di go-

verno proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

Le Commissioni I e II hanno inoltre introdotto una serie di articoli aggiuntivi, recanti disposizioni in materia di sospensione dalle cariche elettive provinciali comunali e circoscrizionali, ove sia applicata da parte dell'autorità giudiziaria la misura del divieto di dimora nella sede in cui si svolge il mandato elettorale (articolo 8-*bis*), di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato (articolo 8-*ter*, con l'introduzione del limite di cinque anni consecutivi e di dieci anni di massimo nella carriera), e modificato ampiamente l'articolo 9 (Modifiche al codice penale) prevedendo la modifica delle disposizioni concernenti il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, l'introduzione di nuove figure di reato (Induzione indebita a dare o promettere utilità; Traffico di influenze illecite). Con gli articoli aggiuntivi al 9 sono state infine approvate una serie di modifiche di coordinamento derivanti dall'introduzione delle nuove figure di reato.

Con riferimento all'articolo 9-*bis*, che reca disposizioni in materia di corruzione tra privati, apportando alcune modifiche all'articolo 2635 del codice civile, esprime alcune perplessità sull'introduzione della procedibilità d'ufficio. Riterrebbe opportuno distinguere tra società quotate, per le quali appare legittimo un procedimento d'ufficio, e le altre imprese, per le quali riterrebbe preferibile riservare all'autonomia scelta dell'imprenditore se procedere o meno alla querela.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede se tra queste società siano comprese anche quelle partecipate da enti pubblici.

Raffaello VIGNALI, *presidente e relatore*, precisa che si parla di società cui si applicano le disposizioni del codice civile.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene fondata l'osservazione del relatore Vignali.

Gabriele CIMADORO (IdV) rileva che le disposizioni dell'articolo 9-*bis* rappresentano un deterrente nei confronti di atti di corruzione.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che le modifiche introdotte nelle Commissioni di merito comportano che il magistrato si sostituisca alle scelte del privato.

Ludovico VICO (PD) osserva che il reato di corruzione comporta una imprescindibile condivisione dell'interesse che lo ha procurato, tanto che la sua punibilità si riferisce sia al corrotto sia al corruttore. Nessuno dei due soggetti ha interesse a denunciarlo e la querela di parte appare chiaramente un'azione fittizia. Aggiunge che il reato di corruzione è sempre a danno di un terzo, sia esso un interesse generale o un individuo. La procedura d'ufficio contro il reato si traduce pertanto nella tutela dei terzi danneggiati.

Luigi LAZZARI (PdL), sottolineato che la Commissione Attività produttive deve esprimere un parere per gli aspetti di propria competenza, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 9-*bis* non devono tradursi in un ostacolo agli investimenti esteri in Italia. Nel condividere i rilievi del relatore Vignali invita i colleghi a formulare una proposta di parere che tenga conto della realtà delle imprese che potrebbero essere fortemente danneggiate dalle disposizioni in esame.

Raffaello VIGNALI, *presidente e relatore*, ribadisce che sarebbe opportuno lasciare all'imprenditore la possibilità di decidere se procedere o meno alla denuncia di reato di corruzione.

Andrea LULLI (PD), sottolineata la delicatezza della questione che deve essere risolta nel limitatissimo margine di tempo della seduta odierna, prospetta l'opportunità di non procedere alla deliberazione del parere.

Alberto TORAZZI (LNP) evidenzia la difficile situazione delle imprese che sono costrette ad adire i tribunali fallimentari, pur sottolineando la necessità di rimuovere il reato di corruzione.

Ludovico VICO (PD) ribadisce che il reato di corruzione presuppone la connivenza del corrotto, altrimenti si tratta di altro tipo di reato.

Stefano SAGLIA (PdL), sottolineata l'importanza della questione posta dal relatore Vignali, ritiene che su un tema così delicato vi debba essere la più ampia condivisione tra le diverse forze politiche. Atteso che il PdL condivide le osservazioni del relatore in merito all'articolo 9-bis del testo in esame, chiede ai colleghi quale sia l'orientamento dei gruppi presenti in Commissione per deliberare un parere ampiamente condiviso. Propone di formulare un'osservazione volta a chiedere alle Commissioni di merito una valutazione dell'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 9-bis sulle imprese.

Giacomo Antonio PORTAS (PD) sottolinea che in Italia le aziende sane sono

molto danneggiate dalla corruzione nei confronti della quale si dovrebbe procedere d'ufficio senza alcun indugio. Ritiene pertanto che la Commissione debba esprimere un parere favorevole senza alcuna osservazione.

Raffaello VIGNALI, *presidente e relatore*, accogliendo il suggerimento del collega Saglia formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a sollecitare le Commissioni di merito a valutare l'impatto dell'introduzione della procedibilità d'ufficio, di cui all'articolo 2635 del codice civile, come novellato dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame, sul sistema delle piccole e medie imprese (*vedi allegato 6*)

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06086 Cenni: Riconoscimento di « area di crisi »
per il territorio comunale di Chianciano Terme.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, si fa presente quanto segue.

In considerazione della grave situazione economica della zona, le autorità locali hanno chiesto al Ministero dello sviluppo economico il riconoscimento dello stato di crisi e l'estensione al settore turistico alberghiero delle misure previste dall'articolo 2 della legge n. 99 del 2009.

Al riguardo si osserva che l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge citata è allo stato circoscritto alle sole crisi industriali mentre all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi si provvede mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, che impartisce le disposizioni attuative della legge n. 181/1989 e successive estensioni, non contempla tra i programmi di investimento agevolabili quelli rientranti nel settore turistico alberghiero.

Né appare possibile, a normativa vigente, applicare deroghe alla disciplina delle crisi industriale in favore del comparto turistico, dovendosi intervenire allo scopo tramite intervento di rango legislativo mirante a modificare l'ambito di applicazione della legge 99/2009.

Si evidenzia, peraltro, che a seguito dell'istituzione del Ministero del turismo – ora Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio – questo risulta assegnatario dell'iniziativa legislativa in materia di turismo e di rilancio delle attività

turistiche, oltre ad essere la struttura di supporto alle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al medesimo settore.

Lo stesso Dipartimento è il soggetto attuatore delle politiche turistiche nazionali, tra le quali è ricompresa, ai sensi del Codice del Turismo (d. lgs. n. 79/2011), la realizzazione di azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

Si fa, peraltro, presente che sulla materia è recentemente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 2012, n. 80, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di larghe parti del Codice del Turismo citato, riconoscendo nelle relative fattispecie la prevalente competenza delle regioni.

Tenuto quindi conto della complessità del quadro normativo in materia, e la prevalente competenza del Dipartimento del Turismo, si ritiene opportuno rinviare a quest'ultimo per acquisire elementi di informazione in relazione alle politiche del Governo per il rilancio del settore del turismo.

Per i soli aspetti di competenza di questa Amministrazione, si assicura ogni disponibilità a valutare le proposte di miglioramento della disciplina delle aree di crisi industriale che dovessero provenire dall'Amministrazione principalmente interessata e che siano comunque in linea con il riparto di competenze tra Stato e regioni operato dalla Carta costituzionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06836 Causi: Cessione di una quota delle azioni del gruppo Acea da parte del comune di Roma Capitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia la corretta interpretazione di cui all'articolo 4, comma 32, lettera *d*) del decreto-legge 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011, relativamente al disciplina degli affidamenti diretti assentiti prima del 1° ottobre 2003 a società miste pubblico-private quotate in borsa a tale data.

La questione, in particolare, concerne la sussistenza di un obbligo in capo al comune di Roma Capitale di cedere il 21 per cento delle azioni dell'ACEA, ovvero se sia conforme al dettato normativo l'opzione alternativa di rinunciare all'affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica attraverso una procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Occorre considerare che l'ACEA è una società mista pubblico-privato quotata in borsa, con partecipazione pubblica che, in assenza della vendita di azioni da parte del comune, è superiore alle soglie previste dal comma 32 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.

La stessa ACEA ha attualmente in affidamento diretto servizi pubblici locali solo relativamente ai servizi di illuminazione pubblica ed ai servizi idrici, che peraltro sono esclusi dall'ambito di applicazione della predetta disciplina, e svolge inoltre altre attività di mercato.

Ciò premesso, si ritiene di dover condividere l'interpretazione della normativa prospettata dagli interroganti, secondo cui il citato comma 32, di per sé, non obbliga

l'ente locale interessato alla cessione delle quote di partecipazione pubblica superiori alle soglie indicate, ed invece condiziona a tale cessione il mantenimento degli affidamenti diretti di servizi fino all'originaria scadenza contrattuale.

In tal modo la norma consente implicitamente anche la soluzione, alternativa, di una anticipata messa a gara degli affidamenti diretti, con il conseguente venir meno dell'onere di riduzione della quota di partecipazione pubblica.

Del resto, lo spostamento di ambiti dei servizi pubblici locali dall'affidamento diretto all'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica risponde al generale principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, e non sembra pertanto possibile una diversa interpretazione della norma.

Non si ritiene invece che competa al Governo la valutazione di merito circa il rispetto dello specifico contratto di servizio, nonché circa la scelta fra l'una o l'altra soluzione, che l'Ente locale interessato dovrà compiere nella propria autonomia, pur certamente tenendo conto sia dei predetti principi, sia di tutti i fattori incidenti sui relativi interessi pubblici, ivi compresi gli effetti di apertura del mercato delle due diverse soluzioni, il particolare momento del mercato azionario e gli effetti economico-finanziari su ACEA derivanti dalla anticipata perdita degli specifici affidamenti diretti previsti dalla normativa in esame.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05765 Marchioni: Ricapitalizzazione e continuità produttiva dei cantieri del gruppo Ferretti Yachts.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda che interessa il Gruppo Ferretti Yacht è all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico che ha attivato un'azione di monitoraggio nei confronti di questo gruppo.

Il Gruppo Ferretti è tra i *leader* mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht, con un portafoglio unico di prestigiosi *brand* tra i più esclusivi della nautica mondiale: Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Mochi Craft, CRN e Ferretti Custom Line.

Lo stesso gruppo occupa circa 2000 dipendenti nei cantieri a Forlì, La Spezia, Ancona, Cattolica, Sarnico, Marotta, San Giovanni in Marignano.

Il Gruppo, fondato nel 1968, è da sempre ai vertici della nautica da diporto, grazie alla costante innovazione di prodotto e di processo e alla continua ricerca di soluzioni all'avanguardia in campo tecnologico. Offre, inoltre, un'ampia gamma di imbarcazioni progettata dai tecnici e ingegneri altamente specializzati dell'AYT – Advanced Yacht Technology del Gruppo Ferretti, uno dei centri di ricerca e progettazione navale più avanzati al mondo, in collaborazione con il Centro Stile Ferrettigroup, un team di architetti e designer, ed è prodotta nei moderni stabilimenti in Italia e negli USA.

Ciò premesso, per quanto concerne il primo quesito posto dagli interroganti, questa gli Uffici del ministero hanno verificato che l'Azienda ha formalizzato tutti gli impegni di ristrutturazione del debito, l'attivazione della procedura di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito), l'au-

mento di capitale sociale ed l'apertura di nuove linee di credito per lo sviluppo dell'attività aziendale.

La positiva risoluzione delle criticità rilevate dagli interroganti si è consolidata attraverso l'ingresso di un nuovo investitore, il gruppo cinese Shandong Heavy Industry Group (SHIG) – Gruppo Weichai. Si tratta di gruppo industriale attivo nella produzione di motori, di gru, macchinari, automezzi e impianti per l'industria delle costruzioni, tra le prime 100 imprese Cinesi di ingegneria meccanica.

Fin dallo scorso gennaio 2012 la Shandong Heavy Industry Group – Weichai Group (« SHIG-Gruppo Weichai ») ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i principali creditori del Gruppo Ferretti che ha dato positiva risoluzione alle problematiche richiamate dagli interroganti.

Il rifinanziamento previsto complessivamente ammonta a circa 100 milioni di euro (aumento capitale), ai quali si aggiungeranno circa 80 milioni a garanzia per il finanziamento bancario di nuove commesse.

Il 19 gennaio 2012 si è tenuta la prima udienza presso il Tribunale di Forlì, di conseguenza si sono avviate tutte le azioni perché il giudice possa verificare la consistenza degli impegni economici e la correttezza della procedura presentata dall'Azienda.

In definitiva l'Azienda sta procedendo con il percorso avviato presso il tribunale competente di Forlì per la procedura prevista dall'articolo 182-*bis*, avendo presentato tutta la documentazione relativa agli

impegni assunti dalla nuovo investitore che ha preso il controllo della Ferretti Holding.

Il prossimo 22 maggio 2012 presso il Tribunale competente di Forlì si terrà una nuova udienza per la verifica della procedura presentata dall'Azienda, con particolare riferimento all'omologazione del 182-*bis*.

In relazione alla situazione occupazionale, si rappresenta che nei mesi scorsi le OO.SS. hanno informato gli Uffici del Ministero circa la situazione degli occupati

nei cantieri del Gruppo Ferretti. Da ultime informazioni raccolte dalle rappresentanza sindacali nel Gruppo, le OO.SS. riferiscono circa una ripresa importante delle attività produttive.

Il Ministero dello sviluppo economico rinnova il proprio impegno a seguire attentamente l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile, fin da ora, ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le ulteriori problematiche che dovessero emergere.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06181 Lulli: Tutela del diritto di recesso del consumatore nei contratti per adesione con riferimento al settore della telefonia e delle comunicazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge n. 40/2007 ha previsto, all'articolo 1, comma 3, che «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni», sancendo la nullità delle clausole difformi ed attribuendo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel successivo comma 4, la vigilanza sull'attuazione della predetta disposizione.

La norma citata ha introdotto nell'ordinamento una particolare disciplina del recesso dai contratti per adesione, nei quali, come noto, la parte aderente è tipicamente priva di un sostanziale potere negoziale.

La citata normativa prevede un recesso agevole nei tempi e nelle modalità e, soprattutto, non gravato da oneri ad esso non pertinenti: infatti, soltanto impedendo che il recesso diventi la sede di imputazione di costi non causati in via immediata e diretta dall'esercizio dello stesso, si evitano ostacoli o barriere alla libertà di scelta del contraente debole e si realizzano le finalità pro-concorrenziali previste dalla legge.

Dalle informazioni acquisite presso l'Agcom risulta che, nell'ambito dell'attività di vigilanza, la stessa abbia provveduto all'analisi dei costi di recesso applicati alla clientela dalle Società di servizi di

telefonia fissa e mobile, avviando numerosi procedimenti istruttori, particolarmente complessi per la vastità e diversità delle offerte disponibili sul mercato.

A seguito di una puntuale verifica dei costi sostenuti da tutti gli operatori, in ognuna delle offerte/piani tariffari proposti alla clientela, per la gestione tecnico-amministrativa della fase contrattuale afferente al recesso, è emerso che ogni operatore ha una propria organizzazione aziendale, con risorse tecniche/umane differenti, che presume non solo una diversa efficienza della struttura ma anche una differente ripartizione dei costi di funzionamento. Quasi tutti gli operatori hanno effettuato un forte riduzione dei costi di recesso non solo per i nuovi clienti e per la clientela da acquisire ma anche per tutti gli utenti che avevano già esercitato il proprio diritto di recesso e che ne avevano segnalato l'onerosità all'Autorità.

I risultati ottenuti sono, nella maggior parte dei casi, assolutamente soddisfacenti con una riduzione dei costi di recesso, in particolare per l'utenza della telefonia mobile, anche del 95 per cento rispetto ai precedenti importi addebitati all'utenza.

Con riferimento alla telefonia mobile, i risultati conseguiti, infatti, sono stati molto evidenti: l'operatore H3G applicava, prima dell'intervento dell'Agcom, penali per recesso che variavano da 100,00 a 300,00 euro, ad oggi la medesima società applica un importo pari a 10,00 euro con un abbattimento del costo di oltre il 95 per cento.

Le società Vodafone NV, Telecom Italia SpA e Wind Telecomunicazioni SpA,

che, prima dell'intervento dell'Autorità, prevedevano penali per il recesso di 100/200 euro, hanno in sostanza azzerato i costi di recesso, a meno della restituzione di sconti per promozioni legate ad un tempo di vigenza contrattuale non rispettato da parte dell'utente recedente.

In relazione alla telefonia fissa, prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2007, tutti gli operatori applicavano penali forfettarie non legate in alcun modo allo specifico contratto attivato.

L'Agcom, attraverso una analisi contabile complessa e diversificata per ogni operatore, ha analizzato i costi diretti relativi alle operazioni svolte nella fase di recesso ed ha individuato per ogni operatore un costo strettamente legato alla tipologia recesso relativa al servizio sottoscritto.

Successivamente tutti gli operatori coinvolti sono stati invitati a predisporre e a pubblicare, ciascuno sul proprio sito *internet*, un idoneo prospetto dei costi di recesso applicabili per specifico servizio, operando una chiara differenziazione tra recesso dovuto alla migrazione del cliente e recesso relativo alla cessazione definitiva del servizio.

Ripartendo i costi « giustificati » anche in base a quanto previsto nelle offerte di riferimento di Telecom Italia, infatti, si è ottenuto un cospicuo abbattimento del costo a carico dell'utente finale nel caso in cui quest'ultimo desidera cambiare semplicemente operatore, rispettando in pieno la ratio della citata legge.

In caso di migrazione, infatti, i costi ritenuti giustificati e dunque imputabili al consumatore raggiungono, per alcuni ope-

ratori, anche il 70 per cento in meno rispetto alla precedente semplice « penale ».

Contestualmente a tali attività di istruttoria, i competenti uffici dell'Agcom hanno concluso l'analisi di oltre 2000 segnalazioni per mancato rispetto della legge n. 40/2007 in materia di costi di recesso, obbligando gli operatori di telefonia sia fissa che mobile a ricalcolare gli addebiti e le fatturazioni inviate agli utenti ed a predisporre i dovuti storni per un importo totale restituito ai consumatori pari a oltre un milione e centomila euro. L'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Agcom ha riguardato in particolare tre dei quattro maggiori operatori mobili – H3G SpA, Wind Telecomunicazioni SpA e Vodafone NV – che sono stati oggetto del 93,7 per cento delle segnalazioni ricevute. L'importo medio restituito, in relazione ai tre operatori in parola, è stato di 621,21 euro per ciascun utente segnalante.

In conclusione, si evidenzia che sia l'analisi dei costi giustificati applicati al recesso dei contratti per adesione stipulati con operatori di comunicazione elettronica svolta dall'Agcom nell'ambito dell'attività di vigilanza, ai sensi della legge n. 40/2007, sia la conclusione delle prime attività istruttorie avviate per le segnalazioni ricevute, hanno contribuito all'attuazione degli effetti pro competitivi voluti dal legislatore sia nel mercato della telefonia fissa che in quello della telefonia mobile, non solo ostacolando possibili strategie degli operatori che mirino a trattenere il cliente con alti costi di transizione in uscita, ma anche riducendo le persistenti asimmetrie informative, tramite un netto miglioramento della trasparenza dell'offerta.

Interrogazione n. 5-06853 Raisi: Installazione di impianti di produzione energia elettrica e biomasse.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede:

chiarimenti in ordine ai confini applicativi della SCIA rispetto agli impianti a biomasse, precisando, con particolare riguardo agli impianti a biomasse di potenza inferiore ad 1 MW, se tale regime possa trovare applicazione in luogo della DIA;

se la soglia di potenza di 3000 kWt di cui alla tabella 1 delle Linee Guida possa ritenersi parametro tecnico pertinente per gli impianti a biomasse agricole e quindi corrispondente al limite di 1000 kWe, nel caso di utilizzo di biomasse agricole in impianti costituiti da caldaie e turbine.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda il primo quesito, si premette che il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della direttiva 2009/28/CE in materia di fonti rinnovabili, ha delineato uno speciale regime autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, caratterizzato da «speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione», al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei parametri europei.

Le nuove norme hanno modificato le precedenti disposizioni in materia, contenute anche nelle Linee guida citate dall'Onorevole interrogante, che appaiono quindi in parte superate.

In particolare, il citato decreto legislativo stabilisce che l'attività di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio

di proporzionalità, da tre strumenti: l'autorizzazione unica (*ex* articolo 12 del d.lgs. 387/2003), la procedura abilitativa semplificata – cd. PAS – (*ex* articolo 6) e la comunicazione relativa alle attività di edilizia libera (*ex* articolo 6, comma 11).

Lasciando l'obbligo di procedere all'autorizzazione unica per i casi di interventi più complessi, risultano oggi assoggettati a PAS, gli interventi per i quali le Linee Guida prevedevano la DIA. Va sottolineato che la PAS è stata introdotta *ex novo* nell'ordinamento giuridico, proprio allo scopo di prevedere una procedura semplificata più adatta all'installazione di determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili, ispirandosi a principi di semplificazione e accelerazione e allo stesso tempo salvaguardando le esigenze di tutela ambientale.

Le procedure di SCIA e DIA non sono, quindi, più applicabili con riferimento all'installazione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Ciò premesso, si precisa che, in relazione agli impianti a biomassa, giusta la previsione di cui al paragrafo 12. 4 lett. *a)* e *b)* delle linee guida, sono realizzabili mediante DIA (oggi PAS) due categorie di interventi:

1) gli impianti che operano in assetto cogenerativo ed abbiano una potenza da 50 a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;

2) gli impianti aventi capacità di generazione inferiore a 200 kW, ossia alla soglia indicata nella tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 (come introdotta dalla legge n. 244 del 2007 – finanziaria 2008).

Secondo quanto prescritto dall'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 28/2011, le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della PAS agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico.

Riguardo alla preoccupazione manifestata dall'Onorevole interrogante in ordine alla mancanza di corrispondenza tra le

soglie di potenza degli impianti in questione, indicate dal paragrafo 12.4, lett. a) delle Linee Guida (1000 kWe ovvero 3000 kWt) si rappresenta che, le predette soglie sono da intendere in rapporto di alternative, con la conseguenza che ai fini dell'applicabilità della PAS è sufficiente che ricorra una sola delle condizioni relative alla potenza.

ALLEGATO 6

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'impatto che può avere sul sistema delle piccole e medie imprese l'introduzione della procedibilità d'ufficio di cui all'articolo 2635 del codice civile, come novellato dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	264
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	269

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	265
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ...	268
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	268
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, facendo seguito a quanto concordato nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere

favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), che illustra dettagliatamente.

Il viceministro Michel MARTONE assicura che il Governo approfondirà la proposta di parere presentata e terrà in considerazione i rilievi in essa contenuti, ai fini della definitiva adozione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende atto di quanto emerso nella seduta introduttiva del provvedimento in esame, dichiarando che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è particolarmente sensibile alla tematica in oggetto ed è disponibile ad ascoltare qualsiasi utile proposta che possa scaturire dal dibattito. Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'*iter*, al fine di

illustrare una posizione più definita sul merito del provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si dichiara anzitutto stupito che il Governo, pur avendo avuto tutto il tempo necessario per svolgere le dovute riflessioni, non sia stato ancora in grado di esprimere una posizione certa sul provvedimento in esame, limitandosi ad una mera presa d'atto dell'esito della discussione, che, se fosse presa alla lettera, potrebbe quasi far pensare ad una sua manifestazione di disinteresse nei confronti delle iniziative della Commissione, assimilabile all'espressione di un « nulla osta » all'ulteriore corso del procedimento legislativo. Chiede, quindi, all'Esecutivo di specificare meglio – e in tempi certi – il proprio orientamento, al fine di evitare che esso (come accaduto anche in passato) si pronunci in termini negativi sui provvedimenti di iniziativa parlamentare solo al termine dell'*iter*, compromettendo così l'ulteriore svolgimento del lavoro parlamentare.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che il Governo si è limitato a chiedere un tempo congruo per svolgere i necessari approfondimenti, senza aver posto alcuna condizione ostativa rispetto alla prosecuzione dell'*iter*. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa stabilire in piena autonomia le modalità più opportune per la prosecuzione dell'esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che la Commissione non possa essere condizionata nello svolgimento della propria attività legislativa da un atteggiamento del Governo che definisce sbagliato e sostanzialmente ostruzionistico, ma debba procedere speditamente lungo il percorso di approvazione del provvedimento in esame.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno concedere al Governo ed ai gruppi un breve termine, al fine di approfondire il merito delle questioni e addivenire ad una soddisfacente intesa sul contenuto del prov-

vedimento: il seguito dell'esame potrebbe, quindi, essere differito alla prossima settimana.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) fa notare che la richiesta di rinviare il seguito dell'esame verrebbe incontro anche alle esigenze del gruppo della Lega Nord Padania, che sarebbe messo nelle condizioni di presentare in tempi utili quella proposta di legge di analogo contenuto che è già stata preannunciata in via informale.

Cesare DAMIANO (PD), ricordato che il provvedimento in titolo non fa altro che riprendere il contenuto di diversi atti d'indirizzo *bipartisan* presentati in Assemblea sull'argomento, giudica necessario intervenire con urgenza su tale delicata materia, tenuto conto che le misure che l'Esecutivo avrebbe annunciato sull'argomento appaiono ancora di contenuto incerto e sembrerebbero quasi interferire con l'iniziativa parlamentare. Passando al merito del provvedimento, osserva che esso fornisce una interpretazione estensiva dell'individuazione delle categorie di lavoratori « derogati », consentendo anche di far rientrare nella deroga importanti accordi raggiunti in sede ministeriale presso stabilimenti produttivi di rilievo assoluto (come quelli di Termini Imerese), riconoscendo, inoltre, la possibilità di fruire del precedente regime in caso di maturazione – e non più di decorrenza – dei requisiti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Si dichiara consapevole della natura parziale del presente intervento, facendo notare che esso rappresenta solo un passo iniziale lungo la risoluzione della problematica – dato il numero elevato di lavoratori coinvolti – che richiederà necessariamente, negli anni a venire, l'assunzione di misure più strutturali.

Manifesta, quindi, la disponibilità ad un breve rinvio della discussione, per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti, purché l'*iter* riprenda al più presto e si definiscano tempi certi per l'esame del provvedimento. Ri-

tiene necessario, quindi, procedere con determinazione lungo la strada intrapresa, al fine di fornire una risposta immediata ai soggetti coinvolti, considerata la forte pressione sociale che si è determinata in seno alla collettività a seguito della recente riforma pensionistica realizzata dal Governo.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Damiano, giudica necessario intervenire con urgenza per salvaguardare quantomeno il rispetto di accordi sottoscritti tra le parti sociali in sede di contrattazione aziendale, giudicando grave e arbitraria una loro eventuale messa in discussione da parte del Governo. Pur comprendendo che l'atteggiamento ostruzionistico del Governo è motivato da ragioni di carattere finanziario, considerata l'elevata onerosità dell'intervento, ritiene necessario considerare prioritari i positivi risolti sociali che un intervento di tale portata determinerebbe nella collettività, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, ritiene utile concedere ai gruppi e al Governo un breve periodo di tempo per approfondire la riflessione sui temi in discussione, facendo presente che l'*iter* di esame potrà riprendere già a partire da giovedì 31 maggio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo SANTORI (Misto), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. Fa notare che l'Accordo quadro in questione, che sostituirà il precedente Accordo quadro sul commercio e la cooperazione in vigore dal 2001, prevede un'ampia sezione dedicata al dialogo politico, comprensiva di disposizioni su temi di rilevanza globale non presenti o non sufficientemente coperti dal precedente Accordo, quali giustizia, energia, cambiamenti climatici, migrazioni, lotta al terrorismo e al crimine organizzato. Osserva, infatti, che l'obiettivo principale dell'Accordo in esame è l'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale: fra le aree di cooperazione prioritaria figurano, in particolare, lo sviluppo sostenibile (salute, ambiente, affari sociali, cambiamenti climatici, agricoltura); istruzione e cultura; giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giuridica, migrazioni, lotta contro le droghe illecite, contrasto della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio). Rileva, altresì, che l'Accordo pone le basi per l'approfondimento della collaborazione a fronte delle cosiddette « sfide globali » nelle quali la Corea del Sud – anche in qualità di membro del G20 – svolge una politica attiva e che consentiranno di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, fa pre-

sente che l'Accordo, al Titolo III, articolo 8, prevede che le Parti « si impegnano a rafforzare la cooperazione in seno alle principali organizzazioni internazionali, tra cui, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) »; inoltre, il Titolo V reca disposizioni in materia di cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile (articoli 21-27), stabilendo che sono al centro della collaborazione nel settore dello sviluppo sostenibile anche materie quali l'occupazione e l'agricoltura. Giudica, poi, di significativo interesse, dal punto di vista della competenza della XI Commissione, l'articolo 22, in base al quale sono previsti scambi di informazione e la promozione di progetti specifici concordati congiuntamente per migliorare la collaborazione nel settore dell'occupazione; viene, altresì, ribadito l'impegno a promuovere l'occupazione piena e il lavoro dignitoso, nel rispetto delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite, in particolare, dalla dichiarazione dell'OIL, relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e valutate positivamente le sue finalità, volte a rafforzare la collaborazione politica con la Repubblica di Corea, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione e, conseguentemente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per il suo esauriente intervento introduttivo, giudica importante il provvedimento in esame, dal momento che esso mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale tra l'Unione europea e la Corea del sud, promuovendo il confronto su aree tematiche di intervento di assoluto rilievo, quali lo sviluppo sostenibile, l'istruzione e la cultura, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Preso atto con favore anche delle parti del provvedimento di diretto interesse della Commissione, tese a migliorare la

collaborazione nel settore dell'occupazione e a promuovere il rispetto delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 maggio 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 maggio 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. (Atto n. 465).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (Atto n. 465);

osservato che esso propone una trasposizione sostanzialmente fedele della citata direttiva comunitaria;

acquisite le valutazioni emerse nell'ambito delle consultazioni del Governo con le parti sociali e, in particolare, le scelte compiute per valorizzare l'Avviso comune del 12 aprile 2011 per il recepimento della direttiva;

giudicato utile suggerire talune ipotesi di modifica del testo che possano accogliere preoccupazioni e spunti emersi anche a seguito delle predette consultazioni, nella fase di valutazione del testo dello schema di decreto alla luce del complesso delle proposte modificative formulate dalle stesse parti sociali;

acquisito il parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, si segnala l'esigenza di sostituire il generico riferi-

mento alla « dimensione della forza lavoro » con un riferimento al « numero di dipendenti »;

b) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4 con un comma del seguente tenore: « Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione »;

c) all'articolo 9, comma 2, lettera c), risulterebbe utile premettere il riferimento a « competenze e materie della procedura d'informazione e di consultazione del CAE », secondo quanto già previsto nel citato Avviso comune del 12 aprile 2011;

d) all'articolo 10, comma 1, si invita a valutare il possibile inserimento di un periodo finale del seguente tenore: « In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati »;

e) al medesimo articolo 10, si evidenzia che il comma 2 configura un evidente

irrigidimento rispetto alla formulazione contenuta nel testo della normativa europea di riferimento (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/38/CE);

f) con riferimento all'articolo 14, comma 1, si segnala che le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori chiedono di chiarire in modo più esplicito l'esigenza di cumulare – e non considerare come alternative – le condizioni (modifiche significative della struttura dell'impresa o del gruppo di imprese; assenza di disposizioni negli accordi in vigore o contrasto tra le disposi-

zioni di due o più accordi) necessarie ad attivare la procedura di negoziazione per l'adeguamento della struttura del CAE;

g) rispetto, infine, all'articolo 17, si raccomanda al Governo di valutare nel modo più adeguato le osservazioni formulate dalle parti sociali in relazione all'apparato sanzionatorio, allo scopo di definire in modo condiviso il regime delle sanzioni, in particolare assicurando la proporzionalità tra sanzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 271

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Seguito dell'esame e rinvio*) 273

RISOLUZIONI:

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 274

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo (*Integrazione del programma*) 276

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Doc. CCXXXVIII, n. 2 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 276

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 278

AVVERTENZA 278

ERRATA CORRIGE 278

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il relatore aveva già svolto la

relazione sul testo adottato come testo base dalle Commissioni di merito e si era riservato di integrare la relazione allorché fosse stato trasmesso dalle medesime il testo risultante dagli emendamenti approvati. Tale testo è stato trasmesso in data 22 maggio 2012 e la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la giornata di domani, giovedì 24 maggio.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4434 Governo, risultante dall'esame degli emendamenti.

Ricorda, come già accennato dal presidente, che la Commissione aveva già iniziato l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo il 27 settembre 2011 senza tuttavia addivenire alla deliberazione di un parere, non avendo le Commissioni competenti (Affari costituzionali e Giustizia) concluso l'esame degli emendamenti, ciò che è avvenuto solo nella giornata di ieri.

Rileva che rispetto al testo sul quale aveva svolto la relazione il 27 settembre 2011, che constava di dieci articoli, sono stati introdotti ben dieci ulteriori articoli nessuno dei quali, tuttavia, sembra incidere su materie di competenza della Commissione Affari sociali.

In questa sede, si rimette, dunque, alla relazione già svolta per quanto riguarda le disposizioni che dallo svolgimento della suddetta relazione ad oggi non hanno subito modifiche sostanziali, almeno rispetto alle parti di competenza della XII Commissione. Si tratta dei seguenti articoli: 1, che individua l'Autorità nazionale anticorruzione; 2, concernente la trasparenza dell'attività amministrativa; 3, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici; 4, che inserisce nel decreto legislativo n. 165 del 2001 una disposizione *ad hoc* volta a tutelare il pubblico dipendente che riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto

di lavoro; 5, che individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, prevedendo che l'elenco ivi contenuto possa essere modificato con decreto ministeriale adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; 7, che dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa; 8, che delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 9, che reca diverse modifiche al codice penale, riformulando i reati di concussione e di corruzione e le relative pene, nonché introducendo i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di traffico di influenze illecite; 10, recante la clausola di invarianza.

Evidenzia quindi che, come già rilevato nella predetta relazione, l'articolo 6 contiene l'unica norma rientrante in modo significativo nell'ambito di competenza della Commissione, recando esso una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

Fa, inoltre, presente che tale disposizione non ha subito ulteriori modifiche nel prosieguo dell'*iter* presso le Commissioni di merito.

Rileva poi che, per quanto concerne le disposizioni introdotte successivamente allo svolgimento della richiamata relazione nel corso della fase di votazione degli emendamenti presso le Commissioni I e II, si tratta dei seguenti articoli: 2-*bis*, concernente la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali nelle amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nelle aziende e nelle società partecipate dello Stato e negli altri enti pubblici; 5-*bis*, che reca modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.; 8-*bis*, che reca modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), concernente la sospensione e la decadenza di diritto da determinate cariche; 8-*ter*, recante norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato; 9-*bis*, che sostituisce l'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati, incidendo soprattutto sulla platea degli autori, in quanto include tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi; 9-*ter*, che inserisce l'articolo 2635 del codice civile tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza; infine, gli articoli dal 9-*quater* al 9-*octies*, che armonizzano le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive.

Rileva, infine, che dall'analisi del contenuto di queste disposizioni appare evidente che nessuna di esse incide in maniera diretta sulle competenze della XII Commissione.

Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto, in particolare, del fatto che la competenza della Commissione strettamente intesa è limitata alla disposizione di cui all'articolo 6 del testo risultante dall'esame degli emendamenti, si riserva di

formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.35.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è appena pervenuto il parere della Commissione Bilancio, favorevole con condizioni e osservazioni. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in modo da consentire al relatore di predisporre gli emendamenti necessari al fine di recepire il contenuto del parere da ultimo espresso, nonché gli altri pareri già deliberati dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), rilevata l'assenza del relatore, si chiede se possa il presidente Palumbo disporre comunque il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, risponde all'obiezione formulata da parte

dell'onorevole Farina Coscioni, facendo presente di essere stato delegato in tal senso dal relatore e precisando altresì che, in qualità di presidente della Commissione, ha comunque il potere di decidere in ordine al rinvio di un provvedimento in quanto funzionale, come nel caso in questione, a consentire il prosieguo dell'iter del provvedimento medesimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 17 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00865 Laura Molteni vertente sulla medesima materia delle risoluzioni 7-00820 Murer e 7-00862 Farina Coscioni, di cui già è iniziata la discussione. Per-

tanto le tre risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Laura MOLTENI (LNP) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, pubblicata nell'allegato B al resoconto stenografico dell'Assemblea del 17 maggio 2012. Si sofferma, in particolare, sulla parte della risoluzione contenente gli impegni rivolti al Governo, quale la promozione, insieme alle regioni, di programmi integrati in ambito sociale e sanitario atti a fornire una risposta effettiva agli stati di disagio psico-sociale delle donne causati da violenza mediante la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali che entrano in contatto con la donna-vittima, anche attraverso il ricorso a forme di consulenza informatica che utilizzino la rete quale strumento di rilevazione delle situazioni a rischio e di sostegno psicologico a carattere continuativo, attraverso un accesso riservato e protetto a consulenze psicologiche *on-line*.

Specifica altresì che attraverso la risoluzione in esame si vuole impegnare il Governo ad individuare e a promuovere, per quanto di competenza, il ruolo dei medici di medicina generale quali interlocutori qualificati per la presa in carico delle vittime di violenza, fornendo loro tutti gli strumenti sia in termini di formazione che di documentazione anche di pubblicità progresso per fornire adeguata informazione alle vittime sul numero dedicato 1522 ed i numeri di riferimento delle case protette, nonché a promuovere la formazione specifica del personale del pronto soccorso ospedalieri che devono affrontare la presa in carico della vittima di violenza sessuale e domestica e la diffusione di materiale informativo presso i pronto soccorso ospedalieri affinché le vittime possano conoscere la rete di assistenza di cui possono beneficiare anche successivamente all'uscita dall'emergenza sanitaria. Evidenzia l'importanza di quest'ultimo punto, che è stato introdotto in considerazione del fatto che le donne che si recano al pronto soccorso non sempre ammettono di aver subito violenza, adducendo piuttosto ragioni pretestuose per

giustificare i segni della violenza. È più che mai importante, quindi, che esse possano acquisire presso tali strutture tutto il materiale informativo necessario.

Un altro impegno rivolto al Governo concerne l'adozione di tutte le iniziative possibili affinché in ogni ambito sociale e sanitario ove la vittima di violenza sessuale e domestica si rivolge venga fornita adeguata informazione di natura legale attraverso l'apertura di uno sportello di consulenza legale e/o la distribuzione di materiale informativo specifico sui diritti delle donne vittime di violenza, anche avvalendosi del volontariato del terzo settore, nonché la piena attuazione delle politiche integrate di assistenza sociosanitaria alla donna elaborate a livello nazionale attraverso il ricorso ad intese ed accordi da stipularsi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quale strumento di definizione di comuni obiettivi e linee di indirizzo atte a garantire più elevati livelli di assistenza alla donna vittima di violenza.

Ribadisce, infine, il ruolo di grande rilievo che in questo campo può assumere il cosiddetto terzo settore, di interfaccia rispetto alle svariate realtà sociali e culturali presenti sul territorio.

Paola BINETTI (UdCpTP) interviene per illustrare i principali contenuti di una risoluzione sul tema, presentata ma non ancora pubblicata, di cui è prima firmataria. Premette che, a suo avviso, non esiste nessuna grande violenza che non sia precedute da tante « micro violenze », anche se, evidentemente, l'individuazione di queste ultime resta problematica, mentre sarebbe più che mai necessario riuscire ad accertarle, al fine di sviluppare adeguati programmi di prevenzione.

Ritiene che quella contro la violenza sulle donne sia una vera e propria battaglia culturale, evidenziando che essa riguarda trasversalmente tutti i Paesi, sia quelli ricchi che quelli poveri, e tutte le classi sociali, sia quelle culturalmente elevate sia quelle meno abbienti.

Sottolinea inoltre come la violenza contro le donne denoti disprezzo nei loro confronti, osservando come l'umiliazione della donna attraverso il suo corpo è fortemente evocativa e si manifesta in maniera assai diffusa, per cui basta guardare certi film o sfogliare le pagine di una rivista per rendersene conto.

Rileva poi come un altro tipo di violenza sia quella « burocratica », che si esercita non consentendo alla donna di conciliare lavoro e famiglia, costringendola a provare imbarazzo di fronte alla richiesta di permessi dal lavoro, pur se funzionali all'adempimento di doveri familiari.

Un altro punto importante è quello della violenza nel contesto familiare, che implica spesso l'aspetto del silenzio della donna che subisce violenza a causa del condizionamento esercitato dall'ambiente familiare.

Osserva altresì che un'ulteriore forma di violenza è rappresentata dalla povertà: spesso le donne figurano tra i soggetti più indigenti e, sotto questo profilo, il lavoro costituisce un'efficace forma di prevenzione.

Ritiene che molte siano le iniziative che è possibile adottare al fine di arginare questa drammatica realtà, dal garantire la possibilità di presentare denunce molto precoci a prevedere i codici rosa presso i pronto soccorso, oltre che assicurare un'adeguata formazione del personale addetto ad occuparsi delle donne che hanno subito violenza.

Ribadendo l'assoluta necessità di intervenire tempestivamente, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di una risoluzione unitaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, condividendo l'auspicio espresso, da ultimo, dall'onorevole Binetti, chiede all'onorevole Murer di adoperarsi al fine di trovare un punto di mediazione tra le risoluzioni già presentate e quelle preannunciate, in modo che la Commissione possa votare e approvare un testo unificato delle varie risoluzioni.

Delia MURER (PD), ringraziando il presidente Palumbo per l'incarico confe-

ritole, assicura il proprio impegno al fine di pervenire ad una risoluzione condivisa da tutte le parti, in considerazione dell'importanza del tema, per cui è importante che la Commissione vincoli il Governo su alcuni punti specifici, sui quali vi sia un'intesa da parte di tutti i gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

(Integrazione del programma).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo deliberata il 22 febbraio 2012, con l'audizione del ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi.

La Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo secondo quanto proposto dal presidente.

Andrea SARUBBI (PD) chiede al presidente se sia possibile integrare ulteriormente il programma attraverso nuove audizioni, visto le continue richieste che

continuano ad intervenire da parte di associazioni e soggetti interessati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'indagine conoscitiva deve concludersi entro il 31 luglio 2012, con l'approvazione di un documento conclusivo. Pertanto, nonostante egli stesso, come altri componenti della Commissione, siano destinatari di richieste da parte di soggetti che vorrebbero essere auditi sull'argomento, non è realisticamente possibile pensare di integrare ulteriormente il programma con altre audizioni. Fa presente che si può, al limite, chiedere ai soggetti interessati di inviare il materiale che essi riterranno opportuno per allegarlo alla documentazione complessiva relativa all'indagine in oggetto.

La seduta termina alle 15.05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.05.

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Doc. CCXXXVIII, n. 2.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 aprile 2012.

Vittoria D'INCECCO (PD) osserva che la legge sulle cure palliative è stato uno degli impegni più significativi della Commissione fin dall'inizio della legislatura. Averla approvata, con un equilibrio *bipartisan*, è motivo di grande soddisfazione.

Ritiene che oggi l'esame di questa relazione consente di tirare qualche somma e, al tempo stesso, di riflettere su nuovi

obiettivi. Significativi sono i dati relativi alla situazione del Paese, che dimostrano quanto ci si debba ancora impegnare in quanto molte regioni sono ancora inadempienti, la presenza degli *hospice* è scarsa e disomogenea, l'integrazione con la domiciliarità resta molto difficile; tali problemi riguardano soprattutto alcune regioni del meridione. Oltre il 30 per cento dei malati terminali non ha accesso alle terapie del dolore e spesso non vengono prese in considerazione malattie croniche come demenza e cardiopatie. Molti trascorrono gli ultimi mesi in casa e le famiglie vengono lasciate sole a tal punto che una persona su tre spende tutti i propri risparmi. Al contrario, andrebbero riconosciute le cure palliative ai pazienti geriatrici anche non oncologici, e serve l'interazione delle attività domiciliari di medici, infermieri, psicologici, assistenti sociali, nutrizionisti e volontari.

Ritiene, altresì, importante sottolineare il ruolo del volontariato oncologico. Sono ottocento le associazioni impegnate nel campo, per 25 mila volontari. Esse, quindi, vanno sostenute perché possono essere un importante alleato territoriale.

Sottolinea, inoltre, in quanto medico, il problema dei medici e del personale: ci sono oltre 2 mila unità che lavorano nel settore delle cure palliative, ma oltre il 30 per cento di loro lo fa senza specializzazione, con scarsa formazione. Intervenire, quindi, su questo aspetto è fondamentale, perché la cura palliativa non va improvvisata, va costruita e sostenuta in un vero e proprio progetto, anche scientifico, anche di riconoscimento professionale. L'uso dei farmaci antidolore va inserito in una cornice informativa e formativa e recuperare la dignità nel momento più difficile della vita significa anche costruire conoscenza, per i diritti del paziente e per i doveri del medico.

Luisa BOSSA (PD) ricorda che il Parlamento ha approvato oltre due anni or sono la legge sulle cure palliative, un atto di grande civiltà, al quale hanno concorso tutti i gruppi parlamentari.

Nonostante è indubbio che si tratti di uno strumento di tutela della dignità della persona, evidenzia tuttavia come allo stato attuale bisogna focalizzare l'attenzione sull'attuazione della legge stessa che, da quanto risulta dalla relazione del Governo, è tutt'altro che completa e priva di ostacoli. Da una parte, infatti, pare che sia stata avviata la costruzione delle reti, e questo è un elemento importante e condivisibile; dall'altra parte, invece, si pone la questione del ritardo nella realizzazione degli *hospice*, specialmente nelle regioni del sud quale la Campania, dove sono stati investiti 15 miliardi di euro con il risultato di avere dei presidi mai assistiti, altri che non sono stati attivati.

È necessario pertanto, a suo avviso, vigilare nella fase dell'attuazione, per evitare di avere una buona legge priva, tuttavia, di concretezza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) fa riferimento a quanto accaduto nella regione Toscana, dove è stata approvata una legge che prevede l'uso di *cannabinis* a scopo terapeutico. Ricorda che, quando presentò emendamenti che andavano in questa direzione durante l'esame della proposta di legge sulle cure palliative, sia in Commissione che in Aula, tali emendamenti non vennero accolti.

Rileva, quindi, che la regione Toscana ha provveduto a colmare questa lacuna, per cui tante persone potranno utilizzare cannabinoidi per affrontare patologie, anche molto gravi.

Riferisce, inoltre, che sempre da parte della regione Toscana è stata avanzata la richiesta di inserire i cannabinoidi nel tabellone farmaceutico, facendo presente che, se la risposta sarà positiva, sarà possibile ottenere l'aggiornamento del tabellone stesso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro.
C. 4771 Di Virgilio.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni – rel. Palagiano.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 651 del 15 maggio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 70, prima colonna, trentaduesima riga, la parola: « 2011 » è sostituita dalla seguente: « 2012 »;

a pagina 70, seconda colonna, ventisettesima riga, la parola: « 2011 » è sostituita dalla seguente: « 2012 ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05302 Brandolini: Interventi in tema di danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento al prelievo venatorio in deroga e all'inserimento dello storno tra le specie cacciabili	280
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	286
5-05401 Delfino: Per il rafforzamento dei controlli sui prodotti agroalimentari e la tutela dei prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari	280
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	288
5-06526 Di Giuseppe: Sul miglioramento dei controlli sui prodotti alimentari di importazione e per l'introduzione a livello europeo dell'etichettatura di origine obbligatoria	281
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	290
5-06568 Negro: Iniziative per il rilancio del settore del tabacco, anche con riferimento all'introduzione di norme europee penalizzanti per la produzione italiana	281
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	291
5-06889 Catanoso: Sull'ampliamento dei limiti di distanza dalla costa relativi alla pesca ravvicinata	281
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	293

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	281
Sui lavori della Commissione	283

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate. Parere alla XII Commissione. (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	283
<i>ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	294

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola e C. 4588 Negro	284
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	284
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), professor Dario Fruscio, sull'assetto e sulla gestione delle società controllate dall'AGEA	284
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.40.

5-05302 Brandolini: Interventi in tema di danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento al prelievo venatorio in deroga e all'inserimento dello storno tra le specie cacciabili.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD) replicando, pur ringraziando il Governo per l'ampia e articolata risposta, non può dichiararsi soddisfatto per il tenore della stessa.

Fa presente infatti che, allo stato attuale, la caccia allo storno sarà possibile solo in deroga per quantitativi limitatissimi, mentre tale specie si rende colpevole di ingenti danni alle colture agricole, danni destinati ad aumentare per effetto del mancato abbattimento di esemplari nello scorso anno. Ricorda inoltre che l'anno passato non si è potuto cacciare in deroga lo storno per la mancanza delle prescritte linee guida e che, avvicinandosi l'apertura della nuova stagione di caccia, è probabile che tale mancanza perdurerà anche nell'attuale, visto che le disposizioni preannunciate dal Governo per l'abolizione delle linee guida stesse, che dovranno essere inserite nella nuova legge comunitaria, difficilmente entreranno in vigore in tempo utile.

Ad aggravare ulteriormente il quadro della situazione vi è poi la questione dei pareri dell'ISPRA, che l'istituto si rifiuta di esprimere, adducendo la mancanza dei dati relativi alla quantità di volatili presenti sul territorio nazionale, dimenticando che quando aveva avallato la richiesta di rendere la specie dello storno cacciabile ne aveva accertata la consistenza sui cieli nazionali. Osserva pertanto che se le modifiche normative illustrate dal sottosegretario potrebbero in realtà consentire di superare il problema delle linee guida, potrebbe in ogni caso permanere l'impossibilità ad agire qualora l'ISPRA si dovesse rifiutare di esprimere il parere che, pur non essendo vincolante, è obbligatorio acquisire.

Rivolge pertanto un appello al Governo affinché voglia agire nella direzione di superare tali ostacoli, per evitare gli immani danni che si produrranno al settore agricolo, già duramente provato dalla crisi, perdurando il divieto di caccia di tale specie.

5-05401 Delfino: Per il rafforzamento dei controlli sui prodotti agroalimentari e la tutela dei prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) replicando, ringrazia il Governo per l'articolata risposta che tocca le questioni della contraffazione e della pirateria riguardanti i prodotti agroalimentari.

Pur essendo a conoscenza della notevole attività di contrasto al fenomeno che è svolta dal Ministero attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), come ribadito nella risposta del Governo, non comprende se tale azione sia stata svolta attraverso un forte coordinamento con le associazioni e con i consorzi di produzione, poiché è da tali settori, in particolare da quello lattiero-caseario, che giungono forti sollecitazioni, viste anche le stime sull'entità del fenomeno della contraffazione che investe il settore stesso. Ritiene pertanto necessario che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si attivi in tal senso sulle questioni poste nell'interrogazione.

In particolare, pur apprezzando l'iniziativa dell'istituzione di un osservatorio permanente antifrode, che giudica uno strumento capace di rafforzare l'azione dell'Ispettorato, ritiene necessario che l'azione del Governo si svolga soprattutto con riferimento all'Unione europea, promuovendo un'attività sovranazionale per la lotta alla pirateria alimentare e la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani in Europa e nel mondo.

5-06526 Di Giuseppe: Sul miglioramento dei controlli sui prodotti alimentari di importazione e per l'introduzione a livello europeo dell'etichettatura di origine obbligatoria.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), pur apprezzando gli intenti del Governo, ritiene che l'attività dello stesso dovrebbe essere improntata ad una maggiore concretezza.

Fa infatti presente che nel caso riferito nell'interrogazione è descritta la circostanza di una frode commerciale, perpetrata attraverso traduzioni approssimative dal cinese all'italiano, relativa a prodotti cinesi spacciati per surgelati, mentre si trattava in realtà di prodotti congelati. Osserva che tali casi non sono isolati, ma sono all'ordine del giorno, nonostante l'attività di contrasto delle autorità a ciò preposte. Si tratta di una situazione di una notevole rilevanza che, per essere efficacemente contrastata, deve essere portata con una certa decisione dal Governo all'attenzione dell'Unione europea.

5-06568 Negro: Iniziative per il rilancio del settore del tabacco, anche con riferimento all'introduzione di norme europee penalizzanti per la produzione italiana.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanna NEGRO (LNP), replicando, e condividendo la necessità di una regolamentazione equilibrata che persegua l'obiettivo primario della difesa della salute, sulla quale non ha nulla da eccepire, fa presente che gli operatori del settore del tabacco, molti dei quali hanno realizzato grandi investimenti produttivi, hanno la necessità di ricevere, oggi e non nel futuro, chiare indicazioni dallo Stato su ciò che è e sarà consentito fare. La questione investe anche l'imprenditoria giovanile agri-

cola, già rara nel settore, che ha bisogno di disporre di una linea chiara e definitiva per il settore, per poter procedere nella indispensabile programmazione dell'attività o, se ritenuto necessario, alla riconversione della propria azienda.

5-06889 Catanoso: Sull'ampliamento dei limiti di distanza dalla costa relativi alla pesca ravvicinata.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Basilio CATANOSO (PdL), replicando, manifesta perplessità perché in assenza di incontri tra il Governo, il Ministero e le associazioni di categoria, dovrebbe essere il Governo ad assumere l'iniziativa di una modifica normativa che eviterebbe alla marineria italiana di essere messa in condizioni di concorrenza imperfetta (a suo sfavore) nei confronti di altre marinierie di paesi dell'Unione europea e del Nordafrica.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato il 16 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 maggio la Commissione – a seguito dei rilievi espressi nella relazione tecnica chiesta dalla Commissione Bilancio – ha elaborato un nuovo testo unificato, trasmettendolo alle Commissioni competenti per il parere.

Fa quindi presente che nella seduta di ieri la Commissione Bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica anche sul nuovo testo, fissando il termine per la sua presentazione in dieci giorni. Per quanto riguarda gli altri pareri, sono pervenuti quelli della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per esprimere la preoccupazione del suo gruppo e sua personale in merito alle modalità con le quali il Dicastero agricolo ha elaborato la relazione tecnica sul precedente testo. Ritiene infatti che la posizione del Ministero – quanto mai approssimativa, tale da risultare nei fatti ostruzionistica verso l'attività legislativa del Parlamento – abbia contribuito a determinare una totale chiusura della Ragioneria generale dello Stato, che ha risposto alla superficialità della citata relazione tecnica con una propria relazione di estremo rigore, non pienamente giustificabile ed a volte meramente formale.

La situazione che si è determinata è del tutto incomprensibile perché, come ritiene sia ben presente a tutti, la collaborazione della Commissione Agricoltura con il Governo e le regioni è stata assoluta e costante e ha visto il recepimento nel testo di tutte le indicazioni formulate. Ricorda poi come, nell'intesa recentemente raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni viene fatto riferimento proprio al provvedimento in esame.

Sottolinea quindi che le poche disposizioni di spesa contenute in quel testo facevano riferimento a risorse di bilancio esistenti e non richiedevano copertura a

valere sui programmi di sviluppo rurale, come invece indicato nella relazione tecnica.

Ritiene inoltre fondamentale chiarire le affermazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, laddove segnala che la relazione tecnica predisposta dal Ministero « non sia esaustiva », limitandosi « in larga parte, alla generica individuazione della copertura finanziaria a carico dei programmi di sviluppo rurale regionali, senza peraltro indicare puntualmente i relativi oneri né la disponibilità delle risorse cui si intenderebbe fare riferimento ».

Poiché la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica sul nuovo testo, si augura che ci sia un atteggiamento positivo e di difesa da parte del Ministero delle politiche agricole nei confronti di un testo che risulta profondamente migliorato e che tiene conto di tutte le osservazioni pervenute, anche di quelle dello stesso Ministero. In un momento in cui la biodiversità è in costante diminuzione sul pianeta, il testo elaborato dalla Commissione dopo quattro anni di lavoro parlamentare è un risultato di alto livello e di profondo valore cui hanno contribuito tutte le forze politiche e sociali del Paese.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che la parte del Governo oggi presente in Commissione ha collaborato alla migliore stesura del testo, si dichiara convinto che la sollecitazione del deputato Oliverio sarà tenuta nella migliore considerazione dal Ministero.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si dichiara interdetta ascoltando le considerazioni del deputato Oliverio, che sembrano venire da un gruppo di opposizione. Ricordando di essere cofirmataria della proposta di legge a prima firma della collega Cenni e sottolineando l'importanza dei contenuti del provvedimento in esame, invita il Ministero ad affrontare i problemi con concretezza.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) fa presente che il recente terremoto in Emilia Romagna ha provocato ingenti danni al comparto agroalimentare, non ancora quantificati, ma che per i soli consorzi di tutela del parmigiano reggiano e del grana padano risultano ammontare a circa 250 milioni di euro. Chiede pertanto al Governo quali provvedimenti specifici intenda adottare per il comparto.

Marco CARRA (PD) condividendo l'intervento della collega Beccalossi, sollecita la Commissione ad esaminare, anche nella giornata di domani, una risoluzione con la quale impegnare il Governo ad assumere misure specifiche per il comparto agroalimentare, a seguito dei gravi danni causati dal recente terremoto.

Il sottosegretario Franco BRAGA fa presente che il prossimo venerdì si recherà nelle zone terremotate, per verificare la situazione delle strutture delle imprese agroalimentari, anche in forza delle sue competenze di *ex* professore di costruzioni in zone sismiche. Nell'invitare i commissari che lo ritengono a partecipare alla visita, dichiara la sua disponibilità a riferire successivamente alla Commissione.

Fabio RAINIERI (LNP), nel preannunciare il suo interesse ad accogliere l'invito del sottosegretario, fa presente che con una sua interrogazione ha chiesto al Governo se non ritenga di esentare del tutto dall'IMU gli immobili delle zone terremotate, senza limitarsi ad una mera sospensione dei termini di pagamento. Chiede altresì al Governo anche di valutare specifiche misure di indennizzo e di sostegno per i gravi danni subiti dai caseifici; in particolare, ricorda che sono state danneggiate circa 400 mila forme di parmigiano, che non potranno completare il processo di stagionatura.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che nell'imminente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare l'inserimento nel calendario della prossima settimana di una specifica risoluzione, come proposto dal deputato Carra. Ringrazia infine il sottosegretario per aver informato la Commissione della sua prossima visita nelle zone terremotate e per la disponibilità a riferire successivamente sulle relative risultanze.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abbinate.

Parere alla XII Commissione.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 maggio il relatore Cuomo ha presentato una proposta di parere, il cui esame è stato rinviato per consentire ai gruppi i necessari approfondimenti. Ricorda altresì che, permanendo tale esigenza, l'esame è stato rinviato anche nella seduta di ieri.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni e

osservazioni (*vedi allegato 6*), predisposta sulla base dei contatti informali intercorsi tra i gruppi e, in particolare, delle proposte delle colleghe Negro e Beccalossi.

Viviana BECCALOSSI (PdL), sottolineando l'utilità di un'approfondita riflessione sul testo in esame, ringrazia il relatore per aver saputo portare a sintesi le sensibilità dei diversi componenti della Commissione e per aver accolto la sua proposta di esprimere contrarietà alla tassa di scopo sui proprietari di cani e gatti, di cui in verità si è parlato più sui mezzi di informazione che nel dibattito politico. Sottolinea infine che la Commissione correttamente si occupa anche degli animali di affezione, anche rispetto a visioni distorte del mondo animalista.

Basilio CATANOSO (PdL), dichiara che si asterrà nella votazione della proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 maggio 2012.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola e C. 4588 Negro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), professor Dario Fruscio, sull'assetto e sulla gestione delle società controllate dall'AGEA.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, ricordando che la stessa è iniziata nella seduta del 9 maggio scorso, con la relazione del presidente Fruscio, e che nell'odierna seduta avranno luogo gli interventi dei deputati e la replica del presidente dell'audit.

Interviene il deputato Angelo ZUCCHI (PD).

Intervengono poi, sull'ordine dei lavori, i deputati Giuseppe RUVOLO (PT) e Fabio RAINIERI (LNP), chiedendo chiarimenti sull'organizzazione del dibattito, ai quali replica Paolo RUSSO, presidente.

Intervengono quindi, sui temi oggetto dell'audizione, i deputati Teresio DELFINO (UdCpTP), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Basilio CATANOSO (PdL), Giuseppe RUVOLO (PT), Giuseppina SERVODIO (PD), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Nico-

demo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Francesco BIAVA (PdL).

Paolo RUSSO, *presidente*, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, ritiene opportuno prevederne il seguito in altra seduta della prossima settimana.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05302 Brandolini: Interventi in tema di danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento al prelievo venatorio in deroga e all'inserimento dello storno tra le specie cacciabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione proposta riguarda le linee guida per le deroghe venatorie, la valenza giuridica del parere ISPRA fornito in relazione ai provvedimenti di deroga nonché l'inserimento dello storno tra le specie cacciabili.

In merito alle linee guida per le deroghe venatorie, il Mipaaf ha proposto un emendamento da inserire nel testo della legge Comunitaria 2011 per la modifica dell'articolo 19-*bis* della legge 157 del 1992 il cui scopo è quello di sanare la procedura di infrazione comunitaria n. 2131 del 2006 con la quale la Commissione ha contestato il sistema di controllo di legittimità delle deroghe al prelievo di specie di avifauna (articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) emanato a livello regionale, il quale continua ad essere sostanzialmente inefficace e intempestivo.

Tale provvedimento riguarda la disciplina di tutte le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria, che debbono essere adottate con atto amministrativo e con anticipo tale da consentire l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio.

L'emendamento in questione, elimina il dettato dell'articolo 42 della legge comunitaria, articolo 3, comma 4-*bis*, il quale prevedeva l'emanazione di linee guida con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Circa il parere fornito dall'Ispra per l'adozione, da parte delle Regioni, delle delibere di deroga evidenzio che, come del resto si evince dalla semplice lettura della normativa di riferimento (legge n. 157 del 1992 e n. 221 del 2002), la sua acquisizione è sicuramente da intendersi obbligatoria, ma non vincolante. Ciò trae conferma, peraltro, anche da una serie di recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali che si sono pronunciati in tal senso in occasione di alcuni ricorsi in materia di deroghe.

Infatti, considerato che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 157 del 1992 tale Istituto è un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, non può di certo sostituire le Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma solo supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico.

Peraltro, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio potrebbe essere, in linea di principio, anche disatteso dall'Amministrazione regionale la quale, tuttavia, è tenuta ad esprimere le pertinenti motivazioni.

Per ciò che concerne, infine, la questione dell'inserimento dello storno tra le specie cacciabili ricordo che, a seguito dell'ennesima risposta negativa della Commissione Europea, la mia Amministrazione, al fine di predisporre un quadro completo e aggiornato dello *status* di con-

servazione di tale specie (la cui mancanza è stata eccepita dalla Commissione europea) ha accordato all'ISPRA, competente organismo tecnico in materia, l'autorizzazione a continuare anche nel 2010 l'attività di studio intrapresa per la realizzazione di un progetto concernente le problematiche gestionali legate allo storno in Italia.

La relazione prodotta da ultimo dall'Istituto suddetto perviene alla conclusione che nel nostro Paese non si riscontrano particolari situazioni critiche riguardo allo stato di conservazione della specie, né rispetto alla situazione ambientale che non appare meno idonea a confronto degli altri Paesi ove è, invece, cacciabile.

Vorrei comunque evidenziare che, in occasione di una riunione indetta dal predetto Dipartimento nello scorso mese di luglio, ove è stato affrontato anche il tema dell'inserimento dello storno tra le specie cacciabili, i rappresentanti comuni-

tari hanno riconfermato la complessità dell'*iter* per addivenire alla modifica normativa dell'Allegato in questione (per cui viene richiesta una procedura di codecisione) e rappresentato l'opportunità di rivedere *in toto* gli Allegati della « Direttiva uccelli » alla luce dei dati sullo stato di conservazione delle specie ivi inserite. Tale ipotesi, tuttavia, potrebbe determinare l'inserimento di nuove specie, ma anche l'esclusione di altre, attualmente presenti negli Allegati stessi.

Ciò stante, è evidente che se anche la richiesta italiana fosse considerata ragionevole e condivisibile, come è possibile prevedere, l'*iter* per ottenere la *cacciabilità* dello storno non è sicuramente breve. Anche perché dall'approvazione in sede comunitaria consegue la procedura di recepimento dei nuovi elenchi mediante Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta della mia Amministrazione e d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05401 Delfino: Per il rafforzamento dei controlli sui prodotti agroalimentari e la tutela dei prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda la necessità di incrementare le attività di controllo sui nostri prodotti agroalimentari e l'opportunità di tutelarli, anche in campo internazionale, promuovendo un apposito Piano sovranazionale.

Al riguardo, vorrei far presente che l'*Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari* (ICQRF), in qualità di organo tecnico di controllo del mio Dicastero, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare, anche al fine di tutelare i consumatori e i produttori nazionali.

L'attività di controllo è istituzionalmente improntata alla verifica della qualità merceologica degli alimenti e dei mezzi tecnici di produzione nonché all'accertamento della conformità delle produzioni agro alimentari alle relative norme di settore.

L'*Ispettorato*, da sempre impegnato nella lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, negli ultimi anni ha avviato specifici programmi di controllo sulle produzioni più rappresentative del *Made in Italy* nel mondo. In tale contesto, negli ultimi anni, sono state condotte una serie di attività di controllo specifiche sulla « mozzarella di bufala campana DOP » che hanno interessato sia la produzione che la commercializzazione nei punti vendita della grande e piccola distribuzione dislocati su tutto il territorio nazionale. Tali verifiche hanno riguardato in particolare la materia prima utilizzata, la relativa documentazione amministrativa e com-

merciale, i dispositivi di etichettatura dei prodotti confezionati e detenuti per la vendita. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle verifiche tecnico-analitiche per appurare la qualità merceologica della mozzarella di bufala campana DOP posta in commercio.

Inoltre, l'*Ispettorato* collabora costantemente con l'Agenzia delle Dogane al fine di garantire una sempre maggiore tutela ai consumatori e agli operatori di settore nonché la corretta commercializzazione dei prodotti *Made in Italy*, svolgendo controlli e verifiche presso i punti d'introduzione ed esportazione dei prodotti alimentari.

Ritengo, che queste misure, insieme ad un rafforzamento degli strumenti per individuare gli operatori più a « rischio » e ad un attento studio ed analisi dei fattori che possono influenzare la commissione di frodi nei vari settori, contribuiscono a rendere maggiormente efficace l'azione degli Organi di controllo nell'intero comparto agroalimentare.

È per questo che presso l'*Ispettorato* è stato attivato un « Osservatorio permanente antifrode », con la partecipazione di esperti con diversi profili professionali, aventi il compito di analizzare vari fattori (come ad esempio la disponibilità di materie prime, i prezzi di mercato, gli illeciti riscontrati, eccetera) che possono concorrere a determinare condotte illecite da parte di operatori disonesti e individuare gli elementi di rischio che aumentano la possibilità di commissione di frodi nei vari settori merceologici.

Detto Osservatorio, che rappresenta un valido strumento diretto a rafforzare e ottimizzare l'attività di controllo, permetterà di disporre di maggiori informazioni inerenti al contesto entro il quale si svolge l'attività di contrasto e di prevenzione delle frodi nel comparto agroalimentare.

Per quanto concerne, infine l'opportunità di promuovere un piano sovranazionale per la tutela dei nostri prodotti agroalimentari, pur condividendone la

proposta, vorrei evidenziare l'attenzione già posta al riguardo dalla mia Amministrazione.

Infatti, sia in ambito internazionale che comunitario, siamo già fortemente impegnati nel porre in essere tutte le azioni necessarie per contrastare qualsiasi fenomeno di contraffazione dei nostri prodotti e, soprattutto, per sostenere la completa tutela delle nostre produzioni in tutte le sedi istituzionali competenti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06526 Di Giuseppe: Sul miglioramento dei controlli sui prodotti alimentari di importazione e per l'introduzione a livello europeo dell'etichettatura di origine obbligatoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta dall'onorevole Di Giuseppe, nell'ottica di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali e il marchio del *Made in Italy*, riguarda i controlli sulle merci alimentari importate nel nostro Paese e le iniziative da intraprendere a livello comunitario per ottenere un sistema di etichettatura obbligatorio dell'origine del prodotto.

Al riguardo vorrei evidenziare che la promozione e la valorizzazione dei prodotti agro alimentari italiani nonché l'intensificazione delle attività di contrasto alle contraffazioni ed all'agropirateria internazionale a danno dei nostri marchi, rappresentano alcuni degli obiettivi prioritari che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali intende perseguire.

Infatti, gli interventi per difendere la qualità e l'identità dei nostri prodotti, sia dentro che fuori i confini nazionali, hanno assunto sempre maggior rilevanza anche grazie all'impegno, profuso dall'Amministrazione che rappresento attraverso i propri Organi ufficiali di controllo, contro la contraffazione dei prodotti alimentari.

Mi riferisco, in particolare, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), costantemente impegnato a garantire il rispetto delle regole nelle diverse fasi della filiera produttiva e a tutelare e salvaguardare i consumatori

dall'eventuale commercializzazione di alimenti contraffatti o falsamente etichettati come italiani.

Proprio per questo sono state avviate specifiche forme di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di Porto, per potenziare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare la commercializzazione sul territorio nazionale di alimenti falsamente dichiarati « italiani »,

I controlli sono indirizzati all'accertamento della rispondenza dell'origine dichiarata sui documenti doganali all'atto dell'importazione, rispetto a quella riportata sulle confezioni di prodotti alimentari preconfezionati all'origine ovvero, per il prodotto acquistato allo stato sfuso, della veridicità delle indicazioni riportate sui documenti commerciali e nella successiva etichettatura.

Ritengo che queste attività, insieme ad altri strumenti cogenti come la tracciabilità e l'obbligo d'indicazione dell'origine dei prodotti, possano contribuire a rendere maggiormente efficace l'azione di contrasto degli Organi di controllo alla commercializzazione di prodotti fraudolentemente etichettati come di origine italiana, evitando situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori italiani e garantire, al contempo, la corretta informazione al consumatore finale circa l'origine dichiarata in etichetta.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06568 Negro: Iniziative per il rilancio del settore del tabacco, anche con riferimento all'introduzione di norme europee penalizzanti per la produzione italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne le iniziative da intraprendere per salvaguardare e rilanciare il settore del tabacco nonché l'opportunità di intervenire presso le competenti sedi comunitarie al fine di evitare la predisposizione di norme ritenute ulteriormente penalizzanti per la produzione italiana.

Al riguardo, assicuro l'onorevole interrogante che l'Amministrazione che rappresento, considerata la particolare rilevanza che la coltivazione riveste in termini economici e occupazionali, specialmente in particolari territori del Paese, si sta adoperando per sostenere il settore e garantire adeguate prospettive di crescita.

Vorrei peraltro evidenziare che, nonostante i recenti incontri con le principali aziende manifatturiere presenti nel nostro Paese, tesi a definire gli impegni pluriennali per l'acquisto di tabacco italiano, onde garantire sbocchi alla produzione, è tuttavia necessario uno sforzo ulteriore e la collaborazione di tutti gli attori della filiera, in un percorso virtuoso di razionalizzazione del comparto.

Una risposta in tal senso può giungere anche dai Piani regionali di Sviluppo Rurale che, in particolare con le misure 144 e 214, perseguono l'obiettivo di migliorare la competitività della produzione attraverso il sostegno alle imprese.

Riguardo alla presentazione di proposte normative in sede comunitaria per tutelare il comparto nazionale, ricordo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali partecipa attivamente, accanto ai Ministeri dell'Economia e Finanze-Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato e dello Sviluppo economico, al Tavolo interministeriale istituito presso il Ministero della Salute per l'esame delle proposte di regolamentazione sul tabacco a livello europeo e internazionale.

In tale contesto, evidenzio la particolare sintonia dell'Amministrazione che rappresento con il Ministero della Salute, in ordine ai temi che hanno potenziali impatti sulla produzione agricola. Non a caso, infatti, i componenti della delegazione italiana che ha partecipato ai vari consessi internazionali inerenti le disposizioni di cui trattasi e quelle più specifiche sulla «salvaguardia della salute umana» (quali, le linee guida previste nella Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco – FCTC Framework Convention on Tobacco Control) sono stati designati dai due citati Dicasteri.

In merito alle specifiche ipotesi di revisione della Direttiva comunitaria sui prodotti da fumo, richiamate nell'interrogazione (relative al cosiddetto «pacchetto generico» e al «divieto di utilizzo di ingredienti»), evidenzio che la posizione del Mipaaf e, più ampiamente, del Tavolo interministeriale, è orientata a sostenere una regolamentazione equilibrata, basata su evidenze scientifiche e che persegua l'obiettivo primario della difesa della salute umana. In quest'ottica, pertanto, è stato ritenuto che il divieto generalizzato dell'utilizzo di ingredienti e l'adozione del cosiddetto «pacchetto generico» *tout court* non possono rappresentare scelte bilanciate e adeguatamente supportate dal punto di vista scientifico.

Per quanto riguarda la mia Amministrazione, continueremo a fornire, in sede di Tavolo interministeriale, il contributo di competenza su tutte le tematiche inerenti il tabacco, al fine di favorire un approccio multisetoriale, coerente con gli obiettivi del Governo (in primo luogo, la

salute dei cittadini) e con l'interesse generale del Paese, salvaguardando un comparto di eccellenza che realizza un tabacco di qualità e che ha il merito di fregiare l'Italia quale primo produttore europeo e tra i primi esportatori mondiali.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06889 Catanoso: Sull'ampliamento dei limiti di distanza dalla costa relativi alla pesca ravvicinata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta dall'onorevole Catanoso riguarda l'estensione dell'abilitazione delle imbarcazioni da *pesca ravvicinata*.

Al riguardo ricordo che la materia delle abilitazioni per le tipologie di pesca professionale è disciplinata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (*Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*) che, al 3° comma, dispone che la pesca ravvicinata si eserciti nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

Devo peraltro segnalare che la questione di cui trattasi attiene alla materia della « sicurezza della navigazione » la cui

competenza è, in via prevalente, riferibile al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tuttavia, benché il predetto Dicastero, con decreto ministeriale del 5 agosto 2002 n. 218, abbia emanato il *Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera* (che disciplina, tra l'altro, gli aspetti connessi agli equipaggiamenti marittimi, all'uso dei mezzi di salvataggio antincendio, ai segnali di soccorso, nonché alle dotazioni e sistemazioni nautiche), la materia *de qua* è disciplinata da una norma di rango primario (nel caso di specie, il decreto del Presidente della Repubblica 1639 citato). Pertanto, l'estensione richiesta necessita, evidentemente, dell'intervento, di una fonte di pari grado.

ALLEGATO 6

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. (Testo unificato C. 1172 e abbinate.).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 ed abbinate, elaborato dalla XII Commissione, recante nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica;

rilevato come le previsioni di cui gli articoli 17, 18 e 19 introducano una serie di obblighi per lo svolgimento delle attività economiche ed affini con animali d'affezione, che appaiono pervasivi e sembrano porsi in contraddizione con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, perseguiti, da ultimo, dal decreto – legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, nonché dal decreto – legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la competitività;

preso atto delle condizioni e osservazioni già espresse nei pareri di altre Commissioni che, se accolte, determinerebbero modifiche che appaiono accentuare ulteriormente tale contraddizione e che risultano perciò peggiorative rispetto al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;

rilevato come le previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, indichino, tra i soggetti di cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero avvalersi per organizzare i corsi di

formazione professionale per le attività economiche con animali d'affezione, le associazioni riconosciute, che tuttavia non appaiono certo soggetti competenti a tale tipo di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di allevamento, mentre non figurano invece, al loro posto, gli agronomi che posseggono specifica preparazione;

rilevato, tuttavia, come le previsioni di cui all'articolo 2 escludano di fatto, giustamente, dal campo di applicazione della legge le attività agricole;

ritenuto altresì che occorre evitare ogni ulteriore imposizione a carico dei proprietari di cani e di gatti, per escludere che nella pratica si producano effetti contraddittori con le finalità di tutela degli animali d'affezione cui si ispira il provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) il testo sia formulato in modo da evitare ogni possibile contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. escludere l'assimilazione dell'attività produttiva agricola a quella com-

merciale o all'attività di ricovero dei cani randagi destinataria di pubblici contributi;

2. all'articolo 17, comma 4, mantenere la previsione delle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione tra i soggetti di cui le regioni e le province autonome possono avvalersi per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale;

3. escludere il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali;

4. escludere che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004 abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa, senza l'indispensabile coordinamento e la necessaria disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza;

b) si escluda ogni ulteriore imposizione a carico dei proprietari di cani e gatti e, in particolare, la tariffa di scopo prevista all'articolo 14;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 17, comma 4, valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno, con riferimento ai soggetti di cui le regioni e le province autonome possono avvalersi per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, escludere le associazioni riconosciute ed inserire invece gli agronomi, al fine di favorire una migliore, più tecnica, preparazione dei soggetti che aspirano ad intraprendere un'attività economica con animali d'affezione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	297
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	312
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	302
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	302

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	303
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	306
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	313

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	306
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	315
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	307
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	317
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	308
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	318

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	309
ERRATA CORRIGE	311

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del progetto di legge C. 4434, elaborato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Ricorda che nella seduta del 27 settembre 2011 la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole sul precedente testo del disegno di legge in oggetto.

Il nuovo testo è composto da 20 articoli.

L'articolo 1 individua, in ossequio alle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della fun-

zione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo elenca, poi, i compiti spettanti alla Commissione tra i quali la collaborazione con organismi stranieri paritetici e l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione con l'individuazione degli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto; alla stessa sono riconosciuti importanti poteri ispettivi e d'indagine (richiesta di notizie, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni) nonché poteri di sollecitazione e sanzionatori (ordina l'adozione di atti o la rimozione di comportamenti contrastanti con le regole sulla trasparenza amministrativa). Vengono, infine, individuate le attività degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali (tra le quali si segnala l'introduzione, nel corso dell'esame in Commissione, della definizione dei criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione).

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati in deroga alle procedure ordinarie, e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (le informazioni pubblicizzate sono trasmesse in via telematica alla Civit); risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica

certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 2-*bis* è volto a realizzare la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali imponendo alle pubbliche amministrazioni, in occasione dell'annuale rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile da esse utilizzate, la comunicazione di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne all'amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 novella l'articolo 54 del TU pubblico impiego al fine di tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5 individua – fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento ministeriale previsto dal Codice antimafia (D.Lgs n. 159/2011) – le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali – indipendentemente dal valore del contratto – è sempre richiesta l'informazione antimafia. Il relativo elenco può essere modificato con decreto, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. È obbligatorio segnalare al prefetto, ai fini dei controlli antimafia, sia l'affidamento a terzi delle attività comprese tra quelle individuate come a rischio d'infiltrazione che le variazioni degli assetti proprietari delle stesse imprese. Le citate variazioni devono essere comunicate entro 30 gg.; la violazione di tale obbligo è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

L'articolo 5-*bis* modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, ecc.) e 3-*quater* (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione (per atto d'ufficio e per atto contrario ai doveri d'ufficio), corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione fino a prova contraria relativa alla quantificazione del danno all'immagine della P.A.; la concessione del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; e le ipotesi di decadenza o

sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 8-*bis* novella l'articolo 59 del TUEL (Testo unico enti locali) prevedendo la sospensione di diritto da una serie di cariche pubbliche elettive (presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale) delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora, quando quest'ultima coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.

L'articolo 8-*ter* prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) possano rimanere fuori ruolo nel corso della carriera per un massimo di dieci anni, ma con un intervallo, tra due incarichi, di almeno cinque anni. La norma prevede, inoltre, che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. È precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale, nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 9 introduce numerose modifiche al codice penale. È dettata una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato « Corruzione per l'esercizio della funzione » e sanzionato più severamente. È ridefinito il reato di concussione (articolo 317) ora riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione (v. *ultra*); anche in tal caso, è previsto un aumento di pena. Sono aggiunti al codice due nuovi delitti: l'« Induzione indebita a dare o promettere utilità » (cosiddetta concussione per induzione) con il nuovo articolo 319-*quater*, che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni) che il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni; il « Traf-

fico di influenze illecite » (nuovo articolo 346-*bis*) che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni col pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. Sono sanzionati più severamente i seguenti delitti contro la P.A.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio. Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall'articolo 9 hanno, soprattutto, natura di coordinamento con le novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti.

L'articolo 9-*bis* sostituisce all'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di corruzione tra privati. Il reato punisce con la reclusione da uno a tre anni le infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionano nocimento alla società.

L'articolo 9-*ter* coordina con le novelle introdotte nel codice penale la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs n. 231/2001. In particolare, la citata responsabilità consegue anche per i reati di concussione per induzione (ovvero l'induzione indebita a dare o promettere utilità) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e per i reati di corruzione tra privati (nella ipotesi aggravata in cui la società danneggiata sia una società quotata sui mercati regolamentati) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

L'articolo 9-*quater* novella l'articolo 133 delle norme di attuazione del c.p.p. prevedendo che il decreto che dispone il giudizio per il nuovo reato di cui all'articolo 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) sia comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza.

L'articolo 9-*quinquies* aggiunge la condanna per il citato reato di induzione

indebita a dare o promettere utilità tra quelle per cui si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, confisca prevista dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/1992 (L. n. 356/1992).

L'articolo 9-*sexies*, modificando gli artt. 58-59 del TUEL, introduce la condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra le cause ostative alla candidatura all'elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali nonché sospensione e decadenza di diritto dalle medesime.

L'articolo 9-*septies* novella l'articolo 3 della legge n. 97/2001 prevedendo, anche nei confronti del dipendente pubblico rinviato a giudizio per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, il trasferimento – da parte dell'amministrazione di appartenenza – ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che l'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario. La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete. La rete rappresenta un *forum* per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

Con riferimento a documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si segnala che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309). La comunicazione utilizza la definizione di corruzione quale « abuso di potere ai fini di un profitto privato », nel settore sia pubblico che privato, adottata dal Programma globale contro la corruzione attuato dalle Nazioni Unite. Sottolineando che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE, la comunicazione ricorda che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti sforzi, a livello internazionale, dell'UE e nazionale, per ridurre il fenomeno. La comunicazione rileva tuttavia che l'attuazione e l'applicazione del quadro giuridico anti-corruzione permangono ineguali da uno Stato membro all'altro, e complessivamente insoddisfacenti. La legislazione anti-corruzione dell'UE non sarebbe stata recepita in tutti gli Stati membri. Alcuni paesi non avrebbero ratificato i principali strumenti anti-corruzione internazionali.

Al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la « Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione », per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno poli-

tico. La Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate. La relazione si baserà sui contributi di numerose fonti, quali i meccanismi di monitoraggio esistenti (del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e delle Nazioni Unite), il parere di esperti indipendenti, delle parti interessate e della società civile. L'introduzione della relazione intende rispondere alla richiesta formulata nel programma di Stoccolma, di «sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri comuni, indicatori per misurare gli sforzi nella lotta alla corruzione nell'Unione», così come alla richiesta del Parlamento europeo di monitorare regolarmente gli sforzi anti-corruzione negli Stati membri (Dichiarazione scritta del Parlamento europeo il 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione nella lotta alla corruzione, adottata). Parallelamente all'introduzione di tale meccanismo, la Commissione ritiene di estrema importanza che l'UE partecipi al Gruppo degli Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).

La Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne. Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di: proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato; elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012; modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici, sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica; promuovere l'integrità nell'ambiente sportivo; e migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione.

Il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. La commissione, con un mandato annuale rinnovabile per un altro anno, ha il compito di investigare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, nella pubblica ammi-

nistrazione e nella finanza, e individuare misure legislative e di altra natura per consentire all'UE di rispondere a queste minacce a livello internazionale, europeo e nazionale. I suoi membri avranno la possibilità di svolgere visite *in loco*, organizzare audizioni con le istituzioni europee e nazionali provenienti da tutto il mondo e invitare i rappresentanti delle imprese, della società civile e le organizzazioni delle vittime ma anche i funzionari, compresi i giudici, coinvolti nella lotta quotidiana contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio di denaro.

Tenuto conto del fatto che il provvedimento investe in misura solo marginale i profili di competenza della XIV Commissione, proporrei di esprimere il parere già nella seduta odierna. Formulo pertanto una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) nel condividere la proposta avanzata dal relatore di procedere celermente all'esame del provvedimento, riterrebbe tuttavia opportuno richiamare, nel parere che la Commissione si accinge a votare, l'origine europea del provvedimento.

Riterrebbe utile a tal fine fare innanzitutto riferimento alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché alla Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, presentata il 6 giugno 2011 dalla Commissione europea (COM(2011)308), accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).

Da segnalare anche che la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; la Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza

biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate.

Occorrerebbe inoltre ricordare che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro.

Di particolare rilievo, infine, appare anche il dato fornito dalla Commissione europea, che stima l'impatto finanziario della corruzione in 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE.

Si tratta di iniziative che riterrebbe utile richiamare nel parere, al fine di sottolineare il quadro politico europeo nel quale il provvedimento si colloca.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, condivide la proposta di integrazione avanzata dall'onorevole Gozi e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che richiama in premessa gli atti citati.

Gaetano PORCINO (IdV) richiama le perplessità sul merito del provvedimento già espresse dal gruppo dell'IdV in sede di esame presso le Commissioni I e II; preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) tenuto conto dei profili di competenza della XIV Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, segnala che nella giornata di ieri, la Commissione Bilancio ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro il termine di dieci giorni.

Riterrebbe pertanto opportuno attendere prima di esprimere il parere di competenza, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione con riferimento ai contenuti dell'articolo 9, già richiamati nella seduta di ieri.

La Commissione concorda.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2.

(Esame congiunto e rinvio).

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, evidenzia come l'avvio dell'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 e del Programma di lavoro della Commissione europea per lo stesso anno segni l'apertura della sessione europea di fase ascendente, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso.

L'introduzione della sessione programmatica – che si svolge quest'anno per la seconda volta – è uno dei risultati più significativi dell'azione, promossa dalla XIV Commissione, per rafforzare gli strumenti di intervento del Parlamento nella formazione delle politiche europee, attraverso la combinazione di modifiche legislative e all'intervento della Giunta per il regolamento della Camera.

Anzitutto, l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 – integralmente sostituito dalla Legge comunitaria per il 2009 per effetto dell'approvazione, all'unanimità, di un emendamento presso la nostra Commissione – ha disposto la presentazione, in luogo di un'unica relazione annuale, di due distinte relazioni: una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; una relazione di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo.

La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continua invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-*ter* del Regolamento.

L'introduzione della sessione programmatica ha inteso colmare una lacuna che avevamo avvertito con evidenza in avvio di questa legislatura: l'assenza di un grande e approfondito dibattito in Parlamento che consentisse di confrontare le priorità dell'azione europea del Governo e quelle politiche e legislative delle Istituzioni europee, definendo in modo precoce e chiaro le grandi linee della politica europea dell'Italia.

Perché la sessione di fase ascendente possa svolgere questa funzione sarebbe tuttavia necessario che la Relazione programmatica del Governo fosse trasmessa alle Camere entro il termine del 31 dicembre di ogni anno previsto dalla legge n. 11 del 2005 in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica; ciò anche in considerazione

del fatto che il Programma di lavoro della Commissione europea è presentato generalmente alla fine di ottobre o all'inizio di novembre.

In premessa alla Relazione in esame lo stesso Governo sottolinea che essa dovrebbe contribuire « a una precoce presa di coscienza da parte del Parlamento sull'evoluzione dell'UE, delle sue politiche e sulla posizione del Governo ».

Purtroppo, come già avvenuto lo scorso anno, quando la Relazione programmatica relativa al 2011 fu presentata il 19 maggio, anche quest'anno il documento è stato trasmesso alla Camera oltre cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, il 4 maggio 2012.

Nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091 – approvata dall'Assemblea in esito all'esame della Relazione programmatica per il 2011 – si sottolineava con forza come il ritardo del Governo nella presentazione del documento avesse determinato l'avvio della nuova sessione europea a metà anno, riducendo l'utilità dell'esame del Programma di lavoro della Commissione per il 2011, in buona misura già attuato. Nella risoluzione si impegnavano, quindi, il Governo « ad assicurare che le relazioni programmatiche siano trasmesse alle Camere entro il termine del 31 dicembre di ogni anno previsto dalla legge n. 11 del 2005, in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica presso la Camera ».

Deve purtroppo constatare che né i termini di cui alla legge n.11 del 2005 né l'invito a rispettarli rigorosamente di cui alla richiamata risoluzione sono stati rispettati. E occorre prendere atto che, anche quest'anno, l'esame del Programma di lavoro della Commissione ha quasi perso ogni rilievo pregiudicando le finalità stesse della sessione programmatica. Il grave ritardo nella presentazione del documento può in parte essere giustificato dal non facile lavoro di collazione e coordinamento dei contributi delle diverse Amministrazioni e dell'entrata in carica del nuovo Governo nello scorso novembre. Il

Governo avrebbe infatti potuto privilegiare la tempestività e la sintesi rispetto al dettaglio presentando quest'anno un documento forse meno ricco ed articolato ma recante indicazione delle linee generali e delle priorità dell'azione del Governo nelle varie politiche europee.

In ogni caso, sembra confermarsi la tendenza di alcune amministrazioni a considerare la predisposizione della Relazione come un adempimento secondario, rituale e privo di utilità.

Il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presentazione della Relazione programmatica dovrebbe invece essere per le amministrazioni di settore uno strumento utile per contribuire a risolvere un profilo di grave criticità emerso in merito alla partecipazione dell'Italia all'UE: l'assenza di una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, in grado di inserire i singoli dossier in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale.

Andrà quindi ribadito con forza, anche nella risoluzione che presenterà in Assemblea, la richiesta al Governo di assicurare una tempestiva ottemperanza ai termini previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 ai fini della presentazione della Relazione.

In attesa dell'esame del documento presso le Commissioni di settore, appare opportuno, in sede di avvio dell'esame presso la XIV Commissione, concentrarsi sugli aspetti generali relativi alla struttura e al metodo della Relazione programmatica. Sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore e dei risultati delle audizioni si potrà passare ad un esame più specifico del merito dei due documenti, in vista della predisposizione della relazione per l'Assemblea.

Con riguardo al Programma di lavoro della Commissione europea, essendo il documento stato presentato alla fine dello scorso ottobre, appare poco utile una riflessione generale sulla sua impostazione e sulle sue priorità, essendo esse oramai in via di attuazione o superamento. Potrà invece essere opportuna verificare, nel

prosiegua dell'esame, se il Programma contenga obiettivi o iniziative di particolare rilievo su cui la Relazione programmatica del Governo non fornisce indirizzi specifici.

La Relazione programmatica appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 11 del 2005 e costituisce, in linea generale, un apprezzabile progresso rispetto alla Relazione dello scorso anno. Il documento reca, infatti, per quasi tutte le politiche e ai profili istituzionali e generali del processo d'integrazione europea l'indicazione, sia pure in termini a volte generici o criptici, degli orientamenti generali del Governo e delle azioni dell'UE che esso considera prioritarie.

Particolarmente accurata è, per gran parte dei settori, l'illustrazione della posizione negoziale tenuta sinora in merito a specifiche proposte legislative o dei contributi offerti nell'ambito di consultazioni avviate dalla Commissione europea.

Il documento mostra, inoltre, una maggiore attenzione all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea: sono infatti richiamati, sebbene con alcune lacune, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea.

Al tempo stesso va sottolineato che, fatte salve rare eccezioni, il Governo non dà conto del seguito dato ai medesimi atti di indirizzo nel negoziato in seno al Consiglio, come richiesto peraltro espressamente dalla legge n. 11 del 2005.

In alcuni casi, la posizione rappresentata dal Governo, quale riportata dalla Relazione, appare anzi non riflettere pienamente le indicazioni delle Camere. Questi casi andrebbero portati all'attenzione dei rappresentanti del Governo anzitutto presso le Commissioni di settore affinché forniscano maggiori elementi al riguardo.

Oltre a queste lacune, la Relazione per il 2012 presenta alcuni aspetti critici che

erano già stati evidenziati in merito al testo presentato lo scorso anno.

In primo luogo, alcune sezioni sono ricche di indicazioni relative più all'attività già svolta o in corso a livello europeo che agli orientamenti del Governo e che non attengono quindi al contenuto proprio della Relazione programmatica ma di quella consuntiva.

In secondo luogo, nella ricostruzione delle grandi tendenze delle politiche e della normativa europee la Relazione non richiama (ad esempio nel caso della *governance* economica o della politica fiscale) importanti sviluppi e processi in corso.

In terzo luogo, la Relazione non dà conto, né in linea generale né con riferimento a singoli provvedimenti, delle valutazioni del Governo in merito alle grandi priorità e alle indicazioni e scadenze prospettate nel Programma di lavoro della Commissione, non consentendo pertanto una agevole lettura e comparazione tra i due documenti.

Infine, le varie sezioni del documento sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente che ne rende non agevole la lettura e l'analisi.

La nuova sessione programmatica dovrebbe essere intesa, per sua natura, ad una discussione su tutte le grandi politiche dell'Unione europea, in vista della definizione di indirizzi specifici. A questo scopo, appare opportuno, in conformità alla prassi consolidata e in attesa dei pareri delle Commissioni di settore, svolgere un breve ciclo di audizioni informali di interlocutori qualificati. Alla luce della passata esperienza, per rendere le audizioni efficaci e concentrate sui profili di maggiore rilievo per l'esame parlamentare, si potrebbero trasmettere prima di ciascuna audizione alcuni quesiti specifici e mirati ai soggetti da audire.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).

COM(2011)873 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Laura GARAVINI (PD), *relatore*, richiama la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) già depositata nella seduta dello scorso 17 marzo, che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e condivide le osservazioni formulate. Sottolinea quindi come non sussistano problemi, a suo avviso, in ordine alla conformità della Proposta di regolamento al principio di sussidiarietà, posto che le frontiere esterne all'unione debbono considerarsi come frontiere comuni, che esigono un'azione congiunta da parte degli Stati membri.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime perplessità sul sistema Eurosur messo a punto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che si aggiunge alle iniziative già assunte a livello europeo con scarsi risultati. Solo le azioni di contrasto all'immigrazione clandestina intraprese dai singoli Stati possono infatti, a suo parere, essere efficaci, in quanto tengono conto delle differenze tra paesi e delle loro specificità. Ci si sarebbe dovuti limitare ad un potenziamento di Frontex; con il nuovo sistema non si fa che produrre una confusione di competenze che non potrà avere effetti di rilievo.

Preannuncia quindi l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide il lavoro svolto dal relatore e valuta positivamente la Proposta di regolamento in esame, che conferma come il fenomeno dell'immigrazione clandestina non possa essere considerato come un problema che investe unicamente la sponda sud del mediterraneo.

Preannuncia il voto favorevole del Pdl sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ritiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole, che rechi una condizione con riferimento alla disciplina in materia di modalità di deposito del progetto di fusione che, nello schema di decreto si prevede possa essere depositato per anche nel sito internet delle società.

Occorrerebbe al riguardo invitare il Governo a modificare l'articolo 2501-ter, terzo comma, del codice civile stabilendo che il deposito del progetto di fusione sia effettuato gratuitamente ed esclusivamente per via elettronica, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo e l'autenticità dei documenti.

Sandro GOZI (PD) condivide la condizione illustrata dal relatore; riterrebbe utile integrare le premesse del parere facendo riferimento alla positiva intenzione del Governo, richiamata nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, di avvalersi nello schema di decreto di tutte le opzioni previste nella direttiva al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cosiddetto divieto di *gold plating*, posto dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012).

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, alla luce della proposta di integrazione avanzata dall'onorevole Gozi, che condivide, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Enrico FARINONE (PD), *presidente e relatore*, ritiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole, che rechi una osservazione. La direttiva 2009/38/CE, all'articolo 8 par. 2 (*Informazioni riservate*), prevede la possibilità per la direzione centrale di non comunicare al Comitato aziendale europeo informazioni che risultino riservate sulla base di «criteri obiettivi», laddove l'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto fa riferimento a «elementi obiettivi»; tale formulazione introduce un irrigidimento rispetto al dettato della direttiva, rendendo maggiormente gravoso l'onere probatorio per le imprese. Riterrebbe pertanto opportuno invitare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto, al fine di renderlo maggiormente rispondente al dettato della direttiva.

Sandro GOZI (PD) condivide il rilievo formulato dall'onorevole Farinone, che tuttavia dovrebbe essere posto nella forma di una condizione, anche al fine di dare al Governo un segnale costante e chiaro della necessità di garantire il pieno recepimento delle direttive e anche, in questo specifico

caso, di garantire parità di condizioni alle imprese, senza ulteriori aggravii o oneri.

Enrico FARINONE (PD), *presidente e relatore*, condivide la proposta dell'onorevole Gozi, e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 4*).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ritiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole, che rechi una osservazione. Lo schema di decreto non reca infatti alcuna disposizione riguardante la materia della responsabilità relativamente al subappalto, disciplinata dall'articolo 8 della direttiva, che prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all'appaltante, sia per le sanzioni finanziarie sia per il pagamento degli arretrati. Ritiene pertanto opportuno – considerato che l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, prevede l'obbligazione in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento – invitare il Governo a valutare la possibilità di integrare lo schema di decreto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva in materia di responsabilità relativamente al subappalto, anche alla luce della vigente disciplina di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno anche in questo caso, e tenuto conto del rilievo delle questioni affrontate, formulare i rilievi avanzati dal relatore nella forma della condizione. Non si può infatti, a suo parere, dare per scontato che la normativa vigente si applichi automaticamente al caso richiamato.

Marco MAGGIONI (LNP) rilevato come la presenza di cittadini irregolari danneggi pesantemente il mercato del lavoro in Italia e non garantisca parità di condizioni tra imprese, ritiene opportuno formulare i rilievi avanzati dal relatore nella forma della condizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni dei colleghi e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, tre progetti legislativi dell'Unione europea, per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.

Sulla base di una prima valutazione, nessuno dei tre progetti indicati presenta aspetti rilevanti sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà.

Va peraltro segnalato che il 22 maggio è stata raggiunta per la prima volta la soglia per l'attivazione della procedura del « cartellino giallo » (1/3 dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali) in merito alla proposta di regolamento sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)130 definitivo). Entro il termine di 8 settimane,

infatti, 7 parlamenti monocamerali e 5 camere di parlamenti bicamerali hanno adottato un parere motivato, per un totale di 19 voti (un voto in più rispetto ai 18 necessari per attivare la procedura del cartellino giallo).

La proposta in esame intende chiarire l'interazione tra l'esercizio di alcuni diritti sociali (diritto di sciopero, contrattazione collettiva) e l'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Si tratta di una questione di estrema complessità e delicatezza, che ha generato numerose controversie di lavoro in fattispecie con aspetti transnazionali, su cui la Corte di giustizia si è pronunciata nelle sentenze Viking line, Laval, Ruffert e Commissione contro il Granducato del Lussemburgo del 2007 e del 2008, rilevando la difficoltà di bilanciare l'esercizio delle azioni collettive con quello della libertà fondamentali. Un intervento del legislatore europeo al riguardo, proprio alla luce delle difficoltà denunciate dalla giurisprudenza, appare quindi in linea di principio necessario.

Tuttavia, i 19 parlamenti o camere nazionali che hanno adottato un parere motivato hanno ritenuto non giustificata la proposta legislativa sotto il profilo di sussidiarietà, in quanto essa inciderebbe profondamente su istituti riservati alla disciplina nazionale. La Commissione dovrà pertanto riconsiderare la proposta, valutando se mantenerla, ritirarla o modificarla. Tenuto conto che il termine per l'esame di sussidiarietà della proposta in questione è scaduto il 22 maggio, non è possibile operare un esame specifico di presso la nostra Commissione nell'ambito della procedura di allerta precoce. Appare invece urgente avviare l'esame di merito della proposta presso la nostra Commissione ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro.

Segnala quindi all'attenzione della Commissione, ai fini dell'avvio dell'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, i seguenti progetti di atti:

1) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di

reato nell'Unione europea (COM(2012)85) assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). La proposta intende rafforzare e parzialmente sostituire l'attuale quadro giuridico in materia che risulta dalla combinazione di cinque diverse decisioni-quadro. Tali atti già prevedono norme comuni per l'esercizio di poteri estesi di confisca e per il riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e di confisca che tuttavia, nelle valutazioni della Commissione e delle stesse autorità nazionali competenti, non si sono rivelati efficaci: in particolare, la confisca risulta ancora ostacolata dalle divergenze tra le legislazioni degli Stati membri.

La proposta in esame:

amplierebbe, ai fini della confisca, l'attuale concetto di provento al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti gli utili indiretti, compresi il successivo reinvestimento o la trasformazione di proventi diretti, il valore corrispondente a tutte le perdite evitate e tutti gli utili valutabili;

armonizzerebbe ulteriormente le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca definendo un unico insieme di norme minime;

consentirebbe la confisca dei beni trasferiti a terzi, quando l'imputato non possiede beni passibili di confisca;

disporrebbe l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria di provvedimenti provvisori per garantire che i beni rimangano disponibili in vista di un'eventuale confisca e misure per assicurarne la gestione.

2) La già richiamata proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)130 final) e la connessa proposta di direttiva concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)131).

Tale ultima proposta, dando seguito alle indicazioni contenute nel Rapporto Monti sul Mercato interno, è volta a migliorare la direttiva 96/71/CE, che definisce una serie di condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate dal prestatore di servizi nel paese ospitante per garantire la protezione. La disciplina presenta grande rilevanza e complessità ai fini sia del temperamento di diritti sociali e libertà economiche sia della prevenzione di fenomeni di concorrenza sleale tra ordinamenti. La proposta di direttiva mira, per un verso, a meglio definire le condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate dal prestatore di servizi nel paese ospitante per garantire la protezione minima di lavoratori vulnerabili per la loro situazione (lavoro temporaneo in un paese straniero, difficoltà di essere adeguatamente rappresentati, insufficiente conoscenza delle leggi, delle istituzioni e della lingua locali). Per altro verso, essa intende a rafforzare l'uguaglianza di condizioni e la certezza del diritto per i prestatori e i fruitori di servizi e per gli stessi lavoratori distaccati.

La seduta odierna del Comitato costituisce l'occasione per una valutazione sul seguito effettivo dato alle segnalazioni formulate dal Comitato nelle precedenti sedute ai fini dell'avvio dell'esame dei progetti di atti dell'Unione europea. Il Comitato ha seguito sin dalla sua creazione un approccio pragmatico e selettivo: per un verso, sono stati segnalati soltanto atti che, per il particolare impatto politico, economico e sociale, non fossero riferibili a singoli settori o politiche ma avessero una rilevanza generale per lo sviluppo del processo di integrazione europea e l'interesse nazionale. Per altro verso, il Comitato, al fine di evitare il rischio di cumulare un numero di segnalazioni non compatibile con la programmazione dei lavori nelle commissioni di settore, si è riunito in media ogni 2 mesi.

Questo approccio si è dimostrato efficace, alla luce dell'esperienza sinora maturata ai fini dell'esame di sussidiarietà, nel quadro della procedura di allerta pre-

coce, in relazione al quale la XIV Commissione, che ha competenza primaria in materia, dà sistematicamente seguito alle segnalazioni del Comitato.

Alle indicazioni relative documenti delle Istituzioni europee da valutare nel merito ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, invece, in meno della metà dei casi è conseguito l'effettivo avvio dell'esame presso le commissioni di merito e, conseguentemente, presso la XIV Commissione.

Nell'ultima seduta del Comitato, il 15 febbraio 2012 erano stati segnalati ai fini dell'esame *ex* articolo 127 9 progetti di atti; soltanto su 4 di tali atti è stato effettivamente avviato l'esame.

Nella precedente seduta dell'8 novembre 2011 erano stati segnalati 19 progetti di atti di cui solo 8 hanno costituito oggetto di esame effettivo. Questi dati sono indice della difficoltà delle Commissioni di merito ad inserire sistematicamente nel proprio programma di lavori l'esame di atti dell'UE, anche quando sollecitazioni in questo senso sono rivolte dalla nostra Commissione. Ne consegue che provvedimenti di grande importanza, quali, ad esempio, i principali programmi di spesa connessi al Quadro finanziario pluriennale, non sono oggetto di specifici indirizzi parlamentari.

In coerenza con il ruolo istruttorio e di impulso del Comitato, appare opportuno reiterare alcune segnalazioni, relative ad atti di particolare importanza, affinché la XIV Commissione possa dare avvio all'esame ai sensi dell'articolo 127 e possano essere sollecitate a provvedervi anche le commissioni di merito.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

1) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo/2), assegnata, ai

sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);

2) le proposte di regolamento recanti istituzione, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)750 definitivo), e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)753 definitivo) nonché recanti istituzione del Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)751 definitivo), disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)752 definitivo), assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali);

3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2011)883 definitivo).

Propone, in conclusione, di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea richiamati.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 654 del 22 maggio 2012, a pagina 119, prima colonna, quarta riga, le parole: « La seduta comincia alle 14.25. » sono sostituite dalle seguenti « La seduta comincia alle 14.15. ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »;

vista la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

ricordato che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308), e che tale comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309);

rilevato che tale Comunicazione sottolinea che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE;

evidenziato che, al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la « Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione », per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; tale Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013, con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate;

ricordato infine che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM(2011)873 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM (2011) 873 def.);

considerato che:

la proposta intende consolidare e migliorare la disciplina relativa ad EUROSUR, strumento indispensabile per dotare gli Stati membri, le istituzioni e gli organismi specializzati dell'UE, a partire da Frontex, della concreta possibilità di monitorare efficacemente lo stato della situazione alle frontiere esterne dell'UE e, conseguentemente, la gestione di situazioni di crisi quali sono quelle che si sono ripetutamente verificate nel recente passato con riferimento al fenomeno dell'immigrazione clandestina;

sempre più frequenti risultano i casi di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione europea, soprattutto da soggetti provenienti dai paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in direzione di Italia, Spagna, Grecia e Malta;

le organizzazioni criminali che controllano e lucrano sulla tratta di esseri umani e sull'immigrazione clandestina favoriscono gli attraversamenti anche per il traffico di sostanze stupefacenti, di armi e nel sostegno ad attività terroristiche;

il rafforzamento degli strumenti di conoscenza e il coordinamento delle atti-

vità poste in essere dagli stati membri e l'UE presuppone l'adozione di una disciplina europea, trattandosi di situazioni di emergenza che, come più volte è stato segnalato dall'Italia e dagli altri paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, non possono essere demandate alle competenze dei singoli paesi;

la proposta appare, quindi, pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in quanto volta a rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento delle iniziative tra gli Stati membri e con le istituzioni europee;

al fine di rafforzare gli strumenti di conoscenza, operativi e di coordinamento, la proposta prevede, in particolare, l'istituzione di appositi Centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera;

rilevato che l'articolo 12 stabilisce che FRONTEX è tenuta a facilitare l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, fermo restando che la stessa agenzia può tuttavia respingere (paragrafo 4) una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto

dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) verifichi la Commissione di merito se le funzioni che la proposta assegna ai centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera possano essere svolte dal Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione, già operante presso la Direzione centrale dell'Immigra-

zione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno al fine di evitare nuovi oneri;

b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12 della proposta, se non sia opportuno precisare che non può essere interamente demandata alla discrezionalità di FRONTEX la possibilità di negare informazioni agli Stati membri, qualora si tratti di informazioni nella disponibilità dell'agenzia che potrebbero rivelarsi indispensabili per uno Stato membro le cui frontiere siano investite da tentativi di attraversamento irregolare.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (atto n. 461).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (atto n. 461);

considerato che lo schema di decreto in esame, novellando l'articolo 2501-ter del codice civile, stabilisce che « il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione ovvero pubblicato nel sito internet della società »;

rilevato che l'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE, relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) che riproduce l'articolo 6 della direttiva 78/855/CEE, come novellato dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede, al secondo comma, che gli Stati membri non subordinano l'esenzione dall'obbligo di deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi;

considerato che l'ultimo periodo del considerando 4 della direttiva 2009/109/CE precisa che « qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti »;

rilevato che la previsione della pubblicazione del progetto di fusione nel sito web, in alternativa al deposito presso il registro delle imprese, quale prospettata dalla novella l'articolo 2501-ter del codice civile non contempla alcuna previsione idonea ad assicurare la sicurezza e l'autenticità dei documenti come richiesto dall'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE;

considerato che in base al terzo comma dell'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione del progetto sia effettuata, in deroga al richiamato secondo comma del medesimo articolo, tramite la piattaforma elettronica centrale sostitutiva del bollettino nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE ovvero in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo;

rilevato che nel nostro ordinamento il registro delle imprese consente di assolvere agli adempimenti societari di tipo

pubblicitario tramite utilizzo di una piattaforma elettronica che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE;

valutata infine positivamente l'intenzione del Governo, richiamata nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, di avvalersi nello schema di decreto di tutte le opzioni previste nella direttiva al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cd. divieto di *gold plating*, posto dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a modificare l'articolo 2501-ter, terzo comma, del codice civile stabilendo che il deposito del progetto di fusione sia effettuato gratuitamente ed esclusivamente per via elettronica, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo e l'autenticità dei documenti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (atto n. 465).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011);

ricordato che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE (procedura di infrazione n. 2011/0842), che fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011;

rilevato che lo schema di decreto in esame appare dare piena attuazione alla direttiva 2009/38/CE, e consente in tal modo di superare la procedura di infrazione avviata;

preso atto del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 10 maggio 2012;

visto l'avviso comune del 12 aprile 2011, sottoscritto dalle parti sociali (Confindustria, ABI, ANIA, Confcommercio, Imprese per l'Italia, CGIL, CISL, UIL), e le successive osservazioni congiunte formulate dai medesimi soggetti sullo schema di decreto;

rilevato che la direttiva 2009/38/CE, all'articolo 8 par. 2 (*Informazioni riservate*), prevede la possibilità per la direzione centrale di non comunicare al Comitato aziendale europeo informazioni che risultino riservate sulla base di « criteri obiettivi », laddove l'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto fa riferimento a « elementi obiettivi »; tale formulazione introduce un irrigidimento rispetto al dettato della direttiva, rendendo maggiormente gravoso l'onere probatorio per le imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a rivedere la formulazione dell'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto, al fine di renderlo maggiormente rispondente al dettato della direttiva.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (atto n. 466).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

ricordato che il 30 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura d'infrazione n. 2011/1073) per mancato recepimento della direttiva 2009/52/CE;

rilevato che lo schema di decreto in esame appare dare piena attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e consente in tal modo di superare la procedura di infrazione avviata;

rilevato tuttavia che lo schema di decreto non reca alcuna disposizione riguardante la materia della responsabilità relativamente al subappalto, disciplinata dall'articolo 8 della direttiva, che prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere

estesa anche all'appaltante, sia per le sanzioni finanziarie sia per il pagamento degli arretrati;

considerato che l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, prevede l'obbligazione in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a integrare lo schema di decreto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva in materia di responsabilità relativamente al subappalto, anche alla luce della vigente disciplina di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	325
DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	320
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	326
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. C. 2744 e abb. nuovo testo unificato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	321
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	327
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. C. 4108 e abb. testo unificato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	323
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	328

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che l'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, istituisce l'Autorità nazionale anticorruzione; il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra l'Autorità, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Rileva che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costitu-

zione, sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi; con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione. Osserva che l'articolo 2-bis reca norme in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici. Sottolinea che l'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; l'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso; l'articolo 5-bis reca modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si sofferma sull'articolo 6, che reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. Evidenzia che l'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione e l'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; in particolare, la lettera i) del comma 2 prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'individuazione, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, delle ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna. Sottolinea che gli articoli da 8-bis a 9-septies recano

modifiche ai codici penale e civile e intervengono su fattispecie penali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva l'adozione di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Allo stato, osserva, a seguito dell'ultima proroga introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine scade il 15 maggio 2012. Fa notare che decorso il suddetto termine per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, saranno abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal predetto decreto legislativo, incompatibili con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati sull'intera rete ferroviaria nazionale; inoltre, sostiene, si esclude in modo esplicito l'applicabilità del titolo II sui luoghi di lavoro ai mezzi di trasporto, con conseguente vuoto normativo

derivante dall'assenza di una disciplina per i tre settori sopra menzionati. Rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 1 consente di far salva la normativa speciale di settore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento; la disposizione di cui al comma 2 intende modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente consente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, di autocertificare, fino al 30 giugno 2012, l'effettuazione della valutazione dei rischi. In assenza della proroga, evidenza, i datori di lavoro sarebbero obbligati a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese; per evitare l'applicazione del regime ordinario in materia di valutazione dei rischi si propone, pertanto, di prorogare fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigente disciplina speciale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) nel condividere i contenuti e le finalità del provvedimento, esprime apprezzamento per l'osservazione formulata dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Pizzetti.

Il deputato Mario PEPE (PD) rammenta che in talune regioni sono state istituite agenzie per la tutela dell'ambiente che svolgono utili funzioni anche a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

C. 2744 e abb. nuovo testo unificato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che gli articoli 1 e 2 stabiliscono le finalità e l'oggetto del testo, volto all'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità e al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Rileva che il sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria è costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria; dalla rete di conservazione e sicurezza; dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali; dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone, le cui definizioni sono recate dall'articolo 3. Osserva che l'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria previste dai trattati internazionali, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e dalle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; perseguono gli obiettivi della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria nel quadro della programmazione dello sviluppo rurale. Sottolinea che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione *in situ* delle varietà e razze locali; le regioni, ai sensi dell'articolo 6, istituiscono il repertorio regionale delle

varietà e razze locali e definiscono le procedure in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione. Segnala che l'articolo 7 stabilisce che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete di conservazione e sicurezza. L'articolo 8, osserva, prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, le cui modalità di istituzione e di funzionamento sono definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Evidenzia che gli articoli 9 e 10 recano norme a tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica ed in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Precisa che l'articolo 11 apporta modifiche alla legge quadro sulle aree protette; l'articolo 12 dispone che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di piante di provenienza non locale, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. Evidenzia che l'articolo 13 prevede che la biodiversità microbica è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Sottolinea che gli articoli 14 e 15 prevedono il rapporto sullo stato della biodiversità agraria e la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria. Fa notare che gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e norme volte a disciplinare il contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione. Rileva che l'articolo 18 prevede che al fine di sensibilizzare la popolazione e di sostenere le produzioni agrarie e alimentari il Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere azioni positive per la tutela della biodiversità agraria.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento e le specifiche misure di salvaguardia e tutela della biodiversità e dei profili fitogenetici delle produzioni agricole. Ravvisa l'esigenza che il testo sia integrato dalla previsione di un apposito fondo nazionale che rechi adeguate risorse per finanziare il sistema delineato dal provvedimento. Precisa che le regioni devono altresì istituire appositi fondi finalizzati al finanziamento dell'anagrafe unica e dell'osservatorio sulle biodiversità.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare che la precedente versione del testo prevedeva, all'articolo 12-*bis*, il fondo per la tutela della biodiversità agraria richiamato dal deputato Pepe; tale norma è stata tuttavia soppressa. Sostiene che non appare sufficiente la previsione dell'articolo 19 relativa alla clausola di invarianza finanziaria ed auspica che sia ripristinato il menzionato fondo per la tutela delle biodiversità previsto nella precedente versione dell'articolato.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, evidenzia che il provvedimento reca prevalentemente linee guida e principi di tutela volti a delineare un articolato sistema di garanzie a favore dello sviluppo della biodiversità in agricoltura. Il fondo nazionale richiamato dal senatore Vaccari è stato soppresso in quanto rischiava di pregiudicare la tempestiva approvazione del provvedimento in relazione ai rilievi mossi sugli oneri finanziari che avrebbe comportato. Sottolinea che il provvedimento consente di attuare nel settore agricolo un incisivo processo di riorganizzazione degli organi e degli enti operanti nel settore tale da superare l'attuale dispersione di risorse e volto a

garantire un più efficiente sistema di tutela delle biodiversità.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) sostiene che, nel quadro delle misure volte alla tutela della biodiversità agraria, il ruolo del produttore agricolo deve assumere una sempre più evidente centralità. Rileva, pertanto, che occorrono ulteriori garanzie rispetto alla pur necessaria presenza di fondi comunitari e di risorse economiche. In tal senso, diviene particolarmente delicato il ruolo del sistema delle autonomie regionali che dovranno sostenere la posizione del produttore agricolo anche in una fase successiva alla adesione al sistema della biodiversità.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, richiama l'esigenza che le regioni promuovano adeguate iniziative tese a garantire l'effettiva attuazione delle linee guida recate dal testo in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

C. 4108 e abb. testo unificato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, volto a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche, ai sensi dell'articolo 1. Rileva che l'articolo 2 apporta modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, mentre l'articolo 3

dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti, devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento; la produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione sono soggette a sanzione. Osserva che l'articolo 4 apporta puntuali modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Segnala che l'articolo 5 prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza; è fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Evidenzia che l'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana; con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale. Evidenzia che l'articolo 7 stabilisce che il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 8 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul

mercato nazionale, predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute. Rileva che gli articoli 8 e 9 prevedono programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni, al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari, e specifiche misure sanzionatorie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla

potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 57/2012, in corso di esame presso le commissioni XI e XII della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese;

rilevato che l'articolato interviene con misure di proroga di termine in settori

attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale oggetto del provvedimento in esame.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria
(Nuovo testo unificato C. 2744 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria;

rilevato che le materie « agricoltura » e « alimentazione » sono riconducibili alla competenza legislativa regionale, seppur gli interventi previsti risultano strettamente connessi ai profili relativi alla « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

considerato che la disciplina recata dal testo contempla, sotto il profilo applicativo, la partecipazione dei diversi livelli di governo del territorio interessati ed in

particolare l'incisivo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 4, ai sensi del quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria, con riferimento alle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamata l'esigenza che le regioni promuovano adeguate iniziative e misure volte a garantire l'effettiva attuazione delle linee guida recate dal testo in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta
(C. 4108 e abb. testo unificato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale;

evidenziate le previsioni dell'articolo 6, che prevede l'intesa con la Conferenza unificata in merito alla definizione della forma, delle caratteristiche tecniche e della disciplina d'uso del logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 7, che le campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale, sono predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le regioni possono, nell'ambito della loro competenza, emanare specifiche disposizioni in materia di produzione, tracciabilità e specificità territoriale delle bevande analcoliche a base di frutta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione 2008-2009 e bilanci tecnici attuariali (<i>Esame e rinvio</i>)	329
<i>ALLEGATO (Proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione 2008-2009 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati)</i>	332

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione 2008-2009 e bilanci tecnici attuariali.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, fa presente che la relazione in titolo sintetizza, anche attraverso tabelle e dati di estremo interesse, gli elementi principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti svolto da parte della Commissione nel periodo marzo-novembre 2011. Ricorda che si tratta della seconda relazione che la Commissione ha prodotto nell'attuale legislatura; la prima, approvata

nella seduta del 25 gennaio 2010, DOC.XVI-*bis* n. 2, aveva ad oggetto i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, i preventivi 2007 e i bilanci tecnici attuariali.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel sintetizzare i contenuti della proposta di relazione (*vedi allegato*) da lui predisposta con l'ausilio degli Uffici della Camera, rileva che la stessa ha ad oggetto documenti contabili ormai datati, tanto che anche sotto il profilo strutturale sono intervenute modifiche normative di cui tali bilanci non tengono conto.

Per quanto riguarda gli enti di previdenza pubblici, ricorda come la Commissione, pur esprimendo sui bilanci esaminati pareri favorevoli con condizioni e osservazioni, abbia sottolineato l'esigenza di adottare nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie a garantire nel breve e nel lungo periodo l'equilibrio della gestione finanziaria.

Per quanto riguarda le casse dei professionisti, rileva come il documento offra valutazioni significative sui patrimoni e sui relativi rendimenti, nonché sul rapporto contribuenti/pensioni anche attraverso

specifiche tabelle esplicative. Ricorda infine le recenti innovazioni recate dal decreto legge n.201 del 2011, volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici attuariali riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Trattandosi di un lavoro complesso per natura e contenuti propone, per dare modo a tutti i commissari di svolgere gli opportuni approfondimenti, di rinviare l'approvazione del documento ad una successiva seduta.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) nel ringraziare il relatore e gli Uffici della Segreteria della Commissione per l'ottimo lavoro svolto utilizzando esclusivamente risorse interne all'amministrazione, senza alcun ricorso a consulenze esterne onerose, ritiene opportuno svolgere una precisazione per quanto riguarda la situazione dell'ENPAM. Ricorda infatti che l'ente sta predisponendo una riforma del proprio sistema previdenziale, per cui propone una modifica, nel senso di sostituire alla fine nel paragrafo 2.1 il periodo: « Va tuttavia sin d'ora evidenziato come estremamente critica si presenti la situazione relativa all'ENPAM, e come in particolare per tale ente emerga la necessità di immediati correttivi al sistema di raccolta dei mezzi finanziari e di determinazione delle prestazioni erogate », con il seguente: « Identica valutazione va riservata, in prospettiva, all'ENPAM che ha in corso di approvazione una riforma del sistema previdenziale i cui effetti si potranno appurare negli esercizi finanziari successivi a quelli esaminati nella presente relazione ».

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nell'accettare la riformulazione proposta dal deputato Lo Presti, ritiene necessario aggiungervi infine la seguente precisazione: « sempreché tale riforma sia in grado di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalla Commissione ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) nel ringraziare il relatore e gli Uffici per il lavoro svolto, che tuttavia, riguarda docu-

menti contabili ormai datati, per quanto riguarda l'Enpam sottolinea come vi siano inchieste giudiziarie che coinvolgono ex consulenti finanziari dell'ente per le gravi perdite finanziarie subite. Evidenzia poi come il rapporto contribuenti/pensioni per quanto riguarda il Fondo specialisti esterni sia inferiore all'unità.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), concorda sulla necessità di rinviare la votazione del documento in esame, ritenendo opportuno evidenziare più dettagliatamente che esso ha ad oggetto bilanci riferiti ad anni passati e che la Commissione ha svolto rilievi critici più puntuali sulla recente gestione finanziaria degli enti privati nell'ambito del documento conclusivo sulla situazione economico-finanziaria delle casse, anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali (Doc XVII-bis n.3). Non vorrebbe infatti che dalla relazione emergesse una situazione del sistema previdenziale meno problematica di quello che è realmente.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel condividere le osservazioni del collega Santagata, fa presente tuttavia che nella parte conclusiva del documento si rinvia espressamente agli esiti contenuti nel documento conclusivo relativo alla citata indagine. Ritiene comunque possibile sottolineare ulteriormente tali aspetti critici.

La deputata Carmen MOTTA (PD) ritiene opportuno rinviare la votazione della proposta di relazione ad una successiva seduta al fine di approfondirne il contenuto. Condivide poi le osservazioni del deputato Santagata circa la necessità di fare emergere più esplicitamente che la situazione attuale del sistema previdenziale è assai più critica rispetto a quanto non sia emerso dall'esame dei bilanci consuntivi 2007-2008 e preventivi 2008-2009.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) sottolinea come la tabella 4, in cui sono indicati i valori patrimoniali e i rendimenti

delle casse *ex* decreto legislativo n. 509/1994 evidenzi in modo inequivocabile i rendimenti complessivi netti negativi di tali enti.

Il deputato Antonino LO PRESTI (FLPTP) ritiene che la proposta di relazione sia eccellente e rispecchi sotto il profilo del contenuto la situazione degli enti emersa dai bilanci riferiti agli anni in oggetto. In particolare, per quanto riguarda le casse si fornisce il quadro emerso dall'esame dei bilanci tecnici, riferendo per ciascuna di esse gli anni in cui il saldo corrente e il relativo patrimonio diventano negativi. Non ritiene possibile dare un contenuto di indirizzo politico al documento in esame, proponendo di presentare una mozione *bipartisan* in Assemblea. Ricorda poi come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse, anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali la Commissione abbia sufficientemente stigmatizzato le perdite finanziarie subite da

alcune casse che si sono rivolte a consulenti inaffidabili.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, concorda con la necessità di storicizzare la proposta di relazione, pur considerandone il contenuto ineccepibile. Concorda con il collega Lo Presti sulla necessità di presentare una mozione in Assemblea in cui evidenziare le criticità del sistema previdenziale.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL) sottolinea, comunque, che per quanto attiene alle casse private la proposta di relazione contiene tabelle in cui sono evidenziati gli indicatori fondamentali della situazione economico-patrimoniale di ciascuna di esse. Ritiene, comunque, possibile tenere conto delle considerazioni svolte dai colleghi.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI
2007-2008, DI PREVISIONE 2008-2009 E BILANCI TECNICO-AT-
TUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI****PREMESSA**

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli enti previdenziali per il periodo 2007-2008, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2007, 2008, dei preventivi 2008 e 2009 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 15 sedute (16 marzo 2011-30 novembre 2011), per un periodo complessivo di circa 9 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

dieci considerazioni conclusive favorevoli relative a IPSEMA, CIPAG, IPOST, ENPAPI, FASC, ENAM, INPDAP, INAIL, INPGI (gestione separata), CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

dodici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a ENPAM, ENPAV, ENPACL, ENPAIA, INARCASSA, EPPI, ENPAB, CASSA DEL NOTARIATO, ENPALS, ENPAF, ENASARCO, CNPADC;

due considerazioni conclusive favorevoli con condizioni relative a CNPR, INPGI (gestione principale);

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a INPS, ONAOSI, ENPAP.

Sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica;
2. La gestione caratteristica delle Casse private (d.lgs.n.103/1996) e delle Casse privatizzate (d.lgs.n.509/1994);
3. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti.

1. Lo Stato di salute della previdenza pubblica.

Al fine di fornire un quadro complessivo relativo all'andamento del sistema previdenziale pubblico negli anni considerati si fornisce di seguito il quadro emerso dall'analisi dei bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e dei bilanci tecnici attuariali dei seguenti enti di previdenza e assistenza pubblici: INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, IPSEMA, ENPALS, ENAM.

Si ricorda che, con decreti del Ministro del lavoro dell'11 settembre 2008, al fine di definire il procedimento di costituzione dei c.d.a., nonché per finalità di riordino volte a definire modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa, sono stati commissariati l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP, l'IPSEMA e l'ENPALS. Con tali decreti il Governo ha ritenuto di attribuire ai commissari straor-

dinari i poteri e i compiti dei singoli consigli di amministrazione. Il commissariamento è durato fino al maggio 2010, pertanto le conseguenze sulla gestione degli istituti di previdenza pubblici saranno oggetto di attenzione in sede di esame dei bilanci consuntivi 2009 e seguenti.

Prima di entrare nel merito delle evidenze emerse nel corso dell'attività di

analisi e valutazione dei dati gestionali relativi al settore previdenziale pubblico, si forniscono nella tabella che segue degli indicatori relativi alla composizione patrimoniale e relativa redditività della gestione mobiliare ed immobiliare. Tali dati saranno commentati nel dettaglio nei paragrafi dedicati ai singoli enti.

TABELLA 1

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI

(importi in milioni di euro)

<i>Enti pubblici</i>	<i>Patrimonio complessivo netto</i>	<i>Patrimonio immobiliare</i>	<i>Patrimonio mobiliare</i>	<i>Rendimento complessivo netto</i>	<i>Rendimento immobiliare</i>	<i>Rendimento mobiliare</i>	<i>Anno di riferimento</i>
INPS	39.316	307	2.135	1,4%	-0,7%	1,6%	2008
INPDAP	14.440,2	786,6	14.471,8	1,5%	4,1%	1,4%	2008
IPSEMA	274,5	45,1	191,3	1,8%	7,6%	1,7%	2008
IPOST	2.433	58	1.571	1,37%	-0,83%	2,2%	2008
ENPALS	2.172,6	33,38	1.841	0,67%	2,25%	0,64%	2008
INAIL	848	2,57	14.813	0,81%	3,17%	0,59%	2008
ENAM	63,97	67,47	36,08	1,05%	3,40%	0,95%	2008

* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Tra gli indicatori considerati di maggior rilievo per valutare la sostenibilità del sistema previdenziale pubblico nel medio-lungo periodo vi è senza dubbio il rapporto demografico iscritti/pensioni, il cui

andamento negli anni considerati, registra, ad eccezione dell'ENPALS, rapporti di poco superiori all'unità.

Nella tabella che segue sono forniti i relativi dati.

TABELLA 2

RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONI

<i>Enti di previdenza e assistenza pubblici</i>	<i>Iscritti/Pensioni Anno 2007</i>	<i>Iscritti/Pensioni Anno 2008</i>
INPS	1,034	1,036
INPDAP	1,33	1,37
IPOST	1,16	1,17
ENPALS	4,9	4,8

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Dall'analisi del bilancio consuntivo 2008 emerge un risultato economico di esercizio pari a 6.858 mln/€, in diminuzione (-0,9%) rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2007, pari a 6918 mln/€.

Il patrimonio netto di esercizio nel 2008 ha subito un incremento del 21,13% rispetto al dato del 2007, mentre la gestione finanziaria di competenza evidenzia nel complesso un avanzo di 13.494 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 45,4% rispetto al 2007 (9.282 milioni di euro). Tale avanzo è stato determinato in buona misura dall'aumento delle entrate contributive, in incremento rispetto al 2007 del 7,8%. Tali entrate sono costituite nel biennio considerato, per il 97,4%, dai « Contributi di pertinenza delle gestioni previdenziali e assistenziali » dell'INPS e, per la restante parte, da « Contributi di pertinenza dello Stato ».

In linea generale, può osservarsi come la crescita delle entrate contributive (+10.699 mln di euro) nel 2008 derivi principalmente dall'aumento dell'occupazione, dal contrasto all'evasione ed elusione contributiva, dall'incremento dell'aliquota contributiva della « Gestione separata parasubordinati » e da maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato.

In dettaglio, l'incremento, in misura pari allo 0,8%, rispetto al 2007, del numero complessivo degli iscritti nelle gestioni amministrative ha determinato un corrispondente aumento delle entrate contributive. Le gestioni che registrano la crescita più significativa sono nel 2008: il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) (+0,9); la Gestione previdenziale dei commercianti e la Gestione previdenziale lavoratori parasubordinati. Ulteriori elementi che hanno consentito un incremento delle entrate contributive sono: l'aumento al 20% dell'aliquota contributiva IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico degli artigiani e commercianti e l'aumento al 24% dell'aliquota dovuta alla

Gestione parasubordinati, per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

A fronte dell'aumento delle entrate contributive, si è verificato anche un aumento delle uscite per prestazioni, che sono risultate in aumento del 4,5% rispetto al 2007. Si ricorda come il numero totale delle pensioni erogate dall'Istituto – pari a 18.608.679 – risulta nel 2008 in lieve aumento (+0,6%) rispetto all'anno precedente.

Si evidenzia inoltre che, per la copertura delle prestazioni non previdenziali a carico della « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS) – per definizione in pareggio – per l'anno 2008, vi sono stati trasferimenti dal bilancio dello Stato per 79.180 milioni di euro, con un incremento di 3.292 milioni rispetto ai 75.888 milioni del 2007.

Per quanto riguarda il valore complessivo del patrimonio immobiliare – costituito per il 56,1% da immobili da reddito e per il 43,9% da immobili ad uso strumentale – nel biennio 2007-2008 ammonta a circa 308 milioni di euro. La gestione degli immobili da reddito nel 2008, ha comportato un aumento delle entrate del 9,26% rispetto al 2007, a fronte delle quali si è registrato tuttavia, un aumento delle spese di gestione (+3,57% rispetto al 2007), che ha determinato un risultato negativo netto di 645 mila euro (-0,7%). Al riguardo si segnala che l'ordinaria gestione del patrimonio immobiliare ha continuato ad essere curata dalla Società IGEI S.p.A., in liquidazione dal 31/12/2006.

In materia di dismissioni, si segnala che il patrimonio retrocesso all'Istituto, a conclusione dell'operazione SCIP 2 risulta pari al 28.02.2009 a un miliardo e 186 milioni di euro. Allo stato attuale è in corso l'individuazione tramite gara di una Società di gestione del risparmio (SGR) cui affidare la costituzione del Fondo per la gestione e la vendita di tutti gli immobili residui dell'Istituto.

Con riferimento alle attività finanziarie dell'Istituto, le immobilizzazioni finanzia-

rie sono pari a 5.707 milioni di euro nel 2007 e a 5.796 milioni nel 2008 ed invariato rimane l'ammontare dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, pari a 2.401.059,48 euro. Le disponibilità liquide registrano tra il 2007 e il 2008 un incremento pari al 23,86%, passando da 32.587 milioni a 40.362 milioni di euro; tra queste, la voce più consistente è rappresentata dalle somme giacenti presso la tesoreria dello Stato, pari a 26.993 milioni nel 2007 e a 34.744 nel 2008.

In materia di spese di funzionamento – riconducibili ai tre macroaggregati di spesa « risorse umane », « risorse strumentali » e « acquisto di beni di consumo e di servizi » – si rileva come nel 2008 risultino in aumento del 4,2% rispetto al 2007, mentre le spese per gli organi istituzionali dell'Ente registrano un decremento del 4,2%.

Il risultato economico, se scomposto nei risultati delle singole gestioni, evidenzia come lo stesso sia legato essenzialmente a due gestioni: la « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti » e la « Gestione dei lavoratori parasubordinati », che con i loro avanzi, rispettivamente pari a 5.723 mln di euro e 8.251 mln di euro, sono riuscite a coprire i disavanzi strutturali delle altre gestioni.

Nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), che presenta un avanzo complessivo netto di 2.446 milioni di euro, si segnala quale elemento di criticità l'andamento delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici che presentano consistenti disavanzi, e la cui situazione è destinata a peggiorare, considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni erogate.

Le stime del bilancio tecnico-attuariale al 1°01.2008, riferito al periodo 2008–2017, prefigurano buone garanzie di tenuta fino al periodo preso in esame, grazie al patrimonio netto positivo di circa 42 miliardi di euro. Si rilevano, però, squilibri nelle varie gestioni, con disavanzi gestionali nelle contabilità separate nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

(Trasporti, Telefonici, Elettrici ed ex INPDAI) e la situazione di confermato squilibrio delle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La Gestione prestazioni temporanee continua a sostenere, lungo tutto il periodo preso in esame, i saldi negativi delle suddette gestioni deficitarie, così come pure la recente Gestione separata *ex* articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 (lavoratori parasubordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

Al riguardo si sottolinea come la recente crisi economica abbia determinato l'impiego dei saldi attivi della « Gestione prestazioni temporanee » non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio, in quanto le risorse sono state impiegate nelle finalità istituzionali con particolare riferimento alle prestazioni riguardanti il mercato del lavoro.

In conclusione, la Commissione, per gli esercizi considerati, ha rilevato la necessità che l'Istituto segnali alle istituzioni competenti tutte le misure idonee a raggiungere e/o a mantenere l'equilibrio gestionale dei vari comparti amministrati, ponendo in essere le opportune misure di risanamento delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, strutturalmente deficitarie e valutando altresì con attenzione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i disavanzi delle separate contabilità degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici destinati a peggiorare ulteriormente, considerato che, ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti, si contrappone un aumento del numero delle pensioni. Infine, è stata rilevata l'opportunità di ridurre i costi di gestione dell'Istituto.

Le stime relative all'anno 2009 prevedono, rispetto al 2008, un aumento sia delle entrate contributive in misura pari all'1,24%; sia dei trasferimenti attivi del 3,96%, sia delle spese istituzionali del 3,94%. Per quanto riguarda le previsioni relative alla gestione immobiliare e mobiliare dell'Istituto, si ipotizza un incremento dell'ammontare totale delle immobilizzazioni in misura pari al 5,31%, ri-

spetto all'anno precedente, ed un incremento del 4% delle disponibilità liquide. Per quanto riguarda infine la situazione patrimoniale, è previsto un decremento del 22,61% dell'avanzo finanziario complessivo ed un incremento del 27,19% del risultato netto di esercizio.

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Per quanto riguarda l'Inpdap, emerge, con riferimento all'andamento della gestione generale nel 2008, un decremento del 23,28% del patrimonio netto rispetto al dato del 2007. Inoltre, il 2008 è stato caratterizzato da un disavanzo d'esercizio di circa 5 milioni 317 mila euro, in aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Tale squilibrio ha connotazioni strutturali riferibili ai processi di riordino delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego che, sottraendo alla previdenza nuovi dipendenti pubblici potenziali contribuenti, aggravano il rapporto iscritti/pensioni.

Tuttavia, nel 2008, si rileva un aumento delle entrate contributive in misura pari al 7,3% rispetto all'anno precedente, dovuto a significativi flussi contributivi determinati dagli aumenti contrattuali ed ai conseguenti conguagli. All'aumento delle entrate contributive corrisponde tuttavia un incremento ancora maggiore della spesa per prestazioni di natura pensionistica, in misura pari al 5,39%, dovuta sia al maggior numero di nuove pensioni a fine esercizio, sia al maggior importo medio delle stesse.

Di conseguenza, nel 2008, anche la spesa per i trattamenti di fine servizio (TFS), i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le assicurazioni sociali vita è aumentata in misura pari al 13,30% rispetto al 2007.

Dall'analisi dei dati di bilancio emerge come il complesso delle entrate contributive non risulti sufficiente a coprire la spesa per prestazioni cui si è fatto fronte nel 2007 con i trasferimenti provenienti

dalla fiscalità generale, per un importo pari a 1588 milioni di euro. Nel 2008 invece si è fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per coprire tale spesa, essendo venuto meno, a decorrere da tale anno, l'apporto residuale dello Stato a seguito di uno specifico intervento normativo (articolo 2, L. n. 244 del 2007).

Al riguardo si rileva che la predetta normativa ha fatto anche venire meno il principio del pareggio obbligatorio per la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, accentuando gli squilibri di parte corrente nei bilanci consuntivi dell'Istituto. In luogo dei trasferimenti previsti nella legge n. 335 del 1995 alla Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali, l'Istituto può ricevere anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 448 del 1998. Pertanto, nel 2008 è stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze un'anticipazione pari a 3620 milioni di euro, la cui restituzione si prevede di effettuare nel 2009.

Nell'ambito degli oneri connessi alle prestazioni istituzionali, la spesa per le prestazioni pensionistiche nel 2008 risulta in aumento rispetto all'anno precedente, con un incremento pari al 5,39% dovuto ad una serie di fattori quali: la perequazione automatica (con una rivalutazione dell'1,7% di tutte le pensioni vigenti al 31/12/2007); il maggior numero dei trattamenti corrisposti (+1,4%); l'aumento del valore medio delle nuove pensioni erogate dal 2008 (+ 2,7% circa) ed infine la più alta attesa di vita media degli assistiti.

Per quanto riguarda le prestazioni sociali e creditizie, si evidenzia come nel bilancio consuntivo 2008, in considerazione della diminuzione delle disponibilità, a fronte di un forte incremento della domanda, si è registrato un elevato numero di richieste non accolte, con un decremento delle prestazioni erogate del 29,17%.

Relativamente al patrimonio immobiliare, si precisa che oltre il 60% dello stesso presenta una destinazione strumentale e il rendimento netto conseguito risulta pari al 3,9% nel 2007 e al 4,1% nel

2008. In materia di dismissioni, si segnala come a conclusione dell'operazione di cartolarizzazione SCIP 2 siano retrocessi all'Istituto immobili per un valore totale pari a 645.405.327.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, le immobilizzazioni finanziarie rappresentano nei due esercizi considerati, rispettivamente, il 66% e il 70% dell'attivo patrimoniale. I valori mobiliari iscritti in questa voce di bilancio sono riconducibili a partecipazioni e crediti verso imprese collegate e controllate, altri titoli e crediti finanziari, tra i quali prestiti e mutui concessi agli iscritti e al personale. In particolare, nel 2008, tra le partecipazioni sono comprese quote di Fondi immobiliari Alpha, Beta e Aristotele, azioni di Meliorbanca s.p.a. e FIMIT e Titoli di Stato conferiti in gestione dinamica a singoli gestori. Il rendimento netto complessivo della gestione mobiliare è pari all'1,36% nel 2007 e all'1,41% nel 2008.

Le disponibilità liquide, che costituiscono la seconda voce più consistente dell'attivo dello stato patrimoniale (30,5% nel 2007 e 27% nel 2008), registrano nel 2008 una diminuzione del 10,29%.

Per quanto concerne le spese di funzionamento dell'Istituto, si registra in linea generale un tendenziale contenimento delle stesse, ad eccezione di quelle relative alle utenze.

Da tali dati emergono con grande evidenza le difficoltà che l'Istituto dovrà affrontare nel prossimo futuro per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema.

Infine, come rilevato nella relazione di sintesi del Presidente al bilancio consuntivo 2008, appare opportuno un intervento legislativo volto a consentire l'iscrizione all'Istituto sia dei dipendenti di tutti i datori di lavoro aventi natura giuridica pubblica, sia di quelli che comunque gestiscono una pubblica funzione e che attualmente versano i contributi ad altri enti previdenziali, al fine di acquisire nuove entrate contributive; potendosi pervenire in tal modo ad un incremento di circa 300.000 nuovi iscritti e ad un gettito triennale di circa 4.400 milioni di euro ed omogeneizzando i comportamenti contri-

butivi quando il « committente » è una struttura pubblica o comunque opera nel settore dei pubblici servizi.

In conclusione, la Commissione, pur esprimendo un parere favorevole sui bilanci esaminati, ha sottolineato l'esigenza di adottare nelle sedi competenti tutte le iniziative necessarie a garantire nel breve e nel lungo periodo l'equilibrio della gestione finanziaria dell'Istituto.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel preventivo 2009, in relazione ai costi si evidenzia rispetto al consuntivo 2008 un incremento del totale delle prestazioni istituzionali del 2,54%; una crescita del 2,90% delle spese correnti e la diminuzione fino alla metà delle uscite in conto capitale (-57,91%).

Per quanto riguarda i ricavi si prevede che il totale delle entrate contributive subisca un decremento dell'1% rispetto a quanto indicato nel consuntivo 2008; mentre le entrate in conto capitale sono previste in crescita del 69%.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Relativamente alla gestione economico-patrimoniale, l'Istituto nel 2008 presenta un disavanzo economico generale pari a -3.345.648.128 euro, con un risultato differenziale rispetto all'anno 2007 del -310%, anno in cui si è manifestato un attivo di 1.592.813.191 euro. Come riportato nella relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2008, tale disavanzo è stato determinato dall'applicazione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite - calcolati al tasso tecnico del 2,5% - che ha determinato un rilevante incremento delle riserve matematiche rispetto a quelle dell'anno 2007 e dei precedenti esercizi ed ha comportato, dal punto di vista economico, un accantonamento straordinario di bilancio di circa 5765 milioni di euro.

Tuttavia, nella stessa relazione, l'evento viene definito di « carattere straordinario », comportando riflessi sul conto economico del solo esercizio 2008 ed incidendo in maniera più marginale sugli

esercizi futuri, in cui si prevedono accantonamenti di circa 450 milioni di euro annui; si evidenzia a tal proposito che le stime riportate nel bilancio preventivo 2009 riportano un risultato economico di 1.500.223.000 euro.

Con riferimento alla gestione caratteristica, l'andamento del numero degli iscritti totali presenta un tasso decrescente pari a -0,78%, con stime per il 2009 del -12,18%.

Il gettito contributivo registra un *trend* positivo nel 2008, con un incremento del 4,2% rispetto all'anno precedente, mentre le uscite per prestazioni risultano in lieve diminuzione nel 2008 (-1,09%).

In riferimento agli indici di equilibrio finanziario dell'Istituto, è stato calcolato il grado di copertura delle entrate contributive rispetto alle uscite contributive, che indica come nel periodo in esame, 2007-2009, le entrate contributive correnti risultino mediamente superiori a 1,5 volte la spesa per prestazioni.

Con riferimento alle attività finanziarie, il patrimonio mobiliare registra un rendimento netto dello 0,76% nel 2007 e dello 0,59% nel 2008 e, in ambedue gli esercizi considerati, la componente liquida rappresenta oltre il 95% del totale. Occorre a tal proposito ricordare che le disponibilità liquide, sono quasi tutte prive di redditività in quanto giacenti (*ex lege* n. 720 del 1984) su conti infruttiferi della Tesoreria dello Stato, che ha redditività complessiva inferiore all'1%.

Il patrimonio immobiliare dell'Istituto, che presenta per il 40% una destinazione strumentale, registra nel 2008 una diminuzione del 62,66% rispetto al 2007, da attribuirsi unicamente alla diminuzione della voce « Immobilizzazioni in corso ed acconti » che, in base alla nuova disciplina degli investimenti degli enti previdenziali (ex l. n. 244 del 2007) prevede la cancellazione – dalla predetta voce – delle somme accantonate per i piani di impiego approvati dai ministeri vigilanti negli anni precedenti. In materia di dismissioni immobiliari si segnala come a conclusione dell'operazione di cartolarizzazione SCIP 2

il valore totale degli immobili retrocessi all'Istituto, al 28.02.2009, risulta pari a circa 310 milioni di euro.

Infine per quanto riguarda la gestione del patrimonio, si rileva come l'Istituto nel 2008 registri un ammontare di residui attivi in incremento dell'8,10% rispetto al 2007, tra cui si annoverano: i crediti verso gli utenti e i clienti (per premi e contributi di assicurazione); i crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici ed, infine, i crediti relativi alla gestione immobiliare.

Per quanto attiene alle spese di gestione, nel 2008, si registra un incremento del 3,9% rispetto al 2007. Al riguardo si precisa che il 55% di tali costi è costituito da spese per il personale in servizio, con una quota in leggero aumento (+0,20%) rispetto al 2007. Le spese di competenza per gli organi statutari registrano invece nel 2008 una diminuzione rispetto all'anno precedente.

Infine, per quanto concerne l'efficienza della gestione, si può rilevare lo sforzo dell'Istituto nella riduzione dei tempi medi di erogazione delle prestazioni che, nel periodo considerato, si riducono sia per le rendite dirette da infortuni, sia per i trattamenti economici temporanei.

Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Dall'analisi dei documenti contabili si evincono dati economico-finanziari di segno positivo, a testimonianza del fatto che l'Ente è solido finanziariamente ed ha pienamente adempiuto i suoi compiti istituzionali senza ricevere alcun trasferimento statale sino alla sua soppressione.

In particolare, dall'analisi del consuntivo 2008, emerge un risultato netto di esercizio positivo, seppure in diminuzione del 50,2% rispetto al consuntivo 2007. Tale riduzione è legata ad una contrazione della « differenza fra valore e costi della produzione » (-66,8%) e ad un decremento del « totale oneri e proventi finanziari » (-28,3%). L'avanzo di amministrazione nel 2008 registra un incremento dell'1,28% rispetto all'avanzo ottenuto nel 2007, mentre l'avanzo finanziario di competenza per

lo stesso anno è in diminuzione del 40% rispetto all'avanzo fatto registrare nell'anno precedente.

Si rileva come il conto consuntivo dell'Istituto, per l'esercizio 2008, sia stato contraddistinto principalmente dall'applicazione della normativa relativa agli sgravi contributivi e dalla gestione del Fondo di solidarietà presso l'INPS; dagli effetti delle operazioni di cartolarizzazione di alcuni immobili; nonché dall'applicazione di tutte le normative di legge che riguardano i pensionati a basso reddito.

Per quanto riguarda la gestione caratteristica, emerge, per ciò che concerne l'andamento demografico dell'Istituto, che il valore medio del numero degli iscritti nel 2008 è pari 154.327, mentre i pensionati sono 128.817. Sulla base di tali dati, il rapporto iscritti/pensioni è pari, nel 2008, a 1,17, mentre nel 2007 risultava essere di 1,16.

Relativamente alla situazione economico-patrimoniale dell'Ente, dall'analisi dei dati si evince che il valore delle immobilizzazioni materiali nel 2008 registra un decremento del 3,24% rispetto al bilancio consuntivo dell'anno precedente e risulta composto in maniera praticamente esclusiva dalla voce « terreni e fabbricati », pari al 96,88% dell'ammontare totale.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell'Ente ad uso diverso da quello strumentale, nella relazione del Commissario straordinario al bilancio consuntivo 2008 si evidenzia che – a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP1 e SCIP2 – l'Ente detiene circa 366 immobili residenziali non istituzionali non ancora cartolarizzati, costituiti prevalentemente da soffitte e cantine, che saranno dismessi previa nuova valutazione.

Con riferimento alle attività finanziarie, si evidenzia come l'Istituto nel 2008 detiene disponibilità liquide per un importo pari a 1.529,173 milioni di euro (1.443,680 nel 2007), di cui 1.394,249 milioni (pari al 91,18% del totale) sono depositati su conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, e 75,463 milioni (4,93% del totale) in disponibilità presso la

stessa Tesoreria per ricavi provenienti dalla vendita degli immobili cartolarizzati.

Per quanto attiene alla sostenibilità di lungo periodo, dall'analisi del bilancio tecnico al 31.12.2008, che reca proiezioni fino al 2038, emerge in merito alla situazione economico-patrimoniale della gestione quiescenza che il patrimonio netto presenta, per la prima volta, un valore negativo al termine dell'anno 2021, raggiungendo alla fine del periodo considerato un *deficit* pari a circa 12,616 miliardi di euro. Le altre cinque gestioni (assistenza, cassa integrativa, fondo credito, mutualità, immobili) non presentano invece alla fine del trentennio considerato saldi negativi.

Infine, con riferimento alle previsioni relative al 2009, emerge che, rispetto al 2008 le entrate complessive sono date in diminuzione dell'1,08%, mentre le entrate contributive sono date in aumento del 7,98%. Sul fronte della spesa, quella previdenziale risulta in aumento del 4,82% rispetto all'anno precedente. Infine, l'avanzo finanziario complessivo si prevede in crescita del 35,8% rispetto al bilancio consuntivo 2008.

Istituto di previdenza per il settore marittimo – (IPSEMA)

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2007-2008, le risultanze finali finanziarie, economiche e patrimoniali sono tutte di segno positivo.

In particolare, dal raffronto tra il consuntivo 2007 e il consuntivo 2008 si evince un avanzo di parte corrente in aumento del 12%; un avanzo finanziario di esercizio in crescita del 19,5%; un avanzo economico d'esercizio, al netto delle imposte, del 33,8%.

Si segnala come i risultati positivi di gestione sono stati realizzati nonostante la riduzione dell'aliquota contributiva media di circa il 10%, che ha comportato un risparmio di circa 7 mln di euro, ripartito tra lo Stato e le imprese marittime.

Si segnala altresì come la riserva matematica aumenta nel 2008 dell'8,7% rispetto all'anno precedente e la copertura

assicurativa, intesa quale differenziale tra contributi e prestazioni erogate, risulta in aumento del 9,4% rispetto all'esercizio 2007.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare dell'Istituto, costituito esclusivamente da titoli di Stato italiani, esso risulta pari a circa 63 mln di euro che, peraltro, offrono una redditività modesta.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare, si rileva come esso allo stato attuale presenti un valore complessivo pari a circa 45 mln di euro, in conseguenza della notevole riduzione dello stesso, negli esercizi precedenti, a seguito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP1 e SCIP2 con le quali sono stati conferiti immobili per un valore, iscritto a bilancio, pari a circa 59 mln di euro, ricevendo quale prezzo di trasferimento la somma di circa 49 mln di euro. La differenza fra i due valori è stata classificata in bilancio come un credito nei confronti della SCIP.

L'Ente ha recepito l'esortazione della Corte dei Conti al contenimento delle spese per incarichi professionali e consulenze che si sono ridotte del 14% nel 2007 rispetto al 2006 e del 10% nel 2008 rispetto al 2007.

Per quanto riguarda la sostenibilità di lungo periodo, dal bilancio tecnico al 31/12/2007 recante proiezioni fino al 2027, si evince che il risultato di esercizio, anche se negativo per un breve periodo, è tendenzialmente in aumento nel corso degli anni, fino a diventare ampiamente positivo negli ultimi due anni di analisi.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva un incremento del totale generale delle uscite dell'1,01% rispetto alle previsioni definitive di competenza dell'anno finanziario 2008.

Per quanto riguarda le entrate, si evidenzia, rispetto al 2008, un incremento dello 0,58% del totale generale; un lieve decremento del totale generale delle entrate correnti (-0,54%), mentre si registrano lievi incrementi del totale generale delle entrate partite di giro (1%) e del totale generale delle entrate in conto capitale (0,32%).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ENPALS).

Dall'analisi dei dati di bilancio emerge come il 2008 sia stato caratterizzato da un risultato di esercizio in decremento del 26,01% rispetto all'anno precedente e tale risultato deriva principalmente da una riduzione dei ricavi del 5,47% e da un incremento dei costi del 2,95%. Come riportato nella relazione del Collegio dei sindaci allegata al Rendiconto generale del 2008, il maggiore avanzo registrato nel 2007 è anche frutto delle operazioni di eliminazione di residui passivi.

In riferimento allo stato patrimoniale dell'anno 2008, il totale dell'attivo risulta in crescita dell'8,68% rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta principalmente ad un incremento del 30,03% delle disponibilità liquide. Lo stato patrimoniale passivo risulta in decremento del 35,79%, evidenziando una notevole diminuzione dei residui passivi. Il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 15,75% rispetto al valore del 2007, dovuto sia al proprio fondo di dotazione, sia agli avanzi di esercizio portati a nuovo.

Per quanto attiene alla gestione mobiliare, l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta. Nel complesso, le attività mobiliari dell'ENPALS ammontano a circa 1 mld 638 mln di euro nel 2007 e a circa 1 mld 841mln di euro nel 2008; tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle attività liquide presso la Tesoreria centrale per una somma pari a circa 763 mln di euro nel 2007 e a circa 963 mln nel 2008 (con un incremento del 26%). Tra gli investimenti in attività finanziarie fruttifere la parte più rilevante è costituita dalle obbligazioni governative nazionali (pari a

circa 138 mln di euro nel 2007 e a circa 137 mln euro nel 2008) e da quote di fondi immobiliari.

Per quanto riguarda le dismissioni, si segnala che l'Ente alla fine del 2008 risultava aver alienato complessivamente 162 unità immobiliari delle originarie 204 comprese nella seconda operazione di cartolarizzazione SCIP 2, per un controvalore incassato dalla società SCIP di euro 50.169.036,24 euro.

In merito alla gestione previdenziale, gli iscritti all'Ente risultano essere 283.356 nel 2007 e 279.315 nel 2008, facendo registrare un decremento di 4.041 unità, imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'Ente in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva. Il numero delle pensioni erogate presenta una lieve diminuzione nel 2008, mentre il rapporto tra iscritti e pensioni è pari a 4,9 nel 2007 e a 4,8 nel 2008.

Il gettito contributivo registra un *trend* positivo, con un incremento pari al 6,3% nel 2008 rispetto all'anno precedente, mentre la spesa previdenziale registra nel medesimo anno un aumento del 2,9%. Il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 17,7% tra il 2007 e il 2008.

Dall'analisi del bilancio tecnico al 25/05/2009, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si prevede un incremento delle prestazioni istituzionali di 32 milioni di euro rispetto all'esercizio 2008 (+3,7%), sostanzialmente legato all'aumento del numero dei pensionati. Si ipotizza inoltre che le uscite correnti di competenza registrino un aumento del 5,50% rispetto ai dati del precedente consuntivo.

Sul versante dei ricavi si prevede, rispetto al 2008, un decremento sia dell'avanzo economico del 32,7%, sia delle entrate correnti del 2,82%.

Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM).

L'Enam rappresenta l'unico ente pubblico che eroga esclusivamente prestazioni assistenziali ai propri iscritti che sono, obbligatoriamente, gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti mantengono il diritto alle prestazioni anche dopo il collocamento in pensione. L'Enam eroga ai propri iscritti prestazioni sia sotto forma di contributi economici che di servizi nei settori sanitario, scolastico, culturale, climatico e creditizio.

Gli iscritti versano un contributo mensile pari allo 0,80% dello stipendio base. Il numero di iscritti nel biennio 2007-2008 ammontava a circa 340 mila, anche se la platea dei beneficiari delle prestazioni assistenziali risultava più ampia, pari a circa 1,3 milioni di persone, considerando i familiari e i pensionati.

Dall'analisi dei bilanci consuntivi, emerge come la gran parte delle entrate serve a coprire sia la spesa per prestazioni pari, nel 2007, a circa 35 mln di euro e, nel 2008, a circa 50 mln di euro, sia le spese di amministrazione che, nel biennio 2007-2008, oscillano tra gli 8 mln e i 7,5 mln di euro. Tra le spese di amministrazione la voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale, pari a circa 5 mln di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008. Il patrimonio immobiliare dell'Ente genera annualmente entrate pari a circa 59.000,00 euro e, nel complesso, il rendimento netto risulta contenuto in assenza di investimenti immobiliari fruttiferi.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è costituito interamente da liquidità ed è completamente dedicato alla gestione di cassa. Sono assenti investimenti in attività finanziarie e le rendite sono costituite dagli interessi bancari sulle somme depositate.

Dallo stato patrimoniale dell'ente si evince: un decremento delle « attività » in misura pari all'1,34% nel biennio conside-

rato ed un aumento delle passività in misura pari al 29,78%. Nel medesimo periodo, il patrimonio netto diminuisce notevolmente in misura del 18,13% a causa delle perdite di esercizio. Dai conti economici dell'ente relativi al biennio in esame si evince un livello dei costi costantemente superiore a quello dei ricavi e tale da determinare una perdita d'esercizio pari a circa 11 mln di euro per l'anno 2008.

2. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti.

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni. Per entrambe le tipologie evidentemente l'obiettivo da perseguire è quello della stabilità finanziaria di medio-lungo termine coniugata con l'adeguatezza delle prestazioni.

2.1. Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509).

Relativamente alle Casse privatizzate occorre evidenziare che, vigendo ancora in una certa misura una gestione previdenziale basata sul regime della ripartizione – ovvero su un meccanismo di solidarietà tra le generazioni – un fattore decisivo in termini di sostenibilità è dato dall'evoluzione della collettività degli iscritti, nei suoi aspetti non solo quantitativi, ma anche qualitativi, attinenti cioè alla effettiva capacità reddituale e quindi contributiva

delle nuove generazioni di liberi professionisti.

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2007-2008 risulta che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse ex decreto legislativo n. 509 presenta tassi di crescita tendenzialmente in aumento, particolarmente rilevanti per la Cassa forense (che passa da 136.818 nel 2007 a 144.070 nel 2008 con un incremento del 5,3%), per l'INARCASSA (143.851 unità nel 2008, contro le 138.124 unità dell'esercizio precedente con un incremento del 3,4%) e la CNPADC (47.322 nel 2007 e 49.700 nel 2008 con un incremento del 5%); in incremento risultano anche l'ENPACL (22.225 nel 2007 e 22.897 nel 2008), ENPAM (da 558.355 a 571.204), la CIPAG (93.487 nel 2007 e 94.486 nel 2008), l'ENPAV (da 24.902 a 25.478), l'ENPAF (da 74.342 a 76.466) e l'INPGI-gest. princ. (da 19.265 a 19.809). Pressoché stabile risulta il numero dei notai (che, determinato in un contingente fisso periodicamente aggiornato dal Ministero della Giustizia, risulta nel 2008 pari a 4.675), mentre una inversione negativa – a conferma di un tendenza già presente nei precedenti anni – si riscontra per la CNPR (29.297 nel 2007 e 28.659 nel 2008, -2,17%) e per l'ENASARCO (271.093 nel 2007 e 264.576 nel 2008, -2,4%); per quest'ultimo ente in particolare si conferma un *trend* decrescente dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi: il che mette in evidenza un problema più volte sollevato circa l'adeguatezza dei requisiti di iscrizione e di contribuzione utili a percepire la prestazione.

Proprio in virtù di un ancora presente principio di ripartizione, un indicatore ritenuto significativo al fine di valutare la sostenibilità di tali Casse è costituito dal rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; nella tabella che segue vengono riportati i valori relativi all'esercizio 2008.

TABELLA 1

INDICE CONTRIBUENTI/TRATTAMENTI PENSIONISTICI – ANNO 2008

	CONTRIBUENTI/ PENSIONI
ENASARCO	2,4
ENPACL	3,9
ENPAM – FONDO QA	4,1
ENPAM – FONDO QB	6,0
ENPAM–FMG (<i>Medicina generale</i>)	2,7
ENPAM – FSA (<i>Specialisti ambulatoriali</i>)	1,5
ENPAM – FSE (<i>Specialisti esterni</i>)	0,8
CASSA FORENSE	5,4
CASSA GEOMETRI	3,8
INARCASSA	11,0
CASSA NOTARIATO	4,5
CASSA COMMERCIALISTI	9,8
CASSA RAGIONIERI	4,2
ENPAF	2,9
ENPAV	4,3
INPGI (gest. principale)	3,2

Tale indicatore assume un significato particolare soprattutto in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. È evidente che un tale principio non può essere perseguito da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensioni. È in un tal senso che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse privatizzate per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione di nuovi contribuenti, nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una

sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali enti risulta quindi assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, ben superiore alla riserva legale attualmente prevista, e che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. È infatti da ritenere che quando questi andranno in pensione, il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti. Si ricorda a tal pro-

posito la recente introduzione *ex* articolo 24, comma 24, del decreto legge n.201 del 2011, dell'obbligo di sostenibilità a 50 anni dei bilanci tecnici, al fine di garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

Anche in virtù di ciò il permanere di detti squilibri indica l'opportunità di ulteriori aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle

prestazioni e nei livelli di contribuzione previsti, squilibri che emergono anche dalle risultanze ricavabili dai bilanci tecnici – redatti ai sensi del comma 763 dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) – di ciascun ente in base alle previsioni legislative e regolamentari vigenti al periodo considerato, e di cui si da conto nella tabella sottostante.

TABELLA 2

INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI DELLE CASSE EX D. LGS. 509/1994

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENASARCO	31/12/2006	2027	2036	Sempre positivo ^(b)
ENPACL	31/12/2006	2018	2020	2040
ENPAM – FONDO QA	31/12/2006	2020	2021	2030
ENPAM – FONDO QB	31/12/2006	2025	2028	2044
ENPAM – MG	31/12/2006	2021	2021	2030
ENPAM – FSA	31/12/2006	2020	2021	2029
ENPAM – FSE	31/12/2006	2007	2007	2010
CASSA FORENSE	31/12/2006	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	31/12/2006	2027	2036	2054
INARCASSA	31/12/2006	2024	2031	2043
CASSA NOTARIATO	31/12/2006	2035	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
CASSA COMMERCIALISTI	31/12/2006	2034 ^(a)	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
CASSA RAGIONIERI	31/12/2006	2032 ^(c)	2032 ^(c)	Sempre positivo ^(b)
ENPAF	31/12/2006	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)	Sempre positivo ^(b)
ENPAV	31/12/2006	2022	2025	2037
INPGI (gest. princ)	31/12/2006	2020 ^(d)	2024 ^(e)	Sempre positivo ^(b)

(a): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale tornerebbe positivo nel 2049.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi nel 2039.

(d): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale tornerebbe positivo nel 2044.

(e): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale tornerebbe positivo nel 2043.

Sulla base dei dati desumibili dai Bilanci tecnici emerge in particolare che quattro delle cinque gestioni ENPAM non rispettano il requisito di stabilità trentennale ed esauriscono le proprie riserve patrimoniali entro il 2030. Si evidenzia inoltre che Cassa forense, Cassa geometri, Enpacl, Enpav e la quota B del Fondo di previdenza generale dell'Enpam esauriscono il patrimonio prima del 2056 per cui, in base alla normativa che prevede l'equilibrio almeno trentennale delle casse, non sarebbero in grado di garantire le prestazioni pensionistiche ad un nuovo iscritto.

Dall'esame dei bilanci consuntivi 2007 e 2008 si desume peraltro una presa di consapevolezza da parte di alcuni enti relativa all'esigenza di consolidamento dell'equilibrio di lungo periodo che – nel corso degli esercizi considerati – hanno introdotto o hanno in corso di approvazione opportune modifiche regolamentari finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo attraverso un affievolimento del principio di ripartizione e relativo rafforzamento del criterio di calcolo contributivo, anche prevedendo aumenti dell'anzianità contributiva e dell'età pensionabile, nonché di innalzamenti dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo.

In particolare, tra le riforme approntate negli esercizi oggetto di esame, si evidenzia che:

l'Enpacl nel giugno 2008 ha approvato una serie di modifiche regolamentari attraverso l'istituzione di un contributo facoltativo aggiuntivo volto ad incrementare il montante di capitalizzazione e l'introduzione di cinque diverse fasce di contribuzione – rispondenti al principio di gradualità – che tengono conto dell'anzianità di iscrizione;

la Cassa forense ha deliberato nel settembre 2008 la previsione di un aumento dell'aliquota sia del contributo soggettivo che di quello integrativo e l'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni con un regime transitorio dal 2011 al 2021;

la Cassa geometri ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2007 il progressivo incremento dell'aliquota della contribuzione soggettiva, fissata nella percentuale del 10% per il 2007 con un successivo aumento biennale dello 0,5% a decorrere dal 2008 sino ad arrivare al 12% nel 2014, congiuntamente ad un innalzamento dell'età anagrafica a 67 anni per la pensione di vecchiaia (a decorrere dal 2013);

L'INARCASSA ha deliberato nel luglio 2008 un pacchetto di modifiche che prevedono un aumento dell'aliquota di contribuzione soggettiva pari a un punto percentuale all'anno (fino ad arrivare al 14,5% nel 2013), con destinazione di una quota pari allo 0,5% al finanziamento di attività assistenziali; il raddoppio dell'aliquota di contribuzione integrativa dall'attuale 2% al 4%; l'allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della quota di pensione retributiva, dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati; nuovi requisiti per la pensione di anzianità con conseguenti coefficienti di riduzione dell'importo della pensione in funzione dell'età (dal 17,3% per i 58 anni al 3% per i 64 anni);

gli interventi di riforma deliberati dall'ENPAV prevedono un aumento dell'aliquota del contributo soggettivo dal 10% al 18% (con un'entrata graduale di mezzo punto percentuale all'anno) e l'introduzione di coefficienti di riduzione dell'importo della pensione per coloro che scelgano di accedere al trattamento pensionistico con un'età inferiore ai 68 anni;

relativamente all'Enasarco si registra, a fronte di un decremento del numero degli iscritti nel biennio considerato, una crescita delle entrate contributive (da 769.868.782 del 2007 a 771.182.357 euro nel 2008), attribuibile sia all'incremento derivante dalla rivalutazione ISTAT dei

massimali e dei minimali prevista nel Regolamento istituzionale, sia ad un aumento dei contributi accertati in sede di verifica ispettiva;

anche la Cassa del notariato ha disposto – nel corso dell'intervallo temporale considerato – due incrementi dell'aliquota contributiva, che passa dal 25 al 28% a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che subisce un ulteriore incremento al 30% a decorrere dal 1° luglio 2009; tale circostanza, congiuntamente ad un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre Casse professionali, fa sì che la Cassa, osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

L'esame dei bilanci tecnici successivi al 31 dicembre 2006 permetterà di verificare quanto tali riforme strutturali siano riuscite a contenere o dilazionare l'emergere degli squilibri riscontrati nelle gestioni previdenziali che sono oggetto di esame della presente relazione. Identica valutazione va riservata, in prospettiva, all'ENPAM che ha in corso di approvazione una riforma del sistema previdenziale i cui effetti si potranno appurare negli esercizi finanziari successivi a quelli esaminati nella presente relazione, sempreché tale riforma sia in grado di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalla Commissione.

2.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

Le Casse private – istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 – riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep.).

A norma dell'articolo 2 del richiamato decreto, queste Casse sono sostanzialmente agganciate, per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », e, pertanto, la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalutazione. Tale rivalutazione è legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla « variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare » (articolo 9 della legge n. 335 del 1995). Pertanto una valutazione sugli esiti contabili di tali Casse e sulla relativa sostenibilità finanziaria va effettuata in via prevalente sulla capacità che le stesse hanno di conseguire un risultato almeno pari a quello prescritto dalla citata normativa, tenendo presente che per tali Casse l'eventuale eccedenza tra contributo integrativo e spese gestionali nonché l'eventuale differenza (positiva o negativa) tra rendimenti netti effettivamente realizzati dall'impiego delle risorse ed oneri connessi alla capitalizzazione dei « conti individuali » al tasso prefissato, vanno ad incrementare il patrimonio netto.

A tale riguardo, può osservarsi come tali enti si trovino al momento tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale, caratterizzata da una fase di accumulazione del patrimonio e da tassi di variazione degli iscritti nel biennio 2007-2008 positivi a fronte di un numero di prestazioni erogate ancora relativamente modesto. In base a tali considerazioni questi enti non presentano al momento particolari problemi di sostenibilità finanziaria, così come si desume anche dalle indicazioni che vengono fornite dai relativi bilanci tecnici.

TABELLA 3

INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI DELLE CASSE EX D. LGS. 103/1996

	<i>Anno bilancio tecnico</i>	<i>Saldo previdenziale – primo anno negativo</i>	<i>Saldo corrente – primo anno negativo</i>	<i>Patrimonio – primo anno negativo</i>
ENPAP	31/12/2006	2043*	Sempre positivo	Sempre positivo
EPAP	31/12/2006	2039	Sempre positivo	Sempre positivo
EPPI	31/12/2006	2038	Sempre positivo	Sempre positivo
ENPAB	31/12/2006	2039	Sempre positivo	Sempre positivo
ENPAPI	31/12/2006	Sempre positivo	Sempre positivo	Sempre positivo
INPGI (gest. separata)	31/12/2007	2041**	Sempre positivo	Sempre positivo

(*): Torna positivo a partire dal 2053

(**): Torna positivo a partire dal 2053

D'altro canto l'analisi dei medesimi bilanci ha confermato come per gli enti ex D.Lgs. n. 103, in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, il problema di fondo risultino i tassi di sostituzione bassi (rappresentati dalla prima rata di pensione divisa per l'ultimo salario) e la conseguente inadeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Tale inadeguatezza è dovuta sostanzialmente – oltre che ad una situazione di redditi talvolta mediamente contenuti, come ad esempio nel caso della categoria degli psicologi e per quella dei giornalisti liberi professionisti – anche alla ridotta dimensione dell'aliquota contributiva.

Peraltro, nel perseguimento per tali tipologie di Casse della stabilità finanziaria di lungo termine delle gestioni previdenziali, si evidenzia come l'approvazione della legge n. 133 del 12 luglio 2011 (che modifica l'articolo 8 del DLgs. N. 103/1996) – nel consentire alle Casse private, attraverso apposita delibera, di innalzare l'aliquota del contributo previdenziale integrativo (calcolato sul volume d'affari) fino al 5% – avrà degli effetti che an-

dranno ad incidere sull'adeguatezza delle prestazioni erogate, essendo stata riconosciuta con la medesima legge la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali. È in un tal senso che la Commissione non ha mancato di osservare nel corso dell'esame dei bilanci la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge sopra richiamata in materia di contributo integrativo, al fine di rendere concrete le prospettive di adeguatezza delle prestazioni.

3. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle Casse dei professionisti.

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle Casse privatizzate, nella tabella sottostante sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 4

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo netto	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo netto	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPACL	538	124	408	-4,2%	1,8%	-5,8%	2008
ENPAM	8.992	2.389	3.048	-5,86%	1,66%	-8,90%	2008
ENASARCO	3.932	3.017	2.986	2,9%	1,6%	4,1%	2008
CASSA FORENSE	3.854	408	3.419	3,99%	1,6%	4,26%	2008
CASSA GEOMETRI	1.708	404	1.319	-0,1%	2%	-0,7%	2008
INARCASSA	4.327	714	3.302	-5,6%	1,7%	-7,2%	2008
CASSA NOTARIATO	1.232	404	935	1,4%	14,3%	-5%	2008
CASSA COMMERCIALISTI	2.890	234	2.756	-9,2%	2,6%	-10,3%	2008
CASSA RAGIONIERI	1.434	434	879	-0,8%	4,5%	-3,4%	2008
ENPAF	1.149	148	943	<i>n.p.</i>	5,1%	1,5%	2008
ENPAIA	1180	378	821	3,38	2,7%	3,67%	2008
ENPAV	249	15	146	1,1%	-1%	1,3%	2008
INPGI (gest. princ.)	1.739	709	669	-2,4%	2,83%	-7,6%	2008
FASC	526	29	490	2,7%	1,7%	2,8%	2008
ONAOI	356	102	269		3,8%	-3,12%	2008

Per ciò che concerne la componente mobiliare, si osserva un generale calo dei rendimenti conseguiti rispetto agli esercizi precedenti, con punte di criticità evidenziate in particolare per Enpacl, Enpam, Inarcassa, Cassa commercialisti, Inpgi. È peraltro noto come il 2008 sia stato un anno di particolare instabilità finanziaria sia sul mercato azionario che obbligazionario, i cui effetti negativi sull'equilibrio patrimoniale delle Casse private e privatizzate sono stati oggetto di una accurata indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto dal 5 novembre 2008 fino al 19

gennaio 2011 con l'approvazione del relativo documento conclusivo (Doc. XVII-bis n. 3).

Con riferimento alla componente immobiliare, emerge il caso particolare dell'ENASARCO, che risulta detenere – sulla base dei dati relativi al 2008 – la porzione di valore più consistente in termini assoluti, con un patrimonio costituito da 481 fabbricati per un totale complessivo di circa 45.000 unità immobiliari. Il rendimento, pur se leggermente migliorato rispetto agli esercizi precedenti, anche nel 2008 continua ad attestarsi su livelli da

ritenersi bassi; andrà quindi verificato quali effetti benefici sulla gestione deriveranno dall'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare (cd. progetto Mercurio) che – approvata dal Consiglio di amministrazione della fondazione in data 18 settembre 2008 – si prevede venga attuata nell'arco di 4 anni (2008-2012), e che, tra i principi da perseguire riporta l'obiettivo di garantire la sostenibilità di lungo periodo delle prestazioni previdenziali. Inoltre, sempre in ambito immobiliare, interessanti appaiono i rendimenti conseguiti nel 2008 da Enpaf, Cassa ragionieri e – in particolare – dalla Cassa per il notariato.

Relativamente agli enti ex D.Lgs. n. 103, negli esercizi in oggetto si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare; la

dotazione immobiliare è totalmente assente per la gestione separata dell'INPGI, e nel caso di ENPAP, EPAP ed ENPAB coincide con la sede strumentale. Mentre negli anni precedenti il rendimento netto del patrimonio complessivo è risultato mediamente soddisfacente, per il 2008 – come risulta dalla sottostante tabella – si osservano dei rendimenti fluttuanti. Anche per tali enti sarebbe quindi opportuno un ripensamento delle modalità gestionali del patrimonio, incrementando gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o intervenendo nel settore immobiliare tramite acquisizioni dirette o indirette, sfruttando anche – per questa ultima modalità – i vantaggi fiscali che la legislazione vigente riconosce nel caso di apporti o partecipazioni a fondi immobiliari.

TABELLA 5

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo netto	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo netto	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	369	5,2	363,7	-5,35%	-	-5,35%	2008
EPAP	435	14	421	-14,96	-	-14,96	2008
EPPI	510	93	411	4%	3%	5%	2008
ENPAB	262	4	230	0,14	-	0,14	2008
ENPAPI	163	0,82	162	6,1	4,9%	6,1%	2008
INPGI (gest. separata)	184,29	0	184,29	-7,59%	-	-7,59%	2008

Più in generale, sulla base dell'analisi condotta, appare necessario ribadire, per entrambe le categorie di Casse professionali, la necessità di attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un ente previdenziale è « abbastanza prevedibile », mentre la maggiore incertezza ri-

guarda le future entrate contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministra-

zione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un « principio di massima perdita realizzabile », e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile, atteso che, comunque, nel trade-off rischio-

rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio. A tale riguardo, si rimanda anche alle risultanze e relative conclusioni cui la Commissione è pervenuta al termine della già ricordata indagine conoscitiva sulla « situazione economico-finanziaria della Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali », il cui documento conclusivo intende costituire un protocollo di linee guida per la scelta da parte delle Casse di modalità di investimento rispondenti a criteri di uniformità generale e che coniughino l'ottimizzazione delle scelte gestionali con la preservazione della loro mission istituzionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle Dogane, dott. Giuseppe Peleggi (*Svolgimento e rinvio*) 351

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle Dogane, dott. Giuseppe Peleggi.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dottor Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle Dogane e la dottoressa Teresa Alvaro,

direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione della stessa Agenzia, cui cede la parola.

Il dottor Giuseppe PELEGGI, e la dottoressa Teresa ALVARO svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Rosario Giorgio COSTA (PdL), i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Giampaolo FOGLIARDI (PD).

Il dottor Giuseppe PELEGGI e la dottoressa Teresa ALVARO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	352
Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	352
AVVERTENZA	353

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione di rappresentanti della società Selex Elsag. Sono presenti il dottor Paolo Aielli, Amministratore Delegato Selex Elsag, l'ingegner Massimiliano Veltroni, Presidente e

Amministratore Delegato Selex Service Management (Se.Ma) e l'ingegner Stefano Carlini, direttore operazioni Selex Service Management (Se.Ma).

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (PdL), Agostino GHIGLIA (PdL), Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gennaro CORONELLA (PdL).

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, e Massimiliano VELTRONI, *amministratore delegato della società Selex Management*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerato che i lavori presso l'Assemblea del Senato della Repubblica sono prossimi alla ripresa e che le que-

stioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con l'interessato, che il dottor Aielli completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria
(Seguito dell'esame e rinvio) 354

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del vicepresidente Giovanni Mario Salvino BURTONE.

La seduta comincia alle 15.25.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Paolo Fontanelli, in sostituzione del deputato Livia Turco, dimissionaria.

(La Commissione prende atto).

Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 14 marzo scorso, è stato rinviato il seguito dell'esame di una proposta di relazione

sullo stato della sanità nella Regione Liguria, che i due correlatori, i colleghi Barani e Zunino, hanno provveduto ad aggiornare sulla base della documentazione fornita dall'Assessore ligure alla sanità a margine della sua audizione del 28 marzo 2012.

Dà quindi la parola ai due correlatori per un'illustrazione di tale nuovo testo.

Dopo interventi dei deputati Lucio BARANI (PdL) e Massimo ZUNINO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE, *presidente*, propone di fissare a mercoledì 30 maggio 2012, alle ore 14, il termine per la presentazione delle proposte di modifica alla bozza di relazione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione dell'avvocato Licia Mattioli, presidente di Confindustria Federorafi (*Svolgimento e conclusione*) 355

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 13.50.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'avvocato Licia Mattioli, presidente di Confindustria Federorafi.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione dell'avvocato Licia Mattioli, *presidente di Confindustria Federorafi*.

Licia MATTIOLI, *presidente di Confindustria Federorafi*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD), e Catia POLIDORI (PT).

Licia MATTIOLI, *presidente di Confindustria Federorafi*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Mattioli per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi)

Esame della relazione conclusiva 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (*Seguito dell'esame e conclusione*) .. 4

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il giudice di pace della Maddalena (proc. n. 110/10 RG GdP) (doc. IV-ter, n. 21) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 6

Comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della corte costituzionale n. 147 del 2011 (*Seguito e conclusione*) 7

AVVERTENZA 8

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (*Esame e rinvio*) 9

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 18

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 24

ALLEGATO (*Parere approvato dalle Commissioni*) 25

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica (seguito esame testo unificato). Testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni</i>)	29

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti dei Relatori</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti riformulati</i>)	40

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	43
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	58
Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	59
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	61
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>) ...	50
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	62
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	65
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. Nuovo testo C. 1777 Di Pietro e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	66
COMITATO DEI NOVE:	
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Emendamenti C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	55
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), Generale Giorgio Piccirillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	55
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	55
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento approvato in linea di principio</i>)	67
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 9 (<i>Emendamento approvato in linea di principio</i>)	68
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	69
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo base adottato dalla Commissione</i>)	105
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Sui lavori della Commissione	92
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Tabella depositata dal correlatore, onorevole Cavallaro</i>)	117
AVVERTENZA	104

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Presidente del movimento politico somalo <i>Ahlu Sunna Wal – Jama'ah</i> , Hersi Mohamed Hilole	119
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	131
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	124
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	126
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	138

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	139
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame degli articoli da 6 a 9 e conclusione – Esame emendamenti – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) .	142
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	145

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	149
Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi. C. 1777 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	159
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	163
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	160
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	164
Sull'ordine dei lavori	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06903 Lo Monte e Brugger: Regime di esenzione dall'IRPEF dei fabbricati rurali strumentali esenti dall'imposta municipale propria	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165
5-06904 Barbato e Messina: Percentuale del finanziamento concesso dalla Banca centrale europea alle banche italiane destinato da queste ultime all'erogazione di credito alle imprese e alle famiglie	161
5-06905 Della Vedova e Di Biagio: Riconoscimento della detrazione IMU sulla prima casa anche agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all'estero	161
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	166
5-06906 Fugatti: Obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alla Direzione provinciale di Trento	162
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	167

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci	168
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05631 Ghizzoni: Sul caso della minore affetta da disabilità fisica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di San Nicola la Strada (CE)	169
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	172
5-05916 Zazzera: Iniziative normative atte a frenare l'illecito traffico di beni culturali sottratti allo Stato	169
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	174
5-06179 Goisis: Sulla possibile riconferma del dimissionario professor Domenico Giardini a Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	177
5-06570 Giulietti: Sul potenziamento e rilancio della Mostra di Venezia	169
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	178
5-06589 Siragusa: Sulla riduzione dell'organico degli insegnanti in Sicilia per l'anno 2012-2013	170
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	180

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. Atto n. 467 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	170
Sull'ordine dei lavori	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis	171
AVVERTENZA	171

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili: esame del documento conclusivo (Seguito dell'esame del documento conclusivo e conclusione)	181
ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo alternativa presentata dall'onorevole Zamparutti)	190
ALLEGATO 2 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)	210

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	182
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Seguito dell'esame e rinvio)	182
D.L. 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (Esame e rinvio)	184

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Atto n. 471 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	185
--	-----

Proposta di nomina del capitano di vascello Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nomina n. 144 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
AVVERTENZA	189

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	232
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	238
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Monai, Di Pietro, Borghesi, Donadi, Evangelisti</i>)	239
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	233
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara. Nomina n. 142 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	235
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani e C. 4845 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	236
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-06475 Montagnoli: Mancata emanazione del regolamento concernente i trasporti eccezionali su gomma, di cui all'articolo 10 del codice della strada	236
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	245
5-06663 Velo: Integrazione della rete TEN-T con il corridoio paneuropeo mediterraneo ..	236
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	246
AVVERTENZA	237

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-06086 Cenni: Riconoscimento di « area di crisi » per il territorio comunale di Chianciano Terme	249
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	255
5-06836 Causi: Cessione di una quota delle azioni del gruppo Acea da parte del comune di Roma Capitale	249
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	256
5-05765 Marchioni: Ricapitalizzazione e continuità produttiva dei cantieri del gruppo Ferretti Yachts	249
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	257
5-06181 Lulli: Tutela del diritto di recesso del consumatore nei contratti per adesione con riferimento al settore della telefonia e delle comunicazioni	249
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	259
5-06853 Raisi: Installazione di impianti di produzione energia elettrica e biomasse	250
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	261

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4957, C. 5041 e C. 5027</i>)	250
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 477 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	251
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	251
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	264
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	269

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	265
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ... 268

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio 268

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 268

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 271

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Seguito dell'esame e rinvio*) 273

RISOLUZIONI:

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 274

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo (*Integrazione del programma*) 276

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Doc. CCXXXVIII, n. 2 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 276

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 278

AVVERTENZA 278

ERRATA CORRIGE 278

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-05302 Brandolini: Interventi in tema di danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento al prelievo venatorio in deroga e all'inserimento dello storno tra le specie cacciabili 280

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 286

5-05401 Delfino: Per il rafforzamento dei controlli sui prodotti agroalimentari e la tutela dei prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari 280

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 288

5-06526 Di Giuseppe: Sul miglioramento dei controlli sui prodotti alimentari di importazione e per l'introduzione a livello europeo dell'etichettatura di origine obbligatoria 281

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 290

5-06568 Negro: Iniziative per il rilancio del settore del tabacco, anche con riferimento all'introduzione di norme europee penalizzanti per la produzione italiana 281

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 291

5-06889 Catanoso: Sull'ampliamento dei limiti di distanza dalla costa relativi alla pesca ravvicinata	281
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	293
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (Seguito dell'esame e rinvio)	281
Sui lavori della Commissione	283
SEDE CONSULTIVA:	
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate. Parere alla XII Commissione. (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	283
ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	294
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola e C. 4588 Negro	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	284
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), professor Dario Fruscio, sull'assetto e sulla gestione delle società controllate dall'AGEA	284

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	297
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	312
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	302
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e rinvio)	302

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Esame congiunto e rinvio)	303
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	306
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	313

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)	306
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	315

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	307
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	317
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	308
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	318
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	309
ERRATA CORRIGE	311

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	325
DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	320
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	326
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. C. 2744 e abb. nuovo testo unificato (<i>Parere alla XIII Commissione della Camera</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	321
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	327
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. C. 4108 e abb. testo unificato (<i>Parere alla XIII Commissione della Camera</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	323
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	328

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione 2008-2009 e bilanci tecnici attuariali (<i>Esame e rinvio</i>)	329
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2007-2008, di previsione 2008-2009 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati</i>)	332

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle Dogane, dott. Giuseppe Peleggi (*Svolgimento e rinvio*) 351**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori 352

Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 352

AVVERTENZA 353

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALISeguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria (*Seguito dell'esame e rinvio*) 354**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**Audizione dell'avvocato Licia Mattioli, presidente di Confindustria Federorafi (*Svolgimento e conclusione*) 355

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 19,20

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0006610